

PAOLO TONINI - CARLOTTA CONTI

*Lineamenti di diritto processuale penale*  
XX ed., Milano, 2022, ed. Giuffrè Francis Lefebvre

**Addenda n. 1**  
(versione 29.12.2022)

***Le recenti riforme legislative***

**I) La riforma Cartabia sulla giustizia penale:** Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

**Il differimento al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore della riforma Cartabia sulla giustizia penale:** Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali».

**II) La riforma Cartabia sull'ufficio per il processo:** Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante «Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134».

I due decreti legislativi che hanno attuato la riforma Cartabia sono stati pubblicati sulla G.U. del 17 ottobre 2022, n. 243 – Suppl. ord. n. 38. Nelle pagine successive si trovano gli aggiornamenti ai *Lineamenti*, resi necessari a seguito della promulgazione dei decreti menzionati. Richiamiamo quanto esposto a pag. 17 dei *Lineamenti* sull'importanza della riforma e sulla novità rispetto a precedenti interventi modificativi del codice. Infatti, per la prima volta, l'inserimento di nuove norme di diritto penale sostanziale e processuale si accompagna a un intervento organizzativo per il quale sono state stanziati imponenti risorse finanziarie, a un potenziamento della formazione professionale degli operatori e alla previsione di un comitato per il monitoraggio del buon funzionamento della riforma in modo che sia possibile intervenire immediatamente sulle eventuali criticità emerse dopo l'entrata in vigore della decretazione delegata.

Il presente aggiornamento è diretto prevalentemente agli studenti dei corsi universitari e segue la scansione delle parti e capitoli dei *Lineamenti* in modo da agevolare lo studio delle novità intervenute. Queste sono collocate nella loro sede naturale e costituiscono l'evoluzione di un percorso di riforma del processo che è iniziato fin dalla promulgazione del codice del 1988.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2022  
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - [www.giuffrefrancislefebvre.it](http://www.giuffrefrancislefebvre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

## Indice

<b><i>La riforma Cartabia.</i></b> La decretazione delegata.	pag. 1
Effetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte EDU	2
Il rinvio pregiudiziale in cassazione sull'eccezione di incompetenza per territorio	3
L'ufficio per il processo	4
Il progetto organizzativo dell'ufficio del <b><i>pubblico ministero</i></b>	6
I casi di avocazione obbligatoria e facoltativa	7
La riassunzione della qualità di imputato	8
Nuove disposizioni sulla persona offesa dal reato e sul querelante	9
Nuove disposizioni sulla parte civile	13
<b><i>Gli atti del procedimento penale.</i></b> Atti analogici e informatici	15
Gli atti del giudice e delle parti	21
Il procedimento in camera di consiglio	25
La partecipazione a distanza	26
La documentazione degli atti	27
La notificazione	29
I soggetti legittimati a disporre le notificazioni	30
I destinatari delle notificazioni	32
La restituzione nel termine	41
La perquisizione non seguita da sequestro	44
<b><i>L'esecuzione delle misure cautelari personali.</i></b> Il latitante	45
Lo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia	46
Revoca o sostituzione della custodia cautelare per difetto di proporzionalità	47
Cause di sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare	48
Il differimento della data dell'udienza di riesame della misura cautelare	50
<b><i>Il sequestro conservativo.</i></b> La limitazione dell'oggetto	51
Revoca del sequestro conservativo	52
Il sequestro preventivo. Esecuzione e revoca	53
<b><i>Indagini preliminari.</i></b> Finalità	54
Le condizioni di procedibilità. Estensioni della procedibilità a querela	55
Avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa	57
Sommarie informazioni dall'indagato. Svolgimento a distanza	58
Sommarie informazioni da persone diverse dall'indagato	59
Elezione di domicilio per le notificazioni	61
Perquisizione non seguita da sequestro. Opposizione	62
Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria	63
Tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato	64
Interrogatorio dell'imputato detenuto. Riproduzione audiovisiva	69
Informazioni dal possibile testimone. Documentazione	70
Interrogatorio dell'indagato. Documentazione	72
Interrogatorio di un imputato connesso o collegato. Documentazione	73
Incidente probatorio. Documentazione	74
Avviso di conclusione delle indagini	75
<b><i>Nuovi termini per le indagini;</i></b> proroga del termine	76
Termini massimi per le indagini	79

Ordine del giudice per le determinazioni sull'azione penale	83
Processo telematico nella fase delle indagini preliminari	85
<b><i>Criterio per l'esercizio dell'azione penale</i></b>	86
L'obbligatorietà dell'azione penale. I criteri di priorità	87
L'archiviazione	88
Richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato	89
Richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da ignoti	92
Riapertura delle indagini a seguito dell'archiviazione	94
Archiviazione per particolare tenuità del fatto	95
Archiviazione per adempimento delle prescrizioni nelle contravvenzioni	97
<b><i>Assunzione di informazioni difensive. Documentazione</i></b>	98
Fascicolo del difensore	99
<b><i>Udienza preliminare. Considerazioni generali</i></b>	100
Fase introduttiva dell'udienza preliminare. La dichiarazione di assenza	101
La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo	106
Svolgimento dell'udienza preliminare	108
Le indagini su iniziativa del giudice	110
L'attività di integrazione probatoria del giudice	111
Modifica dell'imputazione	112
Sentenza di non luogo a procedere	114
Decreto che dispone il giudizio	115
Fascicoli per il dibattimento e del pubblico ministero	116
Impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere	119
Revoca della sentenza di non luogo a procedere	120
Pronunce che perseguono la deflazione del procedimento penale	120
<b><i>Dibattimento. Verbale di udienza</i></b>	123
I principi di immediatezza e concentrazione	124
Costituzione delle parti in dibattimento. L'assenza	128
Apertura del dibattimento e richieste di prova	130
Istruzione dibattimentale. Ordine dei casi	132
Consultazione di documenti in aiuto alla memoria. Perito e consulente tecnico	133
Nuove contestazioni	134
Sentenza penale di condanna. Le sanzioni sostitutive	139
<b><i>I procedimenti speciali. Linee direttive della riforma</i></b>	145
Il giudizio abbreviato. Sintesi delle novità	146
La condanna nel giudizio abbreviato. Sanzioni sostitutive	147
Il giudizio abbreviato su richiesta condizionata	148
Impugnazioni nel giudizio abbreviato	150
Applicazione della pena su richiesta delle parti. Sintesi delle novità	151
Il patteggiamento allargato. Sanzioni sostitutive	152
Il patteggiamento allargato. Pene accessorie	153
Disciplina comune al patteggiamento tradizionale e allargato	154
Il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero. Richieste di riti alternativi	156
Giudizio direttissimo. Instaurazione	158
Decreto penale di condanna. Scelte spettanti all'imputato	159
Sospensione del procedimento con messa alla prova. Nuovi presupposti	162
Messa alla prova. Disciplina processuale	163

Giustizia riparativa	170
<b><i>Procedimento davanti al tribunale monocratico.</i></b> Estensione dei presupposti	175
Procedimento monocratico con udienza preliminare	177
Procedimento monocratico con citazione diretta	177
Procedimento monocratico. Riti speciali	184
Procedimento davanti al giudice di pace. Sanzioni applicabili	188
Procedimento davanti al tribunale per i minorenni	189
Procedimento nei confronti degli enti. Procedimento per decreto	193
<b><i>Impugnazione per i soli interessi civili.</i></b> La parte civile	194
Regole generali sulle impugnazioni. Specificità dei motivi	196
Inammissibilità dell'impugnazione	198
<b><i>L'appello.</i></b> Sintesi delle novità	200
Legittimazione a proporre l'appello	201
Cognizione del giudice d'appello	202
Decisioni sugli effetti civili	203
Svolgimento del giudizio di appello	204
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale	206
L'assenza dell'imputato in appello	209
Il concordato in appello	210
Appello e assenza dell'imputato dichiarata in primo grado	213
<b><i>Ricorso per cassazione.</i></b> Procedimento	214
Annullamento ai soli effetti civili	216
Impugnazioni straordinarie. Sintesi delle novità	218
Il rimedio tendente a eseguire le decisioni della Corte e.d.u.	220
La rescissione del giudicato	222
<b><i>Giudicato.</i></b> Esclusione degli effetti extrapenali del patteggiamento	223
Esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive	224
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve	225
Esecuzione delle sanzioni sostitutive e delle pene pecuniarie	226
Udienza del procedimento di esecuzione	229
Mancata impugnazione della condanna nel giudizio abbreviato. Riduzione della pena in esecuzione	230
Il procedimento di sorveglianza. Nuove ipotesi di procedimento semplificato	231
Estradizione per l'estero. La partecipazione a distanza	232

## **Parte I - Capitolo II - Il processo penale dalla Costituzione al codice vigente**

### **§ 7.3 La riforma Cartabia. La decretazione delegata**

**A pag. 24 eliminare dalla riga 14 alla riga 25 e sostituire con quanto segue.**

In attuazione della delega, il 4 agosto 2022 il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo e lo ha trasmesso alle Camere perchè sullo stesso fosse espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Ottenuto il parere favorevole, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è stato pubblicato sulla G.U. del 17 ottobre 2022 e avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° novembre 2022 in base all'ordinario periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

L'entrata in vigore dell'intero decreto legislativo è stata rinviata al 30 dicembre 2022 dall'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, pubblicato in G.U. del 31 ottobre 2022, n. 255. Il differimento è stato motivato ufficialmente dalla necessità di «consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto della riforma». In realtà, nell'imminenza dell'entrata in vigore della *riforma Cartabia* è stato subito chiaro come la disciplina transitoria ivi prevista risultasse del tutto insufficiente e, dunque, tale da creare una serie ingestibile di questioni esegetiche di diritto intertemporale. Così, si è optato per un differimento dell'entrata in vigore, auspicando che, in sede di conversione del decreto-legge, possa essere elaborata una disciplina transitoria che elimini i dubbi interpretativi.

## **Parte I - Capitolo II - Il processo penale dalla Costituzione al codice vigente**

### **§ 16 - Effetti delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo**

**A pagina 33 eliminare dalla riga 6 alla fine della pagina e sostituire con quanto segue.**

*Un nuovo caso di revisione.* Per questi motivi, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 nella parte in cui non contemplava un caso di revisione ulteriore rispetto a quelli già previsti, volto specificamente a consentire la riapertura del processo quando la stessa risultasse necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo (C. cost. n. 113 del 2011).

*La riforma Cartabia.* Il decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione dell'art. 1, comma 13, lett. o, legge-delega n. 134 del 2021, ha introdotto nel c.p.p. il nuovo art. 628-*bis* rubricato «*Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali*». Sul nuovo istituto si veda *infra*, parte V, cap. 4, § 3.

## **Parte II - Capitolo I - I soggetti del procedimento penale**

### **§ 2, lett. d - La competenza per territorio.**

#### ***Il rinvio pregiudiziale in cassazione sull'eccezione di incompetenza per territorio.***

**A pag. 49 eliminare dalla riga 4 alla riga 11 e sostituire con quanto segue.**

La riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto che il giudice, chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio partecipata (art. 24-*bis*, comma 2 c.p.p.). Si tratta di una questione pregiudiziale che ha un effetto preclusivo perchè la parte, che ha eccepito l'incompetenza per territorio senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.

La questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla cassazione prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, in dibattimento subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti ai sensi dell'art. 491, comma 1 (art. 24-*bis*, comma 1). In detti casi il giudice pronuncia un'ordinanza con la quale invia alla cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione (art. 24-*bis*, comma 2).

La cassazione decide in camera di consiglio partecipata (art. 127) e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (art. 24-*bis*, comma 3). L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private (art. 24-*bis*, comma 4).

L'effetto preclusivo menzionato fa venir meno la possibilità di riproporre nelle fasi e gradi successivi del processo l'eccezione di incompetenza per territorio e, in tal modo, fissa una importante acquisizione per la certezza del diritto. In precedenza, la cassazione interveniva soltanto nel grado finale del processo e, se riconosceva l'incompetenza per territorio, provocava la necessità di ripetere il giudizio con dispendio di tempo.



**s. L'ufficio per il processo (U.P.P.).**

**A pag. 59 dopo la riga 37 inserire quanto segue.**

Il d.l. n. 80 del 2021, conv. in legge n. 113 del 2021, ha dato una regolamentazione definitiva a un istituto introdotto nel 2012 con l'obiettivo di «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Volgendo lo sguardo al contesto internazionale, molteplici sono le figure assimilabili agli addetti all'ufficio per il processo. Tuttavia, il modello che ha ispirato maggiormente il nostro ordinamento è stato quello nordamericano, con la figura dei *law clerks*, assistenti del giudice che danno un contributo significativo all'attività di ricerca e alla formazione della decisione.

Strumento cardine per conseguire gli obiettivi del P.N.R.R., l'ufficio per il processo si presenta come una struttura complessa, che richiede la cooperazione sinergica di più professionalità in grado di affiancare il magistrato nello svolgimento dei suoi compiti e mansioni, istituendo dunque una sorta di *team* al servizio di costui e del suo ufficio. In quest'ottica, l'ufficio per il processo rappresenta una misura volta a rendere maggiormente efficace il lavoro – finora svolto in solitaria – del magistrato<sup>(1)</sup>. In questi termini, si determina un mutamento della concezione dell'attività giudiziale e, più in generale, giurisdizionale. Non più una gestione prettamente individualistica, bensì condivisa<sup>(2)</sup>.

Il d.lgs. n. 151 del 2022, contenente norme sull'ufficio per il processo, ha attuato i criteri di delega previsti dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, e dalla legge 26 novembre 2021, n. 206.

L'art. 1 del decreto delegato prevede la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, presso le procure della Repubblica e gli uffici della corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e di una o più strutture denominate “ufficio per il processo penale”. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o più uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariale. Infine, all'interno della procura generale presso la corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio spoglio, analisi e documentazione”<sup>(3)</sup>.

Sarà compito del capo dell'ufficio, di concerto con il dirigente amministrativo, quello di definire le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli, nonché di individuare il personale da assegnare agli uffici e alle relative funzioni.

L'art. 4 d.lgs. n. 151 del 2022 elenca, a proposito, le figure professionali di cui si compongono tali uffici:

- a) i giudici onorari di pace negli uffici per il processo presso il tribunale;
- b) i giudici ausiliari negli uffici per il processo presso le corti di appello<sup>(4)</sup>;
- c) i tirocinanti *ex art.* 73 d.l. n. 69 del 2013;
- d) coloro che svolgono la formazione professionale;

---

<sup>1</sup> S. BOCCAGNA, *Il nuovo ufficio del processo e l'efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2021, n. 3, 261.

<sup>2</sup> R. BRACCIALINI, *L'ufficio per il processo tra storia, illusioni, delusioni e prospettive*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 1° giugno 2020, § 3.

<sup>3</sup> I compiti cui è chiamato l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la procura generale presso la corte di cassazione sono elencati all'art. 9 d.lgs. n. 151 del 2022.

<sup>4</sup> I giudici ausiliari di cui agli artt. 62 e ss. d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni in l. 9 agosto 2013, n. 98, sono attualmente previsti all'art. 16-*octies* d.l. n. 179 del 2012. Alla luce della sentenza di incostituzionalità n. 41 del 2021, l'inclusione stabile di tali soggetti all'interno degli uffici per il processo è stata “congelata” al momento in cui sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'art. 32 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

e) il personale delle cancellerie o segreterie giudiziarie;  
f) il personale di cui agli artt. 11 e ss. d.l. n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in l. n. 113 del 2021;

g) gli addetti all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del P.N.R.R. Tali soggetti vengono reclutati mediante concorso pubblico su base distrettuale.

Infine, la norma contiene una clausola di chiusura finalizzata a consentire l'inserimento di ogni altra figura istituita dalla legge per svolgere una delle attività previste dal decreto delegato.

Salvo che il giudice ritenga di non ammetterle, queste figure, comunque tenute all'obbligo di riservatezza, hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze, anche non pubbliche, alle camere di consiglio e altresì alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Le mansioni, cui saranno destinati gli addetti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello (art. 6 d.lgs. n. 151 del 2022), saranno le seguenti.

**a) Attività di studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza**, consistente nel coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la loro direzione e coordinamento, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; predisposizione di bozze di provvedimenti (c.d. minute).

**b) Analisi delle pendenze e flussi delle sopravvenienze, monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e verifica delle comunicazioni e notificazioni.**

**c) Ampliamento della capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti giurisprudenziali (utili alla risoluzione della controversia).**

**d) Attività di supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.**

Analogamente, l'art. 8 individua le mansioni dell'ufficio per il processo penale presso la corte di cassazione. Ai compiti appena menzionati, si aggiungono i seguenti.

**e) Attività di supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari**, mediante la compilazione della scheda del ricorso, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e le camere di consiglio, l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi e la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione.

**f) Ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze della sezione filtro di cui all'art. 610, comma 1, c.p.p.**

**g) Attività di raccolta di materiale e documentazione** anche per le occorrenze necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Infine, l'art. 12 del d.lgs. n. 151 del 2022 ha introdotto l'ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Per le disposizioni finali, transitorie e abrogazioni, si veda il capo IV del d.lgs. n. 151 del 2022 (artt. 16 – 19).

### § 3. Il pubblico ministero

#### *b. I rapporti all'interno dell'ufficio.*

##### *Il progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero.*

**A pag. 63 dopo la riga 13 inserire quanto segue.**

Dal 2006 in poi il Consiglio superiore della magistratura ha adottato numerose delibere al fine di garantire la trasparenza nell'esercizio dei poteri del capo dell'ufficio onde tutelare l'indipendenza e l'autonomia di ogni singolo magistrato dell'ufficio. L'ultima delibera è del 16 novembre 2017 con le modifiche apportate dalla Nuova Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura del 16 dicembre 2020 in merito al progetto organizzativo nel quale il procuratore capo deve dar conto nel dettaglio delle modalità con le quali eserciterà i propri poteri nell'ufficio. Tale impostazione è stata codificata dalla legge n. 71 del 2022 che, oltre a prevedere una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario volta a garantire i principi di trasparenza e indipendenza della magistratura, ha tracciato nuove regole in punto di elezione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, in tema di procedimento disciplinare e, appunto, in tema di organizzazione della procura.

La riforma del 2022 ha modificato i commi 6 e 7 dell'art. 1 d.lgs. n. 106 del 2006 recependo il principio della tendenziale e generale predeterminazione dei criteri: tutti i poteri riconosciuti al Capo vengono procedimentalizzati. In particolare, il nuovo comma 6 stabilisce che il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina tutti gli aspetti più rilevanti nella gestione dei sostituti procuratori<sup>(6)</sup>. Ai sensi del comma 7, il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni (con le stesse scadenze con le quali vengono predisposte le tabelle degli uffici giudicanti) ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura.

---

<sup>6</sup> Si tratta, specificamente, le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità (art. 1, comma 6, lett. *a*); i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili (art. 1, comma 6, lett. *b*); sui criteri di priorità si veda *infra*, il capitolo sull'azione penale); i criteri di assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica (art. 1, comma 6, lett. *d*); i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti (art. 1, comma 6, lett. *e*); i gruppi di lavoro, che sono gruppi di magistrati specializzati in determinate materie (es. criminalità informatica, pedopornografia, infortuni sul lavoro, ecc.) e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni (art. 1, comma 6, lett. *f*).

**§ 3. Il pubblico ministero**  
***d. I rapporti tra gli uffici.***

***I casi di avocazione obbligatoria e facoltativa.***

**A pag. 65 eliminare dalla riga 38 fino in fondo alla pagina e inserire quanto segue.**

Sono previsti casi nei quali l'avocazione è *obbligatoria* (disciplinati dall'art. 372) ed altri nei quali è *discrezionale* (avocazione delle indagini per mancato esercizio dell'azione penale ex art. 412, così come modificato dalla *riforma Cartabia*, d.lgs. n. 150 del 2022). Dei casi di avocazione tratteremo volta per volta nell'illustrare lo svolgimento del procedimento penale.

## **§ 5. L'imputato**

### ***a. La distinzione tra imputato e indagato.***

#### ***Riassunzione della qualità di imputato.***

**A pag. 75 eliminare dalla riga 5 alla riga 7 e sostituire con quanto segue.**

Infine, il comma 3 della disposizione in esame, così come modificato dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), prevede che la qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 434) o qualora sia disposta la revisione del processo (art. 629) oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato (art. 629-*bis*) oppure a seguito di accoglimento della richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 628-*bis*).

## § 7. La persona offesa dal reato e la parte civile

### a. La persona offesa dal reato.

#### *Nuove disposizioni sulla persona offesa dal reato e sul querelante.*

**A pag. 92 eliminare dalla riga 18 fino a pag. 94 alla riga 3 e sostituire con quanto segue.**

**La riforma Cartabia** (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto una definizione di vittima da utilizzarsi soltanto nella materia della giustizia riparativa (art. 42, comma 1, lett. *b*). La vittima del reato è stata definita come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno, patrimoniale o non patrimoniale. Inoltre, è vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Ai sensi del nuovo art. 90-*bis*.1 del codice di procedura penale, la vittima del reato, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.

**I poteri sollecitatori.** La persona offesa dal reato, nella sua qualità di soggetto del procedimento, può esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge (art. 90 comma 1) <sup>(7)</sup>. Tra i poteri che può esercitare, possiamo menzionare quelli meramente "sollecitatori" dell'attività dell'autorità inquirente, come il presentare memorie o l'indicare elementi di prova nel corso del procedimento, escluso il giudizio di cassazione (art. 90 comma 1) <sup>(8)</sup>. Ai sensi dell'art. 90, comma 1-*bis* introdotto dalla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio, la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

**I diritti di informativa.** La persona offesa dal reato ha il diritto a ricevere le informazioni necessarie al fine di esercitare i propri poteri nel procedimento penale. I diritti di informativa sono stati potenziati da leggi emanate per attuare Direttive europee e consistono in informazioni che devono essere fornite alla persona offesa, in una lingua a lei comprensibile, sin dal primo contatto con l'autorità procedente (art. 90-*bis*). Tra di esse segnaliamo le notizie sulle modalità di presentazione della denuncia e della querela, le informazioni sulle misure di protezione che possono essere disposte in proprio favore e sulle strutture sanitarie e antiviolenza presenti sul territorio <sup>(9)</sup>.

---

<sup>7</sup> Le "facoltà" consistono in quei poteri, l'esercizio dei quali non fa sorgere alcun dovere nel pubblico ministero o nel giudice; i "diritti" sono quelle situazioni soggettive che fanno sorgere a carico dei predetti organi l'obbligo di emettere un provvedimento.

<sup>8</sup> Tale potere attribuisce all'offeso una mera facoltà, poiché al suo esercizio non corrisponde un obbligo per il giudice di pronunciarsi, diversamente da quanto accade per le richieste presentate dalle « parti » e dai loro difensori, in relazione alle quali il giudice deve provvedere « senza ritardo » (art. 121, comma 2, c.p.p.); v. *infra* nel capitolo sugli atti.

<sup>9</sup> Ai sensi del nuovo art. 90-*bis* c.p.p., modificato a più riprese fino alla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), «alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-*bis*) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito telefonico qualificato;

Occorre ricordare che, al pari dell'indagato, la persona offesa ha il diritto di conoscere le iscrizioni che la riguardano e che sono contenute nel registro delle notizie di reato (art. 335, comma 3) <sup>(10)</sup>.

---

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

<sup>10</sup> In base alla legge n. 103 del 2017 (c.d.  *riforma Orlando*), decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, o della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo «senza pregiudizio del segreto investigativo» (nuovo comma 3-ter dell'art. 335).

Un altro diritto di "informativa" spetta alla persona offesa nei casi nei quali il pubblico ministero proceda al compimento di un accertamento tecnico non ripetibile. Il pubblico ministero avvisa l'offeso, l'indagato e i difensori del giorno, del luogo e dell'ora del

La persona offesa ha un ulteriore diritto di informativa: deve essere avvisata della data e del luogo nel quale si svolgerà l'udienza preliminare (art. 419, comma 1). Detto avviso serve a mettere l'offeso in grado di valutare se gli convenga costituirsi parte civile, qualora cumuli la qualifica di danneggiato<sup>11</sup>.

---

conferimento dell'incarico, informandoli altresì che hanno la facoltà di nominare un consulente tecnico di parte (art. 360).

Ancora, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini, è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito forzoso del fascicolo delle indagini in caso di omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari (nuovo art. 415-ter, comma 1, introdotto dalla *riforma Cartabia*, d.lgs. n. 150 del 2022). Si veda anche la notificazione della copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento dell'avviso di conclusione delle indagini in favore della persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 5-ter).

<sup>11</sup> La *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha eliminato il comma 4 dell'art. 429: non è più previsto che alla persona offesa sia notificato il decreto che dispone il giudizio, dato che essa, quando si è svolta l'udienza preliminare, è decaduta dalla facoltà di costituirsi parte civile.



**A pag 95 eliminare dalla riga 9 alla riga 25 e sostituire con quanto segue.**

***I poteri di controllo sulla eventuale inattività del pubblico ministero.*** Infine, alla persona offesa sono riconosciuti poteri di tipo prettamente “penalistico”, che cioè tendono a tutelare il suo interesse ad ottenere il rinvio a giudizio dell'imputato. All'offeso non è attribuita una vera e propria “azione penale”, e cioè il potere di chiedere al giudice il rinvio a giudizio dell'indagato. Viceversa, gli sono attribuiti poteri di controllo sulla eventuale inattività del pubblico ministero; essi consentono all'offeso di mettersi in contatto con il giudice per le indagini preliminari e presentargli le proprie conclusioni in tre delicate ipotesi, e cioè quando il pubblico ministero abbia chiesto al giudice la proroga delle indagini (art. 406, comma 3) o l'archiviazione (art. 408, comma 2) o ancora quando il pubblico ministero, alla scadenza dei termini per l'azione non abbia ancora assunto le proprie determinazioni (art. 415-*bis*, comma 5-*quater* e art. 415-*ter*, comma 3 per il caso del deposito forzoso del fascicolo, introdotti dalla *riforma Cartabia*, d.lgs. n. 150 del 2022). Per ulteriori dettagli, rinviamo a quanto contenuto nella parte III, cap. 2, § 1 e 2.

Dalla normativa, che abbiamo esposto in estrema sintesi, si può trarre la conferma che la persona offesa di regola non ha poteri di azione penale, bensì soltanto il potere di attivare il controllo del giudice nei casi nei quali si palesa l'inerzia del pubblico ministero <sup>(12)</sup>.

---

<sup>12</sup> Il principio del monopolio dell'azione penale in capo al pubblico ministero può dirsi esistente oggi soltanto per i reati rientranti nella competenza del giudice professionale. Infatti, la riforma, che ha attribuito competenze penali al giudice di pace, ha infranto per la prima volta nel nostro sistema processuale il predetto monopolio limitatamente ai reati procedibili a querela. La legge delega n. 468 del 1999 e il successivo decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 hanno attribuito alla persona offesa la facoltà di chiedere con ricorso diretto al giudice di pace la citazione a giudizio del responsabile del reato. Sul punto, si veda ampiamente la trattazione svolta *infra* nel capitolo sul giudice di pace.

## § 7. La persona offesa dal reato e la parte civile

### b. La parte civile.

#### *Nuove disposizioni sulla parte civile.*

**A pag. 98 eliminare dalla riga 18 fino a pag. 99 alla riga 7 e sostituire con quanto segue.**

**La dichiarazione di costituzione di parte civile.** La costituzione di parte civile deve essere fatta mediante una apposita dichiarazione resa per scritto ai sensi dell'art. 78; la dichiarazione deve essere sottoscritta dal difensore della parte civile, perché il danneggiato sta in giudizio non personalmente ma mediante il difensore munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 100, comma 1). La dichiarazione svolge la funzione dell'atto di citazione in un processo civile (anche se è meno complessa di un atto di citazione); essa deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi (v. atto 2.1.33):

a) le generalità della persona fisica (o la denominazione dell'associazione o ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante);

b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile (o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo);

c) il nome e il cognome del difensore e la indicazione della procura a questi rilasciata;

d) la esposizione delle « ragioni » che giustificano la « domanda » agli affetti civili. Le «ragioni» consistono nei *motivi* per i quali si asserisce che il reato ha provocato un danno patrimoniale o non patrimoniale (costituirebbero la *cd. causa petendi* di un giudizio civile) e consentono al giudice di valutare se il richiedente è legittimato a costituirsi parte civile. In questo momento non è necessario precisare il *quantum* del risarcimento richiesto, che sarà invece indispensabile solo al momento della presentazione delle conclusioni scritte al termine del dibattimento (art. 523, comma 2). La precisazione che la giustificazione della domanda ha riguardo ai profili civilistici è stata introdotta dalla  **riforma Cartabia**  (d.lgs. n. 150 del 2022);

e) la sottoscrizione del difensore.

Ai sensi del nuovo comma 1-*bis* introdotto nell'art. 78 dalla  *riforma Cartabia*  (d.lgs. n. 150 del 2022), il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'art. 100, nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'art. 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

La procura speciale al difensore è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile e il difensore certifica la autografia della sottoscrizione del danneggiato (artt. 78, comma 3 e 100, comma 2); se la procura è conferita con atto separato (art. 100, comma 1), tale atto è depositato nella cancelleria del giudice o è presentato in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione (art. 78, comma 3).

La dichiarazione può essere presentata nell'udienza (preliminare o dibattimentale) all'ausiliario del giudice; prima dell'udienza, può essere depositata nella cancelleria del giudice (art. 78, comma 1). In quest'ultimo caso essa deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti, e cioè al pubblico ministero e all'imputato (art. 78, comma 2). La dichiarazione produce effetto per ciascuna parte dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.

**I termini per la costituzione di parte civile.** La  *riforma Cartabia*  (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti a norma dell'art. 420 c.p.p. Quando manca l'udienza preliminare (e cioè nel giudizio immediato e nel rito direttissimo), il termine finale è quella dell'accertamento della regolare costituzione delle parti nel dibattimento (art. 484). Infine, nei processi con citazione diretta presso il giudice monocratico, il termine è quello dell'accertamento della regolare costituzione delle parti nell'udienza predibattimentale (art. 554-*bis*, comma 2). Dopo tali momenti la dichiarazione di costituzione di parte civile è inammissibile. Infatti, i relativi termini

sono stabiliti a pena di decadenza (art. 79, comma 2). In base all'art. 79, comma 3, quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non sia stato compiuto l'accertamento della regolare costituzione delle parti in dibattimento, se la stessa avviene dopo la scadenza per il deposito delle liste testimoniali, la parte civile perde la facoltà di presentarle.

## Parte II - Capitolo 2 - Gli atti

### § 1. *Nuove disposizioni sugli atti del procedimento penale.*

A pag. 103 eliminare dalla riga 5 fino alla pag. 116 alla riga 4 e sostituire con quanto segue.

#### 1. Gli atti del procedimento penale.

##### a. *Considerazioni preliminari. Atti analogici e informatici.*

Il codice dedica un apposito libro, il secondo, agli atti e alle invalidità dei medesimi<sup>13</sup>. Viene tradizionalmente definito “atto del procedimento penale” quell’atto che è compiuto da uno dei soggetti del procedimento (giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria, difensore, imputato, ecc.) e che è finalizzato alla pronuncia di un provvedimento penale (sia esso una sentenza, una ordinanza o un decreto). In base a tale definizione rientrano nel concetto di “atto” sia gli atti delle indagini preliminari (che, ricordiamo, sono compiuti in una fase preprocessuale), sia gli atti dell’udienza preliminare e del giudizio (che fanno parte del processo penale). Pertanto, richiamando anche quanto abbiamo anticipato nel precedente capitolo (§ 1. b), il primo atto del procedimento penale è quello che segue la ricezione della notizia di reato da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero (art. 347).

Occorre precisare che con il termine “atto” si designa quella *attività* che è compiuta da un soggetto. Tuttavia, nella prassi il termine “atto” individua anche il *risultato permanente* dell’attività che è stata compiuta. In quest’ultimo significato “atto” sta ad indicare sia il *verbale* che documenta l’attività compiuta, sia il *testo del provvedimento* che viene redatto (sentenza del giudice o richiesta di una parte) (v. tav. 2.2.1).

**La lingua degli atti.** Ai sensi dell’art. 109, comma 1, gli atti del procedimento sono compiuti in lingua italiana.

Particolari disposizioni valgono per il cittadino italiano che appartiene ad una minoranza linguistica riconosciuta e che si trovi davanti ad una autorità giudiziaria di primo o di secondo grado avente giurisdizione sul territorio ove la predetta minoranza è insediata<sup>14</sup>. Il predetto cittadino è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madre-lingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua (comma 2). Inoltre, nella medesima lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta<sup>15</sup>. Le predette garanzie valgono per le parti private, i testimoni, i periti ed i consulenti tecnici e sono assistite dalla previsione di una nullità speciale (comma 3).

---

<sup>13</sup> Possiamo chiederci per quale motivo sia stata operata una distinzione tra gli atti e le prove, alle quali è stato dedicato un autonomo libro del codice, il terzo. In effetti, la deposizione testimoniale è un atto del procedimento penale quando è raccolta in un verbale; eppure, le norme sugli atti sono tenute separate da quelle sulle prove.

Una ragione può essere la seguente. Nel libro sulle prove sono contenute le regole in base alle quali il giudice valuta la testimonianza nella sua credibilità e attendibilità ai fini della corretta motivazione della sentenza. Viceversa, nel libro secondo vi sono quelle norme che regolano gli aspetti formali della documentazione degli atti e che permettono di redigere il verbale della deposizione testimoniale in forme che evitano le sanzioni di nullità, inammissibilità ecc. In sintesi, il libro sugli atti riguarda le formalità, mentre quello sulle prove riguarda la sostanza, e cioè il valore che il giudice dà alle prove.

<sup>14</sup> Debbono includersi tra le lingue minoritarie riconosciute la lingua francese nella Valle d’Aosta, la tedesca e la ladina nel Trentino Alto Adige. In tal modo è stata attuata la garanzia prevista dall’art. 6 Cost.

<sup>15</sup> Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da Convenzioni internazionali.

**Gli atti informatici. Disposizioni generali.** Dopo le disposizioni che abbiamo illustrato, il codice affronta il problema della documentazione dell'attività che viene compiuta nel procedimento penale (es. verbale di udienza o provvedimento del giudice o delle parti).

La riforma Cartabia ha introdotto nel libro II del codice nuove disposizioni sulla documentazione degli atti informatici che si affiancano a quelle relative agli atti incorporati con modalità analogiche (es., redatti per scritto su carta). La finalità è stata quella di costituire un insieme di previsioni generali che valgono per tutti quegli atti che sono regolati nei libri successivi del codice quando i medesimi sono incorporati con metodo non soltanto analogico, bensì digitale. Di conseguenza, le nuove disposizioni generali diventeranno utili quando si dovranno interpretare quelle norme, contenute nei vari libri del codice, che regolano i singoli atti informatici compiuti nel procedimento ordinario e in quelli speciali.

Occorre segnalare subito alcune scelte fondamentali fatte dalla decretazione delegata. Le nuove norme sugli atti processuali informatici si applicheranno soltanto dopo la pubblicazione del regolamento ministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2023, che individuerà la normativa transitoria che porterà al nuovo regime di deposito, comunicazione notificazione degli atti<sup>(16)</sup>. Di conseguenza, le nuove norme costituiscono un vero e proprio quadro generale in attesa che sia attuato il passaggio dal regime transitorio a quello definitivo. La scelta effettuata permette di utilizzare una base permanente di riferimento per la formazione degli operatori che dovranno gestire la riforma.

Anticipando una valutazione di insieme, ci corre l'obbligo di rilevare che la decretazione delegata adotta una *terminologia discutibile*. Non si tratta di un mero profilo formale, poiché l'impostazione di fondo della disciplina si riflette su aspetti sostanziali della materia in questione: la nozione di documento informatico è basata su di una teoria generale della prova documentale che è stata formulata circa un secolo fa<sup>(17)</sup>. Per una più moderna elaborazione del documento in generale, e di quello informatico in particolare, si veda il successivo cap. IV, § 6. Se non vi è chiarezza su come la rappresentazione di un atto o di un fatto possa essere incorporata su una base materiale con una modalità analogica o, viceversa, con una digitale, non si possono dominare fino in fondo le regole sulla documentazione di un atto processuale informatico<sup>(18)</sup>.

Ciò premesso, il decreto delegato ha scelto di interpolare il testo dei singoli articoli del codice inserendo il riferimento agli atti informatici. E cioè, le nuove norme sono state inserite direttamente nella disciplina degli atti del procedimento, che sono sottoposti a una distinta

---

<sup>16</sup> Art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022. Singole disposizioni intertemporali concernono gli atti da compiersi in relazione all'avviso di conclusione delle indagini e in relazione alle impugnazioni.

<sup>17</sup> P. TONINI, *Processo penale telematico e prova informatica. Le nuove tecnologie e la riforma Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 293.

<sup>18</sup> Per comodità del lettore, riportiamo un sintetico riepilogo.

Quando si usa l'espressione "atto o documento analogico" si fa riferimento a quella rappresentazione di un fatto che è *incorporata* su una base materiale *con un metodo analogico*, e cioè mediante grandezze fisiche che variano con continuità (es. uno scritto incorporato sulla carta o su un nastro magnetico).

Viceversa, quando si usa l'espressione "atto o documento informatico" si fa riferimento a quella rappresentazione di un fatto che è *incorporata* su una base materiale *con un metodo digitale*, e cioè con grandezze fisiche che variano con discontinuità e che usano i numeri binari (0 e 1), e cioè presenza o assenza di un segnale elettrico, magnetico o luminoso. In tal caso, la formazione e la comprensione della rappresentazione del fatto necessita di uno strumento informatico, dallo *smartphone* ai *computer* più complessi.

Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005) ha accettato la concezione, diffusa nella dottrina tradizionale, secondo cui sarebbe "informatica" la rappresentazione di un fatto. Viceversa, da tempo affermiamo che ciò che viene operato utilizzando un metodo digitale è l'incorporamento su un supporto informatico, e non la rappresentazione di un fatto.

regolamentazione nel caso in cui la rappresentazione di un'attività o di un provvedimento debba essere incorporata in un formato digitale (es. redazione di uno scritto su file) o, viceversa, in un formato analogico (ad es., redazione di uno scritto su carta).

**Atti a forma libera.** Proseguendo in queste premesse di carattere generale, dobbiamo ricordare che, quando il codice non impone una forma vincolata, l'atto ha una forma libera. Infatti, ai sensi dell'art. 125, comma 6, tutti i provvedimenti del giudice, diversi da sentenza, ordinanza e decreto, sono adottati senza formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente. Ad esempio «sono dati oralmente e senza formalità» gli ordini relativi all'accesso del pubblico all'udienza dibattimentale (art. 471, comma 6).

**Gli atti a forma vincolata sono quelli per i quali è richiesta la forma scritta.** Il libro secondo del codice di procedura penale prevede i “modelli legali” che sono prefissati in via generale per gli atti del procedimento. Nei libri successivi vi sono modelli speciali che sono previsti per singoli tipi di atti. Il rispetto delle forme legali è una delle garanzie poste a tutela dei soggetti che sono implicati nel procedimento penale. Un esempio di norma, che prevede atti a forma vincolata, è l'art. 125, comma 1, secondo cui «la legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto».

**La forma scritta.** Quando è richiesta la forma scritta, vige la nuova regola secondo cui l'incorporamento deve avvenire con il metodo digitale, mentre l'eccezione è l'incorporamento con modalità analogica (es., scritto in un documento cartaceo).

Per quanto concerne la **nuova regola**, il codice precisa che «quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza» (art. 110, comma 1)<sup>19</sup>. In particolare, è necessario che «gli atti redatti in forma di documento informatico rispettino la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici» (art. 110, comma 2).

La **nuova eccezione** consente l'incorporamento con una modalità analogica per quegli «atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico» (art. 110, comma 3). La *Relazione ministeriale* reca l'esempio di una memoria redatta in un documento cartaceo da un imputato in stato di detenzione.

Orbene, anche quando l'atto è incorporato con modalità analogiche, l'eccezione deve essere riassorbita nella regola. Infatti, in base all'art. 110, comma 4, «gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». La finalità è quella di assicurare la completezza del fascicolo informatico.

**Terminologia sul documento informatico.** Per quanto concerne la terminologia accolta dal codice a proposito del documento informatico, la *Relazione ministeriale* fa rinvio alle «comuni definizioni presenti nella normativa primaria e secondaria»<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Il testo di questa disposizione, vigente prima della promulgazione del d.lgs. n. 150 del 2022, si applicherà fino a 15 gg. dopo la pubblicazione del regolamento ministeriale che individuerà la normativa transitoria che porterà al nuovo regime di deposito, comunicazione notificazione degli atti (art. 87 d. lgs. cit.). Sarà tale regolamento a indicare l'entrata in vigore del nuovo testo di questa e delle altre disposizioni introdotte o modificate dal d.lgs.

<sup>20</sup> Riportiamo le definizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005):

- *documento informatico* è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

- *documento analogico* è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

**Data degli atti.** Il codice prosegue con disposizioni di carattere generale. In base all'art. 111, comma 1, «quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta». Ai sensi del comma 2, «se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi».

**Sottoscrizione degli atti.** L'atto redatto in forma di *documento informatico* è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici (art. 111, comma 2-*bis*). La ricezione di un *atto orale*, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-*bis*, della identità della persona che lo ha reso (comma 2-*ter*).

Quando l'atto è redatto in forma di *documento analogico* (es. scritto su carta) e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo (comma 2-*quater*).

**Il deposito telematico.** Ai sensi dell'art. 111-*bis*, in ogni stato e grado del procedimento il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo, di regola, esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. Vi è un'eccezione nel caso di malfunzionamento del sistema (art. 175-*bis*)<sup>(21)</sup>.

Tuttavia, quanto previsto nel comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica (comma 3). Ad es., gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche (comma 4).

**Il fascicolo informatico** è regolato dall'art. 111-*ter*, in base al quale deve essere assicurata «l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica». Tale disposizione si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico (commi 1 e 2).

Come già previsto in altre disposizioni, gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel

---

L'art. 1 del CAD disciplina il passaggio dal documento informatico a quello analogico delineando i concetti di copia e di duplicato:

*i-bis) copia informatica di documento analogico:* il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

*i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico:* il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

*i-quater) copia informatica di documento informatico:* il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

*i-quinquies) duplicato informatico:* il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

<sup>21</sup> Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 2).

fascicolo informatico «salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica» (comma 3). In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito un elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico (<sup>22</sup>).

La *Relazione ministeriale* ha sottolineato la scelta di non prevedere una disciplina parallela e concorrente per il fascicolo telematico e per quello cartaceo. Pertanto, il fascicolo processuale rimane unico anche se è costituito in parte da documenti informatici e in parte da documenti analogici.

**Malfunzionamento dei sistemi informatici.** Sono regolate due ipotesi di malfunzionamento che in concreto possono verificarsi (art. 175-*bis*).

La prima riguarda un malfunzionamento c.d. certificato (commi 1 e 2) poiché avviene in modo generalizzato, in quanto relativo a tutti i domini del ministero della giustizia; in tal caso esso è attestato dal direttore generale per i servizi informatici automatizzati del ministero (DGSIA). Del malfunzionamento è registrata e attestata la data di inizio e di fine (comma 3).

La seconda ipotesi (comma 4) concerne un malfunzionamento non certificato, che può verificarsi in relazione a uno specifico ufficio giudiziario. In tal caso, il malfunzionamento è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio interessato con precisazione della data di inizio e di fine.

Nelle due ipotesi, durante tutto il periodo di malfunzionamento gli atti sono redatti in forma di documento analogico e sono depositati con modalità non telematiche con successiva conversione digitale e inserimento nel fascicolo informatico. Nel caso di scadenza di un termine perentorio, è prevista una nuova ipotesi di restituzione nel termine (art. 175-*bis*, comma 5).

**Divieto di pubblicazione di atti del procedimento (rinvio).** Il codice colloca nel libro secondo alcune disposizioni che riguardano materie attinenti prevalentemente (anche se non esclusivamente) agli atti di indagine preliminare. Ciò concerne, in particolare, il divieto di pubblicare gli atti del procedimento (art. 114). Poiché la trattazione in questa sede non pare opportuna, esamineremo la materia in oggetto nella sua collocazione corretta, e cioè nelle indagini preliminari (parte III, cap. 1, § 4, lett. *d*).

**Gli interventi normativi consequenziali all'adozione della documentazione informatica.** La scelta del decreto delegato ha tenuto conto di vari criteri nel modificare o interpolare le norme originarie del codice. Queste in più casi impongono il deposito di atti presso la cancelleria del giudice o la segreteria del pubblico ministero. Ebbene, dette norme non sono state modificate in quanto è ovvio che i predetti luoghi devono essere intesi non più (o non soltanto) come luoghi fisici, bensì come luoghi informatici ove far convergere, con modalità telematiche, gli atti incorporati con modalità digitali.

Viceversa, in altri casi il coordinamento con le nuove disposizioni generali informatiche (artt. 110 - 111-*bis*) è stato imposto dalla specificità del singolo documento o della situazione disciplinata o, anche, dalla necessità di escludere ogni dubbio interpretativo sulla obbligatorietà o facoltatività dell'incorporamento digitale.

**Copie, estratti e certificati.** L'art. 116, comma 1 prevede che «durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti». Il rilascio avviene su autorizzazione salvo che la legge riconosca espressamente al richiedente il diritto al rilascio (art. 43 disp. att.). L'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero o dal giudice che procede al momento della presentazione della domanda o, dopo la definizione del procedimento, dal presidente del collegio o dal giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza (comma 2).

---

<sup>22</sup> Ai sensi del comma 4, le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.



Dalla interpretazione coordinata degli artt. 116 e 329 si ricava che i casi nei quali l'interessato non può ottenere il rilascio riguardano gli atti coperti dal segreto investigativo (si veda *infra*, parte III, cap. 1, § 4).

Poiché il deposito dell'atto in favore del difensore fa cadere il segreto investigativo, non è necessaria un'apposita autorizzazione in favore del difensore che chieda di estrarre copia degli atti depositati in suo favore<sup>(23)</sup>.

**L'attestazione del deposito di atti o documenti.** Il diritto del difensore all'attestazione del deposito di atti da parte dell'autorità giudiziaria (art. 116, comma 3-*bis*) è limitato al solo caso di documenti incorporati con modalità analogiche, non essendo necessaria una specifica attestazione in caso di deposito telematico.

**Richiesta di copie di atti da parte del pubblico ministero.** Ai sensi dell'art. 117, il pubblico ministero titolare di un procedimento può chiedere personalmente (non mediante delega) alla autorità giudiziaria competente (pubblico ministero o giudice dell'udienza preliminare o della fase del giudizio) copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. Il potere è funzionale alla necessità di "svolgere indagini" ed opera nelle situazioni nelle quali non scatta quel più forte regime di coordinamento tra gli uffici del pubblico ministero che è previsto in caso di indagini collegate (art. 371). L'autorità giudiziaria richiesta provvede senza ritardo e, se rigetta la domanda, deve farlo con decreto motivato (art. 117, comma 2), contro il quale non è previsto rimedio processuale. Il rigetto può essere motivato dall'esigenza di conservare il segreto investigativo nel caso concreto.

Al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in relazione alle funzioni di coordinamento previste dall'art. 371-*bis*, spetta il potere di accedere al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite presso le direzioni distrettuali.

**Richiesta di copie di atti da parte del ministro dell'interno.** Anche il ministro dell'interno gode del potere di chiedere atti ed informazioni attinenti ad un procedimento penale; il ministro può procedervi sia direttamente, sia a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della direzione investigativa antimafia (art. 118). La finalità è differente da quella prevista dall'art. 117: il ministro opera in qualità di responsabile dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza; il potere è concesso al fine di "prevenire" i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria richiesta provvede senza ritardo e, se rigetta la domanda, deve farlo con decreto motivato (art. 118, comma 2). Sempre in modo simile al caso precedente, se gli atti sono relativi ad una indagine preliminare, la trasmissione avviene in deroga al segreto investigativo; gli atti sono coperti da segreto d'ufficio (art. 118 comma 3).

Per le medesime finalità di prevenzione la autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti delegati dal ministro dell'interno (e appartenenti alla polizia giudiziaria o alla direzione investigativa antimafia) ad accedere direttamente al registro delle notizie di reato (art. 118 comma 1-*bis*). Infine, il presidente del consiglio dei ministri può chiedere all'autorità giudiziaria copie di atti del procedimento penale che sono indispensabili per il Sistema di informazione per la sicurezza (art. 118-*bis*, inserito dalla legge sui servizi segreti n. 124 del 2007); l'autorità richiesta provvede come sopra descritto (art. 118, commi 2 e 3).

**Partecipazione del sordo, muto e sordomuto ad atti del procedimento penale.** Ai sensi dell'art. 119, comma 1, quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande (ecc.) ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande (ecc.) ed egli risponde per iscritto. In dette ipotesi, indipendentemente dalla circostanza che la persona non sappia leggere o scrivere,

---

<sup>23</sup> Così in relazione all'art. 293 comma 3 si è pronunciata la Corte cost. con la sentenza n. 192 del 1997. Diverso dal segreto investigativo è il divieto di pubblicazione (si veda *infra*, parte III, cap. 1, § 4, lett. d); pertanto il comma 3 dell'art. 116 dispone che «il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114».

l'autorità procedente provvede a nominargli uno o più interpreti scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui <sup>(24)</sup>.

**Testimoni ad atti del procedimento** (art. 120). Il codice prevede in varie disposizioni che determinate persone possano assistere ad atti del procedimento penale. Queste intervengono nel processo penale non in quanto sono a conoscenza di fatti oggetto di prova (in tal caso si tratterebbe di testimoni in senso proprio: artt. 187 e 194), bensì perché sono persone di fiducia di uno dei soggetti interessati allo svolgimento del relativo atto, del quale garantiscono la regolarità e sul quale possono essere chiamate a testimoniare. Ciò avviene per la ispezione personale (art. 245, comma 1), per la perquisizione personale (art. 249, comma 1) e locale (art. 250, comma 1). Il codice definisce tali persone « testimoni ad atti del procedimento » e detta espressamente per loro nell'art. 120 alcune cause di incapacità che pongono i seguenti divieti. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: *a*) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope (la loro capacità si presume fino a prova contraria); *b*) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione <sup>(25)</sup>.

**Procura speciale per determinati atti.** Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce (art. 122). Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.

La normativa sulla procura speciale è stata resa coerente con il nuovo sistema dei depositi telematici; pertanto, la procura speciale è depositata in copia informatica con firma digitale nel rispetto della relativa normativa (art. 111-*bis*), salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria (art. 122, comma 2-*bis*).

**Obbligo di osservanza delle norme processuali** (art. 124). La Costituzione, prevedendo il giusto processo regolato dalla legge (art. 111, comma 1), detta un principio generale di legalità processuale. Tale principio è attuato dalle norme sulle invalidità degli atti processuali, delle quali tratteremo nel prossimo paragrafo. A chiusura del sistema, l'art. 124 del codice di procedura penale impone di « osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale ». L'obbligo è diretto ai magistrati, ai cancellieri, agli altri ausiliari del giudice, agli ufficiali giudiziari e agli agenti di polizia giudiziaria (comma 1). La disposizione si traduce inevitabilmente in un obbligo deontologico assistito da sanzioni disciplinari; ed infatti il comma 2 stabilisce che « i dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare ».

#### **b. Gli atti del giudice e delle parti.**

**Gli atti del giudice** sono la sentenza, l'ordinanza ed il decreto. **La sentenza** è l'atto con cui il giudice adempie al dovere di decidere, che gli è posto a seguito dell'esercizio dell'azione penale. La sentenza esaurisce una fase o un grado del processo; con essa il giudice si spoglia del caso. Se una parte impugna la sentenza, un altro giudice esaminerà successivamente il caso, e questo

---

<sup>24</sup> In tal senso, v. C. cost. n. 341 del 1999 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 119 c.p.p.

<sup>25</sup> Varie sono le conseguenze della inosservanza delle norme sull'intervento dei testimoni ad atti del procedimento. Se l'intervento di costoro è in funzione di atti compiuti nei confronti dell'imputato o di una delle parti private, si configura una nullità a regime intermedio perché l'inosservanza incide sull'intervento di dette parti (art. 180); altrimenti, se l'intervento è in funzione dell'assistenza di persone diverse da quelle menzionate, vi è una semplice irregolarità (v. *infra* il paragrafo sulle invalidità).

fino a che sarà pronunciata una sentenza non più impugnabile con i mezzi di impugnazione ordinari (art. 648).

Dal punto di vista della forma, la sentenza deve essere sempre motivata, e cioè deve dare conto del percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. L'obbligo della motivazione è posto direttamente dalla Costituzione (art. 111, comma 6) e ripetuto dal codice che prevede la sanzione della nullità (relativa) per l'eventuale inosservanza (art. 125, comma 3).

**L'ordinanza** è il provvedimento con cui il giudice risolve singole questioni senza definire il processo. Ad esempio, con ordinanza il giudice accoglie o respinge la domanda di ammissione di un mezzo di prova (art. 190, comma 1). L'ordinanza deve essere sempre motivata a pena di nullità (art. 125, comma 3) e, di regola, è revocabile dal giudice.

**Il decreto** è un "ordine" dato dal giudice; deve essere motivato soltanto se la legge lo precisa espressamente (art. 125, comma 3).

Singole norme del codice prescrivono quando il provvedimento del giudice assume la forma dell'ordinanza o del decreto (<sup>26</sup>). È difficile enunciare un criterio generale di distinzione, poiché anche il decreto, come l'ordinanza, risolve singole questioni senza chiudere in modo definitivo un procedimento.

In linea di massima, si può tracciare il seguente criterio distintivo. L'ordinanza è emessa dopo che si è svolto il contraddittorio fra le parti; il decreto è pronunciato in assenza del medesimo. Si veda, ad esempio, il decreto di archiviazione, che viene emesso senza contraddittorio (art. 409, comma 1) e l'ordinanza di archiviazione, che è pronunciata in seguito ad un'udienza in camera di consiglio (art. 409, comma 5).

Occorre segnalare che il decreto è un tipo di atto che può essere emesso, oltre che dal giudice, anche dal pubblico ministero nei casi previsti dal codice. Ad esempio, il pubblico ministero dispone con decreto il sequestro del corpo del reato (art. 253).

**L'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità (art. 129).** L'accoglimento di un sistema prevalentemente accusatorio pone, di principio, al giudice l'obbligo di decidere soltanto su richiesta di parte. Indicativo di tale soluzione è il processo *civile* che prevede il principio della domanda di parte e, in materia probatoria, l'onere di allegare l'esistenza del fatto che fonda la pretesa; quando il processo *civile* è chiamato ad accertare l'esistenza di diritti indisponibili o spettanti ad una parte "debole", il sistema introduce correzioni che consistono in poteri esercitabili d'ufficio dal giudice o che consistono nella presenza del pubblico ministero.

Poiché il processo *penale* coinvolge diritti di libertà che sono indisponibili per espresso enunciato costituzionale (art. 13, comma 1), era inevitabile che la materia non potesse essere lasciata alla esclusiva iniziativa di parte. Di conseguenza l'art. 129, comma 1 pone la regola secondo cui il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente d'ufficio determinate cause di non punibilità. Più precisamente, il codice enumera espressamente le seguenti formule terminative che comportano la declaratoria d'ufficio: il *fatto non sussiste*, l'imputato *non lo ha commesso*, il *fatto non costituisce reato*, il *fatto non è previsto dalla legge come reato*, il reato è *estinto* o manca una *condizione di procedibilità* (<sup>27</sup>).

---

<sup>26</sup> Come esempio, possiamo citare il decreto che dispone il giudizio (art. 429); questo atto è emanato dal giudice al termine dell'udienza preliminare e costituisce un atto di impulso al proseguimento del processo.

<sup>27</sup> Nella dichiarazione di estinzione del reato rientra, ad esempio, l'intervenuta prescrizione del medesimo; nella mancanza di condizione di procedibilità devono intendersi ricomprese la mancanza di una condizione di perseguibilità e la improcedibilità di cui all'art. 649.

L'omessa menzione delle altre ipotesi di non punibilità (ad esempio, per mancanza di imputabilità) nell'art. 129 trova giustificazione nel fatto che le relative formule richiedono l'accertamento della responsabilità dell'imputato secondo le normali cadenze del processo.

**L'immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo.** La pronuncia del giudice deve intervenire immediatamente in ogni stato e grado del *processo*, e cioè in momenti successivi all'esercizio dell'azione penale. L'obbligo deve intendersi limitato da norme speciali che regolano la fase o il grado. Ad esempio, il giudice deve essere stato investito della piena cognizione del fatto; ciò non avviene nel caso di procedimenti incidentali <sup>(28)</sup>.

**La gerarchia tra le formule di proscioglimento.** Il comma 2 dell'art. 129 pone una gerarchia tra le formule che il giudice è tenuto ad emettere: quando esiste una causa di estinzione del reato (ad esempio, la prescrizione) e risulta evidente dagli atti la “non responsabilità penale” dell'imputato, il giudice deve dare la preferenza a questo tipo di pronuncia, che assume la forma della sentenza di assoluzione (se pronunciata in giudizio) o della sentenza di non luogo a procedere (se emessa nell'udienza preliminare). Ove non sia stata già acquisita agli atti la prova evidente circa la mancanza di responsabilità dell'imputato, il giudice è tenuto a pronunciare immediatamente l'estinzione del reato; ma è stato riconosciuto che l'imputato ha diritto a rinunciare all'ammnistia sopravvenuta (C. cost. n. 175 del 1971) e alla prescrizione del reato maturata nel frattempo (C. cost. n. 275 del 1990; si veda l'art. 157, comma 7 c.p.), rendendo inoperante l'obbligo di immediata declaratoria delle relative cause di estinzione (v. parte III, cap. 5, § 29).

**La correzione di errori materiali.** L'art. 130 prevede la procedura di correzione degli errori materiali. L'istituto richiede almeno quattro requisiti. In primo luogo sono oggetto di correzione degli errori materiali soltanto gli atti del giudice riferibili al modello delle sentenze, delle ordinanze e del decreto. In secondo luogo l'errore non deve essere causa di nullità dell'atto. In terzo luogo l'errore deve essere materiale, e cioè consistere in una difformità tra il pensiero del giudice (contenuto dell'ordinanza) e la formulazione esteriore di tale pensiero; ma può essere errore materiale anche una omissione relativa ad un comando che dipende in maniera automatica dalla legge. In quarto luogo la eliminazione dell'errore non deve comportare una modifica essenziale dell'atto; pertanto si devono escludere quelle correzioni che incidono sul dispositivo.

Il procedimento di correzione dell'errore si svolge in camera di consiglio secondo le forme dell'art. 127 (art. 130, comma 2). La competenza spetta al giudice “autore” dell'atto; nel corso delle impugnazioni spetta al giudice *ad quem*. L'iniziativa spetta al giudice, che provvede d'ufficio, ma anche su richiesta del pubblico ministero o della parte interessata <sup>(29)</sup>. L'ordinanza recante la correzione deve essere annotata sull'originale dell'atto <sup>(30)</sup>.

**I poteri coercitivi del giudice.** Al giudice spettano poteri coercitivi nell'esercizio delle sue funzioni, e cioè al fine del « sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede » (art.

---

<sup>28</sup> Nella fase delle indagini preliminari il giudice non può attivarsi d'ufficio per il semplice motivo che prima dell'esercizio dell'azione penale non vi è “processo” e, quindi, non si può applicare l'art. 129. «Così, il giudice per le indagini preliminari che, nell'ambito di un intervento incidentale nel procedimento, riconosca l'esistenza di una delle situazioni contemplate dall'art. 129 c.p.p., non dispone degli strumenti decisori idonei alla declaratoria immediata della causa di non punibilità»; in tal senso, E.M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, 201.

<sup>29</sup> In base alla legge n. 103 del 2017 (c.d.  *riforma Orlando*), quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si dovranno rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione dovrà essere disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento; se questo è impugnato, alla rettificazione dovrà provvedere la cassazione a norma dell'art. 619, comma 2.

<sup>30</sup> Alla procedura di correzione dell'errore materiale fanno rinvio varie disposizioni. L'art. 66 comma 3 sulla erronea attribuzione delle generalità dell'imputato; l'art. 535, comma 4 sulla omessa condanna alle spese processuali; l'art. 547 sulla correzione della sentenza; l'art. 668 sulla condanna di una persona in luogo di un'altra per errore di nome. Altre disposizioni, come ad esempio l'art. 624, comma 3, prevedono una procedura in camera di consiglio senza l'osservanza dell'art. 127.

131). Il potere coercitivo comporta la possibilità di ottenere comportamenti anche contro la volontà dei singoli interessati; si tratta di poteri di “polizia processuale” per l'esercizio dei quali la legge non impone l'osservanza di particolari formalità: l'ordine può essere anche soltanto orale ed è riprodotto nel verbale di udienza. Spetta al giudice il potere di chiedere l'intervento della polizia giudiziaria; se necessario, anche l'intervento della forza pubblica.

**L'accompagnamento coattivo dell'imputato e di altre persone.** L'istituto consiste in una restrizione della libertà personale dato che può essere eseguito con la forza (art. 46 disp. att.); per tale motivo, l'art. 132 richiede che venga disposto solo «nei casi previsti dalla legge».

Tra gli atti che costituiscono espressione del potere coercitivo si può collocare l'accompagnamento coattivo (artt. 132 e 133). L'istituto consiste in una restrizione della libertà personale poiché l'accompagnamento può essere eseguito con la forza (art. 46 disp. att.).

L'accompagnamento coattivo ha una finalità limitata che è quella di condurre una persona davanti al giudice per rendere possibile la acquisizione di un contributo probatorio. Vi è poi un ulteriore limite, indicato nell'art. 132 («nei casi previsti dalla legge»); pertanto è necessario che la legge preveda espressamente l'intervento di una determinata persona per il compimento di uno specifico atto.

**I destinatari dell'accompagnamento.** Tra i destinatari del provvedimento di accompagnamento coattivo vi sono sia l'imputato (o indagato) (art. 132), sia le altre persone indicate nell'art. 133: il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete ed il custode di cose sequestrate<sup>(31)</sup>. Il potere del giudice (e, vedremo, anche del pubblico ministero con alcune differenze) è molto ampio perché concerne i procedimenti per qualsiasi reato (delitto e contravvenzione) anche di minima entità; pertanto, può essere disposto anche in relazione a reati per i quali non è ammessa alcuna misura cautelare (art. 280).

L'accompagnamento tuttavia non può diventare una misura cautelare camuffata in quanto i due istituti hanno finalità e presupposti diversi. *L'accompagnamento coattivo* adempie allo scopo di condurre una persona davanti al giudice per rendere possibile l'acquisizione di un contributo probatorio; la *misura cautelare* tende a far fronte al pericolo di inquinamento della prova, al pericolo di fuga o di reiterazione del reato. Per evitare un'eventuale sovrapposizione, l'art. 132, comma 2 afferma che la persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione «oltre il compimento dell'atto previsto e quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza». Gli atti successivi devono essere legati a quello precedente con un vincolo logico-funzionale. Vi è poi una norma di chiusura, secondo la quale «in ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore».

Per quanto riguarda l'imputato e l'indagato, l'accompagnamento di regola deve essere preceduto da un invito a presentarsi (art. 375) o da una citazione (artt. 399 e 490) rimaste senza effetto.

L'art. 133 detta una apposita norma per le persone diverse dall'imputato (e cioè i testimoni, i periti ecc.) che, regolarmente citate, omettono di comparire senza addurre un legittimo impedimento: il giudice, oltre a disporre l'accompagnamento, può condannarle al pagamento di una somma di denaro e alle spese processuali alle quali la mancata comparizione ha dato causa. La relativa ordinanza è revocata se il giudice successivamente ritiene fondata la giustificazione addotta dall'interessato (art. 47 disp. att.).

**Gli atti delle parti.** Nel libro secondo il codice si limita ad enunciare due soli “modelli generali” di atti delle parti; si tratta delle *richieste* e delle *memorie*. Nella parte dinamica (e cioè dal libro quinto in avanti) il codice prevede molti altri tipi di atti, che non hanno un rilievo inferiore a quelli menzionati. Si pensi alle *conclusioni*, che devono essere presentate al termine

---

<sup>31</sup> La legge n. 85 del 2009 ha aggiunto, quale destinatario dell'accompagnamento coattivo, anche la «persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato». La disposizione permette al giudice di far eseguire la perizia coattiva che comporta atti idonei ad incidere sulla libertà personale, come *il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale* su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA (art. 224-bis).

del dibattimento (art. 523). In altri casi il codice prevede il *consenso* (artt. 423, comma 2; 444; 446; 449, comma 2; 518, comma 2; 566, comma 5), l'*accettazione* (art. 340), la *rinuncia* (artt. 419, comma 5; 495, comma 4-bis; 569, comma 2; 589) o la *revoca* (art. 82). Infine, è atto delle parti la *impugnazione*, che è regolamentata nell'art. 581.

**La richiesta.** Per quanto riguarda i modelli generali, iniziamo a considerare la *richiesta*. Assume tale forma ogni tipo di domanda che le parti (sia quella pubblica, sia quelle private) rivolgono al giudice al fine di ottenere una decisione. Ricordiamo, come esempi, la richiesta di procedere ad incidente probatorio (art. 392); la richiesta della parte civile di ottenere la provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento del danno (art. 540, comma 1).

Sulle richieste ritualmente formulate dalle parti il giudice deve provvedere senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 121, comma 2). Se non adempie a tale obbligo, la parte può presentargli formale istanza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità dei magistrati. A questo punto il giudice deve decidere entro trenta giorni; se non lo fa, vi possono essere gli estremi del “diniego di Giustizia”, che è fonte di responsabilità civile. In ogni caso l'inosservanza delle norme del codice può dar luogo ad una responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 124.

**La memoria.** L'altro modello generale è la *memoria*, che ha un contenuto meramente argomentativo teso ad illustrare questioni in fatto o in diritto. Nel codice troviamo, come esempio, le memorie che la persona offesa può presentare in ogni stato e grado del procedimento (art. 90).

### c. *Il procedimento in camera di consiglio.*

Il codice utilizza l'espressione « camera di consiglio » per indicare due situazioni ben diverse. In base all'art. 125, comma 4, il giudice delibera in segreto i propri provvedimenti in camera di consiglio. In questo caso tale espressione indica il *luogo* in cui il giudice si ritira per formare il proprio convincimento sulla singola questione da decidere.

Sotto un altro profilo, l'art. 127 disciplina il modello generale di « procedimento in camera di consiglio ». Per camera di consiglio qui si intende la modalità di svolgimento di un'attività giurisdizionale, alla quale le parti e le altre persone interessate (es. l'offeso) hanno il diritto di partecipare (v. tav. 2.2.2). Un'udienza in camera di consiglio è quella che si svolge quando il giudice per le indagini preliminari non accoglie la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero (art. 409, comma 2).

Il procedimento in camera di consiglio presenta due caratteristiche: l'assenza del pubblico (art. 127, comma 6) e la partecipazione solo facoltativa delle parti, delle persone interessate e dei loro difensori (art. 127, comma 3).

Si tratta di una procedura “semplificata” che il codice impone tutte le volte in cui occorre adottare una decisione in tempi rapidi e vi è la necessità di attivare un contraddittorio eventuale. Le parti ed i difensori ricevono un avviso, ma non vi è l'obbligo di intervenire all'udienza.

Nel modello ordinario di procedimento in camera di consiglio, l'atto iniziale è il decreto di fissazione dell'udienza. Alle parti, agli altri interessati ed ai loro difensori è dato avviso della data fissata per l'udienza almeno dieci giorni prima dell'udienza stessa. L'osservanza di questo adempimento è richiesta a pena di nullità (art. 127, comma 5). Fino a cinque giorni prima dell'udienza gli interessati possono presentare memorie presso la cancelleria del giudice.

**Il contraddittorio eventuale.** All'udienza il contraddittorio è soltanto eventuale, perché la partecipazione delle parti, degli interessati e dei loro difensori è facoltativa. Il giudice (o il presidente del collegio) ha comunque l'obbligo di ascoltare, a pena di nullità, tutti coloro che intervengono all'udienza, oltre che l'imputato o condannato in stato di detenzione che ne facciano richiesta, purché detenuti nello stesso luogo ove ha sede il giudice; in caso contrario,

alla loro audizione deve procedere il magistrato di sorveglianza prima che abbia luogo l'udienza in camera di consiglio (art. 127, comma 3) <sup>(32)</sup>.

Il provvedimento conclusivo della procedura camerale assume, di regola, la forma dell'ordinanza, che è impugnabile mediante ricorso per cassazione (art. 127, comma 7).

Alle forme del procedimento in camera di consiglio fanno rinvio numerose disposizioni del codice. A volte si tratta di un rinvio integrale (es. art. 41, comma 3, ricusazione del giudice). Altre volte si rinvia al modello generale apportandovi tuttavia dei correttivi che tendono a rafforzare il contraddittorio: così, ad esempio, l'udienza preliminare viene celebrata in camera di consiglio, ma alla presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (art. 420).

La procedura in camera di consiglio non viene osservata quando il giudice emette un provvedimento senza formalità, ossia *de plano* (es. art. 409, comma 1: decreto di archiviazione).

#### **d. La partecipazione a distanza.**

**Principio di sussidiarietà.** La riforma *Cartabia* ha predisposto una disciplina generale per la partecipazione a distanza nel titolo II-*bis* del libro II del codice, salvo eccezioni quando sia espressamente prevista una normativa speciale (art. 133-*bis*). Ad es., restano in vigore le ipotesi di esame e partecipazione a distanza previste dalle norme di attuazione per reati gravi o per la tutela di persone da proteggere (es. operatori sotto copertura, collaboratori o imputati connessi).

La nuova disciplina tende ad attuare un bilanciamento tra differenti esigenze:

a) attuare la semplificazione e speditezza del processo (legge-delega n. 134 del 2021).

b) assicurare l'effettiva partecipazione consapevole dell'imputato e l'idoneità dei mezzi per attuare tale partecipazione (C. cost. n. 342 del 1999).

**Il bilanciamento tra differenti esigenze** ha seguito alcuni principi generali.

1) È richiesto il consenso delle parti interessate nelle nuove ipotesi introdotte dalla riforma (es. nell'assunzione delle prove in udienza in base ai nuovi artt. 496 co. 2-*bis* e 422 co. 2).

2) L'autorità procedente non è vincolata dal consenso delle parti interessate e autorizza la partecipazione a distanza dopo aver accertato la disponibilità della strumentazione tecnica.

3) L'udienza non può essere un luogo meramente virtuale, bensì deve avvenire, sia pure con la partecipazione a distanza, in un luogo fisico determinato, e cioè in un ufficio giudiziario o della polizia attrezzato, individuato dall'autorità giudiziaria <sup>(33)</sup>.

---

<sup>32</sup> Occorre segnalare che, quando l'imputato e il condannato in stato di detenzione hanno fatto richiesta di essere sentiti e siano detenuti nello stesso luogo ove ha sede il giudice, in caso di loro legittimo impedimento, l'udienza deve essere rinviata a pena di nullità (art. 127, commi 4 e 5). Se invece l'imputato o il condannato sono detenuti in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice, alla loro audizione deve procedere a pena di nullità il magistrato di sorveglianza prima che abbia luogo l'udienza in camera di consiglio (art. 127, comma 3). Tuttavia, la Corte costituzionale ha precisato che il giudice ha il potere di disporre anche d'ufficio la traduzione in udienza del detenuto (sent. n. 45 del 1991).

<sup>33</sup> Segnaliamo i seguenti esempi di partecipazione a distanza con normative specifiche.

a) L'udienza dibattimentale e preliminare (artt. 496 co. 2-*bis* e 422 co. 2).

b) L'interrogatorio nelle indagini (art. 370, co. 1-*bis*), l'interrogatorio di garanzia (art. 294 co. 4), l'udienza di convalida di arresto e fermo (art. 391, co. 1), gli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360, co. 3-*bis*).

c) Il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309, co. 8-*bis*).

d) I procedimenti di cooperazione internazionale.

e) La partecipazione di persone detenute e assimilate, che si collegano dal luogo nel quale si trovano, e quindi non necessariamente da un ufficio dell'autorità giudiziaria (art. 133-*ter*, co. 5).

**Modalità della partecipazione a distanza.** Regolamentazione generale uniforme, salvo che sia diversamente stabilito (art. 133-*bis*).

La decisione che autorizza la partecipazione a distanza è assunta dall'autorità giudiziaria procedente con decreto motivato che, se non emesso in udienza, deve essere notificato o comunicato alle parti almeno 3 giorni prima della data dell'atto (art. 133-*ter*, co. 1). Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

Il collegamento deve essere attuato a pena di nullità con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti; deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di esse di udire quanto viene detto dalle altre (art. 133-*ter*, co. 3).

Deve essere assicurata un'adeguata pubblicità degli atti a distanza e sempre la registrazione audiovisiva (art. 133-*ter*, co. 3).

All'attestazione delle generalità delle persone collegate provvede un ausiliario del giudice o del pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria, che redigono il verbale (art. 133-*ter*, co. 8).

#### e. *La documentazione degli atti.*

Gli atti del procedimento penale devono essere documentati perché se ne possa conservare traccia. Il codice prevede che a tale documentazione si provveda « mediante verbale », che viene redatto dall'ausiliario che assiste il giudice o il pubblico ministero (artt. 135, 373 e 480). L'art. 136, comma 1 indica in modo analitico il contenuto del verbale: « il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute (...), la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste ». Il verbale deve riprodurre sia la domanda, sia la risposta (art. 136, comma 2)<sup>(34)</sup>.

**Il valore probatorio.** La *Relazione al progetto preliminare* (p. 51) ha chiarito che il verbale « non è esso stesso fonte di prova », bensì ha solo la funzione di documentare gli atti e di attestare quello che è avvenuto in presenza dell'ausiliario. Ciò significa che il giudice rimarrà libero di valutare il significato probatorio del contenuto del verbale, e cioè egli potrà liberamente apprezzare, ad esempio, se le dichiarazioni riportate siano vere o false <sup>(35)</sup>, ma anche potrà valutare la correttezza della descrizione redatta dal pubblico ufficiale <sup>(36)</sup>.

---

f) I difensori, cui è riconosciuta la facoltà di collegarsi dai rispettivi uffici o altro luogo idoneo (art. 133-*ter*, co. 7). E' sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

g) Una disposizione "elastica" lascia all'apprezzamento dell'autorità giudiziaria, sentite le parti, il potere di autorizzare le persone, che compiono un atto, a collegarsi da un luogo diverso da quello individuato in via generale (art. 133-*ter*, co. 6).

<sup>34</sup> In base all'art. 142, «salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto».

<sup>35</sup> In tal senso, F. CORDERO, *Procedura penale*, 6<sup>a</sup> ed., 2001, 342: « adesso il giudice lo valuta come qualsivoglia documento: e così ignora i dati attribuibili a difetto percettivo, mnemonico o letterario»; K. MAMBRUCCHI, sub art. 136 c.p.p., in *Codice di procedura penale ipertestuale*, Torino, 2001, a cura di A. GAITO, 471; Cass., sez. V, 10 gennaio 1994, Capuzzi, in *Cass. pen.*, 1995, 112. *Contra*, Cass., sez. III, 9 luglio 1996, Rizzo, in *Cass. pen.*, 1997, 91.

<sup>36</sup> Quanto al valore probatorio del verbale, è necessario un chiarimento utile a prevenire eventuali equivoci. Nel codice previgente il verbale di un atto del procedimento penale era "fidefacente", e cioè faceva « fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta(va) di avere fatto o essere avvenuto in sua presenza » (art. 158 c.p.p. 1930). In base a tale



Nel libro secondo del codice è dettata la disciplina generale della documentazione; in altre disposizioni si prevede una normativa specifica che integra quella generale nelle fasi delle indagini preliminari (art. 373), dell'udienza preliminare (art. 420, comma 4) e del dibattimento (artt. 480, 481 e 510) (v. tav. 2.2.3).

**La documentazione** può essere effettuata con almeno tre modalità differenti.

**Il verbale in forma integrale.** In dibattimento di regola deve essere redatto il verbale in forma integrale con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo oppure, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale (art. 134, comma 2). Quando sarà in vigore il regime definitivo della digitalizzazione, saranno applicabili le norme contenute nel nuovo art. 110, e cioè varrà come *regola* la redazione informatica del verbale e come *eccezione* quella analogica. Inoltre, spetterà al giudice valutare se la redazione del verbale in forma integrale sia insufficiente e, in tal caso, procedere altresì «mediante riproduzione audiovisiva o fonografica» (art. 134, comma 3).

**Il verbale in forma riassuntiva con riproduzione fonografica.** Una seconda modalità di documentazione è il verbale « in forma riassuntiva » (art. 134, comma 3). In tal caso spetta al giudice vigilare che sia riprodotta « nell'originaria genuina espressione, la parte essenziale delle dichiarazioni » (art. 140, comma 2); da ciò si evince che “riassuntivo” non significa riassunto del concetto delle dichiarazioni, ma solo sommaria esposizione degli elementi extra-dichiarativi.

Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva deve essere effettuata anche la riproduzione fonografica o audiovisiva (art. 134, comma 3).

La riforma *Cartabia* ha valorizzato la documentazione integrale degli atti a contenuto dichiarativo compiuti nel corso delle indagini preliminari e delle prove dichiarative assunte nell'incidente probatorio, nel giudizio abbreviato e nel dibattimento. Per un verso, ha abrogato il comma 4 dell'art. 134 che prevedeva una disciplina estremamente timida della riproduzione audiovisiva. Per un altro verso, ha previsto apposite modifiche nelle norme speciali sulla documentazione di singoli atti.

In particolare, è prevista la documentazione mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, delle dichiarazioni rese da persone minorenni, inferme di mente o in stato di particolare vulnerabilità (artt. 373, comma 2-*quater* e 357, comma 3-*ter*); la documentazione mediante riproduzione audiovisiva o quanto meno fonografica degli interrogatori degli indagati (art. 373, comma 2-*bis*); la riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, delle prove dichiarative acquisite in dibattimento (art. 510, comma 2-*bis*), nel giudizio abbreviato (art. 441, comma 1) e nell'incidente probatorio (art. 401, comma 5)<sup>(37)</sup>.

A particolari condizioni, è prevista la documentazione delle dichiarazioni rese da possibili testimoni (art. 373, comma 2-*ter*; art. 357, comma 3-*bis*). Di ciascuna modifica si darà specificamente conto nella trattazione dei singoli atti.

---

disposizione si poteva attribuire al verbale di un atto del procedimento un valore più forte rispetto ad un qualsiasi altro documento: il fatto che era riferito nel verbale entrava a far parte delle conoscenze “ufficiali” del procedimento penale.

Una conclusione del genere non è più sostenibile oggi. Il codice del 1988 ha eliminato la disposizione sul valore fidefacente del verbale e non ha riprodotto l'istituto dell'incidente di falso (art. 215 c.p.p. 1930).

Viceversa, nel processo civile il verbale è fidefacente (art. 2700 c.c.); e cioè, esso fa fede fino a querela di falso della verità del fatto attestato (221 c.p.c.).

<sup>37</sup> L'art. 94, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che le disposizioni dell'art. 510 entreranno in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

## **f. La notificazione.**

**I. Considerazioni preliminari.** Nel corso del procedimento penale sorge più volte l'esigenza di fornire conoscenza di atti (o di attività) a determinate persone, perché queste possano esercitare i propri diritti (ad esempio, di difesa) o adempiere ai propri doveri (ad esempio, di presentarsi a testimoniare). La notificazione è lo strumento previsto dalla legge per rendere noto al destinatario un atto (o una attività) del procedimento; di regola essa è eseguita mediante la consegna, al destinatario, della *copia* dell'atto stesso. Questo può essere un atto del procedimento (ad esempio, la richiesta di archiviazione; art. 408, comma 2), o l'avviso di una attività già compiuta o da compiere (ad esempio, l'avviso che è depositato in segreteria il verbale di un atto di indagine, art. 366; o l'avviso che sarà compiuto un atto garantito, art. 364).

La **riforma Cartabia** ha riscritto gran parte delle norme contenute nel titolo V, libro II del codice e ha introdotto nuove disposizioni in materia di notificazioni. Lo scopo è stato quello di rendere telematico il processo penale anche per ciò che concerne le notificazioni, che, secondo la regola generale fissata dal novellato art. 148, «sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione»<sup>(38)</sup>.

Occorre segnalare che il nuovo testo dell'art. 148 deve essere necessariamente letto in combinato disposto con il comma 1 del nuovo art. 161, ove è previsto che, nel momento in cui viene compiuto il primo atto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, l'autorità procedente invita quest'ultimo «a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni» degli atti introduttivi del giudizio. Viene introdotto nel codice il concetto di domicilio digitale<sup>(39)</sup>.

Gli organi che eseguono le notificazioni telematiche, secondo il nuovo articolo 148, sono la cancelleria del giudice o la segreteria del pubblico ministero. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità telematiche e non si è fatto ricorso a forme equipollenti, le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni (art. 148, commi 4 e 5). Quest'ultima sarà la modalità attraverso cui saranno effettuate le notifiche fintantoché non sarà adottato un apposito regolamento ministeriale. In casi eccezionali, che esamineremo nelle prossime pagine, le notificazioni possono essere svolte anche dalla polizia penitenziaria o dalla polizia giudiziaria (art. 148, commi 6 e 7, introdotti dal decreto legislativo n. 150 del 2022).

Se la notifica è effettuata con modalità telematiche, l'organo che la esegue assicura la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza,

---

<sup>38</sup> In base all'art. 171, comma 1, nuova lett. *b-bis*, la notificazione è nulla (...) «se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui la comma 1 dell'art. 148».

<sup>39</sup> La novità non è costituita dalla possibilità di poter effettuare le notifiche attraverso l'invio dell'atto per mezzo della posta elettronica certificata, ma dal fatto che tale previsione è stata specificatamente introdotta per i soggetti diversi dai difensori. Questi ultimi, per vero, già da molto tempo, per prassi ormai consolidata, ricevono la quasi totalità delle notifiche attraverso la posta elettronica certificata, di cui l'avvocato deve obbligatoriamente disporre (cfr. art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2). La possibilità di avvalersi di un "domicilio digitale", ormai indispensabile nell'esercizio della professione di avvocato, viene adesso esteso sia all'imputato che decida di non eleggere domicilio presso il suo difensore, sia alla persona offesa querelante (cfr. artt. 33 disp. att. e art. 153-*bis*).

anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione. Se la notifica è effettuata attraverso le modalità tradizionali, di regola, l'atto è notificato per intero mediante consegna di copia dell'atto medesimo al destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario (art. 148, comma 8). Esistono forme equipollenti alla notifica quali la consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico all'interessato da parte della cancelleria (art. 148, comma 3), la lettura dei provvedimenti e gli avvisi dati verbalmente dal giudice agli interessati che siano presenti (art. 148, comma 2).

**Conoscenza effettiva e presuntiva.** Il codice ha voluto contemperare due esigenze fondamentali, ma contrastanti. Da un lato, quella di portare alla *conoscenza effettiva* del destinatario l'atto da notificare. Da un altro lato, l'esigenza di accertare il reato e assicurare la *celerità* degli adempimenti formali, in modo da non ritardare il corso del procedimento penale. Le due esigenze sono state conciliate mediante una disciplina minuziosa e dettagliata che contempla una serie di formalità da compiere, volte a rendere conoscibile l'atto da parte del suo destinatario, con la precisazione che, una volta adempiute tali formalità, scatta la presunzione legale di avvenuta conoscenza.

Il *codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) ha voluto tutelare la riservatezza della persona destinataria della notifica. Infatti, quando la notifica è effettuata con le modalità tradizionali e non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'atto è consegnato in busta sigillata, ad esempio, al portiere (art. 148, comma 6). Questa formalità non è prevista nel caso di notifica al difensore o al domiciliatario.

**La relazione di notificazione.** Della consegna dell'atto è redatto un verbale, che viene chiamato « relazione di notificazione » e che ha il contenuto indicato nell'art. 168, comma 1 del codice: l'ufficiale giudiziario (o altro soggetto legittimato) « scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione».

La relazione di notificazione è il *verbale* di una attività compiuta; come tale, è destinata a far prova di quanto il pubblico ufficiale ha compiuto e dei fatti da lui constatati. La notificazione produce effetto per ciascun destinatario dal giorno della sua esecuzione (art. 168, comma 3); pertanto, da tale momento l'atto si presume conosciuto dal destinatario<sup>(40)</sup>.

La predetta relazione di notificazione si sostanzia in un verbale soltanto quando la notifica è effettuata con le modalità già previste dal codice prima delle modifiche introdotte con la  *riforma Cartabia*. Quando la notifica viene eseguita con modalità telematiche, la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione (art. 168, comma 1). È da questo momento che la notifica telematica produce effetto e l'atto si presume conosciuto dal destinatario.

## II. I soggetti legittimati a disporre le notificazioni.

**Notificazioni disposte dal giudice.** In ogni stato e grado del processo, salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni ordinate dal giudice sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche attraverso l'invio di una copia digitale dell'atto conforme all'originale (art. 148, comma 1). Se per espressa previsione di legge, la notifica è effettuata con le modalità tradizionali (art. 148, comma 4), di regola l'atto è notificato per intero mediante consegna di una copia al destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario (art. 148,

---

<sup>40</sup> Ai sensi dell'art. 170, nei casi di cui all'art. 148, comma 4, e ai fini di cui all'art. 157-ter, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo degli uffici postali. La legge 20 novembre 1982, n. 890, contiene una regolamentazione speciale in punto di modalità di effettuazione e di perfezionamento della notifica a mezzo posta.

commi 5 e 8) o, in alcuni specifici casi, dalla polizia penitenziaria (es. nei procedimenti con detenuti)<sup>(41)</sup>.

In casi di urgenza, e soltanto se non possa essere effettuata una notifica con modalità telematica, il giudice può disporre, anche d'ufficio, che le notificazioni alle persone diverse dall'imputato siano effettuate a mezzo del telefono. Tale modalità si perfeziona soltanto se la comunicazione telefonica è immediatamente confermata al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso (art. 149), da intendersi quale indirizzo di posta elettronica non certificata.

**Notificazioni disposte dal pubblico ministero.** Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla segreteria del magistrato attraverso modalità telematiche. Solo nei casi in cui non sia possibile la notifica telematica, le notificazioni degli atti del pubblico ministero sono effettuate dall'ufficiale giudiziario, o dalla polizia giudiziaria, ma nei soli casi di atti di indagine o di provvedimenti che la stessa è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire (art. 148, commi 5 e 6). Gli esempi rispettivamente sono i seguenti: la notifica dell'invito a presentarsi (art. 375) per compiere l'interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria; la notifica di un decreto di sequestro che la polizia giudiziaria è delegata ad eseguire (art. 253)<sup>(42)</sup>. Anche per le notificazioni da parte del pubblico ministero sono previste due forme equipollenti alle modalità ordinarie. È possibile la consegna di copia dell'atto da parte della segreteria (art. 148, comma 3) e la lettura di provvedimenti e avvisi in presenza degli interessati (art. 148, comma 2).

In casi di urgenza, e soltanto se non possa essere effettuata una notifica con modalità telematica, il pubblico ministero può disporre che le notificazioni alle persone diverse dall'imputato siano effettuate a mezzo del telefono. Tale modalità si perfeziona soltanto se la comunicazione telefonica è immediatamente confermata al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso (art. 149).

**Notificazioni chieste dalle parti private.** Le parti private possono effettuare le notificazioni di loro interesse attraverso l'invio di copia dell'atto in formato analogico da parte del difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure per mezzo di notifica telematica eseguita dal difensore con l'utilizzo della posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato (art. 152). In questo ultimo caso, l'avvocato redige la relazione di notificazione su un documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con la posta elettronica certificata (art. 56-bis, disp. att.)<sup>(43)</sup>. Come è specificato nella *Relazione ministeriale*, lo scopo di queste ultime modifiche normative è quello di consentire ai difensori di ricorrere alle modalità telematiche per la notificazione degli atti che altrimenti dovrebbero essere richiesti alla cancelleria.

---

<sup>41</sup> In base all'art. 17, comma 6 della legge n. 155 del 2005, per i procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, n. 1, 3, 4 c.p.p., «rimane ferma» la disciplina previgente, che consente al *giudice* di ordinare che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria nei procedimenti con detenuti.

<sup>42</sup> In base all'art. 17, comma 6 della legge n. 155 del 2005, per i procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a, n. 1, 3, 4 c.p.p., «rimane ferma» la disciplina previgente, che consente al *pubblico ministero* nel corso delle indagini preliminari di ordinare che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria.

<sup>43</sup> La relazione di notificazione deve contenere: a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante; b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato; c) il nome e cognome del destinatario; d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato; e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto; f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento (art. 56-bis, comma 2, disp. att.).

### III. I destinatari delle notificazioni.

**Notificazioni al pubblico ministero.** Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità telematiche e, laddove non sia possibile tale ultima modalità, direttamente dalle parti mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria, in forma di documento analogico. Allo stesso modo vengono notificati gli atti ed i provvedimenti del giudice, a cura della cancelleria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta (art. 153).

**Notificazioni al difensore.** Anche le notificazioni al difensore sono eseguite nel modo ordinario, ovverosia attraverso le modalità telematiche. Tuttavia, in casi di urgenza, laddove non sia possibile effettuare la notificazione attraverso le modalità ordinarie, il codice prevede che nei confronti del difensore l'autorità giudiziaria possa disporre che la notifica sia effettuata per mezzo del telefono<sup>(44)</sup>.

**Notificazioni all'imputato detenuto.** Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono eseguite sempre nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona (art. 156, comma 1). Se questa si rifiuta di ricevere l'atto, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci<sup>(45)</sup>. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157, sempre mediante consegna di copia dell'atto al destinatario (art. 156, comma 2) anche in caso di notifica successiva alla prima. La  *riforma Cartabia*  ha lasciato inalterata la disciplina relativa alle notificazioni all'imputato detenuto in istituti penitenziari o in altro luogo; in questo caso le notifiche sono sempre eseguite attraverso le modalità tradizionali (difatti, l'art. 156, comma 3, c.p.p. esclude che, in tali ipotesi, per le notificazioni si seguano le modalità di cui al nuovo art. 148, comma 1, c.p.p., che prevede come regola generale la notifica telematica).

**Notificazioni all'imputato non detenuto.** Allo scopo di rendere più celere ed agevole l'attività di notificazione all'imputato (o all'indagato) non detenuto, il codice disciplina la *dichiarazione o l'elezione di domicilio*. Nel primo atto compiuto con l'intervento dell'imputato o dell'indagato, l'autorità procedente lo invita a dichiarare il proprio domicilio, o un indirizzo di posta elettronica certificata oppure a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna (art. 161, comma 1)<sup>(46)</sup>.

**Dichiarare il domicilio** significa indicare quel luogo, ove l'imputato abita o lavora, nel quale gli atti saranno a lui notificati. La dichiarazione di un indirizzo di posta elettronica certificata da parte dell'imputato ovvero dell'indagato equivale a dichiarare un proprio domicilio digitale. All'atto della identificazione, è previsto dal nuovo articolo 349 che l'imputato dichiari anche i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. L'imputato è obbligato ad indicare tali dati, ma l'indirizzo di posta elettronica ordinaria non può essere

---

<sup>44</sup> Nei casi di urgenza e solo se non sia possibile la notifica telematica, l'art. 149 prevede che il giudice o il pubblico ministero possono disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della segreteria. Tale comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

<sup>45</sup> La giurisprudenza afferma che le esigenze di celerità cedono rispetto al diritto ad una difesa consapevole: così Cass., Sez. un., 27 febbraio - 23 aprile 2020, n. 12778: «le notifiche all'imputato detenuto, anche qualora abbia dichiarato o eletto domicilio, vanno eseguite nel luogo di detenzione, con le modalità di cui all'art. 156 c.p.p., mediante consegna di copia alla persona».

<sup>46</sup> Segnaliamo che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha abrogato il comma 2 dell'art. 161.

utilizzato per effettuare le notifiche. Come si legge nella *Relazione ministeriale*, l'indicazione di questi recapiti ha soltanto lo scopo di servire ai fini del rintraccio dell'indagato/imputato, in caso di urgenza nelle interlocuzioni con il difensore; si tratta, pertanto, di mere informazioni aggiuntive.

**Eleggere il domicilio** (dal latino “*eligere*”, scegliere) comporta la indicazione di un domiciliatario, e cioè di una persona differente dall'imputato, che viene da lui *scelta* per ricevere copia dell'atto da notificare<sup>(47)</sup>: una volta consegnata la copia al domiciliatario, l'atto si considera legalmente conosciuto dall'imputato<sup>(48)</sup>.

In seguito alle modifiche apportate alla disciplina delle notificazioni dalla *riforma Cartabia*, la dichiarazione o l'elezione di domicilio svolge una funzione “effettiva” solo in relazione all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli ulteriori atti di citazione a giudizio relativi a riti alternativi, alla citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica ed alla citazione a giudizio in grado di appello (art. 164). Ed infatti, le notificazioni successive alla prima, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, sono effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio; di ciò l'imputato è avvisato nel momento in cui viene invitato a dichiarare o eleggere domicilio dall'autorità procedente (artt. 157-*bis* e 161, comma 01).

Contestualmente, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è avvertito che è suo onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento (art. 161, comma 01).

Come è riportato nella *Relazione ministeriale*, questa nuova disposizione ha lo scopo di assicurare il rapporto effettivo tra imputato e difensore e ciò, specie se si tratti di un difensore d'ufficio. L'imputato medesimo è avvertito a pena di nullità che, ove egli si rifiuti di ottemperare alla dichiarazione o elezione di domicilio, o successivamente ometta di comunicare un eventuale mutamento del domicilio dichiarato o eletto, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni saranno eseguite mediante consegna al difensore già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio (artt. 157, comma 1 e 161, comma 4)<sup>(49)</sup>. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, o del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti dati dall'autorità procedente, è fatta menzione nel verbale (art. 161, comma 1-*bis*).

---

<sup>47</sup> Secondo la giurisprudenza di legittimità la *dichiarazione* di domicilio implica la effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato ed il luogo dichiarato; viceversa, la *elezione* di domicilio presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario tra il dichiarante ed un domiciliatario, il quale assume l'onere di ricevere e custodire la copia dell'atto notificato e di consegnarla al destinatario. In base alla giurisprudenza prevalente, la mancata sottoscrizione del verbale da parte del dichiarante quando dal verbale risulta che abbia rifiutato di sottoscrivere perché non riconosceva il contenuto conforme a quanto dichiarato, o perché non intendeva più dichiarare o eleggere domicilio, comporta l'invalidità della dichiarazione; se la mancata sottoscrizione non viene giustificata da una specifica ragione, la dichiarazione è valida. Occorre comunque che sia indicato nel verbale il motivo per cui l'interessato non voglia o non sia in grado di sottoscrivere il verbale (art. 137 c.p.p.).

<sup>48</sup> La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613, comma 2 (art. 164). È stata ritenuta inidonea la dichiarazione di domicilio effettuata presso il difensore d'ufficio nominando, la cui identità sia sconosciuta al momento: così Cass., sez. V, 15 giugno 2010, n. 34561, in *CED* 248174).

<sup>49</sup> La giurisprudenza ha affermato che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario

Ai sensi dell'art. 162, il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento devono essere comunicati dall'imputato all'autorità che procede. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

In base al nuovo comma 4-bis dell'art. 162, già introdotto dalla *Riforma Orlando*, «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»<sup>(50)</sup>. Con le modifiche apportate dalla *riforma Cartabia*, è stato aggiunto che il difensore deve attestare l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliatazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

**Prima notificazione all'imputato non detenuto.** Nel caso in cui non sia stato possibile invitare l'imputato a dichiarare o eleggere il domicilio e sia impossibile la notifica in forma digitale e l'imputato non abbia ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161, comma 01, scatta una ulteriore normativa. Il codice distingue tra la prima e le successive notificazioni all'imputato non detenuto. Di regola la prima notificazione è eseguita mediante consegna di copia alla persona del documento analogico (c.d. notifica a mani proprie); ciò può avvenire sia nel domicilio, sia altrove. Se non è possibile la consegna a mani proprie, la notificazione avviene nel luogo in cui l'imputato è reperibile, e cioè nella casa di abitazione o nel luogo di lavoro, se conosciuti; se tali luoghi non sono conosciuti, avviene ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito (art. 157, comma 2). Nei predetti luoghi la notifica è eseguita mediante consegna di copia dell'atto ad una persona che conviva anche temporaneamente con l'imputato<sup>(51)</sup> o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci<sup>(52)</sup>. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro o ad una persona addetta alla ricezione degli atti.

---

procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità. Così, viene qualificata come "definitiva" l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato in ragione degli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente dell'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (Cass., sez. VI, 18 maggio 2017, in *CED* n. 270031).

<sup>50</sup> L'assenso può essere dato per scritto oppure oralmente all'autorità inquirente che raccoglie l'elezione di domicilio. «Ciò implica una presa di contatto tra l'imputato o l'indagato ed il difensore di ufficio non solo per informarsi dell'avvenuta nomina ad opera dell'autorità giudiziaria, ma anche per sollecitare ed ottenere l'«assenso del difensore o domiciliatario»»; in tal senso, A. GIARDA, *Le nuove indagini preliminari*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1304. Occorre evidenziare che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, laddove il difensore di ufficio indicato come domiciliatario non accetti l'elezione di domicilio e l'imputato non provveda ad effettuare una diversa elezione, si deve procedere, comunque, ai sensi dell'art. 161, comma 4, poiché diversamente si determinerebbe una situazione di "stallo" non superabile; in tal senso Cass. sez. II, Sent. 14 gennaio 2020, n. 10358 in *Dir. pen. Proc.*, 2020, 4, 482.

<sup>51</sup> La copia non può essere consegnata a persona minore di quattordici anni o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere (art. 157, comma 4). L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato (art. 157, comma 5).

<sup>52</sup> Il portiere sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia all'imputato dell'avvenuta consegna mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dalla ricezione di quest'ultima (art. 157, comma 3).

Se non è possibile consegnare la copia alle predette persone, si procede a nuova ricerca (c.d. secondo accesso; art. 157, comma 7) e, in caso di esito negativo, la notificazione è effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale di abituale residenza o lavoro, con affissione dell'avviso di deposito alla porta della casa di abitazione o del luogo di lavoro (art. 157, comma 8). L'ufficiale giudiziario, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato. Gli effetti della notificazione decorrono dalla ricezione di quest'ultima.

Contestualmente alla notificazione del primo atto, anche quando questa viene effettuata con le modalità telematiche, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato (che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01) che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. L'ufficiale giudiziario avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento (art. 157, comma 8-ter).

La disciplina della prima notificazione all'imputato non detenuto deve essere letta in combinato disposto con l'art. 161 c.p.p. Se la prima notifica viene effettuata dalla polizia giudiziaria, questa procede contestualmente a redigere il verbale di cui all'art. 349 c.p.p. (questo è il caso più frequente nella prassi). Le nuove disposizioni introdotte dalla *riforma Cartabia* prevedono che i medesimi avvertimenti che la polizia giudiziaria è tenuta a fornire ai sensi del nuovo comma 01 dell'art. 161 c.p.p., siano fornite con la notifica del primo atto, a prescindere dal soggetto che esegue materialmente la notifica (si pensi alla notifica disposta dal giudice ed effettuata dall'ufficiale giudiziario, senza una previa dichiarazione o elezione di domicilio).

**Le notifiche successive alla prima.** La disciplina previgente delle notifiche, antecedente alla *riforma Cartabia*, regolava in modo apposito le successive notificazioni che fossero state effettuate all'imputato non detenuto. Queste erano eseguite in relazione all'esito della prima notificazione, e cioè rispettivamente nel domicilio eletto; o presso il difensore, se l'imputato era stato dichiarato irreperibile; o nel luogo in cui era stata effettuata la prima notificazione.

La legge n. 60 del 2005 aveva introdotto una ulteriore modalità di notificazione in aggiunta a quelle ordinarie (art. 157, comma 8-bis, ora abrogato). Quando l'imputato aveva nominato un difensore di fiducia, le notificazioni successive erano eseguite tramite consegna al difensore, che poteva dichiarare immediatamente all'autorità, che procedeva, di non accettare la notificazione; in questo ultimo caso, questa veniva eseguita con le modalità ordinarie (art. 148, comma 2-bis). Viceversa, se il difensore non avesse reso immediata dichiarazione, la notifica sarebbe stata corretta<sup>(53)</sup>.

Il nuovo art. 157-bis disciplina *ex novo* tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto di citazione a giudizio direttissimo (per l'imputato libero), del decreto che dispone il giudizio immediato, del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di citazione a giudizio in grado di appello (artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601), nonché del decreto penale di condanna. Le notifiche successive alla prima diverse da queste ultime sono sempre eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio<sup>(54)</sup>. Si tratta di una vera e propria domiciliazione *ex lege*. Tuttavia, se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in

---

<sup>53</sup> Tuttavia, nel caso in cui l'imputato avesse dichiarato o eletto domicilio per le notifiche ai sensi dell'art. 161, la notifica presso il difensore di fiducia *ex art. 157, comma 8-bis*, non poteva essere effettuata e, se lo fosse stata, sarebbe stata nulla; così si è espressa Cass., sez. un., 27 marzo - 15 maggio 2008, n. 19602, Micciullo, in *Cass. pen.*, 2008, 11, 4009; nello stesso senso, Cass., sez. un., 29 dicembre 2017, Tuppi, in *Giust. pen.*, 2017, III, 657.

<sup>54</sup> Ciò sta a significare che la notifica viene effettuata attraverso l'invio di una copia digitale dell'atto all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.



cui la prima notificazione sia avvenuta con consegna di copia dell'atto a persona diversa da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 157 e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non potranno essere effettuate tramite consegna dell'atto al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima devono essere effettuate con le modalità di cui all'articolo 157, fino a che non vi sia una notifica che risponda ai criteri indicati dal codice e consenta l'opera della domiciliazione *ex lege* prevista dall'art. 157-*bis*. Con quest'ultima disposizione la legislazione delegata ha voluto assicurare che l'imputato abbia una conoscenza effettiva del processo, che può essere garantita solo se vengono rispettate le forme indicate nell'art. 157<sup>(55)</sup>.

**Le notifiche degli atti introduttivi del giudizio.** Sempre a garanzia della effettiva conoscenza del processo (come imposto dalla legge delega n. 134 del 2021 in materia di assenza), l'art. 157-*ter* prevede che le notifiche degli atti introduttivi del giudizio siano sempre effettuate al domicilio dichiarato – anche qualora si tratti di domicilio digitale (ossia, l'indirizzo di posta elettronica certificata) - o al domicilio eletto oppure, solo in mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157 (con esclusione, quindi, in questo ultimo caso delle modalità della notifica telematica di cui all'articolo 148, comma 1). In sostanza, se l'imputato ha dichiarato o eletto un domicilio, la notifica dell'atto introduttivo potrà essere effettuata presso il luogo indicato o tramite invio di notifica telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata. Viceversa, se l'imputato non ha ancora dichiarato o eletto domicilio la disciplina da applicare è quella prevista per la prima notifica all'imputato non detenuto.

Nei casi in cui sia imminente la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis* oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare, oppure si sia in presenza di altre gravi situazioni, è previsto che l'autorità giudiziaria possa disporre che sia eseguita dalla polizia giudiziaria la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto di citazione a giudizio direttissimo (per l'imputato libero), del decreto che dispone il giudizio immediato, del decreto di citazione diretta a giudizio, del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio in grado di appello nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

**Il decreto di irreperibilità.** Il codice considera anche l'ipotesi nella quale, malgrado l'attivazione delle modalità previste dall'art. 157 (prima notificazione all'imputato non detenuto) non sia comunque possibile effettuare la notificazione all'imputato perché questi non è reperibile. In tal caso, il giudice o il pubblico ministero devono disporre nuove ricerche nel luogo di nascita, in quello di ultima residenza anagrafica o di dimora e negli altri luoghi indicati dall'art. 159, comma 1; tali ricerche sono imposte dalla giurisprudenza come cumulative e non alternative.

Qualora le ricerche diano esito negativo, il giudice o il pubblico ministero emettono un decreto di irreperibilità. Con tale provvedimento viene designato un difensore all'imputato che ne sia privo e viene ordinato che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore, che rappresenta l'irreperibile<sup>(56)</sup>.

Il codice si preoccupa di assicurare la conoscibilità del procedimento da parte dell'irreperibile; in particolare, considera necessaria una verifica costante dell'attualità di tale situazione.

---

<sup>55</sup> Si rammenta che, se l'imputato nomina un difensore di fiducia, non si pone alcun problema di conoscenza effettiva del processo, poiché la nomina fiduciaria costituisce uno degli indici presuntivi che consente al giudice di ritenere certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato (art. 420-*bis*, comma 2 e 420-*quinquies*, comma 2, lett. *b*).

<sup>56</sup> La stessa disciplina (consegna di copia al difensore) si applica per le notificazioni all'imputato *latitante o evaso*, senza che siano necessarie precedenti ricerche (art. 165).

**Prima delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia** il decreto di irreperibilità cessava di avere efficacia, in sintesi, al termine della fase o del grado di merito <sup>(57)</sup>. Il nuovo testo dell'art. 160 prevede che il decreto di irreperibilità cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari. Si è quindi previsto che l'efficacia del decreto di irreperibilità non cessi più con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare, bensì con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, accorciandone l'efficacia temporale. Come si legge nella *Relazione ministeriale*, la *ratio* di tale ultima disposizione è da ricercare nel fatto che il meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità non era idoneo ad assicurare all'imputato la conoscenza effettiva del processo a suo carico, unico presupposto che consente la celebrazione del processo di primo grado in sua assenza. Ed infatti, era proprio il caso dell'imputato irreperibile uno di quelli in cui, nella prassi, il giudice dell'udienza preliminare, verificata la regolarità della notifica effettuata ai sensi degli artt. 159 e 160, era costretto a sospendere il processo per mancanza di effettiva conoscenza dello stesso da parte dell'imputato <sup>(58)</sup>.

**In base alla nuova disciplina**, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio deve essere effettuata secondo le regole ordinarie. Nel caso di mancato rintraccio dell'imputato stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della *vocatio in ius* e della pendenza del processo, ai sensi del nuovo art. 420-*bis*, il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani; infine, il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 420-*quater*, così come novellato dal legislatore delegato. Si segnala che per le disposizioni sull'assenza vige una normativa transitoria.

La  *riforma Cartabia* non ha modificato le disposizioni di cui all'art. 160 che riguardano l'efficacia del decreto di irreperibilità nei successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione, sia la disciplina dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di primo grado cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. Ogni volta che il decreto cessa di avere efficacia, debbono essere disposte nuove ricerche e, in caso di esito negativo, l'autorità giudiziaria emette un nuovo decreto di irreperibilità (art. 160 comma 4).

**Notificazioni all'imputato all'estero.** Se è nota la residenza o dimora estera dell'indagato o dell'imputato e non è possibile effettuare la notifica con modalità telematiche, il giudice o il pubblico ministero inviano una raccomandata con l'indicazione dell'autorità procedente, del titolo del reato e della data e del luogo del fatto, invitando il soggetto a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato o a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato entro il termine di trenta giorni. In mancanza di elezione di domicilio o di indicazione di un domicilio telematico, le successive

---

<sup>57</sup> Il decreto emesso nel corso delle indagini preliminari cessava di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che conclude l'udienza preliminare (art. 160, comma 1); il decreto emesso per la notificazione del decreto che dispone il giudizio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado (art. 160, comma 2); il decreto emesso dal giudice di secondo grado cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza (art. 160, comma 3). In base a Cass., Sez. un. 24 maggio 2012, n. 24527, in *CED*, 252692, il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini è efficace anche per quanto concerne la notifica del decreto di citazione a giudizio nel rito monocratico.

<sup>58</sup> Occorre evidenziare che l'art. 420-*quater* prevedeva quale presupposto di applicazione della sospensione del processo che la notifica non fosse nulla e ciò presupponeva la regolarità della stessa.

notificazioni devono essere effettuate mediante consegna al difensore (art. 169) <sup>(59)</sup>. Se non è nota la residenza o la dimora dell'imputato, debbono effettuarsi ricerche nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali e in caso di esito negativo deve essere emesso decreto di irreperibilità (art. 169, comma 4).

**Notificazioni alla persona offesa querelante.** La riforma *Cartabia*, per i reati perseguibili a querela, ha previsto che la persona offesa querelante deve dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni unitamente all'atto di querela. A tal fine, il querelante può indicare anche un idoneo recapito telematico (art. 153-*bis*). Il nuovo articolo 153-*bis* non fa espresso riferimento a un "obbligo" per la persona offesa di dichiarare o eleggere un domicilio, ma l'obbligatorietà si desume dall'utilizzo del modo indicativo da parte del legislatore («il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio»); in realtà, anche nel caso in cui questa disposizione non venisse osservata, non si producono conseguenze rispetto alla valida presentazione dell'atto di querela <sup>(60)</sup>.

Si evidenzia, inoltre, che la disposizione non risulta nemmeno riconducibile all'ambito applicativo del generale obbligo di osservanza delle norme processuali, di cui all'art. 124, riservato ai magistrati, ai cancellieri e gli altri ausiliari del giudice, agli ufficiali giudiziari ed agli agenti di polizia giudiziaria. Semmai, potrebbe allora ipotizzarsi che spetti alla polizia giudiziaria verbalizzare la dichiarazione ovvero elezione di domicilio effettuata dalla persona offesa o di assicurare che la medesima provveda a tale incombenza; resta il fatto che la norma, imponendo un obbligo espresso ed esclusivo alla persona offesa querelante – e non ad altri soggetti – non prevede nessuna conseguenza in caso di inosservanza <sup>(61)</sup>.

**Il domicilio della persona offesa querelante.** Il querelante può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato: in altre parole, può dichiarare un domicilio telematico. La legislazione delegata ha introdotto il domicilio della persona offesa querelante allo scopo di agevolare le comunicazioni tra autorità giudiziaria e persona offesa dal reato.

---

<sup>59</sup> L'invito è redatto nella lingua conosciuta dall'imputato (art. 169, comma 3).

<sup>60</sup> Nello schema di decreto legislativo, la riforma *Cartabia* prevedeva espressamente che la persona offesa avesse "l'obbligo" di dichiarare o eleggere il domicilio. Nel testo definitivo, è stato solo utilizzato il modo indicativo. Il risultato ottenuto pare, tuttavia, il medesimo che è stato riportato nella *Relazione ministeriale*: il «mancato assolvimento dell'obbligo di legge (non incluso tra le formalità della querela ex art. 337 c.p.p.) non investe tuttavia il piano della validità o dell'ammissibilità della querela. Si è scelto di non condizionare l'ammissibilità della querela all'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio per evitare il rischio – non privo di elementi di discriminazione – di non assicurare tutela a persone che, magari anche solo in via transitoria, non sono in grado di dichiarare o eleggere domicilio.

Nel secondo comma, in tal senso, si è ritenuto opportuno chiarire che la dichiarazione o elezione di domicilio può avvenire anche in momento successivo alla presentazione della querela; d'altra parte, il querelante può nominare – dopo la proposizione della querela – un difensore di persona offesa, che diventa legale domiciliatario (ex art. 33, disp. att. c.p.p.). Condizionare l'ammissibilità della querela – che ha anche natura di notizia di reato – all'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio comporterebbe d'altra parte il rischio di rendere impossibili approfondimenti investigativi da parte degli organi inquirenti (non potendosi escludere che una persona offesa presenti una querela sul presupposto di essere vittima di un reato non procedibile d'ufficio e che, viceversa, il pubblico ministero – dopo opportune indagini, svolte proprio "a partire dalla querela" – ravvisi l'esistenza di reati procedibili d'ufficio). »; così *Relazione ministeriale*, p. 343.

<sup>61</sup> La nuova norma produrrà effetti il quindicesimo giorno successivo alla emanazione di apposito regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 con decreto del Ministro della giustizia. Fino a quel momento, continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria.

Come si legge nella *Relazione ministeriale* (in cui si parla di “obbligo” per la persona offesa, sebbene non siano previste conseguenze in punto di validità degli atti dalla medesima compiuti), «tale obbligo, da un lato, indubbiamente snellisce i meccanismi di comunicazione e ha intuitive ricadute sull’efficienza del sistema processuale; l’obbligo in questione, dall’altro lato, rende esplicita la volontà del legislatore di responsabilizzare la persona offesa che abbia sporto querela, nella prospettiva di renderla parte realmente attiva in un procedimento penale in cui l’ordinamento condiziona alla sussistenza e persistenza di un interesse della persona offesa la procedibilità dell’azione penale e la stessa punibilità dell’illecito».

**Nuova ipotesi di remissione tacita di querela.** Deve, del resto, evidenziarsi che, nella medesima logica riformatrice, la *riforma Cartabia* ha introdotto una nuova ipotesi di remissione tacita di querela, aggiungendo un nuovo periodo all’art. 152 c.p.: «vi è altresì remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone». La legislazione delegata ha così voluto approntare un meccanismo che garantisca alla persona offesa querelante la conoscenza diretta del processo e dei suoi sviluppi. Laddove, tuttavia, questa decida di non presentarsi senza giustificato motivo, il suo comportamento è interpretato come una perdita di interesse alla volontà di procedere contro l’imputato, in precedenza manifestata con l’atto di querela.

Il querelante ha, comunque, facoltà di dichiarare o eleggere domicilio successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità previste dall’articolo 111-*bis* <sup>(62)</sup>, oppure mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l’obbligo di comunicarlo all’autorità procedente, con le medesime modalità. Tutte le notificazioni al querelante – ivi compreso l’atto di citazione a testimone – sono eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto.

Nel caso in cui il querelante non abbia nominato un difensore, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, la notifica è eseguita mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente (art. 153-*bis*, comma 5).

**Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile, al civilmente obbligato per la pena pecuniaria e ad altri soggetti.** Le notificazioni alla persona offesa, che non è querelante e che non ha nominato un difensore (cfr. art. 33 disp. att.), sono eseguite presso il domicilio eventualmente dichiarato o eletto e, laddove la dichiarazione o l’elezione manchino oppure siano insufficienti o inadeguate, la disciplina che si applica è quella della prima notifica all’imputato non detenuto (art. 154, comma 1). Se sono ignoti i luoghi presso cui la persona offesa ha dichiarato ovvero eletto domicilio, la notificazione è eseguita mediante deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice.

Nei confronti degli altri soggetti, diversi dalle parti private (es. testimoni, consulenti tecnici ecc.), nonché la prima citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono eseguite con le modalità della prima notificazione all’imputato non detenuto solo se non è possibile eseguire la notifica telematica (artt. 154, commi 1 e 2; 167).

In caso di pluralità di persone offese, se per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni la notificazione nelle forme ordinarie risulta difficile, il pubblico ministero o

---

<sup>62</sup> Al pari di ciò che è stato previsto per l’imputato, pure per le comunicazioni del domicilio dichiarato o eletto dalla persona offesa, l’art. 87, comma 5, del d.lgs n. 150 del 2022, prevede una disciplina transitoria specifica. Sino alla pubblicazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, o sino ad altro termine individuato dal medesimo regolamento, la persona offesa può dichiarare o eleggere domicilio successivamente alla querela o comunicare ogni loro mutamento solo con le forme previste in alternativa al deposito in via telematica. In sostanza, anche per la persona offesa vale il limite di ricorrere alle forme tradizionali per le comunicazioni *de qua*, sino a quando il passaggio al regime del deposito telematico degli atti non sarà definitivo.

il giudice possono disporre con decreto che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci, anche mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia (art. 155).

Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile ed al civilmente obbligato, già costituiti in giudizio, sono eseguite presso i difensori (art. 154, comma 4). Se non sono costituiti in giudizio, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria o in segreteria. Le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente sono eseguite con le modalità ordinarie, ma sono effettuate anche presso il tutore o il curatore (art. 166).

Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati espressamente negli artt. 148-165 (es. consulenti tecnici) sono eseguite di regola con le modalità telematiche di cui all'art. 148, comma 1, salvo che sia impossibile la notifica in forma telematica (artt. 167; 157, commi 1-4 e 8) e salvi i casi di urgenza previsti dall'art. 149.

**IV. Nullità delle notificazioni.** Il codice prevede una serie di nullità speciali relative alle notificazioni <sup>(63)</sup>. Si tratta in sintesi di tutte quelle ipotesi nelle quali non sono state osservate determinate formalità prescritte dalla legge. Una disciplina così minuziosa è funzionale ad assicurare il rispetto delle norme che tendono a ridurre il più possibile lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza reale.

---

<sup>63</sup> Ai sensi del nuovo art. 171, comma 1, mod. dal d. lgs. n. 150 del 2022, la notificazione è nulla:

«a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;

b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;

c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata inviata copia dell'atto con le modalità prescritte dall'articolo 157 comma 8;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3».

Merita ricordare che alcune di queste nullità speciali possono rientrare tra le ipotesi di nullità generali disciplinate dall'art. 178; v. la disciplina nel prossimo paragrafo 2 lett. e.

## Parte II - Capitolo 2, § 2.

### Let. d - La decadenza; la restituzione nel termine.

#### Nuove disposizioni sulla restituzione nel termine

A pagina 122 eliminare dalla riga 12 fino a pagina 124 alla riga 19 e sostituire con quanto segue.

#### 2) *La restituzione nel termine.*

**Natura dell'istituto.** La restituzione nel termine è un rimedio di carattere eccezionale, destinato a riassegnare alle parti la possibilità di esercitare un potere che si era estinto per l'inutile decorso di un termine processuale previsto a pena di decadenza. La esigenza di equità prevale su quella di certezza a determinate condizioni, e cioè in presenza dei requisiti previsti dall'art. 175. Il codice prevede tre differenti istituti, uno di carattere generale e due di carattere speciale.

Quello di carattere generale permette la restituzione in un termine processuale previsto a pena di decadenza, quando la parte prova di non averlo potuto osservare per caso fortuito o forza maggiore (175, comma 1). Il primo rimedio speciale è previsto nei confronti del *decreto penale di condanna*, sul presupposto che l'imputato può aver avuto conoscenza soltanto presuntiva, e non effettiva, del procedimento o del provvedimento (art. 175, comma 2). Il secondo rimedio speciale è stato introdotto dalla *riforma Cartabia* in favore dell'imputato dichiarato assente che intende essere rimesso nel termine per impugnare (art. 175, comma 2.1).

**a) Il rimedio generale.** La restituzione in termini di tipo generale (art. 175, comma 1) concerne tutti i termini a pena di decadenza che non sono stati osservati per caso fortuito o forza maggiore, cioè per situazioni di impossibilità oggettiva non imputabile alla parte (v. tavola 2.2.12). Si tratta di eventi naturali (es. catastrofi, alluvioni) o fatti umani che concretano un impedimento non vincibile (es. scioperi, blocchi stradali, violenza fisica o morale esercitata da terzi, errori di operatori giudiziari). Non ha tali caratteristiche un errore o una omissione addebitabile all'interessato.

Sono legittimati a chiedere la restituzione in termini « il pubblico ministero, le parti private e i difensori ». All'imputato è equiparato l'indagato in forza dell'art. 61. Si ritiene che sia legittimata anche la persona offesa per tutti quei poteri che alla medesima sono conferiti espressamente dall'art. 90 e da altre disposizioni processuali. La restituzione generica è concessa quando l'interessato « prova » di non aver potuto rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore. L'onere della prova incombe, pertanto, su colui che chiede il beneficio.

**La decisione.** Il codice pone alcune norme procedurali che sono comuni al rimedio generale, che abbiamo già trattato, ed al rimedio speciale, sul quale ci soffermeremo tra breve. Di regola decide sulla richiesta di restituzione quel giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; ad esempio, il giudice del dibattimento se la richiesta è presentata in tale momento. Queste le eccezioni: prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; dopo che sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

La richiesta di restituzione generale deve essere presentata al giudice competente entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (art. 175, comma 1); come vedremo, il termine è di trenta giorni per la restituzione speciale contro il decreto penale di condanna. I termini appena esposti sono previsti a pena di decadenza.

La restituzione (sia generale, sia speciale) non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento (art. 175, comma 3). La legge non indica le forme che devono essere osservate né opera alcun richiamo al procedimento in camera di consiglio (art. 127). Il problema è stato risolto dalle Sezioni unite: di regola il giudice provvede *de plano* (e cioè senza contraddittorio) a meno che il relativo procedimento incidentale si

inserisca in un procedimento principale in corso di svolgimento con il rito camerale, nel qual caso recepisce le forme del procedimento principale <sup>(64)</sup>.

**Contenuto dell'ordinanza.** L'ordinanza che concede la restituzione nel termine deve essere motivata (art. 125). Nell'accogliere la richiesta di restituzione il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine (art. 175, comma 7).

**Impugnazione dell'ordinanza.** L'ordinanza che concede la restituzione nel termine può essere impugnata non autonomamente, bensì soltanto insieme alla sentenza che viene emessa nel relativo procedimento (art. 175, comma 5).

Al contrario, l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine è autonomamente impugnabile: contro di essa può essere proposto ricorso per cassazione (art. 175, comma 6).

**b) La restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna.** Ricordiamo che il procedimento per decreto è un rito speciale previsto allo scopo di evitare tanto la fase dell'udienza preliminare quanto quella del giudizio dibattimentale (art. 459; v. *infra*, parte IV, cap. 1, § 7). Il pubblico ministero, laddove ritiene che possa essere comminata una pena pecuniaria (anche in sostituzione di una pena detentiva), può esercitare l'azione penale chiedendo al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto di condanna nei confronti dell'imputato.

Per quanto concerne i presupposti di tipo *oggettivo*, il decreto penale aggredibile con la restituzione nel termine deve avere il carattere della irrevocabilità (art. 648, comma 3). Non vi è decreto irrevocabile se il titolo esecutivo non si è formato validamente; ad esempio, è stata omessa o è invalida la notificazione del provvedimento; in tal caso, l'imputato può proporre opposizione tardiva e, se del caso, instaurare l'incidente di esecuzione (art. 670; si veda il capitolo sulla esecuzione). Dal punto di vista *sogettivo*, la richiesta di restituzione nel termine può essere presentata dall'imputato (art. 175, comma 2) e dal suo difensore <sup>(65)</sup>.

**c) La restituzione nel termine per impugnare in favore dell'imputato assente.** La riforma *Cartabia*, a margine di una disciplina organica informata alla tutela della effettiva conoscenza del processo in favore dell'imputato, ha introdotto una nuova ipotesi di restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175, comma 2.1). L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato in presenza di alcune condizioni.

Anzitutto, deve essere stato dichiarato assente nelle ipotesi previste dall'art. 420-bis, comma 2 (il giudice ha ritenuto comunque provata l'effettiva conoscenza del processo e la scelta volontaria e consapevole di non presenziare) oppure dall'art. 420-bis, comma 3 (imputato latitante o comunque volontariamente sottrattosi alla conoscenza della pendenza del processo). In tali casi, per poter ottenere la restituzione nel termine per impugnare, l'imputato deve fornire

---

<sup>64</sup> Cass., sez. un., 11 aprile - 28 aprile 2006, n. 14991, in *Cass. pen.*, 2006, 7-8, 2369: « Ne consegue che, allorché si tratti di richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, sull'ammissibilità della impugnazione il giudice provvede con ordinanza *inaudita altera parte*, in quanto la valutazione della richiesta di restituzione in termine precede il procedimento di impugnazione e il provvedimento *de plano* è legittimato non dall'art. 591 c.p.p., ma dalla mancata previsione generale del procedimento in camera di consiglio ».

<sup>65</sup> Occorre precisare che l'imputato ha diritto di ottenere la restituzione nel termine anche qualora l'opposizione sia stata già presentata dal proprio difensore; infatti, la Corte cost. con la sentenza 4 dicembre 2009, n. 317, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 175, comma 2 (con riferimento al decaduto istituto della sentenza contumaciale), nel senso che ha consentito all'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, la restituzione nel termine anche quando analoga impugnazione sia stata già proposta dal difensore.

la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa<sup>(66)</sup>.

Come si vedrà *amplius infra* nel capitolo sull'udienza preliminare, la nuova disciplina dell'assenza si basa su un meccanismo di notificazioni finalizzato a garantire la conoscenza concreta dell'atto e prevede che l'assenza sia dichiarata non sulla base di presunzioni ma soltanto se il giudice accerta in concreto la mancata conoscenza del processo. Pertanto, in caso di corretta dichiarazione di assenza, soltanto quell'imputato che riesce a provare la mancata conoscenza della pendenza del processo e il conseguente mancato rispetto incolpevole dei termini per impugnare può essere restituito nel termine<sup>(67)</sup>.

**Disciplina comune alle restituzioni nei termini speciali. La richiesta.** La richiesta di restituzione nel termine per opporre il decreto penale di condanna o per proporre impugnazione deve essere presentata al giudice competente entro trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento; il termine è a pena di decadenza (art. 175, comma 2-*bis*). Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della richiesta. Se si tratta di restituzione nel termine per opporre il decreto di condanna, la competenza spetta al giudice per le indagini preliminari, in quanto a lui tocca la decisione sulla ammissibilità o meno della opposizione (art. 175, comma 4).

Se il giudice ritiene insussistenti i presupposti per concedere la restituzione nel termine speciale, egli respinge la richiesta; contro l'ordinanza, come si è anticipato trattando del rimedio generale, l'imputato può proporre ricorso per cassazione (art. 175, comma 6). Se, invece, la richiesta dell'imputato è fondata, il giudice deve accoglierla con ordinanza che può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione (art. 175, comma 5).

Ciò che l'imputato ottiene dalla decisione, che concede la restituzione, è la possibilità di presentare opposizione contro il decreto penale di condanna o la possibilità di impugnare la sentenza che ha chiuso il processo in assenza; pertanto, in tale sede, egli ha l'onere di esercitare i propri diritti. Quando si tratta di decreto penale di condanna, esso non è annullato, bensì ne viene eliminato il carattere di irrevocabilità. Pertanto, il decreto è sottoposto all'effetto sospensivo della esecuzione ai sensi dell'art. 588.

---

<sup>66</sup> Per evitare che nelle ipotesi in esame l'improcedibilità blocchi il giudizio di impugnazione, ai sensi del nuovo comma 8-*bis* introdotto nell'art. 175, nell'ipotesi in cui la restituzione nel termine per impugnare sia concessa, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-*bis*, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp. att. e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

<sup>67</sup> A detta della *Relazione ministeriale* al d.lgs. n. 150 del 2022, il ritorno, seppure per i soli casi in cui la dichiarazione di assenza non è fondata su elementi di certezza (per i quali, invece, solo una dichiarazione *erronea* di assenza consentirà il rimedio rescissorio), allo strumento della rimessione in termini per l'impugnazione discende dalla circostanza che la delega ha contestualmente introdotto per l'assente un onere aggiuntivo per proporre appello, ossia il deposito di una procura speciale e di una elezione di domicilio successivi alla sentenza. Il rimedio più coerente con questa scelta, che tende a precludere la proposizione dell'impugnazione per l'assente che non si manifesti è, infatti, la rimessione in termini per proporre quella impugnazione, per i casi in cui davvero l'imputato non aveva conoscenza della pendenza del processo e non era nelle condizioni di proporre impugnazione, senza sua colpa.



**Parte II - Capitolo - Mezzi di ricerca della prova**  
**§ 3 - Le perquisizioni.**

***La perquisizione non seguita da sequestro.***

**A pag 235 eliminare dalla riga 30 alla riga 38 e sostituire con quanto segue.**

Lo sbocco naturale di una perquisizione è il sequestro della cosa trovata; in tal caso è impugnabile il provvedimento di sequestro unitamente al decreto di perquisizione che l'ha originato.

Nel caso in cui alla perquisizione non segua un sequestro, la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto nel codice il nuovo istituto della opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero. Ai sensi del nuovo art. 252-*bis*, introdotto dalla *riforma Cartabia*, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, l'indagato e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede in camera di consiglio (art. 252-*bis*, comma 1).

L'opposizione è proposta a pena di decadenza entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione (art. 252-*bis*, comma 2). Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge (art. 252-*bis*, comma 3).

Si tratta di un rafforzamento del controllo sulla legalità della perquisizione, volto a colmare un vuoto di tutela dell'ordinamento processuale messo in luce dalla Corte europea nella sentenza 27 settembre 2018, *Brazzi c. Italia*. Da notare che, come espressamente precisato nella *Relazione*, la disciplina è congegnata in modo tale da fare comunque salvo il sequestro, da considerarsi come un atto dovuto, secondo la giurisprudenza della Cassazione che si è pronunciata con riguardo al corpo del reato<sup>(68)</sup>.

---

<sup>68</sup> L'interrogativo che sorge spontaneo rispetto a tale rimedio è la finalità che si persegue: il giudice, infatti, si limita ad accogliere l'opposizione. Ma il provvedimento è destinato a rimanere privo di conseguenze concrete. Così M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia. Profili processuali*, in *www.sistemapenale.it*, 2 novembre 2022, p. 50.

## Parte II - Capitolo 6 - Le misure cautelari

### § 3, lett. b - L'esecuzione delle misure cautelari personali

**A pagina 302 eliminare dalla riga 5 fino alla riga 38 e sostituire con quanto segue.**

***L'esecuzione del provvedimento cautelare.*** L'ordinanza che dispone la custodia cautelare è eseguita, su incarico del pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria che consegna all'imputato copia del provvedimento <sup>(69)</sup>.

Se è disposta *la carcerazione cautelare o l'arresto domiciliare*, la polizia consegna all'indagato, unitamente al provvedimento, una comunicazione scritta in cui lo informa in una lingua a lui comprensibile (art. 293, comma 1, mod. dalla **riforma Cartabia** (d.lgs. n. 150 del 2022)):

a) della facoltà di nominare un difensore e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;

*i-bis*) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (previsione introdotta dalla **riforma Cartabia**, d.lgs. n. 150 del 2022).

La polizia giudiziaria informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato (o quello di ufficio designato a norma dell'art. 97) e redige verbale di tutte le operazioni compiute (art. 293, comma 1). Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

***Il verbale di "vane ricerche". Il latitante.*** Quando non è possibile eseguire l'ordinanza che dispone una misura cautelare perché il destinatario non è stato rintracciato, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria redige un verbale "di vane ricerche" indicando le indagini svolte (art. 295, comma 1). Il verbale deve essere trasmesso al giudice che ha emanato il provvedimento. Questi, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara lo stato di *latitanza* di colui che volontariamente si sottrae «alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione» (art. 296, comma 1). Se, invece, il giudice non ritiene le ricerche esaurienti, egli dispone la prosecuzione delle ricerche (art. 295, comma 2, mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022). La latitanza è dichiarata con decreto motivato. La **riforma Cartabia**, che ha rafforzato il diritto dell'imputato di essere presente al processo a suo carico operando sia sulla disciplina delle notificazioni, sia in relazione al processo in assenza, ha reso più penetranti le valutazioni al cui esito è possibile dichiarare la latitanza. Ai sensi della nuova versione dell'art. 296, comma 2, se la dichiarazione di latitanza consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi <sup>(70)</sup>.

---

69 L'ordinanza che dispone una misura non custodiale è notificata all'imputato (art. 293, comma 2).

<sup>70</sup> Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore

## Parte II - Capitolo 6

### § 3, lett. c - *Lo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia.*

**A pagina 305 eliminare dalla riga 21 fino alla riga 30 e sostituire con quanto segue.**

La cancelleria del giudice deve dare « tempestivo preavviso » del compimento dell'interrogatorio al pubblico ministero e al difensore (<sup>71</sup>). Soltanto il difensore ha l'obbligo di intervenire all'atto; viceversa, il pubblico ministero può anche non essere presente. Il compito di porre le domande all'indagato spetta al giudice (art. 294, comma 4) (<sup>72</sup>). La  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto che il giudice possa autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.

L'interrogatorio di garanzia si svolge sulla base delle disposizioni generali sull'interrogatorio dell'indagato (artt. 64 e 65): dati gli avvisi, deve essere contestato all'indagato l'addebito e devono essergli resi noti gli elementi di prova. In base al nuovo comma *6-bis* introdotto nell'art. 294 dalla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. Occorre ritenere, tuttavia, che se l'indagato è detenuto debba applicarsi la disciplina più garantista dell'art. 141-*bis* che stabilisce la videoregistrazione (o se ciò non è possibile la registrazione fonografica) a pena di inutilizzabilità. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-*ter*, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.

---

(art. 296, comma 3). Ai sensi dell'art 296, comma *4-bis* introdotto dalla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva. In tal modo, si garantisce il diritto di essere presente e si evitano dubbi successivi sulla conoscenza del provvedimento. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso (art. 296, comma 5).

<sup>71</sup> Tempestivo è quell'avviso che mette il difensore in grado di intervenire all'atto in modo da fornire un'assistenza professionalmente adeguata e di conferire con l'imputato prima dell'interrogatorio (art. 104). Non sempre la giurisprudenza della Cassazione riconosce questo principio.

<sup>72</sup> In realtà, il giudice può avere difficoltà a svolgere l'interrogatorio perché le indagini sono state condotte dal pubblico ministero.

Da parte sua, il pubblico ministero sarebbe in grado di porre direttamente le domande, poiché conosce i risultati delle indagini. Ma il codice glielo vieta; egli può soltanto chiedere che il giudice rivolga determinate domande all'indagato.

**Parte II - Capitolo 6**

**§ 4, lett. b - Nuovi casi di revoca o sostituzione della custodia cautelare per difetto di proporzionalità.**

**A pagina 309 dopo la riga 5 inserire quanto segue.**

Il nuovo comma 4-*bis* introdotto nell'art. 300 dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha tenuto conto della necessità di mantenere la costante proporzionalità tra le misure cautelari e la sanzione irrogata nel corso del processo. Come si vedrà nel capitolo sul dibattimento, la riforma ha previsto un ventaglio di sanzioni sostitutive della pena detentiva che possono essere applicate anche dal giudice della cognizione al fine di rendere la risposta punitiva più mite, più effettiva e più plasticamente adeguata alla personalità dell'autore.

Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché sottoposta a impugnazione, che applica *la pena pecuniaria sostitutiva o il lavoro di pubblica utilità sostitutivo*, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento che applica la pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 299.

## Parte II - Capitolo 6

### § 4, lett. d - Cause di sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare.

**A pagina 311 eliminare dalla riga 14 fino alla riga 17 e sostituire con quanto segue.**

Sono previste quattro cause sospensive generali del decorso dei termini di custodia cautelare, che si riferiscono a tutti i reati (art. 304, comma 1), ed una causa sospensiva speciale (art. 304, comma 2), applicabile soltanto nei procedimenti relativi ad alcuni delitti particolarmente gravi.

**Cause sospensive generali del decorso dei termini.** La prima causa sospensiva generale è prevista in caso di sospensione o rinvio del dibattimento, dell'udienza preliminare o del giudizio abbreviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore, oppure su richiesta di questi ultimi (art. 304, comma 1, lett. a)<sup>(73)</sup>. Per espresso disposto normativo la stasi non opera qualora la sospensione o il rinvio dell'udienza siano stati disposti a cagione di esigenze istruttorie o a seguito di concessione di termini a difesa <sup>(74)</sup>.

La seconda causa sospensiva generale concerne le ipotesi di sospensione o rinvio del dibattimento, dell'udienza preliminare o del giudizio abbreviato dovuti alla mancata presentazione, all'allontanamento o alla mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati (art. 304, comma 1, lett. b).

Le ipotesi di sospensione finora descritte incontrano limiti soggettivi qualora si celebrino processi cumulativi: la stasi dei termini di custodia non si applica ai coimputati estranei alla causa che ha dato luogo alla sospensione, quando essi abbiano chiesto lo stralcio del procedimento a loro carico (art. 304, comma 5).

La terza causa sospensiva generale scatta nel giudizio ordinario o nel rito abbreviato durante la pendenza dei termini per la redazione della motivazione ai sensi dell'art. 544, commi 2 e 3 c.p.p. (art. 304, comma 1, lett. c e c-bis). Nelle ipotesi appena esposte la sospensione è disposta dal giudice con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p. <sup>(75)</sup>.

---

<sup>73</sup> La Corte cost. con la sentenza n. 180 del 2018 ha dichiarato illegittimo l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. La Consulta ha dichiarato incostituzionale la facoltà dell'imputato di opporsi al differimento dell'udienza, mantenendo conseguentemente invariati i termini di custodia cautelare. Ne deriva che in caso di adesione legittima del difensore all'astensione collettiva dalle prestazioni, i termini di custodia sono sospesi.

<sup>74</sup> La Suprema Corte ha messo fine ad un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ammissibilità della sospensione dei termini di custodia cautelare in presenza di una istanza di ricusazione. In passato era stato sostenuto che l'istanza di ricusazione doveva essere ricompresa tra i casi di sospensione dei termini di custodia (Cass., sez. I, 18 ottobre 1991, Cirillo, in *Giust. pen.*, 1992, III, 586).

La sentenza Cass., sez. un., 20 settembre 2002, n. 20, in *Dir. pen. proc.*, 2002, 1358, ha statuito che la dichiarazione di ricusazione non implica necessariamente la sospensione o il rinvio del processo. Pertanto, non è legittimo un eventuale provvedimento di sospensione dei termini cautelari, stante la regolare prosecuzione della attività processuale. Diversamente, nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione intervenga immediatamente prima della deliberazione finale, si verifica una sospensione *ex lege* del processo, quale effetto indiretto della richiesta. Pertanto, il giudice ricusato può adottare il provvedimento di cui all'art. 304, comma 1.

<sup>75</sup> Secondo Cass., sez. III, 26 aprile - 9 ottobre 2006, n. 33876, Sheu, in *Cass. pen.*, 2007, 10, 3780, nel caso in esame il presupposto della sospensione ha natura discrezionale, perché connesso alla valutazione della particolare complessità della motivazione della sentenza, e per conseguenza deve essere verificato nel contraddittorio attuale o potenziale delle parti.

Una ulteriore causa sospensiva generale è stata introdotto dalla *riforma Cartabia* a completamento della disciplina dell'applicazione delle sanzioni sostitutive da parte del giudice della cognizione. L'art. 304, comma 1, lett. *c-ter* stabilisce che in tali casi, i termini di custodia sono sospesi nell'intervallo di tempo che intercorre tra la lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione. In tal caso, tuttavia, la sospensione non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

## Parte II - Capitolo 6

### § 5, lett. b - *Il differimento della data dell'udienza di riesame della misura cautelare.*

**A pagina 313 eliminare dalla riga 11 alla riga 23 e sostituire con quanto segue.**

L'imputato, entro due giorni dalla notificazione dell'avviso di udienza, può chiedere *personalmente* per giustificati motivi al tribunale di differire la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni. Il tribunale deve accogliere la richiesta e differire la data se i giustificati motivi sussistono <sup>(76)</sup>. In tal caso, il termine per la decisione (dieci giorni) e quello per il deposito dell'ordinanza (di regola, trenta giorni) sono prorogati nella stessa misura (comma 9-*bis*, introdotto dalla legge n. 47 del 2015).

L'udienza si svolge in camera di consiglio (art. 127), e cioè con un contraddittorio facoltativo. L'imputato, che ne abbia fatto richiesta con l'atto introduttivo del riesame, ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta (art. 309, comma 8-*bis*, mod. dalla *riforma Cartabia*, d.lgs. n. 150 del 2022). Il pubblico ministero <sup>(77)</sup> ed il difensore dell'imputato devono essere preavvisati almeno tre giorni prima e possono (non debbono) partecipare all'udienza. Se presenti, essi hanno il diritto di esporre oralmente le proprie conclusioni.

---

<sup>76</sup> Cass., sez. II, 29 maggio 2018, n. 51932, ha affermato che il tribunale, ove esistano i giustificati motivi, è tenuto a differire l'udienza nella misura minima di cinque giorni senza alcun apprezzamento dei motivi «che vada oltre la verifica della loro sussistenza». Al tribunale non è assolutamente concesso di stabilire «se sia adeguato o meno il termine ordinario per lo studio degli atti depositati, se sia necessario attendere il completamento delle indagini difensive, se sia opportuno consentire al difensore di avere il tempo per un'adeguata preparazione».

<sup>77</sup> A seguito della riforma operata con la legge n. 652 del 1996, il p.m. destinatario dell'avviso (e quindi legittimato a partecipare in udienza) è il procuratore della repubblica presso il tribunale distrettuale; ma se colui che ha richiesto la misura è un differente organo, anche quest'ultimo deve essere avvisato ed ha diritto di partecipare in udienza in luogo di quello presso il tribunale distrettuale. Ciò per garantire una continuità nell'attività di indagine e permettere a colui, che ha svolto le indagini e che conosce bene le carte processuali, di partecipare in udienza e di sostenere efficacemente le ragioni dell'accusa.

## Parte II - Capitolo 6

### § 6 - *Il sequestro conservativo. La limitazione dell'oggetto.*

**A pagina 319 eliminare dalla riga 37 fino a pagina 320 alla riga 10 e sostituire con quanto segue.**

Il sequestro conservativo pone su di una cosa mobile o immobile un vincolo di indisponibilità che ha lo scopo di garantire il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato (art. 316, comma 1, mod. dalla *riforma Cartabia*, d.lgs. n. 150 del 2022). Esso mira ad evitare che, nell'attesa della condanna definitiva, si disperdano le garanzie patrimoniali.

Fino al 2022 il sequestro conservativo operava anche a garanzia dell'adempimento della pena pecuniaria. La *riforma Cartabia* ha riformato il sistema della esecuzione delle pene pecuniarie, segnando l'abbandono del modello civilistico. Coerentemente, si è esclusa l'applicabilità di quel tipo di sequestro conservativo garanzia del pagamento della pena pecuniaria, che in realtà non ha dato prova di particolare efficacia.

Il *pubblico ministero* è legittimato a chiedere il sequestro conservativo nei confronti del solo imputato (non del responsabile civile) a garanzia del pagamento delle spese di giustizia (art. 316, comma 1). La *parte civile* è legittimata a chiedere la medesima misura nei confronti dell'imputato e del responsabile civile a garanzia del pagamento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, e cioè a garanzia delle restituzioni e del risarcimento dei danni (art. 316, comma 2). In ogni caso, il sequestro chiesto dal pubblico ministero giova anche alla parte civile (art. 316, comma 3).



## Parte II - Capitolo 6

### § 6 - *Revoca del sequestro conservativo.*

**A pagina 320 eliminare dalla riga 41 fino in fondo alla pagina e sostituire con quanto segue.**

Il sequestro conservativo può essere revocato, come avviene per tutte le misure cautelari, se ne vengono meno i presupposti. Esso dura finché la sentenza non diventa irrevocabile (art. 317, comma 4) <sup>(78)</sup>. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile (art. 320, comma 1, mod. dalla *riforma Cartabia*, d.lgs. n. 150 del 2022). Il sequestro chiesto dal pubblico ministero giova anche alla parte civile (art. 316, comma 3).

---

<sup>78</sup> Se l'impugnazione non è inammissibile, quando il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione (art. 578, commi 1-*bis* e 1-*ter*).

## Parte II - Capitolo 6

### § 6, lett. c - Il sequestro preventivo. *Esecuzione e revoca.*

**A pagina 323 eliminare dalla riga 3 alla riga 13 e sostituire con quanto segue.**

Le modalità di esecuzione variano in relazione all'oggetto del sequestro. Sui *beni mobili e sui crediti* il sequestro preventivo si esegue secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso terzi, in quanto applicabili; sui *beni immobili o mobili registrati* si esegue con la necessaria trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; sui *beni aziendali* organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese; sulle *azioni* e sulle *quote sociali*, con relativa annotazione nei libri sociali ed iscrizione nel registro delle imprese; sugli *strumenti finanziari dematerializzati* (compresi i titoli del debito pubblico), con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario<sup>(79)</sup>.

Il sequestro preventivo, come le altre misure cautelari, è soggetto alla revoca, qualora vengano meno i presupposti. Altrimenti, gli effetti cessano con la pronuncia di una sentenza di proscioglimento, di una sentenza di non luogo a procedere, anche se suscettibili di impugnazione (art. 323, comma 1, c.p.p.). Allo stesso modo, gli effetti del sequestro cessano se viene pronunciata sentenza di condanna, ma non viene disposta la confisca (art. 323, comma 3 c.p.p.)<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> Art. 104 disp. att., mod. dalla d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d.  *riforma Cartabia*); la norma ha regolamentato l'esecuzione del sequestro preventivo anche al fine di renderlo praticabile nei casi nei quali occorre sequestrare il bene che sarà oggetto di confisca per equivalente, facendo salvi il diritto al risarcimento del danno e il diritto alla restituzione della persona offesa dal reato (comma 1-*sexies*). Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia ad oggetto aziende, società o beni che vanno amministrati (esclusi quelli destinati al Fondo unico giustizia in relazione agli illeciti di mafia; art. 61, comma 23, d.l. 25 giugno 2008, n. 112), l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario (art. 104-*bis* disp. att.).

<sup>80</sup> Con riferimento alla durata del sequestro preventivo, la  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto due ipotesi di ultrattività degli effetti della misura rispetto al giudicato di primo grado, in deroga alla disciplina dell'art. 323 c.p.p.; in primo luogo, in caso di pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 7, gli effetti del sequestro preventivo rimangono fino all'irrevocabilità della stessa (termini indicati dall'art. 159, ultimo comma, del codice penale). In secondo luogo, il legislatore ha avuto necessità di coordinare gli effetti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca con il nuovo istituto dell'improcedibilità (art. 344-*bis* c.p.p.). Infatti, i giudici della corte d'appello o della corte di cassazione, qualora dovessero dichiarare l'azione penale improcedibile per il superamento dei termini previsti nelle more delle impugnazioni, sono tenuti a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto competente ovvero al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo affinché essi valutino sulla possibilità di applicare una misura di prevenzione patrimoniale al ricorrere dei presupposti indicati dalla normativa del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 578-*ter*, comma 2). Il sequestro disposto nel procedimento penale mantiene gli effetti per ulteriori novanta giorni dall'ordinanza di trasmissione; i suoi effetti cessano se nel periodo indicato non viene disposto il sequestro di prevenzione (disciplinato agli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 159 del 2011, c.d.  *Codice antimafia*). Come si legge nella  *Relazione illustrativa* al d.lgs. n. 150 del 2022, p. 329: «non si tratta, quindi, di *trasferimento* o *prosecuzione* del giudizio ai fini della confisca penale in altra sede, ma di impulso per l'eventuale attivazione di *altra e distinta procedura*, da svolgersi nel rispetto della propria disciplina, dettata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

### **Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari**

#### **§ 1, lett. c - Il giudice per le indagini preliminari**

##### ***Indagini preliminari. Finalità***

**A pagina 339 eliminare dalla riga 1 fino alla riga 19 e sostituire con quanto segue.**

***La riforma Cartabia.*** Come abbiamo anticipato nella parte I, cap. 2, § 12.1, la *riforma Cartabia* (l. delega n. 134 del 2021 e d.lgs. n. 150 del 2022) si è posta l'obiettivo di contemperare l'efficienza del procedimento con le fondamentali garanzie costituzionali. Ciò ha comportato la modifica di alcuni snodi delle indagini preliminari, sia pure nei limiti del compromesso raggiunto da forze politiche di matrici fortemente differenziate.

In primo luogo, è stata razionalizzata la durata delle indagini in modo da garantirne l'efficienza e, al tempo stesso, sono stati introdotti nuovi poteri di controllo spettanti al giudice per le indagini preliminari, tra i quali particolare rilievo assumono il vaglio sulle iscrizioni delle notizie di reato al fine di poter disporre l'iscrizione di un nominativo o la retrodatazione dell'iscrizione stessa e il controllo sull'inerzia del pubblico ministero.

In secondo luogo, anche in forza delle modifiche introdotte dalla legge n. 71 del 2022, è previsto che nei progetti organizzativi delle procure siano individuati criteri di priorità trasparenti e predeterminati al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da portare avanti e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero deve attenersi a tali criteri.

In terzo luogo, il magistrato del pubblico ministero ha l'obbligo di chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna; pertanto, potrà esercitare l'azione penale soltanto quando gli atti raccolti costituiranno una base probatoria forte a carico dell'imputato.

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 3 - *Le condizioni di procedibilità.*

**A pagina 346 eliminare dalla riga 3 alla riga 4 e sostituire con quanto segue.**

***Le recenti estensioni della procedibilità a querela.*** Dapprima il d.lgs. n. 36 del 2018 in attuazione della delega contenuta nella legge n. 103 del 2017 (*riforma Orlando*) e, successivamente, la *riforma Cartabia* (legge delega n. 134 del 2021 e d.lgs. n. 150 del 2022) hanno esteso l'elenco dei reati procedibili a querela.

In particolare, la *riforma Orlando* ha esteso la procedibilità a querela per reati *contro la persona e contro il patrimonio* in ragione del valore privato dell'offesa e del modesto valore offensivo del fatto tipico. Si ricordano i seguenti esempi di reati, considerati nelle forme non aggravate: minaccia (art. 612 c.p.); violazione di domicilio commessa dal pubblico ufficiale (art. 615 c.p.); falsificazione, alterazione, soppressione di conversazioni telefoniche o informatiche (art. 617-ter c.p.); truffa (art. 640 c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.); appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Nelle forme non aggravate.

La *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), proseguendo nel medesimo solco tracciato dalla precedente riforma, ha ulteriormente esteso la procedibilità a querela per determinati fatti di reato. Le fattispecie interessate sono alcuni *delitti contro la persona* (lesioni personali, art. 582 c.p.; lesioni personali stradali, art. 590-bis c.p.; sequestro di persona, art. 605; violenza privata, art. 610 c.p.; minaccia, art. 612 c.p.; violazione di domicilio, art. 614 c.p.), alcuni *illeciti contro il patrimonio* (furto, art. 624 c.p.; furti minori, art. 626 c.p.; turbativa violenta del possesso di cose immobili, art. 634 c.p.; danneggiamento, art. 635 c.p.; truffa, art. 640 c.p.; frode informatica, art. 640-ter c.p.; appropriazione indebita, art. 646 c.p.) e due *contravvenzioni di polizia* in materia di ordine pubblico e tranquillità pubblica (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, art. 659 c.p.; molestia o disturbo alle persone, art. 660 c.p.).

Si tratta, a ben vedere, di riforme che hanno puntato sulla querela come strumento di deflazione della giustizia penale, favorendo anche l'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie applicabile ai reati procedibili a querela (art. 162-ter c.p.) sul quale si veda parte III, cap. 3, § 12, lett. c.

**A pagina 346 eliminare dalla riga 18 alla riga 22 e sostituire con quanto segue.**

La *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha modificato l'art. 152 c.p. disciplinando alcune *ipotesi specifiche di remissione tacita*. In particolare, ai sensi dell'art. 152, comma 3 c.p. vi è altresì remissione tacita: 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone (art. 90-bis, comma 1, lett. n-bis)<sup>(81)</sup>; 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti (art. 152, comma 5 c.p.). La remissione non può

---

<sup>81</sup> In tal modo la riforma ha consolidato l'interpretazione giurisprudenziale che si era affermata nel tempo. Ai sensi dell'art. 152, comma 4 c.p. questa disposizione non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90-*quater* c.p.p.; quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 121.

essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 152, comma 6 c.p.).

**A pagina 347 dopo la riga 22 inserire quanto segue.**

***La nuova improcedibilità per superamento dei termini massimi per il processo in appello e in cassazione.*** La riforma *Cartabia* (legge n. 134 del 2021) ha eliminato la prescrizione in appello e in cassazione e ha introdotto il diverso istituto della improcedibilità dell'azione (art. 344-*bis* c.p.p.): l'istituto in oggetto, dal punto di vista sistematico, è stato collocato nel codice di procedura tra le condizioni di procedibilità. La novità legislativa ha comportato in definitiva la previsione di termini massimi per il processo in appello e in cassazione. Dal meccanismo dell'improcedibilità, tuttavia, sono esclusi i reati imprescrittibili, e cioè quelli puniti con l'ergastolo anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti (art. 344-*bis*, comma 9). Sono previste cause di sospensione dei termini e proroghe da pronunciarsi con ordinanza motivata se il processo è «particolarmente complesso» (art. 344-*bis*, comma 4).

Per la trattazione organica della nuova improcedibilità si rinvia al capitolo II, *Il processo penale dalla Costituzione al codice vigente*, par. 12 e ai capitoli sull'appello e sul ricorso in cassazione.

**Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari**

**§ 4, lett. b - *Gli atti conoscibili dall'indagato***

*Avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa*

**A pagina 349 alla riga 11, dopo le parole "difensore di fiducia.", inserire quanto segue.**

Occorre ricordare che il pubblico ministero deve avvisare l'indagato e l'offeso dal reato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 369, comma 1-ter, introdotto dalla riforma *Cartabia*).

### **Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari**

#### **§ 5, lett. b - *Le sommarie informazioni dall'indagato. Svolgimento a distanza***

**A pagina 361 dopo la riga 29 inserire quanto segue.**

Ai sensi del nuovo comma 4-*bis* introdotto dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 133-*ter*.

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 5, lett. c - *Le sommarie informazioni da persone diverse dall'indagato.*

**A pagina 363 eliminare dalla riga 16 fino alla riga 28 e sostituire con quanto segue.**

**La documentazione.** Le sommarie informazioni sono documentate mediante verbale (art. 357, comma 2, lett. c). La riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto alcune novità, rafforzando le modalità di documentazione delle dichiarazioni. L'art. 357, comma 3-*bis* stabilisce che alla documentazione si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, in due casi: 1) quando le indagini riguardano i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 407, comma 2, lett. a; 2) quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta. A tal fine, l'art. 351, comma 1-*quater* stabilisce che alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. Infine, l'art. 357, comma 3-*quater* stabilisce che la trascrizione della riproduzione fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria<sup>82</sup>.

Occorre tenere presente che le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, di regola, non sono utilizzabili in dibattimento (art. 514); tuttavia, eccezionalmente esse sono utilizzabili mediante le contestazioni al testimone ai sensi dell'art. 500 e nelle ipotesi previste ai commi 4-6 possono divenire prova del fatto narrato. Inoltre, se sono divenute non ripetibili, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate mediante lettura alle condizioni previste dall'art. 512 (v. *infra*, parte III, cap. 5). Considerazioni siffatte fanno comprendere come una corretta ed integrale documentazione, accompagnata dalla trascrizione, potrebbe essere l'unico modo per consentire un pieno apprezzamento di dichiarazioni che possono divenire prove nel futuro dibattimento e che comunque vengono utilizzate per tutte le decisioni prese nel corso delle indagini preliminari o a chiusura di tale fase (si pensi al nuovo ruolo assunto dall'udienza preliminare nel sistema introdotto dalla riforma *Cartabia*)<sup>83</sup>.

**Sommarie informazioni da possibili testimoni vulnerabili.** Una regolamentazione specifica è stata prevista quando si devono assumere informazioni da *minorenni* in relazione a delitti di prostituzione minorile, adescamento di minori, atti persecutori, maltrattamenti in

---

<sup>82</sup> Si tratta di una disciplina che, pur prevedendo un auspicabile rafforzamento della modalità di documentazione volte a tutelare la genuinità dell'atto dichiarativo, ne riduce contestualmente la portata: per un verso, salve le ipotesi in cui si proceda per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a, l'adozione di tale garanzia è rimessa, con scelta singolare, alla disponibilità del dichiarante; per un altro verso, l'omissione di tale adempimento, o del relativo avviso, è non sanzionata. Ancora, in caso di contingente indisponibilità anche del più banale degli strumenti di fonoregistrazione, la documentazione può essere omessa. Infine, la trascrizione della registrazione è effettuata solo se assolutamente indispensabile, con la conseguenza che verosimilmente le dichiarazioni resteranno nel procedimento attraverso il solo verbale sommario e saranno utilizzate per quel tramite, anziché essere conosciute nella loro integralità non essendovi trascrizione. Si rinvia alle considerazioni critiche di C. BONZANO, *La documentazione delle dichiarazioni: ancora incompiuto l'incerto cammino verso il sinolo aristotelico di sostanza e forma*, in Aa.Vv., *La riforma Cartabia*, Pisa, 2022, 16 ss. che definisce "stravagante" la disciplina.

<sup>83</sup> In tal senso, v. ancora C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 19, il quale sottolinea che nella disciplina delle contestazioni e delle letture sarebbe stato utile stabilire la necessità di utilizzare il verbale in forma integrale.



famiglia, pedopornografia ed assimilati<sup>84</sup>). In base al nuovo comma 1-*ter*, inserito nell'art. 351 dalla legge n. 172 del 2012, la polizia giudiziaria deve avvalersi «dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero». L'atto di indagine deve essere diretto dall'ufficiale di polizia giudiziaria.

Allo stesso modo (con l'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria) la polizia giudiziaria procede quando deve assumere sommarie informazioni da una *persona offesa*, anche maggiorenne, in condizione di *particolare vulnerabilità*, e ciò a prescindere da un elenco tassativo di reati (art. 90-*quater*). In ogni caso, la polizia «assicura che la persona offesa *particolarmente vulnerabile*, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini» (art. 351, comma 1-*ter*).

**La documentazione.** Con condivisibile previsione, la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha stabilito che le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357, comma 3-*ter*). Anche in tal caso, la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria (art. 357, comma 3-*quater*). Il rafforzamento della documentazione costituisce senz'altro un passo avanti nella tutela di fonti dichiarative particolarmente delicate dalle quali, peraltro, possono dipendere le sorti del processo. Si tratta di una previsione che tutela contemporaneamente la funzione accertativa del processo penale e il diritto di difesa dell'imputato<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup> Artt. 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* e 612-*bis* c.p.

<sup>85</sup> Sul punto, ampiamente, C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 12 ss.

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 5, lett. d - *Identificazione.*

##### *Elezione di domicilio per le notificazioni*

**A pagina 365 eliminare dalla riga 23 fino alla riga 30 e sostituire con quanto segue.**

*L'elezione di domicilio per le notificazioni.* Inoltre, la persona sottoposta alle indagini viene invitata, ai sensi dell'art. 349, comma 3, ad eleggere un domicilio per le notificazioni previste dall'art. 161, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità<sup>(86)</sup>. In base alla disciplina dell'art. 161, comma 1, così come risultante a seguito della *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), le notificazioni dell'avviso dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio e del decreto penale di condanna devono essere eseguite nel domicilio dichiarato o eletto (sulla differenza tra *dichiarazione* ed *elezione* di domicilio, si veda *supra*, Parte II, cap. 2, § 1, lett. *f*); ai sensi dell'art. 161, comma 01, tutte le altre notificazioni, diverse dalle predette, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

---

<sup>86</sup> È importante che il domicilio sia ben identificato; perciò non è accettabile la formula “eleggo domicilio presso l'avvocato che la S.V. vorrà nominarmi”; invece deve essere fatta prima la nomina del difensore e poi l'elezione di domicilio presso lo studio del medesimo.

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 5, lett. f - *Altri atti di iniziativa della polizia giudiziaria.*

##### *Perquisizione non seguita da sequestro. Opposizione*

**A pagina 369 eliminare dalla riga 7 fino alla riga 12 e sostituire con quanto segue.**

***Regolamentazione della perquisizione: la convalida.*** Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, ricordiamo che all'indagato, che sia presente, la polizia giudiziaria deve dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia (art. 114 disp. att.); questi può assistere all'atto. Inoltre, la polizia entro quarantotto ore deve trasmettere al pubblico ministero del luogo, ove la perquisizione è stata eseguita, il relativo verbale perché questi, nelle quarantotto ore successive, possa disporre la convalida con decreto motivato (art. 352, comma 4).

Ai sensi del nuovo comma 4-*bis*, introdotto nell'art. 352 dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, l'indagato e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita (se da lui diversa) possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede in camera di consiglio. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge (art. 252-*bis*, comma 3 richiamato dall'art. 352, comma 4-*bis*).

Si tratta di un rafforzamento del controllo sulla legalità della perquisizione, volto a colmare un vuoto di tutela dell'ordinamento processuale messo in luce dalla Corte europea nella sentenza 27 settembre 2018, *Brazzi c. Italia*. Da notare che, come espressamente precisato nella *Relazione* al d.lgs., la disciplina è congegnata in modo tale da fare comunque salvo il sequestro, da considerarsi alla stregua di un atto dovuto, secondo la giurisprudenza della Cassazione che si è pronunciata con riguardo al corpo del reato.

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 5, lett. f - *Altri atti di iniziativa della polizia giudiziaria.*

##### *Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria*

**A pagina 369 dopo la riga 30 inserire quanto segue.**

***La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (art. 357).*** La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova (art. 357, comma 1).

Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351; d) perquisizioni e sequestri; e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini (art. 357, comma 2).

Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373 (art. 357, comma 3). Come si è visto in relazione ai singoli atti di indagine, la  *riforma Cartabia*  (d.lgs. n. 150 del 2022) ha rafforzato la documentazione dell'acquisizione di dichiarazioni. In particolare, quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera *c*), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 357, comma *3-bis*).

Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 357, comma *3-ter*).

La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria (art. 357, comma *3-quater*). La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero (art. 357, comma 4).

A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (art. 357, comma 5).

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 6 - *L'attività di iniziativa del pubblico ministero.*

##### a. *Il registro delle notizie di reato.*

##### *Tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato*

**A pagina 370 eliminare dalla riga 2 fino alla riga 34 e sostituire con quanto segue.**

*L'iscrizione della notizia di reato dopo la riforma Cartabia.* Nelle pagine precedenti abbiamo accennato ad alcune tematiche generali che riguardano le indagini preliminari; in particolare, le finalità delle indagini, le notizie di reato, le condizioni di procedibilità, il segreto investigativo e l'iniziativa della polizia giudiziaria.

È il momento di esaminare gli atti che sono compiuti su iniziativa del pubblico ministero. L'arrivo dell'informativa proveniente dalla polizia giudiziaria (art. 347) fa sorgere a carico del pubblico ministero l'obbligo di valutare la notizia di reato ai fini della «eventuale» iscrizione nell'apposito registro (art. 109 disp. att.).

La *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha voluto rendere più stringenti i presupposti per effettuare l'iscrizione. Lo scopo dichiarato della riforma è quello di assicurare certezza e omogeneità a un atto che segna la decorrenza del termine delle indagini preliminari; inoltre, la nuova disciplina mira a fornire parametri di riferimento il più possibile oggettivi al giudice che, come vedremo a breve, viene ora chiamato a valutare la tempestività dell'iscrizione. L'effetto è quello di assicurare – oltre alla certezza del momento in cui le indagini hanno avuto inizio<sup>(87)</sup> – una maggiore tutela della presunzione di innocenza.

*I criteri per l'iscrizione.* Come già previsto nella versione originaria del codice, al procuratore della Repubblica spetta il potere di indicare alla segreteria in quale registro debba essere iscritta la notizia di reato e se, eventualmente, debba essere annotato a fianco il nome di un indagato (arg. ex art. 109 disp. att.)<sup>(88)</sup>.

Anzitutto, la riforma distingue nettamente la componente oggettiva e soggettiva della notizia di reato. In base alla nuova versione dell'art. 335, comma 1, il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa «contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto»<sup>89</sup>.

Quanto al nome dell'indagato, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 335 conferma la possibilità di iscriverlo in un momento successivo rispetto alla registrazione della notizia nella sua oggettività: «il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il

---

<sup>87</sup> Sul punto, D. CURTOTTI, *L'iscrizione della notizia di reato e il controllo del giudice*, in Aa.Vv., *La riforma Cartabia*, Pisa, 2022, 35.

<sup>88</sup> In base alla modifica del comma 2 dell'art. 1 d. lgs. n. 106 del 2006, operata dalla legge n. 103 del 2017 (*riforma Orlando*), il procuratore della repubblica «assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato»; e su tale punto il procuratore generale presso la corte di appello «acquisisce dati e notizie» per farne relazione almeno annuale al procuratore generale presso la corte di cassazione (art. 6 d. lgs. n. 106 del 2006). Sulla delicata questione dei presupposti per l'iscrizione e della scelta dei registri era intervenuta dapprima la Circolare 11 novembre 2016 del Ministero della Giustizia, relativa alla attuazione del registro unico penale e ai criteri generali di utilizzo. Successivamente, la Procura generale presso la Cassazione aveva emesso il 3 giugno 2019 una circolare recante “Orientamenti e buone prassi in merito all'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione nel registro”.

<sup>89</sup> Si sofferma sul senso di ciascuno dei nuovi riferimenti lessicali inseriti nella norma, D. CURTOTTI, *L'iscrizione*, cit., 40.

reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico».

Come precisato dalla *Relazione* al d.lgs., il lessico normativo utilizzato rivela l'intenzione di evitare due opposti rischi: da un lato quello di considerare l'iscrizione come un adempimento formale, dovuto anche a fronte di notizie del tutto generiche; da un altro lato, quello di richiedere requisiti troppo stringenti che potrebbero ritardare l'attivazione delle garanzie in favore dell'indagato e la decorrenza dei termini per le indagini.

Naturalmente, l'efficacia della modifica normativa dipenderà dall'applicazione che ne verrà fatta nella prassi.

Quanto al profilo oggettivo, merita sottolineare che l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo non è requisito necessario per l'iscrizione; dal punto di vista soggettivo, il riferimento agli "indizi" mira ad instaurare un raccordo sistematico con l'art. 63, comma 1 che riconduce alla presenza di "indizi" a carico del dichiarante la possibilità che si instauri un procedimento penale.

***I limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi.*** Riprendendo un'idea già avanzata nel corso di precedenti lavori di riforma e volta a tutelare la presunzione di innocenza, il nuovo art. 335-*bis* introdotto dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) stabilisce che «la mera iscrizione nel registro di cui all'art. 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

La disciplina si completa con il nuovo art. 110-*quater* disp. att. (riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative), secondo cui, ferma tale regola, le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale. Quest'ultima disposizione opera una sorta di generale "conversione" del riferimento alla mera sottoposizione ad indagini, cui vengono sostituiti snodi procedurali più pregnanti, quali l'applicazione di una misura cautelare personale o l'avvenuto esercizio dell'azione penale<sup>90</sup>).

***Il potere di retrodatazione del pubblico ministero.*** Il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 335 attribuisce al pubblico ministero il potere di retrodatare l'iscrizione quando non abbia provveduto tempestivamente ad inserire nel registro o la notizia nella sua oggettività o il nome dell'indagato. In tali ipotesi, sarà il pubblico ministero ad indicare la data anteriore a partire dalla quale l'iscrizione deve intendersi effettuata. Si tratta della codificazione di una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune procure che consente al pubblico ministero di rimediare ad eventuali ritardi senza che debba attivarsi il controllo giurisdizionale oggi introdotto dalla riforma.

***L'ordine del giudice di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini.*** Attuando il principio dei pesi e contrappesi, il nuovo art. 335-*ter*, anch'esso introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), riconosce al giudice il potere di ordinare al pubblico ministero l'iscrizione del nome dell'indagato: «quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione» (art. 335-*ter*, comma 1).

A seguito dell'ordine del giudice «il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini» (art. 335-*ter*, comma 2). Resta salva la facoltà dell'indagato di proporre al giudice la richiesta di accertamento della

---

<sup>90</sup> La *Relazione* al d.lgs. precisa che, tenuto conto del tenore della nuova disposizione di cui all'articolo 335-*bis*, ove non ricorrano dette specifiche ipotesi, l'autorità amministrativa o civile potrà considerare qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all'art. 335.

tempestività dell'iscrizione in base alla nuova disciplina contestualmente introdotta all'art. 335-*quater*, sul quale ci soffermeremo subito *infra*.

L'art. 335-*ter* disciplina in via generale un potere che fino ad oggi era espressamente riconosciuto al giudice soltanto laddove fosse stata presentata richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini nei confronti di ignoti (art. 415, comma 2, secondo periodo oggi abrogato) <sup>(91)</sup>. Occorre tenere presente che il giudice per le indagini preliminari non sempre è informato dei soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 335 e, quindi, potrebbe trovarsi in difficoltà nell'emettere l'ordine di iscrizione. Perciò, è stato previsto che, ogniqualvolta avanzi una richiesta, il pubblico ministero debba indicare al giudice la notizia di reato ed i soggetti ai quali essa è attribuita. Il nuovo art. 110-*ter* disp. att. (rubricato "informazione sulle iscrizioni") stabilisce che il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita.

La disciplina è dichiaratamente volta a porre fine alla prassi consistente nell'indicare un unico responsabile, seguito dalla dicitura "ed altri".

Così, il giudice, nel momento in cui si trova a decidere nel corso del procedimento (la *Relazione* al d.lgs. fa l'esempio in cui sia presentata una richiesta di intercettazione), può verificare anche la corretta gestione delle iscrizioni. Una volta che egli abbia ordinato l'iscrizione – atto che comunque il giudice può compiere soltanto dopo aver sentito il pubblico ministero – è quest'ultimo soggetto a dovervi provvedere; inoltre, in ragione delle prerogative riconosciute al magistrato inquirente, egli è chiamato a individuare la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Se l'indagato dovesse ritenere che la data sia indicata in modo scorretto, è possibile chiedere al giudice l'accertamento della tempestività dell'iscrizione.

**L'accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato.** Il nuovo art. 335-*quater* disciplina un procedimento incidentale che può svolgersi con forme agili anche nel corso delle indagini preliminari, ogniqualvolta esse si aprano alla conoscenza dell'indagato: si pensi all'ipotesi in cui siano compiuti atti garantiti o a sorpresa o sia disposta una misura cautelare <sup>(92)</sup>. L'indagato può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione della notizia di reato e del proprio nome; la richiesta di retrodatazione deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo (art. 335-*quater*, comma 1) <sup>(93)</sup>.

La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è «inequivocabile» e «non è giustificato» (art. 335-*quater*, comma 2). Questi aggettivi, già presenti nella legge-delega n. 134 del 2021, mirano a ridurre ad ipotesi eccezionali il sindacato sulle scelte del pubblico ministero, in modo da evitare di riconoscere all'indagato e al giudice una sorta di generalizzato potere di intromissione nelle valutazioni della pubblica accusa, che derivano dall'esercizio di una discrezionalità tecnica imposta dall'assetto costituzionale<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup> V. Il capitolo sulla conclusione delle indagini.

<sup>92</sup> Secondo la *Relazione* al d.lgs., è prevedibile che, nella maggior parte dei casi, il *dies a quo* coinciderà con l'avviso di conclusione delle indagini. Si chiede se nelle strategie della procura di scelta del momento in cui attivare una richiesta cautelare e selezionare il materiale investigativo da sottoporre alla decisione del giudice per le indagini preliminari, non subentri – da oggi in poi – anche una valutazione legata al controllo sulla tempestività della iscrizione, D. CURTOTTI, *L'iscrizione*, cit., 42.

<sup>93</sup> Secondo la *Relazione* al d.lgs. il riferimento ad atti «del procedimento» non va inteso in senso eccessivamente rigoroso e formalistico ma secondo quella nozione "sostanziale" di procedimento che è stata disegnata dalla Corte di cassazione a sezioni unite (Cass. sez. un., 28 novembre 2019, n. 51, Cavallo).

<sup>94</sup> Nel senso che la valutazione sulla natura "ingiustificata" del ritardo possa aprire la strada a valutazioni di tipo quasi politico, D. CURTOTTI, *L'iscrizione*, cit., 43, che si chiede, in buona

**Forme e termini per la richiesta.** Ai sensi dell'art. 335-*quater*, comma 3, la richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Al fine di evitare una ingiustificata reiterazione di istanze è stato previsto che ulteriori richieste siano ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili. Di regola, competente a decidere è il giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari (art. 335-*quater*, comma 4).

L'art. 335-*quater*, comma 5 disciplina l'ipotesi in cui nel corso delle indagini preliminari si instauri un procedimento incidentale con l'intervento del pubblico ministero e dell'indagato: si faccia il caso in cui sia stata disposta una misura cautelare. In tale ipotesi, se la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, l'interessato può scegliere se presentare la richiesta nel procedimento principale oppure se presentarla nel procedimento incidentale (si pensi all'ipotesi in cui si svolga l'udienza sul riesame di fronte al tribunale della libertà): in tal caso essa è trattata e decisa in tale sede.

**Il procedimento incidentale.** L'art. 335-*quater*, comma 6 stabilisce che – quando non è presentata in udienza o nel procedimento incidentale – la richiesta determina l'attivazione di un procedimento, di regola cartolare. Essa è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi.

Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta. Soltanto se il giudice lo ritiene necessario, evidentemente in ragione dell'esigenza di completare la base informativa disponibile, egli fissa una udienza in camera di consiglio e ne dà avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente.

All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

Ai sensi dell'art. 335-*quater*, comma 8, in caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Occorre tenere presente che se i presupposti per la retrodatazione maturano durante l'udienza preliminare o in giudizio non si attiva un incidente apposito e la questione è trattata e decisa in udienza (art. 335-*quater*, comma 7).

**I controlli.** Della decisione del giudice può dolersi l'indagato in caso di rigetto della richiesta di retrodatazione e il pubblico ministero e la parte civile in caso di accoglimento (art. 335-*quater*, comma 9). Gli interessati possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto per le questioni preliminari al dibattimento.

Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare. Ai sensi dell'art. 335-*quater*, comma 10, l'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.

**Il registro ordinario.** Al netto della disciplina appena esposta, occorre tenere presente che, in effetti, esistono tre tipi di registri; trattiamo immediatamente del registro ordinario, e cioè di quello che contiene le notizie di reato (art. 335). Il pubblico ministero, nel momento in cui ordina che sia iscritta nel registro la singola notizia di reato, può non essere in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il medesimo (registro denominato "modello 44"). Se anche, per ipotesi, la polizia giudiziaria ritenesse di aver individuato il responsabile, la pubblica accusa non sarebbe vincolata da questa indicazione; soltanto quando ritiene di formulare un addebito nei confronti di una persona, il pubblico ministero ordina alla

---

sostanza, se l'iscrizione del pubblico ministero rimarrà un obbligo (secondo l'impostazione dell'art. 335 c.p. 1988) o avrà margini di "scusabilità" e non sanzionabilità.



segreteria di iscrivere il nominativo dell'indagato nel registro, accanto alla notizia di reato già inserita (il registro è denominato, in questo caso, "modello 21").

Successivamente l'iscrizione può essere aggiornata sia se muta la qualificazione giuridica del fatto, sia se ne risultano modificate le circostanze. Resta fermo il potere di retrodatazione riconosciuto al pubblico ministero dall'art. 335, comma 1-*ter*. Viceversa, si dovrà procedere ad iscrizioni del tutto *nuove* se a carico della medesima persona sono addebitati reati concorrenti ovvero se il medesimo fatto è addebitato anche ad altre persone.

Dalla data in cui è iscritto nel registro il nome della persona alla quale il reato è attribuito, decorre il termine (di regola, un anno per i delitti e sei mesi per le contravvenzioni) entro cui il pubblico ministero deve concludere le indagini o chiedere al giudice una proroga del termine (art. 405, comma 2).

**A pagina 372 dopo la riga 31 inserire quanto segue.**

*Ulteriore contenuto dell'informazione di garanzia.* Infine, il pubblico ministero deve avvisare l'indagato e l'offeso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 369, comma 1-*ter*, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022).

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 6 - *L'attività di iniziativa del pubblico ministero.*

##### b. *Gli atti compiuti personalmente o su delega.*

A pagina 375 eliminare dalla riga 1 fino alla riga 7 e sostituire con quanto segue.

***L'interrogatorio dell'imputato detenuto.*** Una normativa particolare è stata introdotta dall'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 332, successivamente modificata dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha ulteriormente rafforzato la documentazione.

Nella sua versione attuale, l'art. 141-*bis* stabilisce che, a pena di inutilizzabilità, ogni interrogatorio reso fuori udienza da una persona, che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica<sup>95</sup>). Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o fonografica o di personale tecnico, si procede con le forme della perizia o della consulenza tecnica. La trascrizione della riproduzione è disposta soltanto se richiesta dalle parti. Di tale interrogatorio deve essere inoltre redatto verbale in forma riassuntiva. La documentazione rafforzata è stata prevista in ragione del fatto che, durante l'interrogatorio, il detenuto si trova in una situazione di soggezione psicologica che lo espone a qualunque pressione dell'interlocutore che l'ordinamento vuole evitare a tutela del diritto al silenzio e della genuinità delle dichiarazioni<sup>96</sup>).

***La riproduzione fonografica o audiovisiva.*** Come si vedrà in relazione ai singoli atti di indagine, la *riforma Cartabia* ha previsto alcune ipotesi di documentazione rafforzata quando si tratta di dichiarazioni. Anzitutto, alla documentazione degli interrogatori dell'imputato e dell'imputato connesso si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 373, comma 2-*bis*).

In secondo luogo, alla documentazione delle informazioni da possibili testimoni, si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico in due casi; 1) quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a; 2) quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta (art. 373, comma 2-*ter*).

In tutti i predetti casi, la trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero (art. 373, comma 2-*quinquies*). Infine, le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 373, comma 2-*quater*).

---

<sup>95</sup> La Cassazione a sezioni unite ha affermato che l'inutilizzabilità deve considerarsi assoluta e, dunque, colpisce anche le dichiarazioni sul fatto altrui, giacché la disciplina mira ad «evitare qualsiasi rischio di coartazione della volontà del detenuto che, per la sua particolare condizione, possa essere indotto, come sottolineato nel corso dei lavori parlamentari, a “suggerimenti comportamentali che possono dar luogo a verità ma anche a menzogne”», sicché occorre avere «riguardo non solo agli addebiti mossigli, ma anche a quei fatti riferibili a soggetti diversi dal dichiarante da cui, attraverso interrogatori non garantiti, possa derivare, nei loro confronti una affermazione di responsabilità penale» (Cass., sez. un., 8 ottobre 2009, De Iorio, in *Foro it.*, 2009, 10, 1).

<sup>96</sup> Per ulteriori approfondimenti sulle origini della disciplina, sullo statuto della inutilizzabilità ivi prevista e sulle attuali modifiche, C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 6 ss.

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 6 - *L'attività di iniziativa del pubblico ministero.*

##### c. *L'assunzione di informazioni dal possibile testimone (persona informata).*

A pagina 377 eliminare dalla riga 15 fino alla riga 26 e sostituire con quanto segue.

**La documentazione.** Come si è accennato, con condivisibile previsione, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha stabilito che le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 373, comma 2-*quater*).

La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero (art. 373, comma 2-*quinquies*).

Il rafforzamento della documentazione costituisce senz'altro un passo avanti nella tutela di fonti dichiarative particolarmente delicate dalle quali, peraltro, possono dipendere le sorti del processo. Si tratta di una previsione che tutela contemporaneamente la funzione accertativa del processo penale e il diritto di difesa dell'imputato<sup>(97)</sup>.

**Le informazioni sullo svolgimento dell'intervista difensiva.** L'art. 362 comma 1, secondo periodo, pone al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria il divieto di chiedere « alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto » informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date nel corso dell'intervista. La norma costituisce un limite al potere di indagine dell'autorità inquirente; esso è stabilito a tutela della segretezza degli atti di investigazione difensiva e trova un simmetrico divieto nell'art. 391-*bis*.

**La documentazione.** Le informazioni sono documentate mediante verbale (art. 373, comma 1, lett. d). La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto alcune novità, rafforzando le modalità di documentazione delle dichiarazioni.

L'art. 373, comma 2-*ter* stabilisce che alla documentazione si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico in due casi: 1) quando le indagini riguardano i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 407, comma 2, lett. a; 2) quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta.

A tal fine, l'art. 362, comma 1-*quater* stabilisce che alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica. Infine, l'art. 373, comma 2-*quinquies* stabilisce che la trascrizione della riproduzione fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero<sup>(98)</sup>.

---

<sup>97</sup> Si veda per ulteriori approfondimenti, C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 12 ss.

<sup>98</sup> La disciplina, pur rafforzando le modalità di documentazione volte a tutelare la genuinità dell'atto dichiarativo, per un verso, salve le ipotesi in cui si proceda per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a, rimette l'adozione di tale modalità alla disponibilità del dichiarante; per un altro verso, non sanziona in alcun modo l'omissione di tale adempimento. Ancora, in caso di contingente indisponibilità di strumenti o di personale, permette che la documentazione sia omessa. Infine, la trascrizione della registrazione è effettuata solo se assolutamente indispensabile, con la conseguenza che verosimilmente le dichiarazioni resteranno nel procedimento attraverso il solo verbale sommario e saranno utilizzate per quel tramite, anziché essere conosciute nella loro integralità non essendovi trascrizione. L'analisi delle stravaganze e

Occorre tenere presente che le informazioni rese al pubblico ministero, di regola, non sono utilizzabili in dibattimento (art. 514); tuttavia, eccezionalmente esse sono utilizzabili mediante le contestazioni al testimone ai sensi dell'art. 500 e nelle ipotesi previste ai commi 4-6 possono divenire prova del fatto narrato. Inoltre, se sono divenute non ripetibili, le dichiarazioni rese al pubblico ministero possono essere utilizzate mediante lettura alle condizioni previste dall'art. 512.

Considerazioni siffatte fanno comprendere come una corretta ed integrale documentazione, accompagnata dalla trascrizione, potrebbe essere l'unico modo per consentire un pieno apprezzamento di dichiarazioni che possono divenire prove nel futuro dibattimento e che comunque vengono utilizzate per tutte le decisioni prese nel corso delle indagini preliminari o a chiusura di tale fase (si pensi al nuovo ruolo assunto dall'udienza preliminare nel sistema introdotto dalla *riforma Cartabia*)<sup>99</sup>.

---

dei profili problematici della disciplina è effettuata da C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 16 ss.

<sup>99</sup> Per tali considerazioni, si veda C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 16 ss.

### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### § 6 - *L'attività di iniziativa del pubblico ministero.*

##### d. *L'interrogatorio dell'indagato. L'invito a presentarsi.*

A pagina 378 eliminare dalla riga 33 fino a pagina 379 alla riga 6 e sostituire con quanto segue.

***L'interrogatorio dell'indagato libero.*** L'interrogatorio dell'indagato libero può essere compiuto dal pubblico ministero personalmente o su delega alla polizia giudiziaria (art. 370 comma 1) <sup>(100)</sup>. Se l'interrogatorio è condotto *personalmente* dal pubblico ministero, l'atto può svolgersi anche senza la presenza del difensore, che tuttavia deve essere stato preavvisato; se l'interrogatorio è svolto dalla polizia giudiziaria *delegata*, il difensore dell'indagato deve essere necessariamente presente (art. 370, comma 1).

La  *riforma Cartabia*  ha introdotto una documentazione rafforzata per l'interrogatorio dell'indagato in ragione della delicatezza dell'atto che, per un verso, costituisce esercizio del diritto di difesa; per un altro verso, sarà comunque utilizzabile nel prosieguo del procedimento attraverso i canali delle contestazioni e delle letture<sup>101</sup>.

Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 373, comma 2-*bis*, introdotto dalla  *riforma Cartabia* , d.lgs. n. 150 del 2022). La trascrizione è disposta solo se assolutamente necessaria e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero (art. 373, comma 2-*quinquies*).

***L'interrogatorio dell'indagato arrestato, fermato o in stato di custodia cautelare.*** L'interrogatorio dell'indagato sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare può essere condotto soltanto dal pubblico ministero: non è ammessa la delega alla polizia giudiziaria.

Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 141-*bis* (mod. dalla  *riforma Cartabia* , d.lgs. n. 150 del 2022), ogni interrogatorio reso fuori udienza da una persona che si trovi a qualsiasi titolo in stato di detenzione, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica.

Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia o della consulenza tecnica; la trascrizione della riproduzione è disposta soltanto se richiesta dalle parti <sup>(102)</sup>.

---

<sup>100</sup> Quando l'indagato è sentito dal pubblico ministero o dalla polizia da questi delegata, è previsto uno speciale regime di utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni (art. 503): si veda *infra* nel capitolo sul giudizio.

<sup>101</sup> C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 10 ss.

<sup>102</sup> Ai sensi dell'art. 370, comma 1-*bis*, quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'atto è delegato alla polizia giudiziaria.

### **Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari**

#### **§ 6 - *L'attività di iniziativa del pubblico ministero.***

##### **e. *L'interrogatorio di una persona imputata in un procedimento connesso o collegato.***

**A pagina 380 dopo la riga 24 inserire quanto segue.**

*La documentazione dell'atto.* La riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto una documentazione rafforzata per l'interrogatorio dell'imputato connesso.

Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica (art. 373, comma 2-*bis*, introdotto dalla riforma *Cartabia*).

La trascrizione è disposta solo se assolutamente necessaria e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero (art. 373, comma 2-*quinqües*).

#### **§ 6 - *L'attività di iniziativa del pubblico ministero.***

##### **g. *L'accertamento tecnico operato dal consulente del pubblico ministero.***

**A pagina 382 dopo la riga 2 inserire quanto segue.**

Ai sensi dell'art. 360, comma 3-*bis* introdotto dalla riforma *Cartabia*, il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.

### **Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari**

#### **§ 7 - *L'incidente probatorio.***

##### **e. *Lo svolgimento dell'udienza.***

**A pagina 392 eliminare dalla riga 19 fino alla riga 26 e sostituire con quanto segue.**

Le prove sono assunte e documentate con le « forme » stabilite per il dibattimento (art. 401, comma 5). Pertanto, sarà necessario procedere alla riproduzione audiovisiva dell'esame dei dichiaranti, nonché degli atti di ricognizione e confronto, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, secondo quanto stabilito per il dibattimento all'art. 510, comma 2-*bis*, introdotto dalla  *riforma Cartabia*  (d.lgs. n. 150 del 2022).

Poiché non vi è un rinvio generale alla disciplina del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari non ha il potere di assumere d'ufficio nuove prove; ciò del resto è imposto dal principio della domanda, che vale per l'intero incidente probatorio. Viceversa, pare applicabile l'art. 506, che attribuisce al giudice limitati poteri in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private; in particolare, il giudice può rivolgere domande alle persone « già esaminate ». Infatti tale potere costituisce un necessario complemento dell'esame incrociato.

### **Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari**

#### **§ 8 - *L'avviso di conclusione delle indagini.***

**A pagina 393 dopo la riga 26 inserire quanto segue.**

Nella medesima ottica, la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), che ha previsto una disciplina organica della giustizia riparativa (v. *infra* il capitolo sui Procedimenti speciali), ha stabilito che l'avviso deve contenere altresì «l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa» (art. 415-*bis*, comma 3).

**A pagina 394 dopo la riga 28 inserire quanto segue.**

Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo e i nuovi atti di indagine compiuti dal pubblico ministero a seguito delle sollecitazioni della difesa sono utilizzabili se compiuti entro tale termine, anche se i termini per le indagini sono scaduti (art. 415-*bis*, comma 5).

**A pagina 395 dopo la riga 13 inserire quanto segue.**

***Il differimento dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini per l'azione e la discovery forzosa (rinvio).*** La *riforma Cartabia*, nel riscrivere la disciplina dei termini per le indagini preliminari e per l'esercizio dell'azione penale, è intervenuta sulle tempistiche collegate all'avviso di conclusione delle indagini.

La regolamentazione della materia si è articolata anche attraverso l'introduzione dei nuovi commi 5-*bis* e seguenti dell'art. 415-*bis* e del nuovo art. 415-*ter* che regola i diritti e le facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di mancato invio dell'avviso alla scadenza dei termini per le indagini.

Poiché si tratta di una disciplina che può essere compresa soltanto conoscendo l'assetto generale dei termini per le indagini preliminari, rinviamo alla trattazione svolta *infra*.



### Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari

#### §§ 9-10 - *I nuovi termini per le indagini; la proroga del termine. I termini massimi per le indagini.*

A pagina 395 eliminare dalla riga 14 fino a pagina 400 alla riga 2 e sostituire con quanto segue.

#### § 9 - *I nuovi termini per le indagini; la proroga del termine*

##### a. *Considerazioni introduttive.*

Come abbiamo già osservato, una delle finalità delle indagini preliminari è quella di permettere al pubblico ministero di assumere «le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (art. 326). In estrema sintesi, il pubblico ministero deve decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione. In ciascuna delle due ipotesi l'atto del pubblico ministero è sottoposto al controllo del giudice. Sulla richiesta di rinvio a giudizio, formulata sulla base dell'imputazione, il controllo si svolge nell'udienza preliminare. Sulla richiesta di archiviazione il controllo si effettua, di regola, senza udienza.

***Evoluzione normativa.*** Nel codice del 1988 è stato previsto che le indagini preliminari avessero un termine di durata sia quando si procedeva contro ignoti, sia quando fosse stato identificato un indagato. Nei due casi menzionati i termini potevano essere prorogati dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero. Tuttavia, non era in alcun modo regolato il momento successivo alla scadenza di tali termini e poteva accadere che il magistrato requirente restasse inerte anche per molto tempo senza chiedere l'archiviazione, né esercitare l'azione penale.

***Termini per le indagini e per l'azione e valori processuali.*** Occorre tenere presente che siamo dinanzi ad una materia molto delicata, nella quale vengono in gioco principi di rango costituzionale. Da un lato, infatti, è interesse dell'ordinamento che le indagini si svolgano in maniera efficiente e rapida e che, al termine delle stesse, il pubblico ministero assuma le proprie determinazioni senza lasciare il fascicolo in un limbo dalle sorti indefinite; da un altro lato, la tutela della presunzione di innocenza e del diritto di difesa impediscono che l'indagato possa essere sottoposto ad una indagine dalla durata irragionevole oppure possa rimanere in attesa delle deliberazioni del pubblico ministero per un tempo indeterminato.

Su questa materia, prima è intervenuta la *riforma Orlando* (legge n. 103 del 2017) che ha disciplinato in modo inedito il c.d. termine per l'azione imposto al pubblico ministero per assumere le proprie deliberazioni una volta scaduti i termini per le indagini; successivamente, sia sui termini per le indagini preliminari, sia sui termini per l'azione, si è registrato un intervento organico della *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha introdotto il diritto della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa di attivare il controllo giurisdizionale sul rispetto dei termini per l'azione da parte del pubblico ministero. Quest'ultima disciplina si atteggia come il naturale completamento dei controlli sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, contestualmente disciplinato dalla riforma Cartabia sia su iniziativa del giudice, sia su richiesta dell'indagato (v. *supra*, par. 6)<sup>103</sup>.

---

<sup>103</sup> Nel senso che la riforma Cartabia ha intrapreso una strada ben diversa da quella percorsa dalla Riforma "Orlando", G.M. BACCARI, *I nuovi meccanismi per superare le stasi procedurali dovute all'inerzia del pubblico ministero*, in Aa.Vv., *La riforma Cartabia*, Pisa, 2022, p. 113 il quale rileva che quest'ultima aveva confinato la spinosa questione nell'ambito della struttura organizzativa degli uffici del pubblico ministero, rendendo obbligatoria l'avocazione in capo al procuratore generale presso la corte d'appello nei casi in cui si fosse verificata la stasi procedimentale per lo "sforamento" del termine di "riflessione". Una

**b. Termini per la conclusione delle indagini preliminari.**

**I termini per le indagini.** La riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha ridisegnato i termini per le indagini preliminari nell'intento di razionalizzare, standardizzare e sottrarre il più possibile a valutazioni discrezionali la durata delle indagini. L'art. 405, anche nella versione modificata, precisa che il termine per le indagini nei confronti di un indagato inizia a decorrere dal momento in cui il nome di questi è iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 405, comma 2).

La medesima norma stabilisce che il termine ordinario è di un anno se si procede per un delitto e di sei mesi se si procede per una contravvenzione. In via eccezionale il termine è di un anno e sei mesi se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a, e cioè per delitti gravi o di criminalità organizzata.

Decorsi tali termini, il pubblico ministero non può più svolgere indagini e deve assumere le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, se risulta necessario indagare più a lungo perché le indagini sono complesse, il pubblico ministero, prima della scadenza dei predetti termini, può chiedere al giudice la proroga degli stessi (art. 406).

**L'inutilizzabilità.** Occorre tenere presente che il rispetto dei termini per le indagini è, da sempre, rafforzato dalla sanzione dell'inutilizzabilità: ai sensi dell'art. 407, comma 3, «non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice».

**c. La proroga del termine per le indagini.**

**Presupposti e durata.** I presupposti per la proroga sono stati ridisegnati dalla riforma *Cartabia*: essa può essere chiesta al giudice per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi (art. 406, comma 2). Essa può essere chiesta soltanto quando le indagini «sono complesse». La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per le indagini e deve contenere «l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano» (art. 406, comma 1).

Il codice regola il procedimento avente ad oggetto la proroga dei termini e prevede un procedimento di proroga di tipo ordinario ed uno speciale, avente ad oggetto le indagini per i delitti di criminalità organizzata mafiosa, per i delitti in materia di terrorismo e per quelli concernenti la violenza sessuale e la pedofilia (art. 406, comma 5-bis).

**Nel procedimento speciale per criminalità mafiosa e reati assimilati** non vi è alcun contraddittorio sulla richiesta del pubblico ministero ed il giudice decide sempre senza udienza (*de plano*, con ordinanza emessa entro dieci giorni dalla richiesta) anche quando, per ipotesi, non dovesse accogliere la richiesta di proroga (art. 406, comma 5-bis).

**Nel procedimento per reati non mafiosi né assimilati** è necessario in primo luogo instaurare il contraddittorio. Il giudice per le indagini preliminari cura che la richiesta di proroga, formulata dal pubblico ministero, sia notificata all'indagato ed alla persona offesa che nella notizia di reato (o successivamente) abbia dichiarato di volerne essere informata (art. 406, comma 3). Costoro sono avvisati che possono presentare memorie (entro cinque giorni dalla notificazione); il giudice decide entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

La decisione del giudice è presa senza udienza (*de plano*) qualora egli allo stato degli atti ritenga di accogliere la richiesta di proroga (art. 406, comma 4); in caso contrario, egli fissa la data di una udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'indagato ed all'offeso. Il

---

soluzione rivelatasi inefficace, perché gli uffici sovraordinati non sono in grado di svolgere le necessarie attività investigative, con la nefasta conseguenza di prolungare ulteriormente la durata delle indagini. La delega “*Cartabia*”, viceversa, ha inteso valorizzare il ruolo e le prerogative del giudice per le indagini preliminari, al quale sono riservate “finestre di giurisdizione” per garantire il rispetto dei termini di fase e i termini di azione.

procedimento si svolge in camera di consiglio e la decisione (che concede o nega la proroga) è presa con ordinanza non impugnabile (art. 406, comma 6).

Se il giudice respinge la richiesta, il pubblico ministero deve formulare l'imputazione o chiedere l'archiviazione. Se il termine per le indagini preliminari è già scaduto il giudice fissa un termine «non superiore a dieci giorni» per le determinazioni del pubblico ministero (art. 406, comma 7).

**L'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il termine.** Come si è accennato, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine sono di regola inutilizzabili (art. 407, comma 3); sono utilizzabili soltanto se la richiesta di proroga è stata presentata prima della scadenza ed il giudice ha (anche successivamente) concesso la proroga (art. 406, comma 8). L'eventuale inutilizzabilità opera non soltanto ai fini della decisione dibattimentale, ma anche nelle fasi anteriori al dibattimento. Pertanto gli atti di indagine compiuti oltre i termini non possono essere valutati dal giudice che provveda sulle richieste del pubblico ministero aventi ad oggetto, ad esempio, una misura cautelare <sup>(104)</sup>.

#### **d. Il termine nel procedimento contro ignoti.**

Come abbiamo anticipato, si tratta di una regolamentazione per la maggior parte identica a quella relativa al procedimento contro indagati noti, grazie al rinvio operato dall'art. 415. Con due eccezioni:

a) il termine per le indagini decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, poiché ovviamente non è stato individuato, al momento, alcun indagato;

b) il controllo svolto dal giudice sulla richiesta di proroga ha un oggetto limitato: egli deve verificare se effettivamente non sia stato ancora individuato l'indagato, onde evitare elusioni dell'obbligo di procedere a iscrizione nominativa nel momento in cui risultano indizi nei confronti di una persona.

La decisione del giudice sulla richiesta di proroga del termine perché «è ignoto l'autore del reato» è presa *de plano*, qualora il giudice ritenga di concedere la proroga (art. 406, comma 4). In caso contrario il giudice fissa la data di una udienza così come avviene nel procedimento contro un indagato noto.

**Decisioni sulla richiesta di proroga.** Il giudice può prendere tre diverse decisioni.

a) Può non autorizzare la proroga ed in tal caso il pubblico ministero deve formulare richiesta di archiviazione se il responsabile resta ignoto; viceversa, deve esercitare l'azione penale se il reato è da attribuire a persona già individuata.

b) Oppure il giudice può autorizzare con decreto motivato il pubblico ministero a proseguire le indagini (art. 415, comma 2); ai sensi dell'art. 406, comma 2, la proroga non può essere autorizzata per più di una volta, né per un tempo complessivamente superiore a sei mesi <sup>(105)</sup>.

c) Infine, il giudice, se ritiene che il reato sia da attribuire ad una persona già individuata, può ordinare l'iscrizione del nome nel registro delle notizie di reato (art. 335-ter, introdotto dalla riforma *Cartabia*). In tal caso, sarà il pubblico ministero a dover individuare la data dalla

---

<sup>104</sup> Ai sensi dell'art. 415-bis, l'indagato, a seguito della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, può chiedere al pubblico ministero il compimento di ulteriori atti di indagine. Ove quest'ultimo vi proceda, è possibile il superamento del termine per le indagini. In tal caso, gli atti assunti sono comunque utilizzabili (art. 415-bis, comma 5).

<sup>105</sup> L'applicabilità, anche nel procedimento contro ignoti, del termine di sei mesi deriva dal rinvio residuale contenuto nel comma 3 dell'art. 415, come modificato dalla legge n. 479 del 1999. Con tale legge, infatti, il legislatore « ha inteso operare un riassetto in senso unitario del regime giuridico dei due tipi di indagine » al fine di contrastare, anche nel procedimento di cui all'art. 415 c.p.p., l'eventuale inerzia del pubblico ministero, ed al fine di evitare che l'istruzione dibattimentale si svolga ad eccessiva distanza temporale dal fatto oggetto di imputazione. In tal senso si è espressa Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 13040, in *Guida dir.*, 2006, 20, 94.

quale far decorrere il termine per le indagini nei confronti di tale indagato (art. 335-ter, comma 2). In ogni caso, quest'ultimo, se dovesse ravvisare abusi, potrà chiedere l'accertamento della tempestività dell'iscrizione (art. 335-quater). In tali ipotesi, il termine per le indagini decorrerà dall'iscrizione del nome della persona nel registro. Si tratta di un meccanismo di pesi e contrappesi che è stato introdotto dalla riforma *Cartabia* al fine di rendere controllabili le scelte del pubblico ministero in ordine alle iscrizioni e che mira a sortire effetti virtuosi specialmente nel procedimento contro ignoti più esposto al rischio di abusi che potrebbero ripercuotersi sull'esercizio delle facoltà difensive spettanti all'indagato.

### 10. I termini massimi per le indagini.

Il codice pone alle indagini preliminari *termini massimi* (comprensivi della proroga). Il termine ordinario per i delitti è di un anno e sei mesi e per le contravvenzioni è di un anno (art. 407, comma 1).

È previsto un termine di due anni nei seguenti casi (art. 407, comma 2):

a) se le indagini preliminari riguardano delitti gravi o di criminalità organizzata, indicati specificamente<sup>(106)</sup>;

b) se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese;

c) se le indagini richiedono il compimento di atti all'estero;

d) se si tratta di procedimenti collegati<sup>(107)</sup>.

---

<sup>106</sup> In particolare, si tratta delle seguenti ipotesi: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

<sup>107</sup> Viene da chiedersi come si possa arrivare a due anni per quei reati per i quali il termine ordinario è fissato a un anno, visto che si può chiedere una sola proroga fino a sei mesi. Pertanto, sembrerebbe che, al di là del tenore letterale della disposizione in esame, il termine dei due anni sia destinato ad operare soltanto per quei reati per i quali il termine ordinario è fissato a

**Sanzioni in caso di superamento dei termini massimi.** Come si è accennato, il codice collega il termine di durata massima delle indagini ad una sanzione processuale molto incisiva: ai sensi dell'art. 407, comma 3 «non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice». La sanzione colpisce gli atti di indagine e non le richieste che la pubblica accusa può presentare fuori termine.

**Le ragioni della riforma.** Vigente il codice del 1988, nella prassi accadeva spesso che il pubblico ministero, terminate le indagini preliminari, non si attivasse per chiedere l'archiviazione o per esercitare l'azione penale.

Nel tempo si è così avvertita la necessità di porre rimedio e, per la prima volta, è stata la riforma Orlando (l. n. 103 del 2017) ad apprestare una disciplina espressa. La novella aveva introdotto il c.d. “periodo di riflessione” concedendo alla pubblica accusa un termine per assumere le proprie determinazioni, una volta concluse le indagini preliminari.

Si trattava, tuttavia, di una disciplina che necessitava di qualche messa a punto anche sul piano sistematico al fine di tracciare una netta distinzione tra il termine per le indagini preliminari e il c.d. termine per l'azione e di individuare un adeguato meccanismo di controlli sull'inerzia del pubblico ministero<sup>108</sup>.

Su tali profili è intervenuta la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) con una disciplina estremamente complessa informata al principio dei pesi e contrappesi che prevede controlli sull'inazione del pubblico ministero sia in via “gerarchica” attraverso l'intervento del procuratore generale, sia attraverso il riconoscimento all'indagato e all'offeso del diritto di sollecitare il sindacato del giudice per le indagini preliminari.

Nel complesso, la disciplina pur allestendo un complesso meccanismo di controlli, non è idonea a garantire né la durata ragionevole del “periodo di riflessione”, né l'effettiva coercibilità dell'obbligo di assumere le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale e, dunque, in definitiva l'obbligatorietà della stessa<sup>109</sup>.

**Il periodo di riflessione.** Il nuovo art. 407-bis, comma 2 regola il periodo di riflessione per le determinazioni del pubblico ministero: esso è pari a tre mesi nelle ipotesi ordinarie ed a nove mesi se si tratta delle ipotesi previste dall'art. 407, comma 2 (in cui il termine massimo per le indagini è pari a due anni) (<sup>110</sup>).

Il termine decorre dalla scadenza dei termini per le indagini. Se il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, il termine per l'azione inizia a decorrere dalla scadenza del termine riconosciuto all'indagato per presentare memorie e produrre documenti (art. 415-bis, comma 3) ovvero, se l'indagato chiede nuove indagini, dalla scadenza del termine di trenta giorni (prorogabile per non più di sessanta giorni) dalla presentazione della richiesta, riconosciuto al pubblico ministero per svolgere le indagini sollecitate dalla difesa (art. 415-bis, comma 4).

---

un anno e mezzo dall'art. 405 e cioè per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a. In tal senso, si veda la Circolare della Procura di Bologna a firma del Procuratore Giuseppe Amato in tema di archiviazione, nuovi termini per le indagini e definizione dei fascicoli dopo il d.lgs. n. 150 del 2022, uscita il 19 ottobre 2022, pag. 9.

<sup>108</sup> La previgente disciplina aveva dato luogo a qualche incertezza e si erano registrati anche Orientamenti della Procura generale presso la Corte di Cassazione. Si veda la circolare 24 aprile 2018 recante Criteri orientativi e buone prassi in materia di avocazione, successivamente integrata il 3 giugno 2019.

<sup>109</sup> In tal senso anche, G.M. BACCARI, *I nuovi meccanismi*, cit., 123.

<sup>110</sup> Come si ricorderà, tale norma prevede un termine per le indagini di due anni: a) se si procede per i gravi delitti espressamente elencati; b) se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese; c) se le indagini richiedono il compimento di atti all'estero; d) se si tratta di procedimenti collegati.

**La richiesta di differimento dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.** Come si è accennato *supra*, la disciplina del termine per le indagini preliminari passa anche attraverso le dinamiche dell'avviso di conclusione delle indagini stesse.

In particolare, la  *riforma Cartabia*  ha previsto che il pubblico ministero, prima della scadenza del termine per le indagini previsto dall'art. 405, comma 2, possa presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di conclusione al procuratore generale presso la corte di appello (art. 415-*bis*, comma 5-*bis*).

Il differimento può essere chiesto nei seguenti casi: a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita di una persona o la sicurezza dello Stato. È poi previsto, per i soli delitti indicati dall'art. 407, comma 2, che il differimento possa essere chiesto quando la conoscenza degli atti di indagine possa «arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca» (art. 415-*bis*, comma 5-*bis*)<sup>111</sup>.

Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, non superiore a un anno<sup>112</sup>.

In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di conclusione entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini (art. 415-*bis*, comma 5-*ter*).

**L'ordine del giudice per le determinazioni sull'azione penale.** I commi successivi dell'art. 415-*bis*, così come risultante a seguito della  *riforma Cartabia* , disciplinano le ipotesi in cui il pubblico ministero sia rimasto inerte e cioè non abbia esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione successivamente allo scadere dei termini per l'azione previsti dall'art. 407-*bis*, comma 2. In base a tale norma, come abbiamo ricordato *supra*, il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi per le ipotesi ordinarie o nove mesi nei casi previsti dall'art. 407, comma 2. Tali termini decorrono dalla scadenza di termini per le indagini o, se è stata disposta la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dalla scadenza di termini riconosciuti alla difesa per presentare documentazione e richieste (art. 415-*bis*, comma 3) oppure imposti al pubblico ministero che intenda svolgere le eventuali indagini sollecitate dalla difesa (art. 415-*bis*, comma 4).

Ai sensi dell'art. 415-*bis*, comma 5-*quater*, se il pubblico ministero è rimasto inerte, dopo aver notificato l'avviso di conclusione delle indagini, la persona sottoposta alle indagini e la

---

<sup>111</sup> Si ricorda ancora una volta che l'art. 407, comma 2 prevede un termine per le indagini di due anni: *a*) se si procede per i gravi delitti espressamente elencati; *b*) se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese; *c*) se le indagini richiedono il compimento di atti all'estero; *d*) se si tratta di procedimenti collegati. L'art. 415-*bis*, comma 5-*bis* non fa riferimento ai "casi" di cui all'art. 407, comma 2, bensì ai "delitti" indicati da tale norma. Pertanto, una interpretazione letterale potrebbe portare a ritenere che la richiesta di differimento non possa essere presentata per le ipotesi previste alle lett. *b*, *c*, *d* di tale norma.

<sup>112</sup> Si richiamano le perplessità esegetiche riportate alla nota precedente.

persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale.

Sulla richiesta il giudice provvede nei venti giorni successivi con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al capo dell'ufficio del pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed al procuratore generale presso la corte d'appello (ai fini dell'eventuale avocazione) e notificato alla persona che ha formulato la richiesta (art. 415-*bis*, comma 5-*quater*).

Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti emanati in conseguenza dell'ordine del giudice di assumere le determinazioni sull'azione penale (art. 415-*bis*, comma 5-*quinqües*). Nessun rimedio, peraltro, è previsto se il pubblico ministero non assume alcun provvedimento e se il procuratore generale non dispone l'avocazione che è disciplinata dall'art. 412 come facoltativa.

**Garanzie per la persona offesa in caso di ordine del giudice.** Ai sensi dell'art. 415-*bis*, comma 5-*sexies*, nei casi in cui il giudice abbia emesso l'ordine di assumere le determinazioni sull'azione penale, alla persona offesa "attiva", alla quale non sia già pervenuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, deve essere notificato l'avviso del deposito forzoso previsto dall'art. 415-*ter*, comma 1; in caso di omissione, il procuratore generale, se non dispone l'avocazione, ordina al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito (art. 415-*ter*, comma 2).

**La discovery forzosa degli atti di indagine in caso di omesso invio dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.** Il nuovo art. 415-*ter* si occupa delle ipotesi in cui il pubblico ministero, scaduti i termini per l'azione (art. 407-*bis*, comma 2), non abbia preso alcuna determinazione e non abbia neppure fatto notificare l'avviso di conclusione per le indagini preliminari<sup>113</sup>.

In tal caso, è previsto un vero e proprio deposito forzoso in segreteria della documentazione relativa alle indagini espletate. All'indagato e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito, con indicazione della facoltà di esaminare la documentazione relativa alle indagini e di estrarne copia e della facoltà di chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 415-*ter*, comma 1).

Naturalmente, ai fini dell'esercizio del potere di avocazione, copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello (art. 415-*ter* comma 1). Anche se la norma non specifica nulla, è da ritenere che spetti al pubblico ministero precedente attivarsi alla scadenza del termine sia per effettuare il deposito, sia per notificare il relativo avviso. Al fine di rendere effettivo il rispetto di tale obbligo, l'art. 415-*ter*, comma 2 stabilisce che se, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini per l'azione, il procuratore generale non riceve la comunicazione dell'avviso di deposito, quest'ultimo può disporre l'avocazione delle indagini preliminari oppure ordinare con decreto motivato al capo dell'ufficio della procura della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso entro un termine non superiore a venti giorni<sup>114</sup>. Copia del

---

<sup>113</sup> Resta ovviamente salva l'ipotesi in cui sia stato disposto un differimento dell'avviso (del quale offeso e indagato vengono avvisati ai sensi dell'art. 415-*bis*, comma 5-*ter*, ultimo periodo).

<sup>114</sup> La nuova versione dell'art. 127 disp. att. stabilisce che la segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello in distinti elenchi riepilogativi i dati relativi ai: a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-*bis*, comma 2, del codice; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-*ter*, comma 3, primo e secondo periodo del

decreto del procuratore generale è notificata alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini<sup>115</sup>.

**L'ordine del giudice di procedere alle determinazioni sull'azione.** Dalla notifica dell'avviso di deposito forzoso effettuata dal pubblico ministero o dal decreto che ordina il deposito disposto dal procuratore generale, inizia, poi, a decorrere il termine entro il quale il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni sull'azione penale.

Il termine è di un mese nei procedimenti ordinari e di tre mesi nei casi previsti dall'art. 407, comma 2 (<sup>116</sup>). Nel caso in cui il pubblico ministero persista nell'inerzia, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. La procedura è identica a quella che abbiamo visto *supra* per il caso in cui il pubblico ministero resti inerte dopo l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini: sulla richiesta il giudice provvede nei venti giorni successivi con decreto motivato<sup>117</sup>.

In caso di accoglimento, il giudice ordina al capo dell'ufficio del pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed al procuratore generale presso la corte d'appello (ai fini dell'eventuale avocazione) e notificato alla persona che ha formulato la richiesta (art. 415-*bis*, comma 5-*quater*). Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine del giudice di assumere le determinazioni sull'azione penale (art. 415-*bis*, comma 5-*quinqies*). Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini per l'azione decorrenti dalle richieste formulate dalla difesa o dallo svolgimento delle indagini sollecitate dalla difesa sono ridotti di due terzi (<sup>118</sup>).

**Il differimento del deposito forzoso.** L'art. 415-*ter* fa seguito al richiamo della legge-delega della necessità di tutelare in alcune ipotesi il segreto investigativo (art. 9, comma 1, lett. f). Prima della scadenza dei termini per l'azione, se non ha già in precedenza presentato richiesta di differimento dell'avviso di conclusione delle indagini, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito forzoso e della relativa notifica al procuratore generale che provvede sulla richiesta secondo le regole previste per la richiesta di differimento

codice; c) altri procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-*bis*, comma 2, e 415-*ter*, comma 3, quarto periodo.

<sup>115</sup> Date le finalità qualificanti il nuovo meccanismo, è da ritenere che l'ordine del procuratore generale debba intervenire "senza ritardo". Stupisce, inoltre, l'ampiezza del periodo (fino ad ulteriori venti giorni) concesso al pubblico ministero già inadempiente per correre ai ripari con il deposito del materiale investigativo e con il correlativo avviso. Così G.M. BACCARI, *I nuovi meccanismi*, cit., 117.

<sup>116</sup> Come si ricorderà, tale norma prevede un termine per le indagini di due anni: a) se si procede per i gravi delitti espressamente elencati; b) se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese; c) se le indagini richiedono il compimento di atti all'estero; d) se si tratta di procedimenti collegati.

<sup>117</sup> Non è previsto, tuttavia, che la richiesta di intervento dell'organo giudicante sia notificata al pubblico ministero, né che quest'ultimo debba porre a disposizione del giudice stesso gli atti oggetto della *discovery* forzosa. Almeno questo, però, dovrà avvenire per consentire all'autorità giurisdizionale di pronunciarsi, in assenza di contraddittorio, in maniera consapevole. Così, ancora G.M. BACCARI, *I nuovi meccanismi*, cit., 117.

<sup>118</sup> Sulla eccessiva dilatazione temporale che si può raggiungere attivando tutti i meccanismi di controllo possibili, G.M. BACCARI, *I nuovi meccanismi*, cit., 118.



dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-ter, comma 4)<sup>119</sup>. Di conseguenza, il procuratore generale, entro venti giorni dal deposito della richiesta, potrà autorizzare con decreto motivato il differimento per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi o, se si procede per i delitti indicati nell'art. 407, comma 2 non superiore a un anno.

**Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale.** A completamento della disciplina fin qui esposta, l'art. 412 nella versione modificata dalla  *riforma Cartabia*  traccia la disciplina dell'avocazione per mancato esercizio dell'azione penale. Si tratta di una avocazione facoltativa: «il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione», entro i termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2 oppure entro i termini previsti in caso di rigetto della richiesta di differimento dell'avviso di conclusione delle indagini da parte del procuratore generale (art. 415-bis, comma 5-ter) o, ancora, entro i termini previsti dall'art. 415-ter, comma 3 a seguito del deposito forzoso della documentazione investigativa. Occorre tenere presente, che al fine di orientare la discrezionalità insita nel potere di avocazione, il nuovo art. 127-bis disp. att., stabilisce che il procuratore generale presso la corte d'appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato (<sup>120</sup>).

Una volta disposta l'avocazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle ipotesi in cui il giudice emetta l'ordine di azione di cui agli art. 415-bis, commi 5-*quater* e 5-*quinqües*, e 415-ter, comma 1 e 3 (art. 412, comma 1). Anche nei confronti delle indagini avocate, dunque, sono praticabili le nuove ipotesi di finestre di giurisdizione previste dalle norme sopra richiamate.

Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione a seguito delle comunicazioni previste dagli art. 409, comma 3 e cioè nel caso in cui la persona offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione oppure se il giudice fissa comunque l'udienza sull'archiviazione; infine, può essere disposta avocazione a seguito della comunicazione prevista all'art. 415-bis comma 5-*quater* e cioè nel caso in cui il giudice ordini al pubblico ministero di assumere le determinazioni in ordine all'azione penale (art. 412, comma 2).

---

<sup>119</sup> Nel senso che, tenuto conto dell'ampiezza delle ipotesi in cui il pubblico ministero può chiedere il differimento, questa modifica rischia di neutralizzare la portata innovativa dell'intero meccanismo ideato, G.M. BACCARI, *I nuovi meccanismi*, cit., 119.

<sup>120</sup> A livello di circolari delle procure della Repubblica si sta diffondendo il concetto di "inerzia giustificabile" in ragione delle condizioni fattuali che possono giustificare la mancata assunzione delle deliberazioni da parte del magistrato requirente. Si veda, anche per una esemplificazione, la Circolare della Procura della Repubblica di Bologna, 19 ottobre 2022, p. 15.

### **Parte III - Capitolo 1 - Le indagini preliminari**

#### **§ 11 - *L'emergenza sanitaria e il processo telematico nella fase delle indagini.***

**A pagina 400 eliminare dalla riga 4 fino alla riga 10 e sostituire con quanto segue.**

La legislazione avente ad oggetto l'attività giudiziaria durante l'emergenza sanitaria, ed in vigore fino al 31 dicembre 2022, è stata prorogata dalla *riforma Cartabia* fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale che, entro il 31 dicembre 2023, individuerà quella normativa transitoria che porterà al nuovo regime definitivo di deposito, comunicazione e notificazione degli atti (art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022).

### Parte III - Capitolo 2 - La conclusione delle indagini

#### § 1 - *L'azione penale e i criteri di priorità*

A pagina 407 eliminare dalla riga 25 fino a pagina 408 alla riga 23 e sostituire con quanto segue.

*Il criterio per l'esercizio dell'azione penale.* Anche dopo la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), il codice non indica espressamente qual è la quantità degli elementi probatori che sono necessari per formulare l'imputazione. La regola di giudizio è indicata esclusivamente con riferimento alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408).

Ai sensi dell'art. 408, comma 1, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, il pubblico ministero chiede l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna». Poiché, ai sensi dell'art. 50, comma 1: «il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione», è chiaro che i presupposti per l'esercizio dell'azione penale sono esattamente speculari a quelli previsti per la richiesta di archiviazione.

Dalla lettura combinata di tali norme, si ricava anche la quantità di prova che giustifica la richiesta di rinvio a giudizio: il pubblico ministero potrà chiedere il rinvio a giudizio soltanto quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari consentono una *ragionevole previsione di condanna*. In buona sostanza, è necessario che l'accusa sia in grado di effettuare una prognosi attendibile circa il peso degli elementi raccolti: essi devono avere una resistenza tale da sostenere l'urto del contraddittorio dibattimentale e superare la soglia del ragionevole dubbio.

La struttura del procedimento penale ed il criterio per l'azione introdotto dalla riforma del 2022 evidenziano l'importanza del ruolo che è demandato al pubblico ministero nel momento in cui formula l'imputazione. Poiché a lui spetta di sostenere l'accusa in giudizio, su di lui ricade per intero la responsabilità di un eventuale insuccesso se poi, nel dibattimento, si dimostrerà che le prove a carico non hanno eliminato ogni ragionevole dubbio (<sup>121</sup>).

---

<sup>121</sup> Sul punto, tra gli altri, di recente v. M. CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in *Arch. pen. (web)*, 2022, 2.

### Parte III - Capitolo 2 - La conclusione delle indagini

#### § 1, lett. b - *L'obbligatorietà dell'azione penale. I criteri di priorità*

**A pagina 410 eliminare dalla riga 3 fino alla riga 12 e sostituire con quanto segue.**

*I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale.* Naturalmente, alla prova dei fatti, il principio di obbligatorietà dell'azione penale – anche nell'interpretazione ragionevole sopra prospettata – ha dovuto fare i conti con la mole delle notizie di reato che pervengono ad ogni singola procura della Repubblica e con la necessità di individuare quali di esse debbano essere portate avanti con priorità rispetto alle altre con il conseguente rischio, per queste ultime, di incorrere nella scure della prescrizione con possibile elusione del principio di obbligatorietà.

Si è posta, dunque, la questione dei c.d. criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale e della compatibilità degli stessi con il principio stabilito dall'art. 112 Cost., anche in ragione delle modalità con le quali i criteri di priorità avrebbero dovuto essere individuati tenendo conto dell'esigenza di legalità ed uniformità nell'esercizio dell'azione penale, da un lato, e dell'esigenza di tenere conto anche delle realtà locali e delle situazioni contingenti, dall'altro lato. È prevalsa alla fine un'interpretazione informata alla ineludibile ragion pratica che impone di individuare *ex ante* i criteri alla luce dei quali il singolo ufficio del pubblico ministero deve dare un ordine alle notizie di reato da trattare anche in ragione delle risorse disponibili e delle tipologie di criminalità da fronteggiare.

*L'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale.* La ricerca di un punto di equilibrio è sfociata nella legge-delega n. 134 del 2021 secondo cui gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, devono individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da portare avanti e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili (art. 1, comma 9, lett. i).

L'attuazione di tale previsione si è articolata lungo due direttrici. Da un lato, nelle more della predisposizione del decreto legislativo, è stata approvata la legge 17 giugno 2022, n. 71 che ha modificato l'art. 1 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 relativo alla organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. Tale norma, al comma 6, prevede ora che il progetto organizzativo della procura debba avere come *contenuto necessario* l'individuazione di «criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili».

Dal canto suo, il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha introdotto l'art. 3-*bis* disp. att. al fine di rimarcare anche in sede di disciplina processuale che i criteri di priorità non hanno valenza puramente organizzativa ma sono destinati ad incidere sulle scelte procedurali del pubblico ministero, fin dall'attività successiva alla iscrizione della notizia di reato.

Così, la predetta norma, rubricata «priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale» stabilisce che «nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale, il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio». Al tempo stesso, l'art. 127-*bis* disp. att. prevede che nel valutare l'eventuale avocazione della notizia di reato il procuratore generale presso la corte di appello «tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato». Di modo che, un eventuale inadempimento dell'obbligo di esercitare l'azione penale, sia valutato al netto dell'urgenza attribuita alla notizia di reato sulla base di una corretta applicazione dei criteri di priorità.

### Parte III - Capitolo 2 - La conclusione delle indagini

#### § 2 - L'archiviazione

A pagina 412 eliminare dalla riga 3 fino alla riga 27 e sostituire con quanto segue.

##### a. *Considerazioni preliminari.*

Quando il pubblico ministero ritiene che non vi siano elementi per esercitare l'azione penale, formula una richiesta di archiviazione che è sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari. Di regola, il controllo è effettuato *de plano* (e cioè senza udienza) e la forma della decisione è un decreto; viceversa, ove vi sia stato un previo contraddittorio, la forma della decisione è un'ordinanza. Infatti, il controllo del giudice diventa penetrante e dà luogo a un contraddittorio in due casi. E cioè quando il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione o quando la persona offesa presenta opposizione alla richiesta archiviativa della pubblica accusa.

La materia è stata profondamente modificata dalla legge n. 103 del 2017 ( *riforma Orlando*) che, da un lato, ha razionalizzato il ruolo processuale della persona offesa dal reato e, da un altro lato, ha previsto nuovi termini volti ad accelerare il procedimento di archiviazione evitando inutili stalli allo scopo di perseguire la ragionevole durata del procedimento. Successivamente, è intervenuta la  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha ridisegnato il volto dell'archiviazione dal punto di vista delle regole di giudizio che devono essere applicate prima dal pubblico ministero al momento della richiesta e poi dal giudice al momento della decisione.

**Presupposti di fatto.** L'archiviazione è pronunciata dal giudice per le indagini preliminari in presenza di presupposti di fatto e di diritto. È pronunciata in presenza di presupposti di fatto quando «gli elementi acquisiti nel corso indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (art. 408, comma 1).

Si tratta di effettuare un vaglio sulle indagini svolte applicando, allo stato degli atti, la regola di giudizio dell'al di là del ragionevole dubbio che opererebbe in dibattimento. L'applicazione di un simile criterio impone due corollari: 1) la *completezza delle indagini*. Più le indagini sono complete e più attendibile è la ragionevole previsione di condanna. Se viceversa, il panorama investigativo è parziale, esso risulta troppo distante dalla base probatoria che verosimilmente il giudice avrà a disposizione in dibattimento e rende la prognosi “non ragionevole”; 2) la necessità di applicare agli atti di indagine le *norme generali sulle prove* in quanto compatibili. Più alta è la qualità accertativa degli atti di indagine, più la previsione di condanna risulta vicina rispetto alle valutazioni che si potrebbero effettuare in dibattimento e, dunque, “ragionevole”.

L'altra ipotesi di archiviazione in fatto presenta un profilo più tecnico e riguarda il caso in cui il pubblico ministero, pur prevedendo un esito liberatorio, ritenga prevedibile l'applicazione di una misura di sicurezza personale. L'art. 408, comma 1, recependo peraltro quanto già consolidato nel diritto vivente, stabilisce che il pubblico ministero chiede l'archiviazione anche quando ritenga prevedibile l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. La disciplina si coordina con la necessaria celebrazione del dibattimento nelle predette ipotesi, che trova riscontro anche nell'art. 425, comma 4 con riferimento al divieto di emettere sentenza di non luogo a procedere (v. anche il nuovo art. 554-ter, comma 1 con riguardo al procedimento dinanzi al tribunale monocratico).

### Parte III - Capitolo 2 - La conclusione delle indagini

#### § 2, lett. b. - La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato.

**A pagina 413 eliminare dalla riga 11 fino a pagina 414 alla riga 2 e sostituire con quanto segue.**

A tal fine, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato, o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione (art. 408, comma 2). La *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha escluso l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia rimesso la querela (art. 408, comma 2).

Nell'avviso è precisato che nel termine di venti giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione motivando le ragioni per le quali chiede la prosecuzione delle indagini preliminari. Inoltre, nell'avviso è indicata l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 408, comma 3, mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022).

Per i «delitti commessi con violenza alla persona»<sup>(122)</sup> e per il delitto di furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) l'avviso della richiesta di archiviazione è *in ogni caso* notificato alla persona offesa (e cioè, anche in assenza di una sua richiesta di essere avvisata, ma nessuna notifica deve essere effettuata se vi è stata remissione di querela) ed il termine per l'opposizione è di trenta giorni (art. 408, comma 3-bis)<sup>(123)</sup>.

L'opposizione deve essere presentata presso la segreteria del pubblico ministero e può essere presentata anche dalla persona offesa che non ha chiesto di essere avvisata<sup>(124)</sup>.

**L'offeso non presenta opposizione.** Se l'offeso non presenta opposizione, il giudice per le indagini preliminari effettua un controllo *de plano*, e cioè senza udienza. Se accoglie la richiesta presentata dal pubblico ministero, il giudice emette **decreto di archiviazione** (art. 409, comma 1)<sup>(125)</sup>. Il giudice per le indagini preliminari, quando non accoglie la richiesta presentata dal pubblico ministero, fissa entro tre mesi (termine introdotto dalla c.d. *riforma Orlando*) la data di una udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare (con diritto ad essere preavvisati) il pubblico ministero, la persona offesa, l'indagato (art. 409, comma 2)<sup>(126)</sup>.

---

<sup>122</sup> È stata infelice la scelta legislativa di indicare in modo generico i «delitti commessi con violenza alla persona», come previsto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in legge 15 ottobre 2013, n. 119. Infatti, il codice contiene quattro elenchi di delitti che potrebbero rientrare in questa espressione, ma che hanno un'ampiezza differente tra di loro. Si vedano gli artt. 282-bis, comma 6; 392, comma 1-bis; 398, comma 5-bis; 498, comma 4-ter.

<sup>123</sup> I termini originari rispettivamente di dieci e di venti giorni sono stati così aumentati dalla legge n. 103 del 2017 (*riforma Orlando*).

<sup>124</sup> Occorre tenere presente che il difensore della persona offesa, una volta regolarmente nominato nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, può esercitare, per conto e nell'interesse dell'offeso, sia il diritto di opporsi all'archiviazione sia quello di ricorrere per cassazione (ove iscritto in apposito albo), non essendovi alcuna norma che prescriva il rilascio di una ulteriore procura speciale *ad hoc* per l'esercizio di uno di questi diritti (Cass., sez. un., 27 settembre - 20 dicembre 2007, n. 47473, Lo Mauro, in *Cass. pen.*, 2008, 5, 1762).

<sup>125</sup> Ai sensi dell'art. 409, comma 1, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, «il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare».

<sup>126</sup> Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia (art. 409, comma 2).

La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa (art. 409, comma 2, secondo periodo, introdotto dalla riforma *Cartabia*, d.lgs. n. 150 del 2022).

**A pagina 414 eliminare dalla riga 19 alla riga 20 e sostituire con quanto segue.**

**1) L'archiviazione.** L'ordinanza di archiviazione è basata sui presupposti in fatto e in diritto che abbiamo già ricordato (artt. 408, 411) <sup>(127)</sup>.

Si tratta di un provvedimento ampiamente liberatorio che garantisce l'attuazione della presunzione di innocenza nel momento iniziale del procedimento penale. Proprio in tale ottica, la riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto la c.d. deindicizzazione del provvedimento di archiviazione a tutela del diritto all'oblio (art. 64-ter disp. att.)<sup>128</sup>.

**A pagina 415 eliminare dalla riga 19 fino alla riga 34 e sostituire con quanto segue.**

**4) L'ordine di iscrizione del nome nel registro degli indagati.** La giurisprudenza aveva da tempo introdotto nel sistema un ulteriore potere decisorio del giudice. Si riteneva che, all'esito dell'udienza camerale, il giudice potesse ordinare l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di nominativi di ulteriori soggetti mai prima indagati per il reato per il quale si procedeva e per i quali il pubblico ministero non avesse formulato alcuna richiesta; nei loro confronti il giudice poteva disporre che la pubblica accusa compisse « ulteriori indagini ».

---

<sup>127</sup> Cass., 5 settembre 2016, n. 36857, in *Il Sole-24 Ore*, 6 settembre 2016: il giudice per le indagini preliminari non può disporre l'archiviazione dichiarando la non punibilità per la particolare tenuità del fatto quando il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione in base agli artt. 408 e 411.

<sup>128</sup> Art. 64-ter disp. att. *Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini*: 1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante».

Analogamente, il giudice poteva ordinare che, nei confronti di persona già indagata, fosse iscritto nel registro un ulteriore reato differente da quello già addebitato dal pubblico ministero (<sup>129</sup>).

Quella soluzione giurisprudenziale deve coordinarsi oggi con il nuovo art. 335-ter introdotto dalla riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) che disciplina l'istituto dell'**ordine di iscrizione del nome** della persona sottoposta ad indagini. La norma stabilisce che quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione (comma 1). Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini (comma 2)<sup>130</sup>.

Tale istituto, per un verso ha una portata più ampia rispetto a quanto ritenuto nel precedente indirizzo giurisprudenziale formatosi con riferimento al procedimento di archiviazione: l'art. 335-ter, comma 1, infatti, stabilisce che il giudice possa ordinare l'iscrizione in tutte le ipotesi in cui debba compiere un atto del procedimento e, dunque, anche al di fuori dell'archiviazione (può farsi l'esempio in cui al giudice sia richiesto di disporre una intercettazione).

Per un altro verso, ha una portata più ristretta, giacché esso sembra avere un ambito elettivo di applicazione nelle ipotesi in cui si proceda contro ignoti e il giudice ravvisi, invece, la necessità di effettuare una iscrizione nominativa e sembra limitare il potere di iscrizione coatta al solo reato per cui si procede. Tuttavia, la peculiarità dell'udienza sull'archiviazione, in cui il giudice conosce tutte le indagini svolte, e la profondità delle ragioni sistematiche sottese al precedente consolidato filone giurisprudenziale suggeriscono di ritenere ancora prospettabile l'interpretazione più ampia: in sede di archiviazione, il giudice potrà, dunque, ordinare al pubblico ministero sia di iscrivere altri soggetti ulteriori all'indagato per il reato per cui si procede; sia di iscrivere il medesimo indagato per altri reati risultanti dagli atti.

**5) L'invito al pubblico ministero a compiere nuove indagini consistenti nell'interrogatorio dell'indagato.** Seguendo la medesima linea interpretativa, le Sezioni unite, prima della riforma, avevano affermato che il giudice, tra le ulteriori indagini sollecitate al pubblico ministero, poteva indicare l'interrogatorio dell'indagato, sempre a condizione che la pubblica accusa provvedesse preliminarmente all'iscrizione dell'indagato medesimo nel registro delle indagini; e ciò poteva avvenire anche per un reato diverso da quello per il quale fosse stata chiesta l'archiviazione (<sup>131</sup>). Anche l'interpretazione appena prospettata appare conservare validità.

---

<sup>129</sup> Viceversa, il giudice per le indagini preliminari non può ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione. Ove lo faccia, il provvedimento del giudice è abnorme e può essere impugnato per cassazione dall'indagato; in tal senso, Cass., Sez. un., 22 marzo - 24 settembre 2018, n. 40984, Gianforte, in *Cass. pen.*, 2019, 116.

<sup>130</sup> Resta salva la possibilità di proporre la richiesta di retrodatazione del termine per le indagini ai sensi dell'art. 335-quater, si veda *supra* nel capitolo sulle Indagini preliminari.

<sup>131</sup> Cass., Sez. un., 16 dicembre 2021 - 24 marzo 2022, n. 10728, P.M. in causa Fenucci e altro, in *archiviopenale.it*, 15 aprile 2022, con il commento di F. PERONI, *Il sindacato del giudice in sede di archiviazione: tra abnormità e prerogative del pubblico ministero*.



### Parte III - Capitolo 2 - La conclusione delle indagini

#### § 2, lett. c - La richiesta di archiviazione perché il reato è stato commesso da persone ignote

**A pagina 416 eliminare dalla riga 10 fino a pagina 417 alla riga 21 e sostituire con quanto segue.**

La richiesta di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato è regolata, in base ad una precisa scelta legislativa risalente alla c.d. *riforma Carotti* (l. n. 479 del 1999), dalle norme che disciplinano l'archiviazione contro gli indagati «in quanto applicabili» (comma 3 dell'art. 415). Pertanto, nel procedimento contro ignoti valgono oggi sia le modifiche introdotte dalla riforma Orlando, sia quelle introdotte dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022).

Come abbiamo già esposto nelle pagine che precedono, con la richiesta di archiviazione il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari il fascicolo delle indagini. Il codice prevede che la pubblica accusa instauri il contraddittorio con la persona offesa che, nell'atto espositivo della notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, salve le ipotesi di rimessione di querela<sup>132</sup>). Nell'avviso è precisato che nel termine di venti giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari; la persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 408, comma 2).

Per i «delitti commessi con violenza alla persona» e per il delitto di furto in abitazione o con strappo (art. 624-*bis* c.p.) l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa (e cioè, anche in assenza di una sua richiesta di essere avvisata, salve comunque le ipotesi di rimessione di querela) ed il termine per l'opposizione è di trenta giorni (art. 408, comma 3-*bis*).

Se l'offeso non si oppone, il giudice per le indagini preliminari può accogliere la richiesta *de plano*; viceversa, se l'offeso si oppone o se comunque il giudice non accoglie la richiesta, deve svolgersi una udienza in camera di consiglio (art. 409, comma 2). Il giudice fa dare avviso della data dell'udienza al pubblico ministero e all'offeso<sup>133</sup>); naturalmente nessun avviso viene inviato all'indagato, dal momento che si procede contro ignoti. L'udienza si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio (art. 127).

**Decisioni.** A seguito dell'udienza, il giudice per le indagini preliminari può prendere una delle seguenti decisioni (art. 415, comma 2).

1) Può accogliere la richiesta del pubblico ministero e disporre *l'archiviazione* con decreto motivato.

---

<sup>132</sup> Valgono le norme già esposte in precedenza sull'opposizione. Una normativa singolare è prevista dall'art. 107-*bis* disp. att., in base al quale le denunce contro ignoti sono trasmesse al pubblico ministero dalla polizia giudiziaria «con elenchi mensili». L'art. 415, comma 4 prevede che il pubblico ministero possa richiedere l'archiviazione «cumulativamente con riferimento agli elenchi», se del caso escludendo dalla richiesta determinate denunce. A sua volta, il giudice, se accoglie la richiesta, può pronunciare il decreto di archiviazione cumulativamente con riferimento agli elenchi, con la possibilità di escludere determinate denunce.

<sup>133</sup> Deve essere dato avviso anche al difensore dell'offeso; così C. cost. n. 418 del 1993. Secondo una successiva ordinanza della Corte costituzionale, il giudice per le indagini preliminari che ritenga che le indagini siano soltanto formalmente contro ignoti, può, a fronte di una richiesta di archiviazione opposta dalla persona offesa, fissare l'udienza ex art. 409, comma 2, e, prima dell'udienza stessa, invitare il pubblico ministero ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato può essere attribuito, in modo da permetterle la partecipazione al contraddittorio (C. cost., ord. 15 luglio 2005, n. 348, in *Cass. pen.*, 2006, 1415).

2) Se ritiene *necessarie ulteriori indagini*, il giudice le indica con ordinanza al pubblico ministero fissando il termine indispensabile per il compimento delle stesse. Le ulteriori indagini devono comunque rispettare il termine finale previsto per le indagini preliminari dall'art. 405, comma 2.

3) Se ritiene che *il reato sia da attribuire a persona già individuata*, il giudice ordina al pubblico ministero che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 335-ter).

**Approfondimento.** Fino ad oggi questa previsione era contenuta nell'art. 415, comma 2 ed era l'unica norma che espressamente riconosceva al giudice il potere di ordinare al pubblico ministero l'iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Era stata proprio questa disposizione ad ispirare il filone giurisprudenziale che, sulla base di una interpretazione analogica ed estensiva delle possibilità riconosciute all'organo giudicante, aveva ritenuto esercitabile tale potere anche in sede di richiesta di archiviazione contro indagati noti.

Come si è precisato *supra*, la riforma Cartabia ha introdotto il nuovo art. 335-ter che regola in via generale l'ordine di iscrizione disposto dal giudice. In base alla nuova norma, quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, ordina a quest'ultimo con decreto motivato di provvedere all'iscrizione (art. 335-ter, comma 1). Tale disposizione è naturalmente applicabile anche in sede di archiviazione contro ignoti.

Occorre tenere presente che la *riforma Orlando* aveva introdotto nell'art. 415 un nuovo comma *2-bis* in base al quale il termine per le indagini avrebbe iniziato a decorrere dal provvedimento del giudice. Tale norma è stata abrogata dalla *riforma Cartabia*; tuttavia, dal sistema e dalla lettera dell'art. 405, comma 2 che, anche nella versione modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022, fa decorrere il termine per le indagini «dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato», si ricava che la previsione è tuttora valida. Dunque, il termine per le indagini preliminari decorre dalla data dell'iscrizione nominativa disposta dal giudice originariamente richiesto di disporre l'archiviazione per essere ignoto l'autore del reato. Del resto, proprio al fine di evitare incertezze, l'art. 335-ter, comma 2 stabilisce che il pubblico ministero provvede all'iscrizione ordinata dal giudice, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini.

**L'accertamento della tempestività dell'iscrizione.** Merita in questa sede ricordare anche quanto stabilito dall'art. 335-ter, comma 2, ultimo periodo, a mente del quale resta salva la facoltà di proporre la richiesta di accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335-*quater*, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022) della quale abbiamo già trattato *supra* nel capitolo sulle indagini preliminari. La norma stabilisce che l'indagato può chiedere al giudice di accertare se è stata tempestiva l'iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato e può richiedere la retrodatazione.

Può, dunque, configurarsi l'ipotesi che, venuto a conoscenza dell'indagine a suo carico magari in ragione del compimento di un atto che prevede il proprio intervento, l'indagato rilevi che già prima dell'ordine di iscrizione disposto dal giudice l'indagine fosse già chiaramente effettuata nei propri confronti, per quanto formalmente si procedesse ancora contro ignoti. In tal caso, può essere esperito il nuovo rimedio allestito dalla *riforma Cartabia*. Si tratta di un'applicazione del principio dei pesi e contrappesi, volto ad evitare abusi nella delicata fase in cui l'indagine si è aperta in assenza di una iscrizione nominativa.

### **Parte III - Capitolo 2 - La conclusione delle indagini**

#### **§ 2, lett. d - La riapertura delle indagini a seguito dell'archiviazione**

**A pagina 417 eliminare dalla riga 29 fino in fondo alla pagina e sostituire con quanto segue.**

*La riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini. Oggi l'art. 414, comma 1, secondo periodo stabilisce che «la richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale». Si tratta di una materia molto delicata.

Fino ad oggi era prevalsa l'interpretazione secondo cui la riapertura delle indagini fosse un vero e proprio "atto dovuto" in favore del pubblico ministero. Per ottenere l'autorizzazione non era necessario che fossero presentati nuovi elementi, bensì era sufficiente che il pubblico ministero prospettasse al giudice un nuovo piano di indagine che poteva anche «scaturire dalla diversa interpretazione degli elementi già acquisiti» (*Relazione al progetto preliminare*).

La *Relazione illustrativa* al d.lgs. precisa che, anche a seguito della riforma, non risulta comunque necessario che il pubblico ministero presenti nuovi elementi; tuttavia è evidente che l'autorizzazione a proseguire è un provvedimento che deve essere attentamente calibrato. Resta da considerare che, come anche in passato, un eventuale diniego da parte del giudice non è impugnabile; inoltre, nell'attesa dell'autorizzazione, il pubblico ministero può avere urgenza di compiere indagini, ma di tale situazione il codice non tiene conto.

### Parte III - Capitolo 2 - La conclusione delle indagini

#### § 3 - *L'archiviazione come deflazione processuale*

A pagina 418 eliminare dalla riga 14 fino a pagina 419 alla riga 17 e sostituire con quanto segue.

##### a. *L'archiviazione per particolare tenuità del fatto.*

*L'archiviazione come strumento di deflazione processuale.* Le recenti riforme hanno introdotto due ipotesi nelle quali l'archiviazione si configura come un vero e proprio strumento di deflazione processuale. La prima è quella della archiviazione per particolare tenuità del fatto, introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (art. 131-*bis* c.p.). L'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stato poi ulteriormente valorizzato dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), che ne ha esteso l'ambito applicativo eliminando il tetto costituito dalla pena detentiva fino a cinque anni nel massimo. La seconda ipotesi di archiviazione deflativa opera con riguardo al nuovo istituto della estinzione di alcune contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore, introdotto dalla riforma Cartabia.

Quando l'offesa è particolarmente tenue e segue ad un comportamento non abituale, il giudice deve evitare di irrogare la sanzione penale. Naturalmente, solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni lo Stato può rinunciare ad applicare la pena. Il danneggiato – che non trova soddisfazione nel processo penale – ha la possibilità di chiedere la condanna del responsabile al risarcimento del danno e lo può fare davanti al giudice civile.

Dal punto di vista del diritto penale sostanziale, l'istituto è stato costruito come una singolare “condizione di non punibilità” basata sull'accertamento di presupposti precisati dalla legge in modo dettagliato. Dal punto di vista processuale, l'archiviazione per particolare tenuità del fatto è un procedimento speciale rispetto a quello ordinario di archiviazione, le cui norme trovano applicazione soltanto se richiamate espressamente.

Il *primo presupposto* per la declaratoria di particolare tenuità del fatto sta nell'avere l'imputato commesso un fatto storico che rientra in una fattispecie tipica antiggiuridica, e cioè in concreto non deve essere presente una causa di giustificazione, né una esimente. Inoltre, il reato compiuto deve essere concretamente offensivo di un bene giuridico, anche se l'offesa è di «particolare tenuità».

Il *secondo presupposto* consiste nella pena prevista per il fatto tipico. In base all'art. 131-*bis*, comma 1 c.p., così come modificato dalla riforma Cartabia, deve trattarsi di un reato per il quale è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Ai fini della determinazione della pena non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (art. 131-*bis*, comma 5)<sup>134</sup>.

---

<sup>134</sup> In relazione a questi due tipi di circostanza non si tiene conto del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti di cui all'articolo 69 c.p.; e ciò al fine di «contenere il margine di discrezionalità» del giudice (così la *Relazione ministeriale*, p. 4).

Il sesto comma dell'art. 131-*bis* c.p. completa l'individuazione dell'ambito applicativo, precisando che l'istituto «si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante».

La legge anticorruzione n. 69 del 2015 impone al giudice, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-*bis* c.p., di valutare in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis* c.c. (art. 2621-*ter* c.c.).

Il **terzo presupposto** concerne l'offesa provocata in concreto, che deve essere di particolare tenuità per le *modalità della condotta* del responsabile, da valutare in base ai consueti criteri dell'art. 133, comma 1 c.p. (e cioè, in base agli indici della gravità del reato) e per *l'esiguità del danno o del pericolo* cagionato dal responsabile del fatto. La riforma Cartabia ha precisato che la particolare tenuità deve valutarsi «anche in considerazione della condotta susseguente al reato», così incentivando condotte riparatorie, in linea con l'ispirazione complessiva del *novum* normativo (art. 131-*bis*, comma 1 c.p.).

L'art. 131-*bis*, commi 2 e 3 c.p., così risultanti dall'intervento della riforma Cartabia, precisano i **limiti oggettivi di applicabilità**.

**Limiti dovuti alla natura dell'offesa.** Anzitutto, vi sono alcune esclusioni generali che dipendono dalla condotta: «l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà» (...) o «ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima» (...) o quando la condotta ha cagionato (o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute) «la morte o le lesioni gravissime di una persona» (art. 131-*bis*, comma 2 c.p.).

**Limiti per tipologia di reato.** La riforma Cartabia ha introdotto una serie di esclusioni della particolare tenuità in ragione del tipo di reato per il quale si procede, con una vera e propria "presunzione di intensità" dell'offesa.

A tal proposito, si può fare l'esempio dei delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990; di alcuni delitti contro la pubblica amministrazione; dei delitti di pornografia minorile, rapina aggravata, estorsione e usura (art. 131-*bis*, comma 3)<sup>135</sup>.

---

<sup>135</sup> Ai sensi dell'art. 131-*bis*, comma 3 c.p. l'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il fatto è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 391-*bis*, 423, 423-*bis*, 558-*bis*, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-*bis*, 593-*ter*, 600-*bis*, 600-*ter*, primo comma, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqies*, 609-*undecies*, 612-*bis*, 612-*ter*, 613-*bis*, 628, terzo comma, 629, 644, 648-*bis*, 648-*ter*; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### Parte III - Capitolo 2 - La conclusione delle indagini

#### § 3 - *L'archiviazione come deflazione processuale*

A pagina 421 eliminare dalla riga 9 fino in fondo alla pagina e sostituire con quanto segue.

**b. *L'archiviazione per l'adempimento delle prescrizioni nelle contravvenzioni in materia di alimenti e bevande.***

Sempre nell'ottica di valorizzare la deflazione processuale, la *riforma Cartabia* ha introdotto una causa di estinzione delle contravvenzioni, destinata ad operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro, valorizzando un modello estintivo già previsto nella legislazione speciale per alcune contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente.

L'istituto in esame è volto, da un lato, a deflazionare il processo favorendo l'archiviazione del reato durante le indagini da parte del pubblico ministero ed alleggerendo il carico di lavoro delle procure in ragione del ruolo centrale che, nella procedura, riveste l'organo accertatore, con funzioni di polizia giudiziaria; da un altro lato, si mira ad assicurare una efficace tutela al bene giuridico tutelato, grazie alla leva ripristinatoria/risarcitoria sulla quale si basa il meccanismo estintivo del reato.

In ragione della esistenza *ratione materiae* di autorità amministrative di vigilanza e di corpi di polizia o dei carabinieri specializzati nell'accertamento di reati in quegli ambiti, è stato individuato come ambito nel quale la disciplina risulta applicabile quello delle contravvenzioni in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, previste dalla legge 30 aprile 1962 n. 283 e da altre disposizioni aventi forza di legge (legge 30 aprile 1962 n. 283).

In particolare, l'art. 12-*septies* della legge appena citata prevede che il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni.

La sospensione comunque non preclude una eventuale richiesta di archiviazione. Ai sensi dell'art. 12-*octies*, la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato o versa la somma pecuniaria richiesta ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-*quinquies*. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

### **Parte III - Capitolo 3 - Investigazioni difensive**

#### **§ 5, lett. d *L'assunzione di informazioni e la relativa verbalizzazione.***

**A pagina 430, dopo la riga 15 inserire quanto segue.**

*La documentazione rafforzata introdotta dalla riforma Cartabia.* La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto anche per il difensore – alla stessa stregua di ciò che è stato previsto per le indagini preliminari – una documentazione rafforzata per le dichiarazioni. Le informazioni sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 391-*bis*, comma 3-*bis*). Quando si tratta di dichiarazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, esse sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (art. 391-*ter*, comma 3-*ter*). La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* è disposta solo se assolutamente indispensabile (art. 391-*quater*).

### Parte III - Capitolo 3 - Investigazioni difensive

#### § 7. *La presentazione della documentazione difensiva.*

**A pagina 432 eliminare dopo la riga 21 inserire quanto segue.**

*Il fascicolo del difensore.* La riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha apportato alcune modifiche alla disciplina di quello che fino ad oggi veniva denominato il “fascicolo del difensore”. Durante le indagini la documentazione, presentata dal difensore, è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari (art. 391-*octies*, comma 3). Di tale documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia soltanto quando deve essere adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento (<sup>136</sup>).

---

<sup>136</sup> Alla parte privata non è ostensibile il contenuto dei fascicoli difensivi delle altre parti private fino alla chiusura delle indagini. Tale conclusione è ricavabile dal comma 3 dell'art. 391-*octies*, secondo cui « dopo la chiusura delle indagini il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'art. 433 »; *rectius*, nel fascicolo unico delle indagini.



### Parte III - Capitolo 4

#### *L'udienza preliminare. Le modifiche operate dalla riforma Cartabia.*

**Eliminare da pag. 437 fino a pagina 454 e sostituire con quanto segue.**

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. - 2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare. - 3. Lo svolgimento ordinario dell'udienza. - 4. Le indagini su iniziativa del giudice. - 5. L'attività di integrazione probatoria del giudice. - 6. La modifica dell'imputazione. - 7. La sentenza di non luogo a procedere. - 8. Il decreto che dispone il giudizio. - 9. Il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del pubblico ministero. - 10. L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere. - 11. La revoca della sentenza di non luogo a procedere. - 12. Le pronunce che perseguono la deflazione del procedimento penale. - 13. L'emergenza sanitaria e il procedimento telematico nell'udienza preliminare.

#### **1. Considerazioni generali.**

L'udienza preliminare è una delle fasi del procedimento penale; essa ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

A questa funzione fondamentale se ne aggiunge una ulteriore: l'udienza preliminare è la sede nella quale si possono svolgere i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento, e cioè il rito abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) e la sospensione del procedimento con messa alla prova.

La struttura dell'udienza preliminare ha subito vari mutamenti dal 1988 ad opera del legislatore. Nel testo originario del codice si prevedeva un'udienza allo stato degli atti con limitati poteri di controllo da parte del giudice: si pensi che questi poteva pronunciare la sentenza di non luogo a procedere soltanto se l'innocenza dell'imputato era evidente<sup>(137)</sup>.

**Il giudice dell'udienza preliminare.** Il magistrato, al quale sono assegnate le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, è tratto dall'ufficio dei giudici per le indagini preliminari, ma non può essere quel magistrato che ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento. Infatti, l'art. 34 comma 2-bis pone, di regola, una incompatibilità, che può essere superata soltanto quando il giudice per le indagini preliminari si è limitato a svolgere funzioni di tipo non decisorio (commi 2-ter e 2-quater). Pertanto, un magistrato può esercitare le attività di g.i.p. e di g.u.p. in procedimenti differenti, ma non nel *medesimo* procedimento (v. *supra*, Parte II, cap. 1, § 2, lett. n)<sup>(138)</sup>.

---

<sup>137</sup> La struttura dell'udienza preliminare è il frutto di un compromesso tra due esigenze contrastanti: il diritto di difesa ed il principio di immediatezza.

L'esigenza di assicurare un effettivo controllo del giudice sulla necessità del rinvio a giudizio (che costituisce un diritto da tempo riconosciuto alla difesa nei sistemi processuali garantisti) richiede che si possano assumere nell'udienza preliminare le prove che permettono all'imputato di dimostrare che non esistono sufficienti elementi di accusa. Nei casi nei quali l'imputato ritiene di anticipare la sua difesa rispetto al dibattimento, è necessario riconoscergli tale opportunità perché il dibattimento costituisce esso stesso una "pena" per la persona innocente a causa della pubblicità che comporta e del conseguente clamore che suscita.

Alla predetta esigenza si contrappone il principio di immediatezza, secondo cui la prova, sulla quale si basa la decisione del giudice, deve formarsi davanti a quest'ultimo in dibattimento. La *Relazione al progetto preliminare* (p. 102) era chiara sul punto: il legislatore aveva voluto evitare il « pregiudizio di una formazione anticipata della prova ».

<sup>138</sup> Quando si tratta di procedimenti per delitti di associazione mafiosa e assimilati (terrorismo internazionale, tratta di persone e criminalità informatica, di cui all'art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies), le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono esercitate da

**La richiesta di rinvio a giudizio.** Nel procedimento ordinario la richiesta di rinvio a giudizio segna il passaggio dalla fase delle indagini preliminari alla fase dell'udienza preliminare. Ciò comporta, al tempo stesso, l'inizio del "processo" in quanto la richiesta di rinvio a giudizio è il modo con il quale è esercitata l'azione penale.

**La riforma Cartabia** (d.lgs. n. 150 del 2022) ha operato un rafforzamento del filtro per la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice deve pronunciare il non luogo a procedere quando «gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» (artt. 425, comma 3; 1, comma 9, lett. *m*, legge-delega n. 134 del 2021).

Nel quadro attuale, l'udienza preliminare consente al giudice di controllare se le indagini preliminari sono complete e dunque tutela il fondamentale principio di completezza delle indagini sul quale ci siamo soffermati nel capitolo precedente; a sua volta, la completezza delle indagini può indurre l'imputato a scegliere uno dei riti alternativi al dibattimento, con effetti benefici sullo sfoltimento del carico giudiziario<sup>(139)</sup>.

## 2. La fase introduttiva dell'udienza preliminare.

### a. Gli adempimenti che precedono l'udienza.

Come abbiamo anticipato, la fase delle indagini si chiude con la richiesta scritta di rinvio a giudizio che contiene l'imputazione (e cioè l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico, il titolo di reato e le generalità della persona alla quale il fatto è addebitato) nonché l'indicazione delle fonti di prova acquisite (art. 417). La richiesta non deve essere motivata; scopo del legislatore è stato quello di non appesantire il lavoro del pubblico ministero e, al tempo stesso, di evitare un qualsiasi condizionamento del giudice dell'udienza preliminare<sup>(140)</sup>.

La richiesta di rinvio a giudizio è trasmessa, insieme al fascicolo delle indagini, al giudice dell'udienza preliminare ed è depositata, unitamente al fascicolo, nella cancelleria di questi (art. 416, commi 1 e 2)<sup>(141)</sup>; al giudice spetta di fissare giorno, ora e luogo dell'udienza (art. 418,

---

un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 328, mod. da ultimo dal d.l. n. 92 del 2008, conv. in legge n. 125 del 2008 sulla sicurezza pubblica). Ricordiamo che per tali delitti le funzioni del pubblico ministero sono svolte dal procuratore distrettuale antimafia.

E ancora: nei procedimenti relativi ai reati, consumati o tentati, riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli (art. 3, decreto-legge n. 90 del 2008, conv. in legge n. 123 del 2008). Per tali reati le funzioni del pubblico ministero sono svolte dal procuratore della repubblica presso il tribunale di Napoli; la competenza per il giudizio resta quella ordinaria del *locus commissi delicti*.

<sup>139</sup> Il giudice è chiamato a svolgere un potere d'iniziativa d'ufficio. Per un verso, egli è il giudice "della prova", nel senso che ha il potere di ordinare al pubblico ministero di completare le indagini e può lui stesso assumere prove che possono portare al non luogo a procedere. Per un altro verso, egli è il giudice "dell'azione", nel senso che verifica la tenuta dell'imputazione rispetto agli elementi di prova precostituiti o che vengono assunti nell'udienza. Infine, il giudice controlla se l'imputazione è stata formulata «in modo chiaro e preciso» come impone l'art. 417, comma 1, lett. *b*. Certamente, in base al nuovo quadro sistematico il giudice persegue l'interesse di giustizia ad ottenere una durata ragionevole del processo.

<sup>140</sup> Ricordiamo che ai sensi dell'art. 416, comma 1, la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-*bis*) nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio (art. 375, comma 3), qualora l'indagato abbia chiesto tempestivamente di essere interrogato.

<sup>141</sup> Con la sentenza n. 145 del 1991 la Corte costituzionale ha precisato che l'art. 416, comma 2 « non conferisce al pubblico ministero un potere di scelta degli atti da trasmettere al

comma 1). Da questo momento il giudice ha il compito di far progredire il processo fino alla conclusione dell'udienza preliminare.

Tra la data in cui la richiesta perviene al giudice e la data fissata per l'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni (art. 418, comma 2); le parti devono essere avvisate della data dell'udienza in modo da avere un termine libero di almeno dieci giorni (art. 419, comma 4).

**L'avviso della data di udienza.** All'imputato ed alla persona offesa è notificato l'avviso della data di udienza unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio (<sup>142</sup>); l'imputato è avvertito altresì che, se non compare, sarà operativa la disciplina sul legittimo impedimento, sull'assenza e sulla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Nell'avviso è indicata anche l'informazione all'imputato e alla persona offesa dal reato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 419, comma 3-bis, introdotto dalla  *riforma Cartabia*). L'avviso è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose depositate in cancelleria, di presentare memorie e produrre documenti (art. 419, comma 2).

Da tale momento ogni ulteriore atto integrativo delle indagini preliminari deve essere immediatamente reso conoscibile alle altre parti. Infatti il pubblico ministero e i difensori, anche successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, possono svolgere indagini "suppletive"; la documentazione di tali atti è trasmessa al giudice (art. 419, comma 3, mod. dalla legge n. 397 del 2000) e depositata in modo che le altre parti ne possano prendere visione (art. 131 disp. att.)<sup>(143)</sup>.

#### **b. La dichiarazione di assenza**

**Le parti presenti.** Ai sensi dell'art. 420, comma 1, l'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. In udienza, il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Se tutte le parti sono presenti e le notificazioni sono state effettuate regolarmente, l'udienza preliminare può proseguire. Altrimenti, si apre la via a una serie di adempimenti che divengono anche molto complessi laddove l'imputato non si sia presentato in udienza.

**Dalla contumacia all'assenza.** La versione originaria del codice del 1988 mutuava dal regime previgente l'istituto della **contumacia**. Era dichiarato contumace l'imputato assente in udienza quando era stato destinatario di notifiche regolari e mancava la prova di un legittimo impedimento che comportasse un'assoluta impossibilità a comparire. Nelle predette situazioni, la regolarità della notifica faceva scattare la presunzione che all'imputato fosse nota l'esistenza del processo, anche se non vi erano prove della conoscenza personale della convocazione per

---

giudice (...) insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, imponendo allo stesso pubblico ministero l'obbligo di trasmettere l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini ».

<sup>142</sup> Le Sezioni unite della cassazione hanno affermato che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare comporta una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni stato e grado del procedimento (Cass., sez. un., 9 luglio 2003, Ferrara, in *Cass. pen.*, 2003, 3702). Tale pronuncia si fonda sulla considerazione che l'avviso menzionato nell'art. 419 c.p.p. ha la natura « sostanziale e contenutistica » di una citazione; pertanto, anche in caso di omesso avviso all'imputato dell'udienza preliminare opera la nullità prevista dall'art. 179, comma 1 c.p.p. In senso conforme, Cass., sez. un., 24 novembre 2016, Amato.

<sup>143</sup> Ricordiamo che si può pervenire all'udienza preliminare anche nel caso eccezionale in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia accolto la richiesta di archiviazione ed abbia disposto che il pubblico ministero formuli la c.d. imputazione coatta. In tal caso nel decreto di fissazione della data dell'udienza è enunciata l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sono indicate le fonti di prova acquisite (art. 128 disp. att.).

l'udienza (<sup>144</sup>). Dalla conoscenza presunta dell'esistenza del processo si desumeva la volontarietà della rinuncia a comparire: il processo proseguiva contro il contumace rappresentato dal difensore.

La **legge 28 aprile 2014, n. 67** aveva eliminato l'istituto della contumacia, senza, tuttavia, ripensare il sistema delle notificazioni che continuava ad essere basato su di una serie di presunzioni legali di conoscenza. In base alle nuove norme in tema di "assenza", si erano ritenuti sufficienti alcuni fatti c.d. sintomatici dai quali si ricavava una prima presunzione che l'imputato conoscesse l'esistenza del procedimento e una seconda presunzione che l'imputato fosse a conoscenza della *vocatio in iudicium* e avesse volontariamente rinunciato a presentarsi.

La giurisprudenza della **Corte di Strasburgo** (fin dal caso Colozza del 1985 e con i successivi casi Somogyi del 2004 e Sejdovic del 2006) e la **Direttiva dell'Unione europea 2016/343** avevano affermato principi contrastanti con la normativa italiana del 2014: si rendeva necessario assicurare la conoscenza effettiva della citazione a giudizio; la consapevolezza della rinuncia dell'imputato a parteciparvi; la piena *restitutio in integrum* ove i predetti principi non fossero stati osservati. Alla luce di tali indicazioni, le Sezioni unite della cassazione avevano già rilevato la necessità di interpretare in modo ragionevole le norme del codice ed avevano affermato che il processo in assenza era ammesso solo quando fosse raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato e che, a tal fine, non risultassero ammesse letture della norma che, poggiando su meccanismi presuntivi, costituissero un ritorno al previgente regime della contumacia (<sup>145</sup>).

**La riforma Cartabia.** La legge-delega n. 134 del 2021 si era proposta di attuare tutti i predetti principi di garanzia e, di conseguenza, aveva previsto la modifica delle norme del codice, puntualmente investite dalla riforma organica attuata dal decreto legislativo n. 150 del 2022. Quest'ultimo, pur muovendosi sulla falsariga della riforma del 2014, ne ha ricalibrato gli istituti alla luce del principio della conoscenza effettiva del processo che ha investito, prima di tutto, il sistema delle notificazioni, ineludibile presupposto per la regolamentazione della materia in esame (si veda *supra*, il capitolo sugli atti). Fatte tali premesse, passiamo ad esaminare il sistema introdotto dalla novella normativa.

**1) La valutazione della regolarità della notifica.** All'inizio dell'udienza preliminare (ed anche di quella dibattimentale) il giudice deve compiere una serie di attività, ciascuna delle quali costituisce il presupposto logico della successiva, come si evince dall'art. 420, comma 2-*bis*. Anzitutto, deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti (art. 420, comma 2). Se le parti sono comparse, non sorgono particolari problemi: il verbale d'udienza documenta se è presente l'imputato, quale è il suo difensore e, eventualmente, quale avvocato rappresenta la parte civile, il responsabile civile e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Il giudice, se accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare la data della nuova udienza e deve ordinare la rinnovazione della *vocatio in iudicium* (art. 420, comma 2).

**2) L'assenza del difensore.** Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile (artt. 420, comma 3 e 97, comma 4). Questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio (art. 102, comma 2). Nel caso in

<sup>144</sup> Per una analisi dettagliata della disciplina e dei più rilevanti profili di criticità rispetto alla giurisprudenza convenzionale, si rinvia a C. CONTI, *Processo in absentia a un anno dalla riforma: praesumptum de praesumpto e spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 461.

<sup>145</sup> Così, Cass., Sez. un., 28 novembre 2019 - 17 agosto 2020, n. 23948, Ismail, cit. Dalla sentenza si ricava che il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell'imputato e che, a tal fine, non sono ammesse letture della norma che, poggiando su meccanismi presuntivi, assimilino l'attuale regime codicistico a quello previgente. Già in precedenza, si veda C. CONTI, *Processo in absentia e praesumptum de praesumpto: spunti ricostruttivi*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, n. 4; P. TONINI e C. CONTI, *Il tramonto della contumacia, l'alba radiosa della sospensione e le nubi dell'assenza "consapevole"*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 518.

cui risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (purché prontamente comunicato), il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato (art. 420-ter, comma 5) <sup>(146)</sup>. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito <sup>(147)</sup>.

**3) Il legittimo impedimento dell'imputato.** Dopo la verifica della regolarità della notifica, occorre valutare la *causa della mancata comparizione* dell'imputato. Ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, il giudice ha il potere di accertare se l'imputato ha un legittimo impedimento e se questo provoca un'assoluta impossibilità di comparire in udienza; se le due condizioni sussistono, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e disporre la notificazione dell'ordinanza all'imputato. Con le medesime modalità il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione (art. 420-ter, comma 2).

**4) L'imputato "considerato presente".** Fuori dalle predette ipotesi, il codice disciplina i casi in cui l'imputato deve essere considerato presente. Ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, salvo che la legge disponga altrimenti:

a) l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza, oppure

b) che, presente ad una udienza, non compare alle successive,

è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. Il solo fatto di aver presenziato ad una udienza è considerato logicamente incompatibile con la possibilità di dichiarare l'assenza dell'imputato.

A quanto già in passato stabilito, la  *riforma Cartabia*  ha affiancato due ulteriori ipotesi in cui l'imputato deve essere considerato presente:

c) si tratta dell'imputato che ha richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale, oppure

d) dell'imputato che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.

In tali situazioni, non solo è certo che l'imputato ha avuto conoscenza del processo e della sua imputazione, ma risulta che ha addirittura deciso di avvalersi del diritto (riconosciutogli dalla legge in relazione alla scelta dei riti speciali) di partecipare con una istanza scritta o con un procuratore speciale.

**5) L'imputato dichiarato "assente consapevole".** Se le notificazioni sono regolari, l'imputato non è presente, non è impedito e non deve considerarsi presente, si procede alla dichiarazione di "assenza". Rispetto al sistema del 2014, la riforma ha voluto garantire l'effettiva conoscenza della *pendenza del processo* e non già del mero procedimento o dell'accusa. Si tratta di un parametro che richiede nell'imputato la *consapevolezza* della fissazione di un'udienza. Ai sensi dell'art. 420-bis, commi da 1 a 3 il giudice dichiara l'assenza dell'imputato in quattro casi, tutti accomunati dalla volontà normativa di garantire il principio della volontarietà e della consapevolezza dell'assenza.

---

<sup>146</sup> «Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire, ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'articolo 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo»; così Cass., sezione II, 19 dicembre 2013, n. 51427.

<sup>147</sup> Art. 420-ter, comma 5-bis: agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

A) Il primo caso è quello in cui l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto *in mani proprie* o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto si tratta dell'ipotesi meno problematica.

B) Il secondo caso è quello in cui l'imputato ha *espressamente rinunciato a comparire* o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

In entrambe le predette ipotesi può ritenersi raggiunta la certezza circa la consapevolezza dell'udienza e la volontarietà dell'assenza.

C) Il terzo caso è disciplinato dall'art. 420-bis, comma 2 e rimette al giudice la valutazione sulla consapevolezza e volontarietà dell'assenza. Il giudice procede alla dichiarazione di assenza anche quando «*ritiene altrimenti provato* che lo stesso ha *effettiva conoscenza della pendenza del processo* e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta *volontaria e consapevole*». A tal fine, il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante. Con questa disciplina, il legislatore ha inteso superare il sistema delle presunzioni favorendo il principio dell'accertamento in concreto della effettiva conoscenza del processo. Gli elementi da considerare ai fini della dichiarazione di assenza sono meramente indicativi: la scelta degli indici e dei criteri di valutazione è rimessa all'apprezzamento dell'organo giurisdizionale nel caso concreto.

D) Il quarto e ultimo caso è quello in cui l'imputato è stato *dichiarato latitante* o si è in altro modo *volontariamente sottratto* alla conoscenza della *pendenza del processo*. A tal proposito, merita considerare che anche la Direttiva 2016/343 sulla presunzione d'innocenza considerava la latitanza come un caso tipico di sottrazione volontaria alla conoscenza del procedimento.

Una volta che il giudice abbia dichiarato assente l'imputato, egli è rappresentato dal difensore (art. 420-bis, comma 4).

**Il tentativo di notifica personale all'assente inconsapevole.** Quando non ricorra una delle predette ipotesi in cui l'imputato può essere dichiarato assente, si apre la via alla c.d. sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo. Tuttavia, prima di percorrere tale via – che costituisce una *extrema ratio* – il giudice deve rinviare l'udienza e disporre che l'avviso ex art. 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria (art. 420-bis, comma 5). Si tratta di una procedura che porterà o a rintracciare effettivamente l'imputato oppure ad acclarare una concreta impossibilità di rintracciarlo.

**La revoca dell'ordinanza che dichiara l'assenza per comparizione dell'imputato.** Ai sensi dell'art. 420-bis, comma 6, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. La medesima norma precisa, inoltre, quali sono le ipotesi in cui l'imputato comparso è rimesso nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto. Come precisato nella *Relazione ministeriale* al decreto legislativo, tale possibilità è riconosciuta in varie situazioni:

a) nel caso in cui l'imputato, in presenza di una *corretta dichiarazione di assenza*, dimostri che l'assenza non è dovuta a sua colpa;

b) nel caso in cui il giudice abbia *erroneamente dichiarato l'assenza*.

In particolare, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 6, la rimessione nel termine per l'esercizio delle facoltà scatta:

c) se l'imputato fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

d) se, nei casi di previsti dai commi 2 (consapevolezza e volontarietà accertate dal giudice) e 3 (latitanza o volontaria sottrazione), l'imputato fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

e) se comunque risulta che le condizioni per procedere in assenza dell'imputato non erano soddisfatte.

**La revoca dell'ordinanza che ha dichiarato l'assenza in mancanza delle relative condizioni.** L'art. 420-*bis*, comma 7 stabilisce infine che, anche quando l'imputato non è comparso, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice deve revocare, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato, deve rinviare l'udienza e disporre che l'avviso *ex art.* 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria secondo quanto stabilito dall'art. 420-*bis*, comma 5 per le ipotesi in cui il giudice si avveda fin dall'inizio della mancanza delle condizioni per dichiarare l'assenza (<sup>148</sup>).

### **c. La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo**

**La mancata conoscenza del processo.** Qualora le notificazioni siano regolari, non vi sia legittimo impedimento dell'imputato e non ricorrano le condizioni per dichiarare l'assenza, il giudice, se l'imputato non è presente, pronuncia sentenza inappellabile di **non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo** da parte dell'imputato (art. 420-*quater*, comma 1). Si tratta di un provvedimento che chiude il processo anche se lascia in vita un'attività di ricerca.

Ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 2, la sentenza contiene:

- a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
- e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa (che si individua facendo riferimento al doppio del termine di prescrizione del reato);
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

**Le nuove ricerche.** Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il doppio del termine di prescrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 159, ultimo comma c.p. contestualmente modificato, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza (art. 420-*quater*, comma 3).

Alla disciplina in esame si è accompagnata la nuova regolamentazione della sospensione della prescrizione: quando è pronunciata la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione stabiliti dall'art. 157 c.p.

Ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 4, la sentenza contiene altresì:

---

<sup>148</sup> A detta della *Relazione*, la disciplina della revoca della dichiarazione di assenza esprime il più generale indirizzo che informa tutta la materia in esame e che distingue sempre chiaramente tra casi in cui si è erroneamente proceduto in assenza, pur quando mancavano i presupposti normativi per farlo, e le ipotesi nelle quali, invece, in ragione dei dati a disposizione del giudice, la declaratoria di assenza ha pienamente rispettato i parametri di legge ed era quindi del tutto corretta, ma l'imputato offre successivamente una valida dimostrazione che in realtà egli non aveva una conoscenza effettiva oppure non aveva potuto intervenire tempestivamente senza sua colpa.

a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se è stato rintracciato nel primo semestre dell'anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se è stato rintracciato nel secondo semestre dell'anno;

c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e la stessa sarà rappresentata in udienza dal difensore<sup>149</sup>).

Il contenuto della sentenza assicura, dunque, al destinatario della notifica la conoscenza della *vocatio in iudicium*, in modo da evitare che nell'eventuale prosecuzione del processo si pongano di nuovo problematiche analoghe. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 546, commi 2 e 3 (sottoscrizione e nullità della sentenza).

**Irrevocabilità della sentenza.** Una volta decorso il termine finale di prescrizione senza che l'imputato sia stato rintracciato, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo diviene irrevocabile (art. 420-quater, comma 5).

Come è evidente, si è dinanzi ad un provvedimento *sui generis* rispetto alla ordinaria categoria delle sentenze di non luogo a procedere che chiudono l'udienza preliminare, come si evince anche dalla successiva disciplina. La possibilità di una ripresa del processo rende utile mantenere efficacia alle cautele personali, alle misure cautelari reali e al sequestro probatorio. Pertanto, l'art. 420-quater, comma 7, in deroga al principio della immediata perdita di efficacia delle misure cautelari stabilito all'art. 300, stabilisce che le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza diviene irrevocabile. Parimenti, in deroga a quanto disposto dagli artt. 262, 317, 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono anch'essi fino all'irrevocabilità.

**Assunzione di atti urgenti.** Poiché le ricerche successive alla pronuncia della sentenza di non doversi procedere possono protrarsi anche per un tempo molto lungo, l'art. 420-quinquies, comma 1 prevede che il giudice che l'ha pronunciata assuma, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme dell'incidente probatorio (art. 401). Al fine di garantire il contraddittorio, del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza. Inoltre, finché sono in corso le ricerche, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater (art. 420-quinquies, comma 2).

**Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.** Ai sensi dell'art. 420-sexies, comma 1, quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere, che non sia destinataria di un provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza nella quale

---

<sup>149</sup> Il nuovo art. 132-ter disp. att., rubricato "fissazione dell'udienza per la riapertura del processo", stabilisce che i dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2 del codice.



è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza<sup>150</sup>. La polizia giudiziaria comunica alla persona rintracciata che sia rimasta priva del difensore che lo assisteva nel giudizio concluso con la sentenza, e che non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, le generalità di un difensore d'ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, e provvede agli adempimenti necessari per individuare i luoghi delle successive notificazioni (art. 161). In ogni caso avvisa la persona rintracciata che al difensore sarà notificata la data dell'udienza. Di tutte le attività e gli avvisi è redatto verbale (art. 420-*sexies*, comma 2). Tale verbale, insieme alla relazione di notificazione, è trasmesso senza ritardo al giudice (art. 420-*sexies*, comma 3).

Il giudice con decreto revoca la sentenza e fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza. L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta (art. 420-*sexies*, comma 4). Nell'udienza, il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti; salve le ipotesi di irregolarità della notifica oppure di legittimo impedimento, in caso di mancata comparizione dell'imputato, viene dichiarata l'assenza *ex art. 420-bis*, comma 1, lett. *a* (imputato che è stato citato a comparire a mezzo di notificazione a mani proprie).

Nei casi in cui siano state disposte misure cautelari, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti, secondo le modalità ordinarie.

***I rimedi per l'assenza erroneamente dichiarata.*** Come si vedrà nel dettaglio nei singoli luoghi sistematici in cui le norme sono state inserite, il legislatore ha allestito un sistema di rimedi sia per l'ipotesi in cui l'imputato, correttamente dichiarato assente, compaia ed intenda esercitare le proprie facoltà, sia per la diversa ipotesi in cui, in qualunque momento, risulti che l'assenza è stata erroneamente dichiarata dal giudice (art. 420-*bis*, commi 6 e 7). L'imputato può far valere tali circostanze sia nel dibattimento (art. 489); sia chiedendo la rimessione nel termine per proporre impugnazione (art. 175, comma 2.1); sia in sede di appello (artt. 604); sia in cassazione (art. 623); sia mediante rescissione del giudicato (art. 629-*bis*).

### 3. Lo svolgimento ordinario dell'udienza.

L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio (e cioè senza la presenza del pubblico) in base a norme che impongono un contraddittorio più completo rispetto a quello previsto nell'art. 127. Infatti, all'udienza devono comunque essere presenti il pubblico ministero ed il difensore (di fiducia o d'ufficio) dell'imputato (art. 420, comma 1). La persona offesa è avvisata della data dell'udienza e può essere presente personalmente e per mezzo del proprio difensore. Tuttavia quest'ultimo può partecipare all'udienza presentando richieste soltanto se la persona offesa si è costituita parte civile.

Il verbale di udienza è redatto "di regola" in forma riassuntiva<sup>(151)</sup>. Tuttavia è possibile che l'udienza preliminare assuma caratteri di complessità e, in tal caso, può risultare opportuna la verbalizzazione integrale sia ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, sia al fine di permettere

---

<sup>150</sup> Come si è visto *supra*, ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 4, lettera *b*, l'udienza per la prosecuzione del processo è *ex lege* fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se questa è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno.

<sup>151</sup> L'art. 420, comma 5 originariamente disponeva che il verbale potesse essere redatto *soltanto* in forma riassuntiva. Successivamente la norma era stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 529 del 1990 nella parte in cui «dopo la parola "redatto" prevede[va] "soltanto" anziché "di regola"».

una migliore valutazione dell'attendibilità dell'atto assunto. All'uopo è previsto che, ove una parte ne faccia richiesta, il giudice debba disporre « la riproduzione fonografica o audiovisiva ovvero la redazione del verbale con la stenotipia » (art. 420, comma 4, mod. dalla legge n. 479 del 1999).

Lo svolgimento ordinario dell'udienza vede susseguirsi i momenti seguenti.

**a) Costituzione delle parti** (art. 420, comma 2); è questo il momento in cui il difensore del danneggiato deve presentare all'ausiliario del giudice la dichiarazione di costituzione di parte civile (art. 78). Il giudice accerta se le parti si sono costituite regolarmente. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, come modificato dalla **riforma Cartabia**, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza (art. 79, comma 2) entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti. La fase di accertamento della regolare costituzione delle parti può divenire anche molto complessa qualora debbano accertarsi le ragioni della mancata comparizione dell'imputato e debbano adottarsi i provvedimenti conseguenti (si veda *supra*, par. 2, lett. b e c).

**b) L'accertamento della genericità o dell'indeterminatezza dell'imputazione.** Con una nota sentenza, le Sezioni unite della Cassazione (<sup>152</sup>) avevano riconosciuto al giudice dell'udienza preliminare il potere di ritenere generica o indeterminata quell'imputazione che, viceversa, il pubblico ministero avrebbe dovuto formulare « in forma chiara e precisa » nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 417, comma 1, lett. b). La **riforma Cartabia** ha recepito a livello di diritto positivo la soluzione prospettata dal Collegio esteso. Il momento nel quale si colloca il controllo sull'imputazione è stato collocato subito dopo la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti: in tale fase, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lett. b, il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione.

Qualora il **pubblico ministero non provveda**, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la **nullità della richiesta di rinvio a giudizio** e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 421, comma 1).

Qualora il pubblico ministero dia seguito alla sollecitazione del giudice e **modifichi l'imputazione**, essa è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato presente. Quando l'imputato non è presente in aula neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza disponendo che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (art. 421, comma 1-bis).

**c) Ammissione di atti e documenti.** Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice decide sulle richieste di ammissione di atti e documenti, ivi compresa la documentazione delle investigazioni difensive (art. 421, commi 1 e 3; C. cost. n. 117 del 2011). Successivamente, dichiara aperta la discussione (art. 421, comma 2)

**d) Esposizione del pubblico ministero.** Il pubblico ministero espone sinteticamente « i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio »; pertanto non si limita ad indicare le fonti di prova, bensì illustra gli elementi che ne ha ricavato.

**e) Dichiarazioni spontanee dell'imputato.** L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee (la facoltà è stata introdotta dalla legge n. 479 del 1999). Può altresì chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Si tratta di un atto con funzione difensiva che non può essere sollecitato dal pubblico ministero. L'interrogatorio è condotto dal giudice in base agli artt. 64 e 65. Tuttavia, su richiesta di una delle parti il giudice deve disporre che l'atto si svolga nelle forme dell'esame incrociato (art. 421, comma 2, mod. dalla legge n. 267 del 1997).

**f) Esposizione dei difensori delle parti private.** I difensori delle parti private svolgono le proprie argomentazioni. L'ordine dell'esposizione rispetta le cadenze dell'onere della prova: inizia la parte civile e proseguono il responsabile civile, la persona civilmente obbligata per la

---

<sup>152</sup> Cass., sez. un., 20 dicembre 2007-1° febbraio 2008, n. 5307, Battistella, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 177.

pena pecuniaria e l'imputato. Il pubblico ministero ed i difensori possono replicare una sola volta.

**g) Conclusioni.** Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (depositati insieme alla richiesta di rinvio a giudizio; art. 416, comma 2) ed i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. È questo il termine ultimo per l'imputato per chiedere il patteggiamento, il rito abbreviato o la sospensione del processo con messa alla prova.

**h) Decisione definitiva o interlocutoria.** Al termine dell'udienza, il giudice può prendere una decisione definitiva o una interlocutoria (v. tav. 3.3.1). Adotta una decisione definitiva quando pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio (art. 424). Prende una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti; in tal caso indica al pubblico ministero le ulteriori indagini (art. 421-*bis*) o dispone anche d'ufficio l'assunzione di prove, dando inizio allo svolgimento eccezionale dell'udienza preliminare (art. 422).

#### 4. Le indagini su iniziativa del giudice.

Il giudice, quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti perché le indagini preliminari sono incomplete, pronuncia ordinanza con la quale indica al pubblico ministero « le ulteriori indagini fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare » (art. 421-*bis*) <sup>(153)</sup>. Del provvedimento deve essere data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello; questi può disporre l'avocazione delle indagini.

**I poteri del giudice.** Viene da chiedersi se il giudice debba limitarsi ad indicare genericamente i temi di prova da approfondire o se possa specificare i singoli atti di indagine che il pubblico ministero deve compiere. La soluzione più rispettosa, alla luce del principio di separazione delle funzioni, consiste nel ritenere che il giudice debba indicare al pubblico ministero i temi di prova da sondare, ferma restando la possibilità di specificare anche singoli atti di indagine, qualora nel corso dell'udienza preliminare essi si siano configurati chiaramente come necessari e utili.

Una volta che il pubblico ministero abbia provveduto all'adempimento, si terrà una nuova udienza, che avrà come oggetto di discussione i risultati delle indagini. All'esito di tale udienza è possibile che il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere <sup>(154)</sup>. In caso contrario, il giudice può eventualmente emettere una nuova ordinanza per l'integrazione delle indagini (art. 421-*bis*) oppure può disporre una forma di assunzione di prove che è denominata dal codice « integrazione probatoria » (art. 422).

---

<sup>153</sup> La previsione è chiaramente modellata sull'istituto delle “indagini coatte”, che il giudice per le indagini preliminari può disporre a seguito dell'udienza relativa alla richiesta di archiviazione.

<sup>154</sup> Occorre sottolineare la differenza rispetto all'ordinanza che dispone le indagini coatte al termine dell'udienza sull'archiviazione (art. 409, comma 4). In tale sede, una volta compiute le indagini, il pubblico ministero è libero di chiedere nuovamente l'archiviazione o di esercitare l'azione penale. Viceversa, quando il giudice ordina lo svolgimento di ulteriori indagini al termine dell'udienza preliminare il pubblico ministero non potrà optare per la richiesta di archiviazione, perché l'azione penale è irretrattabile. Se si convince dell'innocenza dell'imputato, il pubblico ministero potrà eventualmente chiedere la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nella nuova udienza preliminare fissata dal giudice contestualmente all'indicazione delle ulteriori indagini.

## 5. L'attività di integrazione probatoria del giudice.

Il codice prevede una « attività di integrazione probatoria del giudice » (art. 422, sostituito dalla legge n. 479 del 1999), che consiste nel potere di assumere prove nel corso dell'udienza preliminare.

Il presupposto perché tale potere sia esercitabile sta nella impossibilità di « decidere allo stato degli atti »; tale presupposto è valutato discrezionalmente dal giudice. Nell'ipotesi in oggetto il giudice, se non ordina al pubblico ministero l'integrazione delle indagini, « può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere » (art. 422, comma 1).

Ne consegue che le parti non hanno alcun “diritto” all'ammissione delle prove; non essendo applicabile in questa sede l'art. 190, è al giudice che spetta il potere di decidere se debbano essere assunte prove.

Lo svolgimento dell'udienza, ove il giudice valuti di non poter decidere allo stato degli atti, vede susseguirsi i seguenti momenti: *a)* la richiesta di ammissione delle prove o l'indicazione d'ufficio delle medesime; *b)* l'assunzione di queste ultime; *c)* l'eventuale interrogatorio dell'imputato; *d)* le conclusioni delle parti e la decisione del giudice.

**L'ammissione delle prove.** Occorre precisare che il criterio in base al quale il giudice dispone l'ammissione delle prove è quello della “evidente decisività” delle stesse ai fini della sentenza di non luogo a procedere. In altre parole, il supplemento istruttorio è finalizzato all'assunzione di prove a discarico (<sup>155</sup>).

Si è molto discusso su questo potere officioso del giudice e sul rapporto di tale integrazione con l'imparzialità. Tuttavia, se il giudice al termine dello svolgimento ordinario dell'udienza preliminare si accorge che in realtà c'è una prova a discarico che non è stata in nessun modo introdotta e che risulta determinante per emettere una sentenza di non luogo a procedere, allora può introdurla d'ufficio, perché non conta tanto che egli perda l'imparzialità, ma che si tuteli la presunzione di innocenza. Una volta introdotta quella prova, essa sortisce anche l'*effetto virtuoso* di evitare un dibattito inutile.

**L'assunzione delle prove.** L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti e l'interrogatorio degli imputati connessi sono condotti dal giudice (art. 422, comma 3). Le parti possono proporre domande a mezzo del giudice nel seguente ordine: per primo il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato (<sup>156</sup>).

**L'incidente probatorio all'interno dell'udienza preliminare.** Merita dar conto della differenza che intercorre tra l'integrazione probatoria (art. 422) e l'incidente probatorio che si

---

<sup>155</sup> In merito al catalogo dei mezzi di prova occorre sottolineare che mentre in passato il codice indicava in maniera tassativa le prove che potevano essere assunte, a seguito della legge n. 479 del 1999 non ci sono più limiti in tal senso.

L'art. 422, comma 2 precisa che, ove le prove non possano essere assunte immediatamente, il giudice deve fissare la data della nuova udienza e disporre la citazione «dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio». L'ultimo periodo introdotto all'interno di tale norma dalla *riforma Cartabia*, stabilisce che quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.

<sup>156</sup> Invero, la legge 7 agosto 1997, n. 267 ha previsto che l'audizione dei testimoni e degli imputati connessi (art. 210) in udienza preliminare possa svolgersi nelle forme dell'esame incrociato (art. 514, comma 1). Sebbene allo stato attuale l'art. 422 non risulti coordinato con l'art. 514, comma 1, è tuttavia da ritenere in via interpretativa che l'esame incrociato possa essere disposto dal giudice.

può svolgere all'interno dell'udienza preliminare <sup>(157)</sup>. L'integrazione probatoria è disposta dal giudice qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e con la specifica finalità di assumere prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere. Le prove acquisite nel corso dell'integrazione saranno inserite nel fascicolo del pubblico ministero (art. 433) e, di regola, non saranno utilizzabili nel dibattimento <sup>(158)</sup>.

L'incidente probatorio, viceversa, può essere svolto in tutto il corso dell'udienza preliminare quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 392 e cioè l'assunzione della prova appare, in sintesi, non rinviabile. L'incidente probatorio è disposto a richiesta di parte e le prove da assumere possono essere a carico o a discarico. Poiché la prova viene assunta con le modalità previste per il dibattimento, i verbali dell'incidente confluiscono nel fascicolo per il dibattimento e sono utilizzabili per la decisione finale (art. 431, lett. e).

**L'interrogatorio.** L'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio « in ogni caso », e cioè senza che il giudice possa sindacare l'ammissibilità di tale atto (art. 422, comma 4).

Anche l'interrogatorio deve essere condotto dal giudice. Tuttavia, alla stregua di quanto avviene nello svolgimento ordinario dell'udienza, il codice prevede che, se una parte ne fa richiesta, l'interrogatorio possa svolgersi con le forme dell'esame incrociato.

**Il rapporto tra l'ordinanza per l'integrazione delle indagini e l'ammissione di prove d'ufficio.** Ci si è interrogati sul rapporto che intercorre tra le decisioni che il giudice può adottare quando, al termine dello svolgimento ordinario dell'udienza preliminare, egli non è in grado di decidere allo stato degli atti. Sembra prevalere un'interpretazione secondo cui il giudice debba comunque passare attraverso l'ordinanza per l'integrazione delle indagini, valorizzando l'art. 358, norma che impone al pubblico ministero di svolgere anche le indagini a favore. Una volta tornati in udienza preliminare, il pubblico ministero deve rendere conto di ciò che ha fatto e solo a quel punto, se non è stato possibile integrare il quadro attraverso ulteriori indagini, il giudice d'ufficio ammetterà la prova favorevole ai sensi dell'art. 422.

**Le conclusioni delle parti.** Terminata l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e i difensori illustrano le rispettive conclusioni. Quindi il giudice pronuncia la decisione di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere.

## 6. La modifica dell'imputazione.

In base agli elementi emersi nel corso dell'udienza e alla discussione che si svolge in tale sede, può sorgere l'esigenza di apportare modificazioni alla imputazione originaria. La modifica è possibile in presenza di due condizioni: l'iniziativa del pubblico ministero e il rispetto di determinati limiti di modificabilità. La necessità di una iniziativa del pubblico ministero, che deve attivarsi contestando la modifica dell'addebito all'imputato, deriva dal principio della separazione delle funzioni.

**La modifica dell'imputazione su iniziativa del pubblico ministero.** Passiamo a trattare dei limiti di modificabilità. Finché si tratta di variare la descrizione del fatto storico (che comunque deve restare inalterato negli elementi essenziali della fattispecie), il pubblico ministero è legittimato a contestare all'imputato un fatto « diverso » da quello descritto nella richiesta di

---

<sup>157</sup> La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 1994, ha dichiarato illegittimo il divieto, contenuto nel testo originario del codice del 1988, di svolgere l'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare. La Consulta ha ritenuto che il divieto era privo «di ogni ragionevole giustificazione» e lesivo del diritto delle parti alla prova. Quest'ultima sarebbe stata «irrimediabilmente perduta» se non fosse stata acquisita nel momento in cui appariva non rinviabile al dibattimento.

<sup>158</sup> Fatte salve le ipotesi delle contestazioni probatorie (art. 500, comma 6 e 503, comma 6), della lettura di atti per sopravvenuta irripetibilità (art. 512) e delle dichiarazioni rese con le forme dell'esame incrociato alla presenza dell'imputato o del suo difensore (art. 514, comma 1).

rinvio a giudizio; lo stesso vale se si tratta di aggiungere una circostanza aggravante, un fatto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso (reato continuato) o un altro reato commesso con la medesima condotta (concorso formale) (art. 423, comma 1). Nelle predette ipotesi il pubblico ministero modifica l'imputazione (art. 423, comma 1) <sup>(159)</sup>.

**La modifica dell'imputazione su iniziativa del giudice.** La riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto un potere di controllo del giudice sulla corrispondenza dell'imputazione alle risultanze processuali, modellata sull'analogo potere riconosciuto al giudice in caso di imputazione generica. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni (art. 421, comma 1-*bis*).

Quando il pubblico ministero, di propria iniziativa o su impulso del giudice, modifica l'imputazione, essa è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato presente. Quando l'imputato non è presente, fisicamente o mediante collegamento a distanza, il giudice rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (art. 421, comma 1-*bis* cui rinvia l'art. 423, comma 1-*ter*).

**La restituzione degli atti per mancante o inadeguata modifica dell'imputazione.** Qualora, invece, a seguito dell'impulso del giudice il pubblico ministero non provveda ad una adeguata modifica dell'imputazione che la renda corrispondente agli atti, l'organo giurisdizionale, sentite le parti, dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 423, comma 1-*bis*).

**Il fatto nuovo.** Se nel corso dell'udienza risulta a carico dell'imputato un fatto « nuovo » non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero può chiedere che sia contestato all'imputato, purché si tratti di un reato procedibile d'ufficio. In tal caso, l'imputato può consentire, o meno, alla modifica dell'imputazione; ove l'imputato consenta, il giudice autorizza la contestazione (art. 423, comma 2). Siamo in presenza di scelte che restano di spettanza delle due parti necessarie del processo. Per un verso, il pubblico ministero può decidere se iniziare un separato procedimento nel quale svolgere le indagini che reputa necessarie. Per un altro verso, l'imputato valuta se gli conviene percorrere lo svolgimento ordinario di un nuovo procedimento o affrontare direttamente la valutazione del giudice nell'udienza preliminare <sup>(160)</sup>.

---

<sup>159</sup> Le singole ipotesi ed i relativi esempi sono esposti analiticamente nel prossimo cap. 5, § 23, in relazione alla modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento di primo grado. In passato vi erano differenze rilevanti tra la modifica dell'imputazione in udienza preliminare e in dibattimento in punto di procedura. Non era prevista per l'imputato la possibilità di chiedere un termine a difesa (differentemente dall'art. 519); non era prevista in favore dell'imputato assente la notifica dell'estratto del verbale contenente la nuova contestazione, con conseguente rinvio dell'udienza (a differenza dall'art. 520). Pertanto, il pubblico ministero poteva contestare legittimamente il fatto «diverso» in presenza del difensore che rappresenta l'imputato assente. La C. cost. con la sentenza n. 384 del 2006 aveva ritenuto legittima la disposizione vigente sulla base della seguente argomentazione: la modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare non era un evento imprevedibile e pertanto non poteva dolersi di non averne avuto notizia l'imputato che avesse scelto di restare assente. La Corte aveva rilevato che l'impossibilità di chiedere un rito speciale di fronte al cambiamento dell'imputazione era la conseguenza di una duplice scelta dell'imputato: quella di rimanere assente e quella di non conferire al difensore una procura speciale che autorizzasse quest'ultimo a presentare la relativa richiesta. Differenti principi sono stati recepiti dalla riforma *Cartabia*, che ha introdotto una disciplina volta a garantire il diritto alla conoscenza dell'accusa in favore dell'imputato assente.

<sup>160</sup> Un punto controverso concerne la possibilità che il giudice solleciti il pubblico ministero a modificare l'imputazione. In proposito, si vedano gli approfondimenti svolti subito *infra*, in

## 7. La sentenza di non luogo a procedere.

Il codice prevede un unico “tipo” di sentenza di non luogo a procedere a seguito dell'udienza preliminare, senza distinguere fra lo svolgimento ordinario, il supplemento di indagine (art. 421-*bis*) o l'integrazione probatoria (art. 422). La sentenza è pronunciata in base a motivi di diritto o di fatto (art. 425), ossia quando:

- a) sussiste una causa che estingue il reato (ad es., prescrizione);
- b) sussiste una causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad es., manca la querela);
- c) il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- d) esiste la prova che l'imputato è, in sintesi, innocente (e cioè, che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato);
- e) sussiste la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-*bis* c.p.;
- f) è accertato che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, ivi compreso il difetto di imputabilità. Tuttavia, il giudice non può pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se «ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca» (art. 425, comma 4); queste necessitano infatti di un completo controllo svolto dal giudice del dibattimento.

**La regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna.** La nuova disciplina dell'art. 425, comma 3 stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna. Come si è accennato in apertura, la  *riforma Cartabia*  ha mutato profondamente la regola di giudizio sulla cui base il giudice decide al termine dell'udienza preliminare. Si tratta del vero e proprio perno sul quale ruota l'intervento sul procedimento ordinario. Con riferimento alla regola di giudizio che opera in udienza preliminare, può affermarsi che l'ultimo intervento normativo ha portato a compimento una vera e propria inversione rispetto all'impostazione originaria del 1988.

Fatta la scelta di mantenere tale udienza nella sua funzione prettamente accusatoria di istituto a tutela della presunzione di innocenza, se ne rafforza il ruolo di filtro rispetto ai dibattimenti “inutili”, perché destinati a chiudersi con una pronuncia assolutoria.

Nell'impostazione congegnata dalla riforma, l'udienza preliminare non costituisce più un filtro a maglie larghe, bensì permette l'accesso al dibattimento di quei soli processi che prevedibilmente si chiuderanno con la condanna. L'effetto virtuoso dovrebbe essere quello di riportare la  *conviction rate*  (e cioè la quantità di giudizi che si chiudono con la condanna) ad una percentuale ottimale. Appare compiuta la parabola che ha preso le mosse da una disciplina in cui il non luogo a procedere veniva pronunciato qualora l'innocenza fosse risultata evidente.

Naturalmente, un simile rafforzamento del tipo di “giudizio” che si svolge in udienza preliminare, rende necessario far operare già in questa fase il canone dell'al di là del ragionevole dubbio con tutte le relative implicazioni in tema di regole probatorie e di giudizio, ovviamente nei limiti della compatibilità con la fase della quale ci stiamo occupando, pur largamente ridisegnata nella sua natura e nella sua funzione.

**La pronuncia ai sensi dell'art. 129.** Poiché la sentenza che dichiara le cause di non punibilità (art. 129) deve essere pronunciata d'ufficio “in ogni stato e grado del processo”, si è posto il problema se il giudice investito di una richiesta di rinvio a giudizio possa pronunciarla senza fissare l'udienza preliminare. A parere delle Sezioni unite della Corte di cassazione, nella fase che va dalla ricezione della richiesta di rinvio a giudizio allo svolgimento dell'udienza preliminare, il giudice non può pronunciare  *de plano*  l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità  *ex art. 129* ; viceversa, deve dare impulso al rito tipico della fase in corso.

---

relazione ai poteri del giudice dell'udienza preliminare in caso di imputazione generica o indeterminata (in questo capitolo, par. 7).

Pertanto, deve fissare l'udienza preliminare e solo nel corso di tale udienza, se ne ricorrono i presupposti, può emettere sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 (<sup>161</sup>).

## 8. Il decreto che dispone il giudizio.

Il decreto che dispone il giudizio è emesso nei casi nei quali il giudice dell'udienza preliminare non pronuncia la sentenza di non luogo a procedere.

L'articolo 429 non indica il *quantum* di prova necessario per il decreto che dispone il giudizio, che però si può ricavare *a contrario* dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a procedere (art. 425) come modificati da ultimo a seguito della *riforma Cartabia* (<sup>162</sup>).

Il giudice può operare un “filtro” assai incisivo sulla richiesta di rinvio a giudizio. La Cassazione, pronunciandosi sul caso “Eternit-bis”, ha affermato che il giudice dell'udienza preliminare ha il potere di dare al fatto una differente qualificazione giuridica, purché ovviamente non sia modificato il fatto storico come «dato empirico fenomenico». Ciò non interferisce con il «potere del pubblico ministero di effettuare le relative scelte, ma estrinseca il controllo di legalità connaturato alla funzione giurisdizionale. Ne discende la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare, che dissenta dalla definizione giuridica del fatto assegnata dal pubblico ministero, di individuare gli articoli di legge violati dal comportamento tenuto dall'imputato, come emerso dal materiale probatorio ottenuto dalle indagini, e di inserirli nel decreto che dispone il giudizio in luogo di quelli individuati con l'atto imputativo, nonché di descrivere, con la completezza che ritiene necessaria, il fatto storico oggetto dell'accusa» (<sup>163</sup>).

Il decreto esprime una “decisione”, ma non è motivato in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio che deriverebbe all'imputato ove un giudice prima del dibattimento affermasse l'attendibilità degli elementi di prova a carico. Il decreto contiene « l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto » e delle circostanze, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (art. 429, comma 1, lett. c, mod. dalla legge n. 479 del 1999); « l'indicazione sommaria delle fonti di

---

<sup>161</sup> Cass., sez. un., 25 gennaio 2005, n. 12283, Pg. in proc. De Rosa, in *Dir. Giust.*, 2005, 17, 36.

Avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che, disattendendo la richiesta di rinvio a giudizio, abbia pronunciato *de plano* la sentenza di cui all'art. 129, deve ritenersi esperibile il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi del principio di cui all'art. 568, comma 2 (si veda Cass., sez. VI, 9 giugno 1998, p.m. in c. Bove).

<sup>162</sup> Prima della *riforma Cartabia*, in giurisprudenza ci si era chiesti se il rinvio a giudizio rendesse inutile una successiva valutazione dei gravi indizi di colpevolezza posti a base di una misura cautelare, di modo che il giudice non avrebbe dovuto motivare sul punto. In argomento, si era espressa la C. cost., sent. 15 marzo 1996, n. 71, in *Giur. cost.*, 1996, 669, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 309 e 310 c.p.p. ed aveva affermato che il tribunale della libertà avrebbe dovuto valutare comunque la sussistenza dei gravi indizi, indipendentemente dal fatto che fosse stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato. In linea di principio il Giudice delle leggi aveva affermato che tale valutazione potesse ritenersi non necessaria soltanto ove ci si fosse trovati dinanzi ad una decisione che in ogni caso contenesse in sé una valutazione del merito, di incisività tale da *assorbire* l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza.

Successivamente tale orientamento era stato ribadito da Cass., sez. un., 26 novembre 2002, Vottari, in *Cass. pen.*, 2003, 396. Ebbene, la questione, non espressamente considerata dalla *riforma Cartabia*, che non ha investito la materia delle misure cautelari, potrebbe essere oggetto di un ripensamento in ragione della nuova regola di giudizio dell'udienza preliminare, giacché la ragionevole previsione di condanna posta a base del rinvio a giudizio, potrebbe ritenersi idonea ad assorbire la valutazione sui gravi indizi cautelari.

<sup>163</sup> Cass., sez. I, 13 dicembre 2017 – 16 maggio 2018, nn. 21732 - 21733, in *Giurisprudenza penale web*, 2018, 5.



prova e dei fatti cui esse si riferiscono » (art. 429, comma 1, lett. *d*)<sup>164</sup>). Inoltre, a seguito delle modifiche apportate dalla *riforma Cartabia*, che ha introdotto in materia una riforma organica, il decreto contiene l'avviso all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 429, comma 1, lett. *d-bis*).

Il decreto svolge altresì la funzione di citazione a giudizio in quanto convoca le parti per il dibattimento<sup>165</sup>). Il giudice precisa luogo, giorno e ora dell'udienza dibattimentale.

***Nuove regole in tema di costituzione delle parti.*** La *riforma Cartabia* ha eliminato la necessità di notificare il decreto, prima prevista per l'imputato "contumace" e per l'imputato e la persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento. Infatti, nei processi con udienza preliminare, si è scelto di concentrare esclusivamente in tale sede sia la verifica della rinuncia a comparire dell'imputato o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure della sussistenza delle altre condizioni che consentono di procedere in assenza (artt. 420-*bis* ss.); sia la dichiarazione di costituzione di parte civile (art. 79, comma 1). Il risultato è quello di snellire la fase della verifica della costituzione delle parti in dibattimento. Come precisato dalla *Relazione* al d.lgs., tale scelta muove dal presupposto che il momento in cui si incardina il rapporto processuale con l'imputato e si valuta, quindi, la sua piena consapevolezza di essere sottoposto ad un processo è, nei riti con udienza preliminare, proprio l'udienza preliminare.

***La derubricazione che rende ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato.*** In base ai principi sanciti dalla legge 12 aprile 2019, n. 33, non è più ammesso il giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo che siano stati commessi dopo l'entrata in vigore della medesima (art. 438, comma 1-*bis*). Ebbene, nel corso dell'udienza preliminare per un delitto punito con la pena dell'ergastolo può accadere che il giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione e che detta qualificazione giuridica renda ammissibile la richiesta di rito abbreviato. In base al nuovo comma 2-*bis* dell'art. 429, il decreto che dispone il giudizio deve contenere «anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione». Ove sia presentata tale richiesta, si applicherà quella normativa in tema di trasformazione del giudizio immediato in rito abbreviato che è prevista dall'art. 458 (si veda parte IV, cap. 1, § 5, lett. *c*, n. 3).

## 9. Il fascicolo per il dibattimento e il fascicolo del pubblico ministero.

Subito dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede a suddividere il fascicolo unico delle indagini in due fascicoli; tale attività deve essere svolta nella medesima udienza «nel contraddittorio delle parti». Ove una di esse ne faccia richiesta, il giudice deve fissare un'apposita udienza (art. 431, comma 1).

La distinzione tra i due fascicoli costituisce uno dei punti nodali del codice; essa deriva dalle due scelte fondamentali di riservare di regola al dibattimento la formazione della prova e di evitare che in tale sede il giudice venga in qualsiasi modo condizionato psicologicamente dalla conoscenza degli atti di indagine assunti fuori del contraddittorio. Si tratta del cosiddetto principio della ***neutralità psichica del giudice del dibattimento***, corollario del contraddittorio nella formazione della prova previsto dall'art. 111, comma 4 Cost., la cui attuazione sarebbe

<sup>164</sup> La giurisprudenza consente al giudice di formulare nel decreto di rinvio a giudizio « contestazioni alternative », quando la condotta dell'imputato richiede un approfondimento dell'attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati: v., tra le altre, Cass., sez. I, 25 giugno 1999, Gusinu, in *Cass. pen.*, 2000, 2077.

<sup>165</sup> Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni (art. 429, comma 3). Qualora si proceda per i reati di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il termine che intercorre tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio non può essere superiore a sessanta giorni (art. 429, comma 3-*bis*).

pregiudicata se il giudice, nel decidere, fosse influenzato dalle prove raccolte in segreto durante le indagini.

Da tali principi deriva la necessità di suddividere gli atti processuali in due distinti fascicoli.

**Il fascicolo per il dibattimento.** Il codice detta un elenco tassativo degli atti che debbono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento. In sintesi, in tale fascicolo sono raccolti quegli atti, compiuti prima del dibattimento, che si sono formati nel contraddittorio delle parti o che sono nati fin dall'origine come “non ripetibili”<sup>(166)</sup>.

In base all'art. 431 il fascicolo per il dibattimento contiene: *a)* gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale ed all'esercizio dell'azione civile; *b)* i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; *c)* i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero; *d)* i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale ed i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; *e)* i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; *f)* i verbali degli atti assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana<sup>(167)</sup>; *g)* il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti relativi al giudizio sulla personalità dell'imputato, dell'offeso e dei testimoni; *h)* il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove<sup>(168)</sup>.

---

<sup>166</sup> Secondo Cass., sez. un., 18 dicembre 2006, Greco, in *Guida dir.*, 2007, n. 2, 86, occorre effettuare una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 431 alla luce dell'art. 111 che impone il contraddittorio come regola per la formazione della prova e prevede come eccezionale il caso della accertata impossibilità di natura oggettiva. Con riferimento a quest'ultima situazione, una interpretazione costituzionalmente orientata obbliga a delimitare gli atti acquisibili al fascicolo per il dibattimento alle sole ipotesi nelle quali « la rinnovazione sia effettivamente ed oggettivamente impossibile ». Ad avviso della Corte ciò che attribuisce la natura della non ripetibilità ad un atto del pubblico ministero, del difensore o della polizia giudiziaria « è la caratteristica di non essere riproducibile in dibattimento »; tale caratteristica ricorre soltanto allorché l'atto abbia quei requisiti « di genuinità e affidabilità che possono derivare soltanto da quell'attività di immediata percezione cristallizzata in un verbale che inevitabilmente andrebbe dispersa ove si attendesse il dibattimento ».

Nella medesima sentenza la Cassazione ha affrontato il tema della utilizzabilità delle relazioni di servizio redatte dalla polizia giudiziaria ed ha affermato che tali atti si debbono considerare ripetibili (e quindi non utilizzabili) o irripetibili, e quindi utilizzabili ai sensi dell'art. 431, a seconda dei contenuti, e cioè delle attività che descrivono, in base ai principi enunciati *supra*. Pertanto, se la polizia descrive lo stato di luoghi soggetti a modificazione, la relazione potrà entrare nel fascicolo; se la polizia si limita a descrivere una mera attività investigativa, come ad esempio un pedinamento, essa non sarà acquisibile. Al tempo stesso, dal punto di vista formale, occorre che la relazione non consista in una mera annotazione, bensì abbia la forma del verbale. In caso contrario, la relazione non potrà essere acquisita al fascicolo per il dibattimento, neppure se contiene la documentazione di atti non ripetibili.

<sup>167</sup> La presente ipotesi, come quella prevista *sub d*, è stata introdotta dalla legge n. 479 del 1999, che ha cercato di conciliare il rispetto delle garanzie del contraddittorio e della difesa, con il principio di non dispersione degli elementi probatori.

<sup>168</sup> Cass., Sez. un., 24 novembre 2016 – 17 febbraio 2017, n. 7697, Amato, ha affermato che nel fascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell'art. 431, devono essere inseriti gli atti relativi alla notifica all'imputato dell'avviso per l'udienza preliminare al fine di agevolare i poteri d'ufficio del giudice di rilevare nullità insanabili e garantire, in tal modo, la durata ragionevole del processo. «A ciò non osta la tassatività dell'elencazione contenuta nel 431 c.p.p. che è limitata agli atti di indagine con valenza probatoria».

Il fascicolo per il dibattimento è conosciuto dal giudice (collegiale o singolo) ed, ovviamente, dalle parti (v. tav. 3.3.2); gli atti in esso contenuti, dopo essere stati letti nei tempi e con le forme previste dall'art. 511, possono essere utilizzati ai fini della decisione (<sup>169</sup>).

**Il fascicolo del pubblico ministero.** Il fascicolo del pubblico ministero ha un contenuto residuale: ai sensi dell'art. 433 vi sono raccolti gli atti « diversi » da quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento. Pertanto, nel fascicolo entra la documentazione di quegli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria che siano ripetibili in dibattimento. Nel fascicolo in oggetto sono inseriti anche gli « atti acquisiti all'udienza preliminare, unitamente al verbale dell'udienza » (art. 433, comma 1). Infine, nel fascicolo del pubblico ministero confluisce anche il fascicolo del difensore. Tale fascicolo, nel corso delle indagini, è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e contiene quegli atti di investigazione difensiva, che il difensore abbia presentato direttamente al giudice (art. 391-*octies*, comma 3).

Il fascicolo del pubblico ministero è conosciuto dalle parti (pubblico ministero e difensori) e non dal giudice del dibattimento. *Di regola* gli atti contenuti in questo fascicolo non possono essere letti (art. 514) e, quindi, non possono essere utilizzati per la decisione, salvo quanto previsto negli articoli 500, 503, 512, 512-*bis*, 513, 514.

**L'acquisizione concordata di atti di indagine.** In base al nuovo comma 2 dell'art. 431 «le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva». Una volta inserito nel fascicolo per il dibattimento, il singolo atto può essere letto in base all'art. 511 e, in tal caso, diventa utilizzabile per la decisione.

L'accordo è una forma di dialettica: le parti ritengono che l'elemento di prova, assunto nelle indagini pubbliche o private, possa essere utilizzato dal giudice. Ciò non comporta necessariamente che le parti rinuncino a sentire oralmente il dichiarante, anche se nella maggior parte dei casi questo sarà il probabile effetto dell'accordo. Accanto alla acquisizione concordata sostitutiva (le parti, col loro accordo, permettono al giudice di utilizzare l'atto di indagine e, al tempo stesso, non chiedono l'esame orale del dichiarante), ce ne può essere un'altra di tipo aggiuntivo (almeno una delle parti, che hanno prestato il consenso all'utilizzabilità dell'atto di indagine, si riserva il diritto di sentire oralmente il dichiarante nell'esame incrociato, esercitando il diritto alla prova spettantegli ai sensi dell'art. 190) (<sup>170</sup>). Sta di fatto che, comunque, le parti tramite accordo possono rinunciare in modo totale o parziale al contraddittorio per la

---

<sup>169</sup> Ulteriori atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento: la legge n. 134 del 2021, all'art. 2, comma 9, ha previsto che tra gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento debba esservi anche una copia del cartellino foto-dattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o di un cittadino dell'Unione privo del codice fiscale o che è attualmente (o è stato in passato) titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea (art. 431, comma 1, lett. g).

<sup>170</sup> In tal senso, sia pure con una affermazione apodittica, C. cost., 4-8 giugno 2001, n. 182, in *Giur. cost.*, 2001, 1417. Nel medesimo senso, anche C. cost., n. 184 del 2009, secondo cui gli accordi, che possono intervenire tra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento, non escludono affatto il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova, secondo l'ordinario, ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale. Diversamente accade nel rito abbreviato, la cui peculiarità consiste proprio nel fatto di essere un modello alternativo al dibattimento che continua a fondarsi essenzialmente sul materiale raccolto nel corso delle indagini, a prescindere da qualsiasi meccanismo di tipo pattizio, e consente solo una limitata acquisizione di elementi integrativi, così da potersi configurare tuttora quale rito “a prova contratta”.

formazione della prova (di cui all'art. 111, comma 4 Cost.) perché lo ritengono superfluo nei limiti rispettivamente indicati <sup>(171)</sup>.

Tuttavia, il loro accordo non ha effetti totalmente dispositivi: ai sensi dell'art. 507, comma 1-*bis*, il giudice, al termine dell'istruzione dibattimentale e se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti. In tal modo il giudice garantisce che le parti non possano arbitrariamente escludere quel contraddittorio che sia indispensabile per accertare i fatti <sup>(172)</sup>.

**La trascrizione delle intercettazioni non effettuata in precedenza.** Il comma 7 dell'art. 268 (introdotto dal d.l. n. 161 del 2019, conv. in legge n. 7 del 2020) obbliga il giudice a disporre (ove non sia stato fatto in precedenza) la trascrizione integrale delle registrazioni delle intercettazioni che sono state ritenute rilevanti. La trascrizione deve avvenire «nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento» e deve osservare le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Il risultato deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento.

**L'acquisizione concordata dei verbali sommari.** In base al nuovo comma 7 dell'art. 268, le parti possono consentire che i verbali sommari, redatti dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, siano resi utilizzabili. La nuova disposizione, peraltro, prevede espressamente che, anche qualora si sia proceduto all'acquisizione concordata, in caso di contestazione sul tenore del brogliaccio si applichi la disciplina della trascrizione mediante perizia.

## 10. L'impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere.

In base al comma 3-*quater* dell'art. 428 non sono appellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a **reati puniti** con la sola **pena pecuniaria** o con **pena alternativa**. La **riforma Cartabia** ha perseguito una finalità di deflazione processuale prevedendo nei predetti casi l'inappellabilità per tutti i reati e non solo per le contravvenzioni.

Ai sensi dell'art. 428 contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello i seguenti soggetti:

- a) il procuratore della Repubblica;
- b) il procuratore generale presso la corte di appello «soltanto nei casi» nei quali egli abbia esercitato il potere di avocazione o quando il procuratore della Repubblica abbia fatto acquiescenza al provvedimento (art. 428, comma 1, mod. dal d.lgs. n. 11 del 2018);
- c) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso <sup>(173)</sup>;
- d) la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7 (e cioè quando, ad esempio, è stata omessa nei suoi confronti la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare; oppure l'avviso non le è stato notificato con un anticipo di almeno dieci giorni).

Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

**In caso di appello del pubblico ministero** la corte può confermare la sentenza, oppure pronunciare il non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato, o infine

---

<sup>171</sup> Il consenso può essere formulato dal difensore, non essendo necessario che sia prestato personalmente dalla parte privata; in tal senso Cass., sez. V, 11 novembre 2003, Ricciardi, in *Dir. giust.*, 2004, n. 16, 127.

<sup>172</sup> Sull'acquisizione concordata nella fase del dibattimento, si veda estesamente *infra*, nel capitolo V sul dibattimento, § 15.

<sup>173</sup> Viceversa, potrebbe avere interesse ad impugnare una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce il reato per carenza dell'elemento soggettivo, quando ha motivi per chiedere una sentenza che affermi che il fatto non sussiste.

pronunciare il decreto che dispone il giudizio. In quest'ultimo caso, la corte d'appello deve formare il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431.

**In caso di appello dell'imputato** la corte potrà confermare la sentenza, oppure pronunciare un non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

**In caso di appello della persona offesa** la corte può rigettarlo, confermando la sentenza di non luogo a procedere, oppure accoglierlo e dichiarare la nullità della sentenza di non luogo a procedere, disponendo la trasmissione degli atti al giudice perché proceda a rinnovare l'udienza preliminare.

Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale, ma solo per i motivi di cui alle lettere *a, b, c* dell'articolo 606, comma 1 (straripamento di potere, inosservanza di legge sostanziale o di legge processuale, ma solo se quest'ultima è sanzionata da nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza). Sull'impugnazione la cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 61 l, e cioè con un contraddittorio scritto.

## **11. La revoca della sentenza di non luogo a procedere.**

Legittimato a chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere è soltanto il pubblico ministero. La revoca è chiesta all'ufficio del giudice per le indagini preliminari quando siano presenti nuove « fonti di prova » che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio (art. 434).

Occorre segnalare che la richiesta di revoca è sottoposta ad un controllo più rigido rispetto alla richiesta di riapertura delle indagini successiva all'archiviazione (art. 414): infatti a seguito dell'archiviazione è sufficiente che il pubblico ministero adduca l'esigenza di nuove investigazioni.

Viceversa, dopo la sentenza di non luogo a procedere la richiesta di revoca della stessa e di riapertura delle indagini è subordinata alla presenza di *nuove* prove di reità. La "novità" richiesta dall'art. 434 può consistere sia nel fatto che la fonte di prova (persona o cosa) è stata individuata dopo la sentenza, sia nel fatto che è stato raccolto un nuovo elemento di prova (ad esempio, una dichiarazione) che, da solo o unitamente a quelli già acquisiti, può determinare il rinvio a giudizio.

Il giudice per le indagini preliminari, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa (art. 435, comma 3).

**Le decisioni.** Al termine dell'udienza, il giudice prende una delle seguenti decisioni: *a*) dichiara inammissibile o rigetta la richiesta del pubblico ministero; *b*) revoca la sentenza di non luogo a procedere e fissa l'udienza preliminare, ma soltanto quando il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio (art. 435, comma 2); *c*) revoca la sentenza di non luogo a procedere e dispone la riapertura delle indagini, stabilendo un termine improrogabile non superiore a sei mesi (art. 436, comma 3). Entro tale termine il pubblico ministero deve concludere le indagini; quindi potrà formulare la richiesta di rinvio a giudizio, ma potrà anche chiedere l'archiviazione.

## **12. Le pronunce che perseguono la deflazione del procedimento penale.**

Il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di non luogo a procedere non sono gli unici provvedimenti che il giudice può prendere nell'udienza preliminare. Questa fase può diventare la sede in cui vengono emessi provvedimenti che concludono il processo e che costituiscono, quindi, conclusioni anticipate del medesimo rispetto al dibattimento. L'imputato è incentivato a chiedere quei provvedimenti che comportano per lui un vantaggio rispetto alla sentenza di condanna che potrebbe essere pronunciata in dibattimento; ma vi è un termine ultimo per

chiederli, e cioè, di regola, la formulazione delle conclusioni al termine dell'udienza preliminare.

Entrando nel dettaglio, l'udienza preliminare costituisce la fase elettiva dei riti che perseguono esigenze di deflazione del procedimento penale. Da un lato, vi sono i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento. Da un altro lato, vi sono istituti di diritto penale sostanziale che danno luogo ad epiloghi anticipati del procedimento.

**Procedimenti speciali che eliminano il dibattimento.** Nel capitolo apposito (Parte IV, cap. 1) esamineremo in modo approfondito quei procedimenti speciali che eliminano il dibattimento. In questa sede anticipiamo che l'imputato può chiedere il *giudizio abbreviato*, il *patteggiamento* e la *messa alla prova*, ma deve farlo (nel procedimento ordinario) al massimo entro il momento in cui il difensore espone le sue conclusioni al termine dell'udienza preliminare ai sensi, rispettivamente, degli artt. 438, comma 2, 446, comma 1 e 464-*bis*, commi 1 e 2.

**Istituti deflattivi di diritto sostanziale.** Vi sono anche istituti previsti dal codice penale che permettono al giudice di emettere pronunce concludendo il procedimento prima del dibattimento.

a) Uno strumento tradizionale è, da tempo, l'**oblazione**, che può essere effettuata comunque prima dell'apertura del dibattimento (artt. 162 e 162-*bis* c.p.) e che costituisce una causa di estinzione del reato (<sup>174</sup>).

---

<sup>174</sup> L'oblazione è quel pagamento volontario di una somma che produce l'effetto di estinguere il reato. Si distingue tra una oblazione obbligatoria ed una discrezionale.

L'oblazione "obbligatoria" concerne le contravvenzioni punite con la sola ammenda (art. 162 c.p.). Il contravventore è ammesso (*prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di condanna*) a pagare una somma pari ad un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione che gli è addebitata, oltre alle spese del procedimento. L'oblazione discrezionale si applica alle contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda (art. 162-*bis* c.p.); il contravventore può essere ammesso dal giudice a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda, oltre alle spese del procedimento (ad es., l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità è punibile con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206; art. 650 c.p.).

La disciplina dell'oblazione "discrezionale" è più rigorosa: essa comporta un maggiore onere per l'imputato, che già all'atto della richiesta deve depositare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione (ad es. euro 103 nell'ipotesi precedente). Inoltre, l'oblazione è subordinata alla discrezionalità del giudice che la concede. Questi può, infatti, respingere la richiesta se ritiene che il fatto sia grave, che l'imputato si trovi in condizioni soggettive tali da farne presumere la pericolosità (recidivo reiterato, delinquente abituale o professionale) o che permangano le conseguenze dannose o pericolose del reato. Così, nell'ipotesi considerata il giudice può chiedere che l'imputato fornisca la prova di avere ottemperato al provvedimento dato dall'autorità ed eliminato gli effetti prodotti con il reato (art. 162-*bis* c.p.). Nonostante queste differenze, il fondamento giuridico delle due figure di oblazione (obbligatoria e discrezionale) è unitario e risiede nella finalità di snellimento delle procedure giudiziarie: lo Stato soddisfa la pretesa punitiva mediante il pagamento di una somma da parte dell'imputato.

Per quanto concerne gli aspetti processuali, l'indagato può proporre domanda di oblazione già nel corso delle indagini preliminari: in tal caso il pubblico ministero trasmette la domanda, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari che decide (art. 141, comma 1, disp. att. c.p.p.). La richiesta di oblazione può essere presentata anche dal difensore non munito di procura speciale, poiché non è un atto personale (in tal senso, Cass., sez. un., 29 ottobre-15 dicembre 2009, n. 47923, D'Agostino, in *Cass. pen.*, 2010, 5, 1761).

Iniziato il processo (e cioè, dopo l'esercizio dell'azione penale) la domanda di oblazione deve essere presentata (*prima dell'apertura del dibattimento o prima del decreto penale di*

*b)* Altro strumento è la causa di non punibilità per *particolare tenuità del fatto* (art. 131-*bis* c.p., introdotto dalla d.lgs. n. 28 del 2015). Quando l'offesa è particolarmente tenue ed il comportamento non è abituale, il giudice già nell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non è punibile".

*c)* La legge n. 103 del 2017 (c.d.  *riforma Orlando*) ha previsto una nuova causa di estinzione del reato consistente nelle *condotte riparatorie* che l'imputato deve aver messo in atto prima dell'apertura del dibattimento (art. 162-*ter* c.p.). L'istituto opera nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione quando non vi sia stata la remissione; esso svolge una funzione deflattiva e non conciliativa (<sup>175</sup>).

Presupposto dell'istituto è l'aver l'imputato «riparato interamente» il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e l'aver «eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». L'effetto deflattivo è subordinato al fatto che l'imputato abbia dimostrato di aver riparato il danno prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (<sup>176</sup>). Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

La regolamentazione processuale è molto scarna; il codice si limita a disporre che il giudice, sentite le parti e la persona offesa, una volta accertato l'esito positivo delle condotte riparatorie, dichiara estinto il reato.

Il termine massimo posto alle condotte riparatorie dall'art. 162-*ter* c.p. (e cioè, la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) può essere superato quando l'imputato dimostra di non aver potuto adempiere entro tale termine per fatto a lui non addebitabile. L'imputato medesimo deve chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. In tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni (<sup>177</sup>).

La  *riforma Orlando* non ha previsto alcuna disposizione sulla regolamentazione processuale dell'istituto (ad es., sul provvedimento del giudice che accerta l'avvenuta riparazione) né sugli atti che possono essere compiuti durante la sospensione del procedimento. L'interprete è costretto ad applicare l'analogia rispetto all'istituto che adempie a funzioni simili, e cioè alla messa alla prova.

---

*condanna*) direttamente al giudice, che decide dopo aver sentito il pubblico ministero (art. 141, comma 4, disp. att. c.p.p.).

<sup>175</sup> In base al comma 4 dell'art. 162-*ter* c.p., aggiunto dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'estinzione del reato per condotte riparatorie non è applicabile al delitto di *stalking*, previsto dall'art. 612-*bis* c.p.

<sup>176</sup> Vi è una diversità rispetto all'analogo istituto previsto nel procedimento presso il giudice di pace. In base all'art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace ha il potere imporre prescrizioni e di controllare se le attività risarcitorie e riparatorie sono state «idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

<sup>177</sup> Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. In caso di proroga del termine il giudice deve disporre la confisca obbligatoria *ex art.* 240 c.p.

### Parte III - Capitolo 5 - Il giudizio di primo grado.

#### §1 - *Le disposizioni generali sul dibattimento.*

**A pagina 458 eliminare dalla riga 23 alla riga 37 e sostituire con quanto segue.**

*Il verbale di udienza* è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice (art. 480, comma 1) ed è inserito nel fascicolo per il dibattimento (art. 480, comma 2). Tale fascicolo può essere consultato dal giudice in camera di consiglio. Il codice tende ad assicurare l'esigenza che le risultanze dibattimentali siano riprodotte con la massima fedeltà e completezza, perché queste saranno poi utilizzate dal giudice per decidere. In particolare l'art. 510, comma 2 precisa che devono essere sempre riprodotte non soltanto le risposte, ma anche le domande che sono rivolte alla persona esaminata. L'art. 510 è stato arricchito dal d.lgs. n. 150 del 2022 che ha previsto la documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva dell'esame di testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e imputati connessi, nonché delle ricognizioni e dei confronti, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico (art. 510, comma 2-bis). La trascrizione della riproduzione audiovisiva è disposta solo se richiesta dalle parti (art. 510, comma 3-bis). Tale innovazione, per un verso, garantisce al giudice, che ha assistito allo svolgersi del dibattimento, la possibilità di "rivedere" una escussione quando si tratta di una prova rilevante e la distanza temporale tra l'escussione e il momento della decisione potrebbe annacquare il ricordo. In tal senso, può affermarsi che la disciplina tutela il principio di immediatezza. Per un altro verso, tuttavia, la norma deve leggersi in connessione con la nuova disciplina della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice (art. 495, comma 4-ter). Infatti, qualora vi sia stata documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva, le parti non hanno il diritto a una nuova escussione della prova dichiarativa di fronte al giudice mutato. In tal caso, quindi, può affermarsi che la nuova disciplina non tutela l'immediatezza ma ne consente un sacrificio (v. *amplius infra*, il par. 5) <sup>(178)</sup>.

Valgono per il dibattimento le tre forme di redazione del verbale previste dall'art. 134 (v. *supra*, Parte II, cap. 2) <sup>(179)</sup>.

---

<sup>178</sup> Si veda *amplius*, C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 19 ss.

<sup>179</sup> In primo luogo, è prevista come regola la verbalizzazione integrale nella forma della stenotipia o, in subordine, della scrittura manuale (art. 134, comma 2). In secondo luogo, è prevista in via eccezionale la verbalizzazione in forma riassuntiva, alla quale deve affiancarsi la riproduzione fonografica (art. 134, comma 3). In terzo luogo, è prevista unicamente la verbalizzazione riassuntiva se si tratta di atti di contenuto semplice o si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici (art. 140); in tal caso il potere di vigilanza sulla verbalizzazione spetta al presidente (art. 510, comma 3). Le parti hanno poteri di controllo sulla correttezza della verbalizzazione (art. 482), fermo restando che sulle relative questioni decide il presidente; in ogni caso, le parti hanno il diritto, entro i limiti strettamente necessari, di far inserire nel verbale ogni dichiarazione a cui abbiano interesse.



### Parte III - Capitolo 5 - Il giudizio di primo grado.

#### §§ 4 e 5 - *I principi di immediatezza e di concentrazione.*

A pagina 461 eliminare dalla riga 25 fino a pagina 463 alla riga 5 e sostituire con quanto segue.

#### 5. Il principio di immediatezza.

Il principio di immediatezza comporta un rapporto privo di intermediazione tra le prove acquisite nel corso dell'istruzione dibattimentale e la decisione finale. In base all'art. 525, comma 2 «alla deliberazione (della sentenza) concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento».

Il principio della immutabilità del giudice, che si ricava da tale disposizione, ha un'importante finalità. Assistendo all'esame incrociato il giudice ha la possibilità di osservare il comportamento di ciascun dichiarante, sia egli un testimone, un esperto o un imputato. È un dato acquisito dalle scienze psicologiche che il giudice, soltanto ascoltando a viva voce le risposte e vedendo come il dichiarante si atteggia, è in grado di ricavare elementi (tratti prosodici del discorso, fisiognomica, profili del dialogo con l'interlocutore) che servono a valutare con cognizione di causa la credibilità del medesimo e l'attendibilità di quanto egli espone<sup>(180)</sup>. Sotto tale profilo, è possibile affermare che il principio di immediatezza costituisce attuazione del diritto alla prova delle parti. Inoltre, durante l'esame del dichiarante, il giudice può esercitare i poteri riconosciutigli dall'art. 506: egli può indicare alle parti temi nuovi o più ampi utili per la completezza dell'esame e può rivolgere direttamente domande al testimone una volta che le parti hanno terminato la *cross examination*.

**La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di mutamento del giudice.** Il principio di immutabilità del giudice ha un rilievo centrale nella struttura del processo penale. Tuttavia, l'esperienza pratica ha determinato la necessità di confrontarsi quotidianamente con casi nei quali, per i motivi più vari, si verifichi un mutamento della composizione del collegio giudicante mentre il dibattimento è in corso. Si è posto il problema di quale sia la sorte delle prove già acquisite prima che la composizione del collegio giudicante sia venuta a mutare. Sul punto, dal 1988 ad oggi si sono confrontati orientamenti contrapposti volti ora a tutelare il principio di immediatezza e il diritto alla prova, ora a tenere in considerazione l'esigenza di assicurare efficienza al processo.

**Evoluzione interpretativa.** Non è questa la sede per una analisi approfondita dell'evoluzione della disciplina. Ci limitiamo a rilevare che, dopo una prima pronuncia delle Sezioni unite che ha riconosciuto alle parti, in caso di mutamento del giudice, il diritto di assumere di nuovo le prove dichiarative di fronte all'organo giurisdizionale diversamente composto<sup>181</sup>, la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione, di nuovo a Sezioni unite, è tornata ad occuparsi del critico tema. La Corte costituzionale ha affermato la possibilità che la tutela dell'immediatezza soccomba rispetto alla necessità di garantire l'efficienza del

---

<sup>180</sup> In attuazione di quanto sopra menzionato, le norme sui giudizi in corte d'assise prevedono la partecipazione di giudici "supplenti" in previsione della possibilità che uno o più giudici "titolari" risultino impediti a partecipare alle successive udienze o alla decisione (art. 26, comma 2, legge 10 aprile 1951, n. 287). Qualora si verifichi l'impedimento di uno o più giudici e vengano inseriti nel collegio i giudici supplenti, « i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati » (art. 525, comma 2).

<sup>181</sup> Cass., sez. un., 17 febbraio 1999, Iannasso, in *CED* 212395.

processo, purché all'imputato siano riconosciute garanzie compensative, con una decisione che richiama da vicino il modo di ragionare della Corte europea dei diritti umani<sup>(182)</sup>.

Raccogliendo tali indicazioni, le Sezioni unite hanno voluto tenere in considerazione l'efficienza del processo, prevedendo che di regola il giudice mutato utilizzasse le prove precedentemente assunte e limitando il diritto delle parti ad una nuova escussione<sup>(183)</sup>. In particolare, per il Collegio esteso, la rinnovazione della prova testimoniale doveva essere sottoposta alle seguenti condizioni: 1) il diritto di chiedere il riascolto del teste sarebbe spettato solo alla parte che ne avesse chiesto l'ammissione nella propria lista; 2) la parte avrebbe dovuto indicare le specifiche circostanze che rendessero necessaria la rinnovazione della testimonianza al fine di evitare che questa fosse superflua.

La *riforma Cartabia* ha voluto attuare un bilanciamento tra la tutela del principio di immediatezza, che spingerebbe a ritenere sempre necessaria una completa rinnovazione di tutte le prove dichiarative già raccolte di fronte al collegio giudicante nella precedente composizione, e la tutela delle esigenze di economia processuale, che imporrebbero la conservazione dell'attività già svolta.

Così, per un verso, il nuovo comma *2-bis* dell'art. 510 stabilisce che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. Per un altro verso, l'art. 495, comma *4-ter* – con la prima norma di diritto positivo che interviene a disciplinare tale eventualità – stabilisce che, se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha *diritto* di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, *salvo che* il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di *riproduzione audiovisiva*. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di *specifiche esigenze*.

Senza lasciarsi ingannare dall'apparente tenore della disposizione appena ricordata, che sembra riconoscere il diritto delle parti ad ottenere una nuova escussione del dichiarante dinanzi al nuovo giudice, occorre tenere presente l'effetto del combinato operare delle norme di recente conio: il diritto alla rinnovazione scatta soltanto se nel precedente dibattimento è mancata la documentazione integrale mediante riproduzione audiovisiva. Poiché l'art. 510, comma *2-bis*, prevede *sempre* come necessaria la riproduzione audiovisiva della prova dichiarativa, salve le ipotesi di impossibilità "tecnica", il diritto alla rinnovazione finisce per non scattare mai o quanto meno per essere confinato ai casi in cui, per una mera disfunzione organizzativa, non si sia fatto luogo ad audioregistrazione.

Dal punto di vista "storico" la disciplina riprende un suggerimento che la stessa Corte costituzionale aveva inserito nella ricordata sentenza n. 132 del 2019<sup>184</sup>. Sotto il profilo

---

<sup>182</sup> C. cost, n. 132 del 2019 che, pur ritenendo inammissibile la questione di legittimità dell'art. 525 (unitamente ad altre norme), aveva ritenuto l'incongruità della disciplina così come interpretata dal diritto vivente. La sentenza è stata sottoposta ad un fuoco incrociato di critiche. Sul punto, anche per un ampio corredo bibliografico, C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 19 ss.

<sup>183</sup> Cass., Sez. un., 30 maggio - 10 ottobre 2019, n. 41736, Proc. gen. in c. Bajrami, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 1219, con nota di G. PECCHIOLI.

<sup>184</sup> La Consulta aveva espressamente sottolineato quanto segue: «resta, dunque, aperta per il legislatore la possibilità di introdurre ragionevoli eccezioni al principio dell'identità tra giudice avanti al quale è assunta la prova e giudice che decide, in funzione dell'esigenza, costituzionalmente rilevante, di salvaguardare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia penale, in presenza di meccanismi "compensativi" funzionali all'altrettanto essenziale obiettivo

dell'effetto complessivo, il risultato è che, in caso di mutamento del giudice, l'immediatezza sarà "assicurata" esclusivamente dalla videoregistrazione della precedente escussione della prova dichiarativa dinanzi al giudice diversamente composto, mero simulacro di una nuova assunzione orale<sup>185</sup>. Infatti, se nel precedente dibattimento la videoregistrazione era stata effettuata, la rinnovazione è disposta soltanto se il giudice lo ritiene necessario sulla base di specifiche esigenze, rimesse alla sua valutazione discrezionale. Inoltre, è stato rilevato che, con un silenzio criticabile, l'art. 495, comma 4-ter nulla precisa in ordine alle modalità con le quali possa eventualmente procedersi ad un riascolto in udienza della videoregistrazione. Quanto meno se le parti ne fanno richiesta, occorre ritenere che il nuovo giudice debba disporre la riproduzione in aula<sup>186</sup>.

**La decisione basata su prove legittimamente acquisite in dibattimento.** Un corollario del principio di immediatezza è espresso nell'art. 526: « il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento ». Il codice non dispone che *soltanto* le prove assunte *oralmente* in dibattimento siano utilizzabili; viceversa, ammette che lo siano tutte le prove *legittimamente acquisite* in tale fase. Facendo ciò, la norma rinvia alle singole disposizioni che stabiliscono quando l'acquisizione è legittima. Dall'insieme di tali norme è possibile ricavare, per sintesi, che il codice dimostra una spiccata preferenza per le prove raccolte oralmente in dibattimento, pur senza disconoscere forme di acquisizione di prove precostituite (ad esempio, la lettura dei verbali degli atti irripetibili che sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; art. 511).

## 6. Il principio della concentrazione.

**a. Considerazioni generali.** Il principio della concentrazione impone che non vi siano intervalli di tempo tra l'assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza. La concentrazione tra tali momenti del dibattimento garantisce che la decisione sia il prodotto fedele delle risultanze del processo, evitando che l'attenzione del giudice venga meno: i lunghi intervalli di tempo possono ingannare la memoria.

Per quanto concerne lo svolgersi del dibattimento, il principio della concentrazione è posto dall'art. 477, comma 1: «quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere». Poiché nella prassi giudiziaria, il principio della concentrazione è violato costantemente a causa dell'insufficienza delle strutture e dei mezzi dedicati all'amministrazione della giustizia, la disposizione è stata modificata dalla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) al fine di recepire alcune prassi virtuose, valorizzando l'efficienza ed ottimizzando l'organizzazione delle attività da svolgere anche al fine di evitare le udienze di mero rinvio. L'art. 145 disp. att., opportunamente modificato, stabilisce che se il dibattimento si protrae per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, stabilisce il giorno in cui ciascuna persona deve comparire. Il codice prevede una deroga: «il giudice può sospendere il dibattimento

---

della correttezza della decisione – come, ad esempio, la videoregistrazione delle prove dichiarative, quanto meno nei dibattimenti più articolati –, e ferma restando la possibilità per il giudice di disporre, su istanza di parte o d'ufficio, la riconvocazione del testimone avanti a sé per la richiesta di ulteriori chiarimenti o l'indicazione di nuovi temi di prova, ai sensi dell'art. 506».

<sup>185</sup> Si veda con ampiezza di richiami, C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 19 ss.

<sup>186</sup> Così, C. BONZANO, *La documentazione*, cit., 19 ss.

soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi» (comma 2) <sup>(187)</sup>.

Quanto al rapporto tra l'assunzione della prova e la deliberazione, provvede l'art. 525, comma 1: «la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento».

---

<sup>187</sup> Ai sensi dell'art. 477, comma 3, «il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti».

### Parte III - Capitolo 5 - Il giudizio di primo grado.

#### §§ 11-13 - *La costituzione delle parti. Provvedimenti del giudice e accertamenti successivi.*

A pagina 467 eliminare dalla riga 40 fino a pagina 471 alla riga 39 e sostituire con quanto segue.

#### 11. La costituzione delle parti.

In udienza, prima che inizi il dibattimento, si svolgono alcune attività che fanno parte ancora degli atti preliminari al dibattimento stesso. Tali attività consistono nel controllo della regolare costituzione delle parti (compiuto dal presidente del collegio giudicante) e nella discussione di eventuali questioni preliminari che siano state sollevate dal pubblico ministero o dai difensori delle parti.

#### 12. I provvedimenti del giudice in relazione alla costituzione delle parti.

All'inizio dell'udienza dibattimentale il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti (art. 484, comma 1). Se le parti sono comparse non sorgono particolari problemi: il verbale d'udienza documenta se è presente l'imputato, quale è il suo difensore ed, eventualmente, quale avvocato rappresenta la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

La *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha apportato una considerevole semplificazione alla fase dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, sostanzialmente collocando tutte le relative attività nella fase dell'udienza preliminare o nell'udienza predibattimentale prevista per i reati con citazione diretta.

Così, si ricorda che la costituzione di parte civile può intervenire per l'udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (art. 79, comma 1) <sup>(188)</sup>.

Inoltre, soltanto se manca l'udienza preliminare è previsto che trovi applicazione tutta la disciplina relativa all'accertamento sulla regolarità delle notificazioni, sull'assenza dell'imputato e sulla eventuale sentenza di non doversi procedere per mancata comparizione. Se, invece, il dibattimento segue l'udienza preliminare, tutti gli accertamenti sono stati svolti in tale sede e l'unica disciplina che trova applicazione è quella sull'imputato considerato presente perché dopo essere comparso si è allontanato dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive (art. 420, comma 2-ter, primo periodo); quella del legittimo impedimento del difensore o dell'imputato (art. 420-ter); quella degli eventuali rimedi in favore dell'imputato erroneamente dichiarato assente, ovvero assente inconsapevole o involontario (art. 489) <sup>(189)</sup>.

**L'assenza del difensore.** Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile (artt. 484, comma 2 e 97, comma 4). Questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio (art. 102, comma 2).

---

<sup>188</sup> Solo quando manca l'udienza preliminare perché si è proceduto con giudizio direttissimo o immediato la costituzione di parte civile può avvenire entro l'accertamento della regolare costituzione delle parti in dibattimento. Quando si procede con citazione diretta il termine ultimo è l'accertamento della regolare costituzione delle parti nell'udienza predibattimentale ex art. 554-bis.

<sup>189</sup> Analogamente accade per i reati con citazione diretta in relazione ai quali tutta la disciplina relativa all'accertamento della regolare costituzione dell'imputato è inserita nell'udienza predibattimentale.

Nel caso in cui risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (purché prontamente comunicato), il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato (art. 420-ter, comma 5).

***Il legittimo impedimento dell'imputato.*** Ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, il giudice ha il potere di accertare se l'imputato ha un legittimo impedimento e se questo provoca un'assoluta impossibilità di comparire in udienza; se le due condizioni sussistono, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la notificazione dell'ordinanza all'imputato.

### **13. Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare.**

La nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia nell'art. 489 ripropone le due linee di rimedi per l'assenza inconsapevole o involontaria. La prima direttrice è quella in cui l'assenza sia stata erroneamente dichiarata. La seconda direttrice riguarda i casi in cui, pur a seguito di una corretta valutazione dei presupposti sostanziali per la dichiarazione di assenza, l'imputato provi che la mancata volontà o la mancata consapevolezza dell'assenza non fossero a lui imputabili.

***Erronea dichiarazione di assenza.*** Nel corso del dibattimento, può darsi che risulti la prova che in udienza preliminare la dichiarazione di assenza sia intervenuta in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420-bis. In tal caso, se l'imputato è assente, oppure si è presentato ed eccepisce la nullità, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare (art. 489, comma 1). Se l'imputato è presente o ha rinunciato a comparire e non eccepisce la nullità della dichiarazione di assenza essa risulta sanata. Tuttavia, egli ha la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.

Fuori dalle predette ipotesi, se l'assenza è stata correttamente dichiarata in udienza preliminare, gli atti regolarmente compiuti in precedenza restano comunque validi.

***Forza maggiore o mancata conoscenza incolpevole.*** L'imputato, tuttavia, può essere restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto in due casi (art. 489, comma 2-bis): a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi in cui l'assenza è stata dichiarata in udienza preliminare a seguito dell'accertamento effettuato in concreto dal giudice (art. 420-bis, comma 2) oppure nel caso dell'imputato latitante o comunque volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo (art. 420-bis, comma 3), fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

### Parte III - Capitolo 5 - Il giudizio di primo grado.

#### § 15 - *L'apertura del dibattimento e le richieste di prova.*

**A pagina 472 eliminare dalla riga 9 fino a pagina 473 alla riga 22 e sostituire con quanto segue.**

Il controllo della costituzione delle parti e la discussione e decisione delle eventuali questioni preliminari sono le ultime attività della sottofase degli atti preliminari al dibattimento. A questo punto il presidente dichiara aperto il dibattimento e fa dare lettura dell'imputazione (art. 492).

Il dibattimento è il momento principale della fase del giudizio di primo grado. Il suo nucleo centrale è l'istruzione dibattimentale, nella quale la prova si forma nel contraddittorio delle parti mediante l'esame incrociato.

Il dibattimento si apre, come abbiamo accennato, con la *lettura del capo di imputazione* (art. 492); prosegue con le *richieste di prove e l'istruzione dibattimentale*; termina con la *discussione delle parti* (art. 523).

**a) Le richieste di prova** sono presentate dal pubblico ministero e, nell'ordine, dai difensori delle parti private eventuali (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e dal difensore dell'imputato. Nelle richieste la singola parte indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle relative prove illustrandone "esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli artt. 189 e 190" (art. 493). Quest'ultimo inciso è stato introdotto dalla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022). A detta della *Relazione* al d.lgs., la modifica ha inteso enfatizzare la previsione di un momento dialettico che accompagni le richieste di prova delle parti al fine di consentire un consapevole e razionale esercizio del potere giurisdizionale di ammissione della prova, onde evitare un ingresso incontrollato di prove nel dibattimento<sup>(190)</sup>. Al fine di evitare che tale previsione finisse per trasformarsi in un modo per introdurre surrettiziamente in dibattimento contenuti investigativi è stato previsto che l'illustrazione deve concernere esclusivamente l'ammissibilità delle prove.

**L'ordine delle richieste.** L'ordine in cui le parti formulano le proprie richieste rispecchia il principio dell'onere della prova: per primi parlano il pubblico ministero e la parte civile. La difesa ha il diritto di sapere quali sono le prove che l'accusa intende presentare, prima di dover chiedere l'ammissione delle proprie. Nel complesso, le parti hanno l'onere di anticipare la propria strategia processuale. In precedenza, al momento del deposito delle liste testimoniali, ogni parte ha indicato le persone delle quali intende chiedere l'escussione a prova principale e le circostanze sulle quali deve vertere l'esame (art. 468)<sup>(191)</sup>. Nel momento delle richieste di prova occorre che ciascuna parte chieda l'ammissione di tutte le prove (sia orali, sia reali) delle quali intende servirsi<sup>(192)</sup>. In particolare, le parti devono precisare anche le fonti che intendono

---

<sup>190</sup> Esprime la preoccupazione che la modifica possa produrre l'effetto di restringere le maglie del filtro giudiziale sull'ammissibilità della prova limitando i diritti delle parti, C. IASEVOLI, *Il giudizio e la crisi del metodo epistemologico garantista*, in *www.sistemapenale.it*, 10 novembre 2022, pp. 4-5.

<sup>191</sup> Ai fini dell'esame delle parti, non vi è un onere di indicare previamente nelle liste il nominativo del responsabile civile, del civilmente obbligato e dell'imputato che debba essere sentito sul fatto proprio. Per costoro la richiesta di ammissione può essere formulata per la prima volta nelle richieste di prova (art. 493).

<sup>192</sup> Ad avviso della Suprema Corte « deve escludersi che l'art. 493 [...] preveda una preclusione alla esibizione di documenti, ed all'ammissione di essi da parte del giudice, in un momento successivo a quello fissato dalla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p. ». In ogni caso - prosegue la Corte - qualora la esibizione di documenti sia successiva alla

assumere “a prova contraria”, e cioè per contrastare prove richieste da un'altra parte. In definitiva, le richieste di prova tendono a delineare, ovviamente nei limiti del prevedibile, l'oggetto dell'istruzione dibattimentale.

**L'indicazione dei fatti da provare.** L'illustrazione dei fatti che ciascuna parte vuole dimostrare è funzionale alla decisione sull'ammissione delle prove. Il giudice conosce soltanto i pochi elementi che si ricavano dal fascicolo per il dibattimento. Poiché l'organo giudicante non conosce le indagini svolte, spetta alle parti, titolari del diritto alla prova, presentare le richieste di ammissione dei mezzi di prova.

La richiesta di ammissione è valutata dal giudice nella sua pertinenza e rilevanza in relazione al fatto che deve essere provato (tema di prova). Ecco perché il codice precisa che le parti, prima delle richieste, «indicano i fatti che intendono provare». Nel caso del pubblico ministero, si tratta dei fatti che dimostrano l'esistenza del fatto storico descritto nell'imputazione; per l'imputato, si tratta dei fatti che sostengono la linea difensiva (mera non credibilità o inattendibilità delle prove di accusa o prova di fatti incompatibili con l'accusa).

Come abbiamo anticipato, la **riforma Cartabia** (d.lgs. n. 150 del 2022), in attuazione di quanto stabilito dalla legge-delega n. 134 del 2021, ha imposto alle parti di illustrare le rispettive richieste di prova «nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove» ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.p.; l'intenzione del legislatore è quella di contenere tempi lasciando spazio alla dialettica delle parti nel momento in cui il giudice deve dare una valutazione sulla non manifesta superfluità.

---

richiesta di prove, deve essere garantito alle altre parti il diritto di esaminarli, a norma dell'art. 495 comma 3 c.p.p. Così Cass., sez. II, 22 novembre 1994, Seminara, in *Cass. pen.*, 1996, 844.



### **Parte III - Capitolo 5 - Il giudizio di primo grado.**

#### **§ 16 - *L'istruzione dibattimentale. L'ordine dei casi.***

**A pagina 476 eliminare dalla riga 13 fino alla riga 19 e sostituire con quanto segue.**

Il secondo momento del dibattimento è costituito da quella che è denominata dal codice « istruzione dibattimentale »; in tale momento sono assunte le prove.

A sua volta, l'istruzione dibattimentale è suddivisa in *porzioni di tempo* all'interno delle quali si dà luogo all'assunzione delle prove richieste dalla singola parte ed ammesse dal giudice. In base all'art. 496 « l'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti », e cioè dalla parte civile e dall'imputato. Ai sensi dell'art. 496, comma 2-*bis* introdotto dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'art. 210 e delle parti private si svolga a distanza.

**Parte III - Capitolo 5 - Il giudizio di primo grado.**

**§ 20, lett. d - La consultazione di documenti in aiuto alla memoria.**

**In fondo a pagina 485 inserire quanto segue.**

Il codice prevede due discipline peculiari. La prima concerne gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i quali, esaminati come testimoni, possono servirsi dei verbali « a norma dell'articolo 499, comma 5 ». In base ad una interpretazione rigorosa, devono operare tutti i requisiti previsti nella disposizione richiamata, ed in particolare si richiede che l'ufficiale o l'agente abbia redatto il verbale che gli serve per rinfrescarsi la memoria <sup>(193)</sup>. La giurisprudenza interpreta il rinvio in modo estensivo ed ammette che l'ufficiale o agente abbia semplicemente partecipato all'attività rappresentata nello scritto, anche se poi la verbalizzazione è avvenuta, come nella prassi, da parte del responsabile del servizio o da uno degli operatori <sup>(194)</sup>.

La seconda disciplina peculiare concerne i periti ed i consulenti tecnici di parte, i quali nel corso dell'esame hanno « in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio » (art. 501, comma 2). La facoltà di rinfrescarsi la memoria, senza che sia necessaria l'autorizzazione del presidente del collegio giudicante, è riconosciuta in ragione della connotazione tecnica che la deposizione degli esperti assume nel processo. La riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto che le relazioni dei periti e dei consulenti tecnici siano depositate nella cancelleria almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per l'esame (art. 501, commi 1-bis e 1-ter). Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare le relazioni depositate (art. 501, comma 2).

---

<sup>193</sup> G. FRIGO, sub art. 449 c.p.p., in *Commento al nuovo c.p.p.*, a cura di M. CHIAVARIO, V, Torino, 1991, 271.

<sup>194</sup> Cass., sez. III, 25 febbraio 2009, Gallo, in *CED* n. 243406.

### Parte III - Capitolo 5 - *Il giudizio di primo grado.*

#### § 23 - *Le nuove contestazioni. La correlazione tra imputazione e sentenza.*

**A pagina 502 eliminare dalla riga 1 fino a pagina 504 alla riga 15 e sostituire con quanto segue.**

*a) Le modifiche attinenti al fatto storico: il fatto diverso.* Per quanto concerne il fatto storico, in primo luogo questo può risultare « diverso » da quello contestato (art. 516), nel senso che risultano modificate le modalità del fatto di reato (<sup>195</sup>). Occorre prestare attenzione a tale concetto: il nucleo essenziale dell'accusa originariamente contestata non appare modificato sotto un profilo sostanziale; mutano soltanto alcuni aspetti relativi alle modalità di svolgimento. Come esempio, si pensi al caso in cui venga modificata la data o il luogo del fatto di reato mentre la condotta addebitata rimane identica (<sup>196</sup>). In tale evenienza il pubblico ministero provvede direttamente a modificare l'imputazione e a contestarla all'imputato (se il reato non appartiene alla competenza di un giudice "superiore", ad esempio della corte d'assise).

*Le garanzie per l'imputato (art. 519).* La disciplina originaria del codice del 1988 era piuttosto scarna in punto di garanzie, che erano state arricchite nel tempo dalla giurisprudenza costituzionale. Le modifiche sono state recepite espressamente dal d.lgs. n. 150 del 2022 che ha riscritto la disciplina stabilita all'art. 519. In caso di modifica dell'imputazione, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di patteggiamento o di sospensione con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove (art. 519, comma 1).

Ove sia effettuata la contestazione di un fatto diverso, dunque, l'imputato ha i seguenti diritti: 1) ottenere che il dibattimento venga sospeso (per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni, se si tratta del giudizio presso il tribunale collegiale o la corte d'assise)<sup>197</sup>; 2) chiedere l'ammissione di nuove prove (art. 519, comma 2) (<sup>198</sup>); 3) chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento la

---

<sup>195</sup> Ad avviso della giurisprudenza, per "fatto" deve intendersi l'accadimento naturalistico dalle cui connotazioni soggettive ed oggettive, spaziali e temporali vengono tratti tutti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica.

<sup>196</sup> Si pensi altresì all'ipotesi nella quale il pubblico ministero precisi all'interno della condotta partecipativa già contestata all'imputato *ex art. 110 c.p.* il ruolo concreto da questi svolto. Vedi C. Ass. S. Maria Capua Vetere, sez. II, 2 febbraio 2004, in *Dir. giust.*, 2004, 13, 71 (fattispecie nella quale il pubblico ministero dopo aver contestato il ruolo di mandante, alla luce della istruzione dibattimentale e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato aveva modificato l'imputazione contestando il ruolo di esecutore).

<sup>197</sup> In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di patteggiamento o di sospensione con messa alla prova nonché chiedere l'ammissione di nuove prove.

<sup>198</sup> Può accadere che, in seguito alla modifica dell'imputazione, il reato addebitato risulti appartenente alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, anziché monocratica. In tal caso, vi è un limite temporale alla rilevabilità del difetto di cognizione (art. 516, comma 1-*bis*); l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice può essere rilevata (dal giudice) o eccepita (dalle parti) a pena di decadenza immediatamente dopo la nuova contestazione oppure, quando sia stato concesso un termine a difesa, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata per la prosecuzione. Entro lo stesso limite temporale è possibile eccepire o rilevare l'omissione dell'udienza preliminare se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale tale udienza era prevista (art. 516, comma 1-*ter*, introdotto dalla legge n. 479 del 1999).

sospensione del procedimento con messa alla prova relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento (art. 519, comma 2) <sup>(199)</sup>.

Inoltre, l'imputato può chiedere l'oblazione, come espressamente precisato all'art. 141, comma 4-*bis* disp. att.: «in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere l'oblazione medesima». Ai sensi dell'art. 519, comma 3, il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni (art. 519, comma 3). L'offeso, infatti, qualora cumuli in sé la qualifica di danneggiato deve essere messo in condizione di costituirsi parte civile in relazione alla nuova contestazione. Come si vedrà subito *infra*, la disciplina appena esposta è applicabile anche in caso di contestazione suppletiva e di contestazione di un fatto nuovo.

**b) La contestazione suppletiva.** Dalle prove raccolte nell'istruzione dibattimentale può risultare a carico dell'imputato (art. 517) l'esistenza di una *circostanza aggravante* o il compimento di un *reato connesso* ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. *b* (concorso formale o reato continuato) <sup>(200)</sup>. In tali ipotesi, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato concorrente o la circostanza aggravante, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice "superiore" (e cioè della corte d'assise) <sup>(201)</sup>. Anche in relazione a tale situazione il codice del 1988 non allestiva un idoneo apparato di garanzia del diritto di difesa che postula la possibilità di esercitare una serie di opzioni con riferimento a tutti gli addebiti contestati. La giurisprudenza costituzionale aveva arricchito la disciplina e oggi la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha codificato in larga parte tali orientamenti nella nuova versione dell'art. 519 sulla quale ci siamo soffermati *supra* <sup>(202)</sup>.

**Nuove contestazioni all'imputato assente.** Quando intende contestare il fatto diverso (art. 516), il reato concorrente o la circostanza aggravante (art. 517) all'imputato che non è presente in aula neppure mediante collegamento a distanza, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di patteggiamento e di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché richiedere l'ammissione di nuove prove (art. 520, comma 1 mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022). In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la

---

<sup>199</sup> Il diritto all'accesso ai predetti riti semplificati era già stato introdotto da una serie di sentenze della Consulta (Corte cost., sentenza n. 273 del 2014 e n. 206 del 2017; Corte cost., n. 14 del 2020). Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 519, comma 2 che ora prevede espressamente tale diritto.

<sup>200</sup> Ad esempio, l'imputato è stato rinviato a giudizio per truffa (art. 640 c.p.) e, nel corso del dibattimento, risulta che è stato commesso anche un reato di spendita di monete falsificate (art. 455 c.p.) in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

<sup>201</sup> Se in seguito alla contestazione risulta un reato attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, ovvero un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la medesima non si è tenuta, la rilevabilità del difetto è sottoposta al limite temporale previsto dall'art. 516, comma 1-*bis*, del quale abbiamo appena fatto menzione (art. 517, comma 1-*bis*, mod. dalla legge n. 479 del 1999)

<sup>202</sup> Merita considerare come la Corte costituzionale avesse recentemente precisato che, a fronte della contestazione suppletiva di reati connessi per concorso formale o continuazione, l'imputato avrebbe avuto diritto a richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova «rispetto a tutti i reati contestati, compresi quelli oggetto dell'imputazione originaria» poiché non è ammissibile «una messa alla prova 'parziale', ossia relativa ad alcuni soltanto dei reati contestati». Così, Corte cost. n. 146 del 2022. C'è da ritenere che tale indicazione resti valida anche dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 150 del 2022. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 141, comma 4-*bis* disp. att. che riconosce il diritto di accedere all'oblazione in caso di nuove contestazioni *ex art.* 517.

prosecuzione, osservando i termini indicati nell'art. 519, comma 2 (per l'imputato, il termine per comparire) e comma 3 (per la persona offesa, cinque giorni).

**c) Il fatto nuovo.** Vi è infine una terza possibilità di modifica, che non è lasciata alla sola iniziativa del pubblico ministero, bensì richiede il consenso dell'imputato ed una valutazione del presidente. Nel corso del dibattimento può risultare a carico dell'imputato un « fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio » (art. 518). Si ha un fatto “nuovo” quando si è in presenza di un “ulteriore” fatto storico che si affianca all'imputazione precedentemente contestata. Ad esempio, nell'accertare una rapina risultano elementi di fatto dai quali si ricava che, al di fuori del medesimo disegno criminoso, l'imputato ha commesso anche un'estorsione <sup>(203)</sup>.

Tuttavia, il fatto nuovo *ex art. 518* non è soltanto quello suscettibile di *affiancarsi* al reato già contestato nell'imputazione. Può anche accadere che il fatto originariamente contestato vada soggetto, nel corso dell'istruzione, a modifiche tanto radicali da portare a configurarlo, sul piano strutturale, come un altro fatto totalmente diverso che si presta ad un nuovo ed autonomo inquadramento giuridico. In tal caso, il fatto nuovo si *sostituisce* a quello inizialmente contestato <sup>(204)</sup>.

Il fatto “nuovo” può essere contestato soltanto in presenza delle seguenti condizioni: a) deve trattarsi di un reato procedibile d'ufficio; b) l'imputato deve essere presente e consentire alla contestazione; c) il presidente deve accertare che da tale contestazione non derivi un pregiudizio per la speditezza del procedimento (art. 518, comma 2). In mancanza delle predette condizioni, « il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie » (art. 518, comma 1); e cioè, svolge le indagini ed esercita l'azione penale per il fatto nuovo. Quando è contestato il fatto nuovo, l'imputato gode di tutte le garanzie ora riconosciute espressamente dall'art. 519, così come modificato dalla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), per l'ipotesi della modifica dell'imputazione o della contestazione di un reato connesso o di una circostanza aggravante (v. *supra*)<sup>205</sup>.

**d) L'iniziativa nella modifica del fatto storico.** Il codice attribuisce il potere di modificare il fatto storico di cui all'imputazione esclusivamente al pubblico ministero; il giudice non ha il potere di controllare in via preventiva la correttezza della contestazione; può operare un controllo successivo nel momento in cui delibera la sentenza.

In tutte le ipotesi in cui la contestazione sia avvenuta fuori dei casi consentiti, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie (art. 521, comma 3). Lo stesso avviene quando il giudice accerta che il fatto

---

<sup>203</sup> Quale ulteriore esempio si può citare Cass., sez. I, 12 marzo 1996, Danzi, in *Giust. pen.*, 1997, III, 411, che rispetto all'illegale scarico di sostanze nelle acque ritiene fatto nuovo il getto pericoloso di cose.

<sup>204</sup> T. RAFARACI, *Le nuove contestazioni nel processo penale*, Milano, 1996, 53. In concreto si ha fatto nuovo (art. 518) o fatto diverso (art. 516) a seconda che si tratti o meno di episodi riconoscibili nella imputazione originaria e come tali oggetto possibile di attività difensive. Così G. RICCIO, *Fatti “nuovi” e fatti “diversi” nel regime delle contestazioni suppletive*, in *Dir. giust.*, 2004, 13, 63. Secondo Cass., sez. IV, 30 novembre 2004, D., in *Cass. pen.*, 2006, 1102, costituisce « fatto nuovo » (in relazione al quale occorre procedere ai sensi di quanto disposto dall'art. 518 c.p.p.) allorché si proceda per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 c.s.) ed emerga poi, nel corso del dibattimento, il fatto radicalmente diverso, e perciò nuovo, di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.s.).

<sup>205</sup> Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato anche l'art. 141, comma 4-*bis* disp. att. che riconosce il diritto di accedere all'oblazione in caso di nuove contestazioni *ex art. 518*.

storico è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio o nella contestazione effettuata dal pubblico ministero in dibattimento (art. 521, comma 2) <sup>(206)</sup>.

**e) Le modifiche attinenti alla definizione giuridica.** Come abbiamo accennato all'inizio del paragrafo, il giudice al momento della deliberazione della sentenza può rilevare che il fatto storico, accertato nel corso del dibattimento, è identico a quello contestato, ma che il titolo del reato risulta diverso da quello contenuto nell'imputazione. In tal caso il giudice nella sentenza dà al fatto la diversa definizione giuridica, purché il reato non ecceda la sua competenza, né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (art. 521, comma 1) <sup>(207)</sup>. Ad esempio, se è stata contestata una circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), il giudice può condannare per truffa (art. 640 c.p.); se è stato contestato un falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), il giudice può condannare per uso di atto falso (art. 489 c.p.) <sup>(208)</sup>.

Viceversa, come si è accennato, se è stata contestata la corruzione (art. 319 c.p.), il giudice non può condannare per il più grave reato di concussione (art. 317 c.p.) poiché ciò comporta la presenza di elementi diversi ed aggiuntivi (l'abuso della qualità o dei poteri e l'induzione).

**La tutela del diritto di difesa.** Su questa materia si è registrata una evoluzione giurisprudenziale a seguito di una importante pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo (11 dicembre 2007, Drassich c. Italia). La Corte europea afferma da tempo che il diritto ad un processo equo impone alle autorità di informare l'imputato, nel più breve tempo possibile, non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuita così da riconoscergli un'occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa.

La giurisprudenza più recente si è attestata su di una interpretazione funzionale in base alla quale occorre guardare alla descrizione del fatto come risultante dall'imputazione e dall'istruzione probatoria valutando se la modifica della qualificazione giuridica risulti essere il

---

<sup>206</sup> In tale ipotesi il giudice diventa incompatibile a decidere nel prosieguo di quel processo; così C. cost. 30 dicembre 1994 n. 455. L'incompatibilità è stata dichiarata dalla C. cost., con sentenza 5 dicembre 2008, n. 400, anche nei confronti di quel giudice che, dopo aver deciso la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, si trovi a decidere nella successiva udienza preliminare « riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato ».

<sup>207</sup> Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica, o alle contestazioni effettuate in dibattimento secondo la disciplina che abbiamo analizzato sopra, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è svolta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521-bis, comma 1). L'inosservanza di quanto sopra deve essere eccepita in un limite temporale stabilito a pena di decadenza, e cioè nei motivi di impugnazione (art. 521-bis, comma 2).

Quanto detto vale anche nei casi previsti dagli artt. 516 e 517, quando le parti hanno eccepito il relativo difetto di attribuzione entro i termini degli artt. 516, comma 1-bis e 517, comma 1-bis, ed il giudice non abbia accolto l'eccezione.

<sup>208</sup> La giurisprudenza adotta un criterio di tipo sostanziale per valutare se la modifica attiene soltanto all'aspetto giuridico e non intacca il fatto storico; in particolare, tiene conto se la nuova qualificazione abbia violato il diritto di difesa. Partendo da tale premessa, consente la differente qualificazione quando il reato è stato "derubricato", e cioè comporta una sanzione meno grave, anche se gli elementi strutturali del reato sono differenti. Ad esempio, si è ammesso il passaggio dall'imputazione di estorsione alla condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni sulla base dell'identità della condotta ("costringe a fare") anche se il presupposto nel primo caso è il "profitto ingiusto", mentre nel secondo è l'esercizio del diritto; così Cass., sez. VI, 21 marzo 1995, Morongiu, in *CED*, n. 201681 e in *Cass. pen.*, 1996, 1792. E ancora, non si è ritenuto violato il principio di correlazione quando l'imputato, al quale era stata contestata l'estorsione, ha dedotto a sua difesa l'esistenza di artifici e raggiri e non di minacce, con conseguente condanna per truffa; così Cass., sez. II, 15 maggio 2000, Imbimbo, in *Giur. it.*, 2001, II, 1465.

frutto di uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, o comunque se l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire anche attraverso l'impugnazione <sup>(209)</sup>. In definitiva, occorre considerare se si è determinata in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono <sup>(210)</sup>. Infatti, ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521, deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione <sup>(211)</sup>.

**f) Invalidità.** L'inosservanza delle disposizioni a tutela della correlazione tra accusa e sentenza è prevista come nullità dall'art. 522, comma 1; a parere della giurisprudenza, si tratta di un nullità intermedia poiché si è violato il principio del contraddittorio. Ai sensi dell'art. 522, comma 2 « la sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate (le predette disposizioni) è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante ».

---

<sup>209</sup> Cass., sez. VI, 15 febbraio 2017, B., in *CED* 269655; Cass., sez. II, 24 gennaio 2017, Golfarini, in *CED* 269666 che riferiscono la possibilità di interlocuzione della difesa agli elementi dai quali è poi dipesa la differente qualificazione giuridica; Cass., sez. III, 10 ottobre 2019, Barzoi, in *CED* 277277; Cass., sez. V, 24 settembre 2012, Jovanovic, *CED* 254649.

<sup>210</sup> Affermando tali principi, le Sezioni unite hanno escluso la violazione dell'art. 521 in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione (Cass., sez. un., 21 luglio 2015, Lucci, in *CED* 264438). Il precetto dell'art. 521, comma 1 va inteso non in senso "meccanicistico formale", ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè, della tutela del diritto di difesa. Ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (Cass., sez. VI, 25 settembre 2018, Pacucci, in *CED* 274686).

<sup>211</sup> Cass., sez. VI, 13 novembre 2013, Di Guglielmi, in *CED* 257278. L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato: la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass., sez. I, 18 giugno 2013, Crescioli, in *CED* 257015; Cass., sez. VI, 22 ottobre 2019, Bolla, in *CED* 279555).

### Parte III - Capitolo 5 - Il giudizio di primo grado.

#### § 33 - *La sentenza penale di condanna.*

A pagina 515 eliminare dalla riga 1 fino a pagina 516 alla riga 22 e sostituire con quanto segue.

#### 33. *La sentenza penale di condanna.*

Ai sensi dell'art. 533, comma 1, così come integrato dalla legge n. 46 del 2006, il giudice pronuncia sentenza di condanna quando ritiene che l'imputato sia colpevole del reato contestatogli « al di là di ogni ragionevole dubbio ». Come abbiamo già precisato *supra* (parte II, cap. 3) tale regola di giudizio costituisce applicazione della presunzione di innocenza dell'imputato e dell'onere della prova in capo al pubblico ministero.

Lo *standard* probatorio richiesto per condannare è quello della elevata probabilità logica (Cass., sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, in *Foro it.*, 2002, 616): per poter affermare la reità dell'imputato occorre che le risultanze probatorie eliminino ogni ragionevole dubbio in merito alla fondatezza della ricostruzione dell'accusa.

***La separazione dei procedimenti in sede di condanna.*** Il giudice nel pronunciare la sentenza di condanna può disporre la separazione dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. *a* (gravi delitti in materia di criminalità organizzata) anche se si tratta di più procedimenti a carico del medesimo imputato. La separazione può essere disposta quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e sussiste il pericolo di scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 533, comma 3-*bis*)<sup>(212)</sup>.

***I "punti" della sentenza di condanna.*** I punti essenziali della sentenza di condanna sono l'accertamento della sussistenza del fatto storico, la sua qualificazione come illecito penale, l'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed, infine, la determinazione della pena o di altra conseguenza penale. Inoltre, la sentenza pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali e quella della eventuale custodia cautelare (art. 535). Questo è il contenuto *minimo* della sentenza di condanna.

Vi sono poi altri "punti" eventuali che riguardano sia gli aspetti penali, sia singoli aspetti civili. Fra gli aspetti *penali* ricordiamo *l'applicazione* delle pene accessorie, delle misure di sicurezza, della sospensione condizionale (art. 163 c.p.), la *non menzione* della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.) e la *dichiarazione* di falsità di documenti o atti (art. 537). Vi sono leggi speciali che impongono di inserire nella sentenza di condanna ulteriori prescrizioni.

***I "capi" della sentenza di condanna.*** I capi della sentenza penale di condanna vengono in rilievo quando le imputazioni sono molteplici. Il codice regola l'ipotesi in cui la condanna penale riguardi più reati (art. 533, comma 2): il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e, quindi, ne determina la misura in osservanza delle norme sul concorso di reati o di pene e sulla continuazione.

Facciamo un esempio per delineare la scansione logica della deliberazione della sentenza penale di condanna. Il giudice accerta la sussistenza di un fatto di reato, afferma la sua illiceità e la sua commissione da parte dell'imputato. Quindi il giudice determina la quantità della pena entro i limiti massimo e minimo previsti nella fattispecie incriminatrice (cosiddetta *pena base*);

---

<sup>212</sup> Inoltre, il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 544 stabilisce che, nelle ipotesi di separazione in sede di condanna esaminate poc'anzi, il giudice deve provvedere alla stesura della motivazione separatamente per ciascuno dei procedimenti, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal modo sarà possibile evitare la decorrenza dei termini, che è ricollegata all'avvenuto deposito della motivazione della sentenza della quale la parte abbia conoscenza.



valuta se sono presenti aggravanti o attenuanti e, nel caso di contemporanea presenza, se prevalgono le prime o le seconde ovvero se esse si equivalgono (art. 69 c.p.).

Una volta operato l'aggravamento o l'attenuazione entro i limiti di legge, risulta determinata la pena che deve essere irrogata.

**Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.** La riforma *Cartabia* ha previsto una modifica organica delle “sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi” (capo III della legge n. 689 del 1981) nell’ottica della complessiva strategia volta ad abbandonare una visione carcerocentrica. Ciò è avvenuto senza rinunciare al principio di effettività della pena, la cui funzione rieducativa è stata al contempo potenziata in attuazione dell’art. 27, comma 3 Cost., valorizzando la pluralità delle pene e il principio di proporzione.

Anzitutto, è stata razionalizzato il rapporto tra la sospensione condizionale della pena e le “pene sostitutive” (<sup>213</sup>): per un verso, la pena sostitutiva è una alternativa rispetto alla sospensione condizionale (<sup>214</sup>); per un altro verso, le pene sostitutive possono essere applicate in caso di condanna alla reclusione fino a quattro anni in concreto e, dunque, ben oltre l’area operativa della sospensione condizionale ordinaria.

Il limite applicativo delle pene sostitutive è stato fatto coincidere con l’ambito di applicazione della sospensione dell’ordine di esecuzione con possibilità per il condannato di chiedere al tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione (art. 656). In tal modo, il giudice di cognizione ha la possibilità di applicare pene, diverse da quella detentiva, destinate a essere eseguite immediatamente, dopo la definitività della condanna, senza dover attivare l’*iter* della sospensione dell’esecuzione in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, che si pronuncia spesso a distanza di molto tempo creando il noto fenomeno dei c.d. liberi sospesi che attendono per anni la pronuncia del tribunale (<sup>215</sup>).

Con la riforma si dovrebbero realizzare positivi effetti di deflazione processuale e penitenziaria, migliorando l’efficienza complessiva del processo e della giustizia penale anche in ragione dell’effetto di incentivare ulteriormente l’accesso ai riti speciali deflativi del dibattimento, nel cui ambito le pene sostitutive sono destinate a svolgere un ruolo rilevante nel valorizzarne l’effetto premiale (<sup>216</sup>).

---

<sup>213</sup> Come si evince anche dalla terminologia delle nuove norme si tratta di vere e proprie pene sostitutive anche se non edittali. V. anche C. Cost. n. 28 del 2022.

<sup>214</sup> Art. 61-*bis* legge 689 del 1981 (esclusione della sospensione condizionale della pena) «le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive».

<sup>215</sup> Occorre tenere presente l’estensione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (art. 175 c.p.): «se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell’articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma. Se il condannato commette successivamente un delitto, l’ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato».

<sup>216</sup> Ne risulta confermata la centralità dell’esecuzione penale esterna ed il ruolo fondamentale dell’UEPE. In previsione dell’attuazione della legge delega, il Governo ha già provveduto a stanziare risorse necessarie per il raddoppio dell’organico dell’UEPE (art. 17 d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante «Misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di

Come si è accennato, la nuova disciplina delle pene sostitutive è stata inserita nella legge n. 689 del 1981, ma occorre ricordare il nuovo art. 20-*bis* c.p. inserito nel codice dopo la disciplina generale delle pene principali e delle pene accessorie al fine di includere espressamente le sanzioni sostitutive nel sistema delle pene.

Le pene sostitutive sono quattro: 1) la semilibertà sostitutiva (<sup>217</sup>); 2) la detenzione domiciliare sostitutiva (<sup>218</sup>); 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (<sup>219</sup>); 4) la pena pecuniaria sostitutiva (<sup>220</sup>).

---

comunità, nonché autorizzazione all'assunzione», convertito in legge n. 79 del 2022, cui ha fatto seguito il d.p.r. 22 giugno 2022, n. 102).

<sup>217</sup> La semilibertà sostitutiva (art. 55 legge n. 689 del 1981) comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.

<sup>218</sup> La detenzione domiciliare sostitutiva (art. 56 legge n. 689 del 1981) comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case-famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro, o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute. Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Analogamente a quanto è già previsto per la misura cautelare degli arresti domiciliari e per la misura alternativa della detenzione domiciliare, è possibile adottare anche per la detenzione domiciliare sostitutiva procedure di controllo elettronico, come il c.d. braccialetto elettronico, per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa.

<sup>219</sup> Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 56-*bis* legge n. 689 del 1981) consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della Regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro. L'effetto deflativo sul processo penale è amplificato dalla previsione della inappellabilità delle sentenze di condanna al lavoro di pubblica utilità. L'art. 56-*bis*, comma 3 stabilisce che, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

<sup>220</sup> La pena pecuniaria sostitutiva è disciplinata all'art. 56-*quater* legge n. 689 del 1981. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva viene utilizzato il modello dei tassi giornalieri: il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Al fine di recepire alcune indicazioni anche della Corte costituzionale (C. cost. n. 22 del 2022), la disciplina è congegnata in modo funzionale alla commisurazione della pena pecuniaria sostitutiva entro un limite minimo e massimo rapportato alle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della

In particolare, la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni. La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

**La sostituzione nella sentenza di condanna.** L'art. 58 della legge n. 689 del 1989 disciplina sia la scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva, sia la scelta nell'ambito delle pene sostitutive. Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p. ai fini della valutazione sulla meritevolezza della pena detentiva, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano *più idonee alla rieducazione* del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, *assicurano la prevenzione del pericolo di commissione* di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi di ritenere che le *prescrizioni non saranno adempiute* dal condannato.

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo. Opera, dunque, un principio di gradualità e di *extrema ratio* della misura più afflittiva molto simile a quello che si applica nella scelta delle misure cautelari. Entro il limite di tre anni, quando dispone la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

**I limiti soggettivi.** L'art. 59 della legge n. 689 del 1981 prevede dei limiti soggettivi per la sostituzione della pena detentiva in ipotesi di recidiva, di reati particolarmente gravi o di situazioni assimilate.

**La sentenza di condanna a pena sostitutiva.** In base alla nuova disciplina, il giudice della cognizione, in caso di condanna a pena detentiva breve è chiamato anzitutto a decidere se concedere la sospensione condizionale della pena oppure se applicare una pena sostitutiva (art. 545-*bis* c.p.p.).

In quest'ultimo caso, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale contribuendo a plasmare la sanzione più adeguata alla rieducazione del condannato<sup>(221)</sup>. Naturalmente, per adempiere a tale compito il giudice ha necessità di acquisire informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione ai fini del giudizio sulla personalità. A tale scopo è previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna.

Si è così creato un **modello bifasico**, dichiaratamente ispirato al modello del *sentencing* di matrice anglosassone che consente al giudice *dopo* aver chiuso il processo di cognizione vero e proprio con una condanna, di valutare in una sede apposita la tipologia di pena che può essere applicata in concreto, acquisendo dagli organi competenti tutte le informazioni utili ad un plastico adeguamento della risposta sanzionatoria alla specifica situazione del condannato, nel contraddittorio con le parti<sup>(222)</sup>. Invero, mentre nel modello bifasico tradizionale la decisione sul fatto è presa dalla giuria, mentre la decisione sulla personalità e sulla pena è presa dal giudice professionale, nel sistema disegnato dalla  *riforma Cartabia*, entrambi i profili sono esaminati dal medesimo giudice in due fasi distinte.

Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se

---

pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

<sup>221</sup> Si veda la *Relazione* al d.lgs. n. 150 del 2022.

<sup>222</sup> Qualcosa di simile è previsto nel processo di fronte al giudice di pace (art. 33 d.lgs. n. 274 del 2000).

ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una o più delle pene sostitutive fin qui esaminate, ne dà avviso alle parti. È previsto, quale presupposto indispensabile perché si possa procedere alla sostituzione, che l'imputato presti il consenso. Si tratta di un atto che può essere compiuto personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Con il suo consenso l'imputato accetta che la condanna, non appena irrevocabile, sia immediatamente eseguita. Occorre ritenere che l'imputato possa acconsentire ad alcune soltanto delle pene sostitutive.

Se vi è il consenso dell'imputato, il giudice, sentito il pubblico ministero ha due alternative:

a) può decidere immediatamente se negare o concedere la pena sostitutiva;

b) oppure, come è verosimile che accada qualora il giudice ritenga di disporre la sostituzione, può sospendere il processo e i termini previsti per il deposito della motivazione, fissando un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, con contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso (art. 545-*bis*, comma 1) <sup>(223)</sup>.

**La sospensione del processo.** Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato. Il giudice può richiedere altresì all'ufficio di esecuzione penale esterna il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente <sup>(224)</sup>. Le parti possono depositare la documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e fino a cinque giorni prima dell'udienza possono presentare memorie in cancelleria (art. 545-*bis*, comma 2).

**L'integrazione o la conferma del dispositivo.** Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti in applicazione delle apposite disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981 <sup>(225)</sup>. Se le condizioni non sussistono, il giudice conferma il dispositivo di condanna alla pena detentiva. In ogni caso, il giudice dà lettura in udienza del dispositivo, confermato o integrato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 545, comma 1 (art. 545-*bis*, comma 3) <sup>(226)</sup>. La norma è espressione della valorizzazione dell'apporto delle parti (ed in modo particolare della difesa) che vengono chiamate a contribuire alla più adeguata risposta

---

<sup>223</sup> L'art. 304, comma 1, lett. *c-ter* stabilisce che, in tali casi, i termini di custodia sono sospesi nell'intervallo di tempo che intercorre tra la lettura del dispositivo di condanna a pena detentiva e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione. In tal caso, tuttavia, la sospensione non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni. La *Relazione* al decreto legislativo precisa che il tempo speso per l'individuazione della giusta pena sostitutiva assicura un risparmio di tempi nella fase esecutiva, limitando il dilatarsi del fenomeno dei c.d. liberi sospesi, *ex art.* 656.

<sup>224</sup> Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì dai soggetti indicati dall'articolo 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o al quale intenda sottoporsi.

<sup>225</sup> L'art. 61 della legge n. 689 del 1981 disciplina la condanna a pena sostitutiva: il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna, di applicazione della pena o del decreto penale, indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata, ovvero l'ammontare, della pena sostitutiva.

<sup>226</sup> È da ritenere che la lettura del dispositivo confermato o integrato debba procedersi anche nelle ipotesi in cui il giudice decida immediatamente senza sospendere il processo.

sanzionatoria al reato, in rapporto alle esigenze di individualizzazione del trattamento che discendono dall'art. 27, comma 3 Cost.

L'art. 545-*bis*, comma 4 reca una disciplina di raccordo tra la pubblicazione del dispositivo mediante lettura ed il nuovo dispositivo integrato con la pena sostitutiva o confermato nella pena detentiva. Quando il processo è stato sospeso, la lettura della motivazione contestuale prevista dall'art. 544 comma 1 segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.

Fuori dai casi di lettura contestuale della motivazione, i termini per il deposito della motivazione decorrono a ogni effetto di legge (e segnatamente anche ai fini del decorso dei termini per impugnare) dalla lettura del dispositivo confermato o integrato di cui all'art. 545-*bis*, comma 3.

**L'esecuzione delle pene sostitutive.** L'art. 62 della legge n. 689 del 1981 disciplina l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare; l'esecuzione è affidata al magistrato di sorveglianza, trattandosi di pene accomunate dalla natura detentiva e distinte dal lavoro di pubblica utilità. Viceversa, l'art. 63 della legge n. 689 del 1981 affida l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità a quel giudice della cognizione che lo ha applicato e al quale l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente.

**La riforma Cartabia. La sospensione condizionale della pena è subordinata all'osservanza di determinati obblighi in relazione a ulteriori delitti di violenza domestica e di genere.** In base all'art. 165, comma 5 c.p., in caso di sentenza di condanna per delitti di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero. L'art. 2, comma 13 della legge n. 134 del 2021 ha esteso tale previsione ai delitti commessi anche in forma tentata e al delitto di tentato omicidio<sup>(227)</sup>.

---

<sup>227</sup> Attualmente rientrano nell'elenco il delitto previsto dall'art. 575 c.p. nella forma tentata e i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché dagli artt. 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.

## **Parte IV - Capitolo 1 - I procedimenti speciali**

### **§ 2 - *Le linee direttive della riforma Cartabia***

**A pagina 521 eliminare dalla riga 3 alla riga 14 e sostituire con quanto segue.**

Come è noto, la *riforma Cartabia* (legge-delega n. 134 del 2021) si è proposta di ridurre i tempi del procedimento penale migliorandone l'efficienza. La finalità è stata perseguita in vari modi, tra i quali qui interessa l'introduzione di modifiche che tendono ad ampliare l'uso dei procedimenti alternativi al dibattimento con lo scopo di deflazionare il rito ordinario.

In sintesi, sono stati ampliati i presupposti di ammissione dei riti alternativi e sono state ridotte le preclusioni ai medesimi; sono stati incrementati gli effetti premiali ed è stato ampliato il potere dispositivo dell'imputato. Dal punto di vista del diritto penale sostanziale è stata introdotta la giustizia riparativa e si è consentito, all'interno dei riti alternativi, di applicare le nuove sanzioni sostitutive di pene detentive fino a quattro anni, evitando così di dover passare attraverso il magistrato di sorveglianza per applicare le misure alternative.

Nel giudizio immediato, e cioè nel rito nel quale si perviene rapidamente in dibattimento, è stata ampliata la facoltà dell'imputato di operare la sua scelta tra i riti alternativi dopo aver ricevuto il diniego alla prima richiesta.

Nel complesso, le modifiche sono state modeste perché ciò ha voluto la legge-delega, che ha risentito delle spinte contrastanti delle varie forze della maggioranza. Il rito che probabilmente ha goduto della maggior ampiezza dei criteri di ammissione è la sospensione del processo con messa alla prova, che già in passato era tra i procedimenti alternativi più richiesti dagli imputati.

## **Parte IV - Capitolo 1 - I procedimenti speciali**

### **§ 3 - Il giudizio abbreviato**

**A pagina 522 eliminare dalla riga 8 fino alla riga 15 e sostituire con quanto segue.**

*La riforma Cartabia* ha ampliato in modo modesto l'appetibilità del giudizio abbreviato. Da un lato, ha introdotto nel codice i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della economicità del rito in rapporto alla presumibile durata del dibattimento, quando il giudizio abbreviato è condizionato ad un'integrazione probatoria. Da un altro lato, ha previsto la riduzione di un sesto della pena quando l'imputato rinuncia all'impugnazione. Ma soprattutto ha consentito al giudice di irrogare nella sentenza di condanna le sanzioni sostitutive, evitando così il passaggio attraverso il magistrato di sorveglianza.

**A pagina 523 dopo la riga 5 inserire quanto segue.**

Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste per il dibattimento, e cioè con registrazione audiovisiva ai sensi dell'art. 510, salva la contingente indisponibilità di strumenti o di personale (art. 441, comma 6).

#### Parte IV - Capitolo 1, § 3 - Il giudizio abbreviato

##### *La sentenza di condanna nel giudizio abbreviato*

**A pagina 523 eliminare dalla riga 36 fino alla pagina 524 alla riga 3 e sostituire con quanto segue.**

In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo se si procede per un delitto <sup>(228)</sup> e della metà se si procede per una contravvenzione. Una prima novità, apportata dalla *riforma Cartabia*, consente al giudice di applicare anche le pene sostitutive come avviene nel dibattimento (si veda *supra*, parte III, cap. 5, § 17). La seconda novità consiste nel fatto che, se l'imputato e il suo difensore non propongono impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione (art. 442, comma 2-*bis*).

A seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato all'imputato non comparso: l'art. 442, comma 3 è stato abrogato dalla *riforma Cartabia*. Infatti, l'imputato assente consapevole è rappresentato dal difensore munito di procura speciale necessaria per accedere al rito alternativo.

---

<sup>228</sup> Esempio di computo della pena nel rito abbreviato per l'imputazione di violenza sessuale continuata a minore di dieci anni, delitto punito dal combinato disposto degli artt. 609-*bis* e 609-*ter*, comma 2 c.p. con il minimo di dodici ed il massimo di ventiquattro anni di reclusione: pena base tredici anni; aumento per la continuazione a quindici anni (art. 81, comma 2 c.p.); diminuzione di un terzo per il rito a dieci anni di reclusione.



## Parte IV - Capitolo 1, § 3 - Il giudizio abbreviato

### lett. c. *Il giudizio abbreviato su richiesta condizionata*

**A pagina 524 eliminare dalla riga 13 fino a pagina 525 alla riga 25 e sostituire con quanto segue.**

L'imputato, anziché limitarsi a chiedere semplicemente il giudizio abbreviato, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione (art. 438, comma 5); di conseguenza, deve indicare le prove di cui chiede l'ammissione.

Il giudice, «tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili», deve disporre il giudizio abbreviato a condizione:

a) che l'integrazione probatoria richiesta dall'imputato risulti necessaria ai fini della decisione;

b) che il giudizio abbreviato realizzi «comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»<sup>(229)</sup>; criterio che costituisce un filtro a maglie larghe, poiché il rito abbreviato consentirà sempre un risparmio rispetto al giudizio dibattimentale.

Quanto al requisito della “necessarietà ai fini della decisione”, in base all'insegnamento delle Sezioni unite le ulteriori acquisizioni probatorie si devono configurare come integrative e non sostitutive del materiale già acquisito e utilizzabile come base cognitiva (es. il teste doveva essere sentito, e non lo è stato; oppure, non sono state poste determinate domande). Pertanto, il giudice deve rigettare la richiesta se il mezzo di prova tende a far entrare in forma diversa un elemento già esistente negli atti scritti. Inoltre, l'integrazione deve prefigurarsi come indispensabile ad assicurare il completo accertamento di tutti quei fatti che sono oggetto di prova ai sensi dell'art. 187<sup>(230)</sup>.

**Accoglimento della richiesta condizionata.** Se il giudice accoglie la richiesta, si fa luogo a giudizio abbreviato con assunzione di tutte quelle prove che sono state indicate dall'imputato. In tal caso, il pubblico ministero «può chiedere l'ammissione di prova contraria»<sup>(231)</sup>.

**Rigetto della richiesta condizionata.** Ove il giudice rigetti la richiesta condizionata di giudizio abbreviato occorre fare le seguenti distinzioni.

a) L'imputato ha il potere di proporre, in via subordinata al rigetto della richiesta condizionata, un'istanza non condizionata all'integrazione probatoria (art. 438, comma 5-bis); in caso di rigetto della richiesta condizionata il giudice è tenuto a disporre il rito abbreviato semplice.

b) L'imputato ha l'ulteriore potere di chiedere, in via subordinata al rigetto della richiesta condizionata, il patteggiamento (art. 438, comma 5-bis).

c) Se l'imputato ha proposto la richiesta di rito abbreviato condizionato e questa è stata dal giudice rigettata o dichiarata inammissibile, il processo prosegue e l'imputato ha la possibilità di riproporre la richiesta fino alla formulazione delle conclusioni difensive nell'udienza preliminare (art. 438, comma 6).

---

<sup>229</sup> In questo senso, già in precedenza v. Corte costituzionale n. 115 del 2001.

<sup>230</sup> Cass., sez. un., 27 ottobre-18 novembre 2004, n. 44711, Wajib, in *Guida dir.*, 2004, 49, 78.

<sup>231</sup> L'imputato corre il rischio che diventi impossibile assumere la prova a causa di circostanze imprevedibili e sopraggiunte; in proposito, Cass., sez. un., 19 luglio-24 ottobre 2012, n. 41461, Bell'Arte, in *Cass. pen.*, 2013, 541, ha stabilito che l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile, osservando in proposito come il vincolo di subordinazione insito nella richiesta condizionata debba ritenersi utilmente assolto con l'instaurazione del rito e l'ammissione della prova sollecitata dall'imputato.

Ove anche dopo le conclusioni difensive il giudice abbia rigettato o dichiarato inammissibile la richiesta di rito abbreviato, questa può ancora essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-ter) <sup>(232)</sup>.

d) Qualora accada che al termine del dibattimento il giudice accerti che esistevano i presupposti per accogliere la richiesta condizionata, egli deve applicare la riduzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2 <sup>(233)</sup>.

e) Lo stesso avviene se la richiesta di giudizio abbreviato sia stata dichiarata inammissibile perché in udienza preliminare si è proceduto per un reato punito con l'ergastolo e all'esito del dibattimento il giudice ritenga non applicabile tale pena al fatto accertato e, pertanto, ammissibile il rito abbreviato (art. 438, comma 6-ter).

**La richiesta di patteggiamento e, in subordine, di rito abbreviato.** Le recenti riforme non hanno considerato che da tempo nella prassi viene formulata la richiesta di patteggiamento e, in via subordinata al mancato accoglimento del pubblico ministero, la richiesta di rito abbreviato. Tale prassi è accolta dalla giurisprudenza <sup>(234)</sup> e continua ad essere valida, nonostante non ne abbia fatto cenno il legislatore.

---

<sup>232</sup> In tal caso, il giudice del dibattimento *in limine litis* deve prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero (si applica per analogia la disposizione prevista per il patteggiamento, e cioè l'art. 135 disp. att.) e, all'esito, verificare se effettivamente vi era la necessità di assumere le prove richieste; se accerta che era necessaria l'integrazione probatoria, il giudice instaura il giudizio abbreviato nella fase introduttiva del dibattimento (C. cost., sent. 23 maggio 2003, n. 169). Il tutto sul presupposto che il *rigetto* della richiesta condizionata di giudizio abbreviato, se ingiustificato o illegittimo circa il profilo della necessità della prova ai fini della decisione, appaia idoneo a pregiudicare definitivamente l'aspettativa di una riduzione premiale della pena in caso di condanna «essendo indubbio che il diniego del rito comporta effetti rilevanti in tema di individuazione della pena legale».

<sup>233</sup> Cass., sez. un., 27 ottobre -18 novembre 2004, n. 44711, Wajib, cit.

<sup>234</sup> Cass., sez. I, 13 gennaio 2009, confl. comp. in c. Dodaj, in *CED* 244062; Cass., sez. I, 7 giugno 2001, confl. comp. in c. Saliko, in *CED* 219689.

## Parte IV - Capitolo 1, § 3 - Il giudizio abbreviato

### lett. h. *Le impugnazioni nel giudizio abbreviato*

**A pagina 527 eliminare dalla riga 21 alla riga 41 e sostituire con quanto segue.**

Per motivi sistematici, nel rito abbreviato valgono le disposizioni generali in materia di impugnazioni e di appello, in quanto non siano derogate espressamente o implicitamente dalle norme del codice. Ciò premesso, il legislatore ha posto limiti all'appellabilità oggettiva della sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato. Descriviamo la situazione quale è attualmente in seguito alla *riforma Cartabia*, senza dare atto delle innumerevoli modifiche intervenute dal 1988.

***Le sentenze inappellabili.*** In primo luogo, sono inappellabili le sentenze di *condanna* per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o anche, come ha stabilito il d.lgs. n. 150 del 2022, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (art. 593, comma 3).

In secondo luogo, sono inappellabili le sentenze di *proscioglimento* relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) o con pena alternativa (art. 593, comma 3). Ciò premesso, la normativa è la seguente.

#### **a) Imputato.**

1) L'imputato può appellare la sentenza di *condanna* pronunciata nel rito abbreviato (art. 593, comma 3). Occorre segnalare che quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna emanata nel giudizio abbreviato, la pena inflitta deve essere ridotta ulteriormente di un sesto in base al nuovo comma *2-bis* dell'art. 442, inserito dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022). A ciò provvederà il giudice dell'esecuzione, perché ormai la decisione sarà diventata irrevocabile.

2) L'imputato di regola *non* può proporre appello contro le sentenze di *proscioglimento*; ma può appellare le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente.

**A pagina 528 sostituire la nota 12 con quanto segue.**

***Procedimento.*** L'appello, quando è ammesso, si svolge in camera di consiglio partecipata (artt. 443, comma 4 e 599, comma 1).

Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la *riforma Cartabia* ha escluso la rinnovazione dell'istruzione finalizzata alla rivalutazione della prova dichiarativa medesima nei casi di giudizio abbreviato in cui non vi sia stata integrazione probatoria (art. 603, comma *3-bis*, mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022).

Ricordiamo che sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato, quando non sono sottoponibili ad appello, sono comunque passibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2 (<sup>235</sup>).

---

<sup>235</sup> Ai sensi dell'art. 576, comma 1, la parte civile può proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza sia di proscioglimento, sia di condanna, pronunciata nel giudizio abbreviato «quando ha consentito alla abbreviazione del rito».

**Parte IV - Capitolo 1, § 4 - L'applicazione della pena su richiesta delle parti. La duplice configurazione del rito**

**A pagina 530 eliminare dalla riga 15 fino alla riga 24 e sostituire con quanto segue.**

La riforma *Cartabia* (legge-delega n. 134 del 2021) si è sforzata di rendere appetibile la scelta del patteggiamento come strumento di deflazione del dibattimento. Ciò è avvenuto nei limiti angusti in cui alcune forze politiche hanno voluto contenere i suggerimenti della Commissione Lattanzi. Varie le linee di intervento della riforma.

Da un lato, è stato ampliato l'oggetto dell'accordo tra imputato e pubblico ministero estendendolo alle pene accessorie e alla confisca, sia pure con alcuni limiti; da un altro lato, si è consentito che l'accordo possa comportare l'irrogazione delle sanzioni sostitutive fino a quattro anni di pena detentiva, evitando così il passaggio attraverso il magistrato di sorveglianza al fine di applicare misure alternative ai sensi dell'art. 656. Infine, di regola sono stati eliminati gli effetti extrapenali del patteggiamento (art. 445, comma 1-*bis*, mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022).

In particolare, in base al nuovo comma 1 dell'art. 444, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice:

a) di non applicare le pene accessorie, o di applicarle per una durata determinata (salvo quanto previsto per alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione ai sensi del comma 3-*bis*);

b) di non ordinare la confisca facoltativa, o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

**Parte IV - Capitolo 1, § 4 - L'applicazione della pena su richiesta delle parti.**

**lett. c. *Il patteggiamento "allargato"***

**A pagina 532 eliminare dalla riga 18 alla riga 24 e sostituire con quanto segue.**

Il patteggiamento "allargato" consente all'imputato e al pubblico ministero di accordarsi su di una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva in concreto, sempre al netto della riduzione fino a un terzo (art. 444, comma 1). Se il codice penale prevede una pena pecuniaria, anche questa deve essere ridotta fino ad un terzo: non vi è un limite massimo di quantità di pena pecuniaria, né quando questa è sola, né quando è in aggiunta alla pena detentiva.

Come abbiamo anticipato, in base alla *riforma Cartabia* l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'irrogazione delle sanzioni sostitutive fino a quattro anni di pena detentiva. In tal modo si evita il passaggio attraverso il magistrato di sorveglianza al fine di applicare misure alternative ai sensi dell'art. 656.

**Parte IV - Capitolo 1, § 4 - L'applicazione della pena su richiesta delle parti.**

**lett. c. *Patteggiamento allargato e pene accessorie***

**A pagina 533 dopo la riga 14 inserire quanto segue.**

Come abbiamo anticipato, in base alla *riforma Cartabia* l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice (art. 444, comma 1, mod. dal d.lgs. n. 150):

a) di non applicare le pene accessorie, o di applicarle per una durata determinata (salvo quanto previsto per alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione ai sensi del comma 3-*bis*);

b) di non ordinare la confisca facoltativa. Inoltre, la confisca può essere concordemente riferita a specifici beni o a un importo determinato.

In detti casi la riforma attribuisce al giudice il compito di valutare la correttezza dei patti relativi alle pene accessorie e alla confisca.

#### **Parte IV - Capitolo 1, § 4 - L'applicazione della pena su richiesta delle parti.**

##### **lett. d. *La disciplina comune al patteggiamento tradizionale e allargato***

**A pagina 534 eliminare dalla riga 11 alla riga 12 e sostituire con quanto segue.**

Il termine finale per la presentazione della richiesta di patteggiamento è la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare (art. 446, commi 1 e 4). Occorre precisare che la richiesta può essere presentata anche al termine della successiva udienza fissata con l'ordinanza per l'integrazione delle indagini (art. 421-*bis*).

Disposizioni speciali valgono nel giudizio immediato, nel procedimento per decreto penale e nel procedimento presso il giudice monocratico.

La richiesta di patteggiamento è un atto personale: la volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (art. 446, comma 3).

**A pagina 535 eliminare dalla riga 2 fino alla riga 18 e sostituire con quanto segue.**

***Le decisioni del giudice.*** In presenza di una concorde richiesta dell'imputato e del pubblico ministero, il giudice (di regola nell'udienza preliminare) pronuncia una delle seguenti decisioni (art. 444, comma 2).

a) Se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca nonché congrue le pene richieste, il giudice con sentenza ne dispone l'applicazione ed enuncia nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti (<sup>236</sup>).

b) In caso contrario, il giudice con ordinanza rigetta la richiesta e ordina di procedersi con il rito ordinario (<sup>237</sup>).

c) Quando l'imputato e il pubblico ministero hanno concordato l'applicazione di una pena sostitutiva (art. 53 legge n. 689 del 1981), il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente (art.

---

<sup>236</sup> La Corte costituzionale (n. 371 del 1996) ha affermato che non può partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare nel medesimo procedimento una sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilità penale, sia già stata comunque valutata.

L'incompatibilità sussiste anche con riferimento alla ipotesi in cui il giudice del dibattimento abbia, in separato procedimento, pronunciato una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente necessario nello stesso reato; così, Cass., sez. un., 26 giugno – 3 settembre 2014, n. 36847, Della Gatta e altro, in *CED* n. 260094.

In base alla sentenza citata, integra una causa di rikusazione (art. 37, comma 1, lett. b) e non una causa di incompatibilità (art. 34) la circostanza che il medesimo magistrato, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di essa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio.

<sup>237</sup> Il dissenso manifestato dal pubblico ministero o il rigetto della richiesta da parte del giudice dell'udienza preliminare comportano l'obbligatorio proseguimento del rito ordinario. In ciascuna delle due ipotesi l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e in tal sede il giudice dibattimentale controllerà la correttezza del diniego del pubblico ministero e del rigetto del giudice. Sul punto, si veda *infra*.

448, comma 1-*bis*). In detta udienza il giudice precisa gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti alla sanzione sostitutiva e integra il dispositivo (art. 545-*bis*, commi 2 e 3).

d) Infine, il giudice può ritenere che, sulla base degli atti, l'imputato deve essere prosciolto; in tal caso pronuncia d'ufficio sentenza con una delle formule terminative previste dall'art. 129 perché riconosce «che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità». Il giudice deve prosciogliere soltanto se risulta provata una delle cause di non punibilità indicate nell'art. 129, comma 1 ed appena menzionate (in sostanza, se si palesa la prova di innocenza o comunque di impossibilità di portare avanti la pretesa punitiva).

**A pagina 536 dopo la riga 4 inserire quanto segue.**

***Di regola il patteggiamento non ha effetti extrapenali.*** In base alla ***riforma Cartabia*** la sentenza che accoglie il patteggiamento, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non avrà efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile (art. 445, comma 1-*bis*). Inoltre, non potrà essere utilizzata a fini di prova nei medesimi giudizi; in tal modo verrà meno la giurisprudenza che affermava tale principio.

Verranno meno anche gli altri effetti penali, salvo quelli che derivano dall'eventuale applicazione delle pene accessorie. Infatti, ai sensi dell'art. 445, comma 1-*bis*, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna (<sup>238</sup>).

**A pagina 538 eliminare dalla riga 21 alla riga 32 e sostituire con quanto segue.**

Il giudice del dibattimento, se ritiene fondata la richiesta, pronuncia immediatamente sentenza (<sup>239</sup>). Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta (<sup>240</sup>).

---

<sup>238</sup> Si veda M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 28 ottobre 2022, 55.

<sup>239</sup> Si veda l'art. 135 disp. att.: «il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero».

<sup>240</sup> Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'art. 578, comma 1, e cioè ai soli effetti dei capi e dei punti che concernono gli interessi civili (art. 448, comma 3).



## Parte IV - Capitolo 1, § 5 - Il giudizio immediato.

### lett. c. *Il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero*

**A pagina 541 eliminare dalla riga 4 alla riga 10 e sostituire con quanto segue.**

*La riforma Cartabia* (legge-delega n. 134 del 2021) ha precisato alcuni aspetti non chiariti dalla *riforma Orlando* e ha trasposto in norme di legge i principi elaborati dalla giurisprudenza. Infatti, dopo che è stato emesso il decreto di giudizio immediato, il nuovo art. 458, comma 2-*bis* ha consentito all'imputato la facoltà di introdurre la richiesta di un altro rito in caso di rigetto di quella presentata in via principale, superando così lo sbarramento del termine perentorio dei quindici giorni (artt. 456, comma 2 e 457, comma 1).

**A pagina 542 eliminare dalla riga 22 fino a pagina 543 alla riga 2 e poi ancora eliminare dalla pagina 543 dalla riga 18 fino alla riga 25 e sostituire con quanto segue.**

#### *Il controllo operato dal giudice sulla richiesta del pubblico ministero.*

Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver esaminato gli atti contenuti nel fascicolo, se non ritiene sussistenti i requisiti indicati nell'art. 453, rigetta la richiesta con decreto non motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero (art. 455, comma 1).

Viceversa, ove ritenga esistenti i presupposti, il giudice dispone con decreto il rito immediato (art. 455) e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento (art. 457). Il decreto, non motivato, « è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio » (art. 456, comma 3). Entro lo stesso termine al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio. Ai sensi dell'art. 139 disp. att., le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di giudizio immediato.

*L'avviso che l'imputato può chiedere un rito alternativo al dibattimento.* All'imputato è dato l'ulteriore avviso che può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta o la sospensione del processo con messa alla prova (art. 456, comma 2). Il termine di quindici giorni per la richiesta di rito semplificato decorre dall'ultima notificazione intervenuta tra quella concernente il decreto comunicato all'imputato e quella concernente l'avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato (art. 458, comma 1)<sup>(241)</sup>.

Nel caso in cui l'imputato non chieda al giudice alcun procedimento alternativo, il giudice per le indagini preliminari rimette le parti al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato.

*L'udienza per la valutazione della richiesta di un rito alternativo.* Viceversa, quando l'imputato ha chiesto un rito alternativo al dibattimento il giudice fissa *in ogni caso* con decreto l'udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa (art. 458, comma 2). Quando la richiesta di rito alternativo formulata dall'imputato è accolta, si svolge il relativo procedimento speciale e, cioè, il giudice emette la sentenza di applicazione della pena su richiesta, dispone il giudizio abbreviato o sospende il processo con messa alla prova.

Ma, in caso contrario, il d.lgs. n. 150 del 2022 prevede un meccanismo alquanto farraginoso (che cerchiamo di semplificare) al fine di consentire all'imputato, di fronte al rigetto di una sua

---

<sup>241</sup> In tal senso dispone la sentenza della C. cost., 16 aprile 2002, n. 120, che ha dichiarato illegittimo l'art. 458, comma 1 c.p.p. Per costante giurisprudenza, il giudice del dibattimento non può sindacare l'evidenza della prova ritenuta dal giudice per le indagini preliminari. Un eventuale provvedimento del giudice dibattimentale, che restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale, è ritenuto abnorme.

richiesta, di proporre un'altra (artt. 458, commi 2-*bis* e 2-*ter* e 458-*bis*). Ovviamente, se l'imputato non chiede alcun altro rito speciale, il giudice per le indagini preliminari rimette le parti al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate (art. 458, comma 2-*ter*).

In sintesi, può accadere che una prima richiesta dell'imputato non venga accolta. L'imputato ha chiesto il patteggiamento, ma il pubblico ministero ha dissentito o il giudice ha rigettato la domanda (art. 458-*bis*); oppure il giudice ha respinto la richiesta di rito abbreviato condizionato (art. 438, comma 5) o, infine, non ha accolto la richiesta di messa alla prova. A questo punto, nella medesima udienza, l'imputato può chiedere uno dei rimanenti riti, e cioè il giudizio abbreviato semplice, l'applicazione della pena su richiesta o la messa alla prova (art. 458, comma 2-*bis*).

Nuovamente, quando la richiesta di rito alternativo formulata dall'imputato è accolta, si svolge il relativo procedimento speciale. Viceversa, se la richiesta non è accolta, il giudice per le indagini preliminari rimette le parti al giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio immediato, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate (art. 458, comma 2-*ter*).

L'imputato può riproporre la richiesta (respinta) di abbreviato prima dell'apertura del dibattimento e il giudice può ammettere tale rito se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto (art. 438 comma 6-*ter*); parimenti avviene se l'imputato rinnova la richiesta di applicazione della pena (art. 448, comma 1).

***Il rito abbreviato atipico dopo che è stato disposto il giudizio immediato.*** Come abbiamo accennato in precedenza, quando il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato su richiesta del pubblico ministero e l'imputato ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato, tale rito è regolato in parte dalle norme ordinarie ed in parte da norme speciali. In particolare, vale anche in questo caso la regola secondo cui la richiesta di rito abbreviato «determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute», e «la non rilevanza delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» (art. 438, comma 6-*bis*).

Inoltre, si applica l'art. 458, comma 1, che riconosce all'imputato il diritto di eccepire, unitamente alla richiesta di rito abbreviato, l'incompetenza per territorio. Ciò è previsto perché, a differenza del rito abbreviato ordinario, che si svolge nell'udienza preliminare, al momento dell'instaurazione del giudizio immediato non vi è stato alcun previo contatto tra imputato e giudice nel quale far valere l'incompetenza.

Una volta che sia stata accolta la richiesta di giudizio abbreviato, il rito si svolge di regola sulla base delle norme dell'udienza preliminare, richiamate dall'art. 458, comma 2.

Gli epiloghi del giudizio abbreviato sono stati esposti nell'apposita sede.

## **Parte IV - Capitolo 1, § 6 - Il giudizio direttissimo.**

### **L'instaurazione del giudizio direttissimo**

**A pagina 545 eliminare dalla riga 37 fino a pagina 546 alla riga 4 e sostituire con quanto segue.**

All'instaurazione del rito provvede il pubblico ministero, seguendo forme diverse a seconda che l'accusato si trovi in stato di arresto o di custodia cautelare, oppure sia libero o sottoposto a misure cautelari non custodiali. Il pubblico ministero, nei primi due casi, fa condurre la persona *in vinculis* direttamente in udienza, ove gli contesta oralmente l'imputazione (art. 451, comma 4); nelle altre ipotesi fa notificare all'imputato il decreto citazione a giudizio nel quale deve essere enunciato il fatto addebitato e, in base alla *riforma Cartabia*, deve essere contenuto l'avviso all'imputato e alla persona offesa dal reato che costoro hanno la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 450, commi 2 e 3).

#### Parte IV - Capitolo 1, § 7 - Il procedimento per decreto penale di condanna.

**A pagina 548 eliminare dalla riga 15 fino a pagina 551 alla riga 7 e sostituire con quanto segue.**

*La riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha ampliato i requisiti per procedere a decreto penale di condanna. In primo luogo, ha aumentato a un anno il termine posto al pubblico ministero per chiedere il decreto dal momento in cui il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato; ciò è avvenuto per uniformare il termine a quelli nuovi di durata delle indagini preliminari.

Inoltre, la riforma ha introdotto un ulteriore incentivo premiale: la riduzione aggiuntiva di un quinto della pena per il condannato che rinuncia a proporre l'opposizione e paga la sanzione pecuniaria entro quindici giorni dalla notifica del decreto.

L'efficienza è stata assicurata dalla norma che subordina l'estinzione del reato, oltre che al comportamento successivo del condannato, anche al pagamento della pena pecuniaria (art. 460, comma 5).

Con il decreto può essere irrogata la pena pecuniaria sostitutiva fino ad un anno di pena detentiva; e poi, entro gli stessi limiti la pena detentiva può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità se lo ha chiesto l'imputato prima dell'emissione del decreto o successivamente all'adozione del provvedimento (art. 459, commi 1-*bis* e 1-*ter*). L'esito positivo del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno e dalla eliminazione delle conseguenze dannose, determina la revoca della confisca facoltativa.

Il momento centrale del procedimento sta nella valutazione del giudice, che deve decidere se la pena proposta dalla pubblica accusa è congrua.

**Accoglimento della richiesta del pubblico ministero.** Quando ritiene congrua la pena proposta e si tratta di pena pecuniaria prevista originariamente dal codice penale, il giudice pronuncia il decreto di condanna attenendosi alla pena richiesta dal pubblico ministero.

Viceversa, se il codice prevede una pena detentiva ed il pubblico ministero ha consentito alla sua sostituzione con la pena pecuniaria, il giudice è vincolato soltanto alla misura di pena detentiva indicata dalla pubblica accusa e può determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva (art. 459, comma 1-*bis*). Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro né superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Come abbiamo anticipato, la pena detentiva fino a un anno può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-*bis* della legge n. 689 del 1981, se l'indagato, prima che sia esercitata l'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.

In base al nuovo comma 1-*ter* dell'art. 459, quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-*bis* l. n. 689 del 1981, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'art. 56-*bis*, comma 1, l. n. 689 del 1981 e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna (<sup>242</sup>).

---

<sup>242</sup> Allo spirare del termine, in caso di valutazione favorevole, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.

**Rigetto della richiesta del pubblico ministero.** In caso di valutazione negativa, il giudice, se ritiene che non sia legittima la richiesta del rito, o che non sia corretta la qualificazione giuridica del fatto, oppure che la pena non sia congrua, restituisce gli atti al pubblico ministero; questi procederà in altro modo o provvederà a presentare una nuova richiesta di decreto penale differentemente formulata <sup>(243)</sup>.

Ma può anche accadere che, di fronte alla originaria richiesta di decreto penale, il giudice sulla base degli atti ritenga di dover prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 perché vi è la prova evidente dell'innocenza o per improcedibilità (art. 459, comma 3) <sup>(244)</sup>.

**Le scelte spettanti all'imputato.** Se il giudice accoglie la richiesta del pubblico ministero, copia del decreto penale di condanna viene comunicata al pubblico ministero medesimo e notificata al condannato, al difensore d'ufficio, al difensore di fiducia e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria <sup>(245)</sup>. Il decreto penale di condanna deve altresì avvisare l'imputato della facoltà di chiedere uno dei procedimenti speciali (art. 460, comma 1, lett. e).

L'imputato, al quale il decreto è stato notificato, ha varie possibilità di scelta.

a) In primo luogo, non presentando opposizione, **può accettare il rito**. Per indurre l'imputato ad accettare la condanna, questi è avvisato che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione; inoltre, per accentuare il carattere

---

<sup>243</sup> La Corte cost. con la sentenza n. 16 del 2022 ha introdotto una nuova causa di incompatibilità quando il giudice rigetta la richiesta di emissione del decreto penale perché "il fatto è diverso da quello descritto nell'imputazione" perché non è stata contestata una circostanza aggravante. In tal caso, quando il pubblico ministero presenta una nuova richiesta in conformità ai rilievi formulati dal giudice, questi diventa incompatibile a provvedere nuovamente in quanto ha già valutato nel merito la *res iudicanda*.

<sup>244</sup> Cass., Sez. un., 18 gennaio - 9 maggio 2018, n. 20569, Ksouri, in *Cass. pen.*, 2019, 104, e in *Dir. pen. proc.* con nota di M. CECCHI, ha affermato che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

<sup>245</sup> Il decreto di condanna contiene (art. 460):

a) le generalità dell'imputato nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);

e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato o il giudizio abbreviato o il patteggiamento;

f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste;

h-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.

premiale del rito, sono previsti altri benefici simili a quelli che valgono per il patteggiamento e delineati nello specifico all'art. 460, commi 2 e 5, a cui si rinvia.

b) In secondo luogo, l'imputato **può presentare opposizione** con le forme previste dall'art. 582 entro quindici giorni ed ottenere così lo svolgimento del dibattimento con la garanzia della formazione della prova in contraddittorio.

c) Infine, unitamente all'atto di opposizione, l'imputato **può chiedere il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o il patteggiamento** (art. 461, comma 3).

**L'opposizione.** Come abbiamo anticipato, contro il decreto il condannato e la persona civilmente obbligata, anche tramite il difensore, possono formulare un'opposizione con le forme previste dall'art. 582 (art. 461); questa va presentata, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto (v. atto 4.1.5) <sup>(246)</sup>. Se l'opposizione non è proposta o è dichiarata inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto (art. 461, comma 5) <sup>(247)</sup>.

D'altra parte, proponendo l'opposizione il condannato corre il rischio di subire un trattamento sanzionatorio diverso e più rigoroso, rispetto a quello stabilito nel decreto, e di perdere i benefici concessi (art. 464, comma 4) <sup>(248)</sup>.

Come anticipato, contestualmente alla dichiarazione di opposizione l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento o il giudizio immediato. Se è presentata domanda di oblazione, il giudice per le indagini preliminari decide sulla domanda stessa prima di provvedere sulla richiesta degli altri procedimenti speciali <sup>(249)</sup>; quindi decide sulla richiesta di questi ultimi (art. 464, comma 2). Se è accolta la richiesta di uno dei procedimenti speciali, il decreto penale è revocato.

In mancanza della specifica richiesta di uno dei riti speciali sopra menzionati (abbreviato, patteggiamento, giudizio immediato), l'imputato che ha presentato opposizione è citato per il dibattimento mediante l'istituto del giudizio immediato ed il decreto penale è revocato (art. 464, comma 1). Pertanto, lo sbocco procedurale dell'opposizione è ammesso soltanto nell'ambito dei riti speciali.

Vi è una rilevante preclusione alla mancata richiesta di un rito speciale nell'atto di opposizione. Infatti, ai sensi dell'art. 464, comma 3 «nel giudizio conseguente all'opposizione l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione».

**Irrevocabilità del decreto penale.** Il decreto penale notificato e non opposto diventa irrevocabile (art. 648, comma 3) e non è ricorribile per cassazione (per il principio di tassatività delle impugnazioni); esso è esecutivo ai sensi dell'art. 650, comma 1. Il decreto penale, a differenza dalla sentenza, ha l'efficacia del giudicato *soltanto ai fini penali*, e non per fini extrapenali. Pertanto, ai sensi dell'art. 649, comma 1, ha l'efficacia preclusiva del giudicato (*ne bis in idem*). Ma non costituisce accertamento ai fini extrapenali, ad es. per la responsabilità civile (art. 460, comma 5).

---

<sup>246</sup> Segnaliamo che l'opposizione al decreto penale ha un effetto totalmente devolutivo, simile a quello che ha la richiesta di riesame di una misura cautelare.

<sup>247</sup> L'ordinanza del giudice, che dichiara inammissibile l'opposizione, può essere oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'opponente (art. 461, comma 6).

<sup>248</sup> In questi casi non opera il divieto di *reformatio in peius*, che vale soltanto per l'appello (art. 597, comma 3).

<sup>249</sup> La Corte cost., con la sentenza n. 14 del 2015, ha esaminato l'ipotesi in cui l'imputato abbia presentato opposizione chiedendo il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 e contestualmente, in via subordinata, abbia formulato la domanda di oblazione. La Consulta ha ritenuto valido il diritto vivente in base al quale il giudice ha, in via preliminare, il potere di pronunciare la sentenza di proscioglimento (art. 129) ove dagli atti appaia la prova evidente che il fatto non costituiva reato, ovviamente avendo acquisito il parere del pubblico ministero come impone l'art. 141 disp. att. c.p.p. nel procedimento per la valutazione della domanda di oblazione.

#### **Parte IV - Capitolo 1, § 8 - La sospensione del procedimento con messa alla prova.**

**A pagina 551 eliminare dalla riga 29 fino a pagina 552 alla riga 8 e sostituire con quanto segue.**

*La riforma Cartabia* ha ampliato il novero dei reati per i quali opera la sospensione del procedimento con messa alla prova. La legge delega n. 134 del 2021 ha esteso l'applicazione dell'istituto ai reati che non presentino particolari difficoltà di accertamento e, al tempo stesso, si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori.

**L'ambito applicativo.** A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, i presupposti applicativi dell'istituto si ricavano dal combinato disposto di una norma penale sostanziale (art. 168-*bis* c.p.) e di una norma processuale (art. 550, comma 2).

L'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova:

1) per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria;  
2) per reati puniti con pena edittale detentiva fino a quattro anni nel massimo, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; la messa alla prova può essere concessa anche se in concreto sono presenti circostanze aggravanti comuni, speciali o ad effetto speciale (Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, Sorcinelli);

3) per i reati in relazione ai quali l'art. 550, comma 2 prevede espressamente la citazione diretta a giudizio nel rito monocratico. L'ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, ampliato per effetto della  *riforma Cartabia*, finisce, dunque, per coincidere con l'area della citazione diretta nel giudizio monocratico, e cioè comprende singoli reati, espressamente previsti, che hanno una pena edittale massima fino a sei anni.

## Parte IV - Capitolo 1, § 8 - La sospensione del procedimento con messa alla prova.

### lett. b. *La disciplina processuale*

A pagina 552 eliminare dalla riga 25 fino a pagina 557 alla riga 13 e sostituire con quanto segue.

**La molteplicità di procedure.** Il codice contiene tre distinte regolamentazioni che consentono al giudice di decidere in merito alla sospensione del processo con messa alla prova. Una procedura, che possiamo definire ordinaria, si svolge nel corso delle varie udienze che sono previste dal codice e nelle quali è fissato un termine massimo per la richiesta di sospensione. Altre due procedure permettono al giudice di decidere già nel corso delle indagini preliminari su iniziativa, rispettivamente, dell'indagato o del pubblico ministero.

**I. La procedura ordinaria nel corso delle udienze.** La procedura ordinaria prevede termini per la formulazione della richiesta di messa alla prova formulata dall'imputato. Ai sensi dell'art. 464-*bis*, comma 2, la richiesta può essere presentata, oralmente o per iscritto, entro i seguenti termini:

- a) fino a che non siano formulate le conclusioni nello svolgimento ordinario o eccezionale dell'udienza preliminare;
- b) fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo;
- c) nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale di cui all'art. 554-*bis*;
- d) se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'art. 458, comma 1 (e cioè entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato);
- e) nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

Si è dinanzi ad un atto "personale"; pertanto, la volontà dell'interessato è espressa personalmente in udienza o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata, o ancora dal difensore (art. 464-*bis*, comma 3).

Laddove il pubblico ministero formuli la proposta di sospensione del procedimento nel corso dell'udienza preliminare o in quella predibattimentale (nei procedimenti a citazione diretta), l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la sua richiesta.

**Il programma di trattamento.** Ai sensi dell'art. 464-*bis*, comma 4, alla richiesta è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE). Qualora la previa elaborazione del programma non risulti possibile (e come si vedrà tra breve, si tratta della situazione più diffusa nella prassi) è sufficiente allegare all'istanza presentata al giudice la semplice richiesta di elaborazione del programma già rivolta all'ufficio di esecuzione penale esterna<sup>(250)</sup>.

---

<sup>250</sup> Il contenuto del programma è tracciato dal codice di procedura con una disposizione che deve essere coordinata con la disciplina sostanziale delineata dal ricordato art. 168-*bis*, commi 2 e 3, c.p. Tali norme – non perfettamente coincidenti – debbono essere accuratamente coordinate al fine di ricavarne i contenuti indefettibili della messa alla prova.

L'instaurazione del rapporto con l'amministrazione è disciplinata dall'art. 141-*ter* disp. att. L'imputato rivolge richiesta all'ufficio competente affinché predisponga un programma di trattamento e deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare (art. 141-*ter*, comma 2 disp. att.). L'ufficio di esecuzione penale esterna, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni.



In base alla disciplina processuale, il programma deve «in ogni caso» prevedere (art. 464-*bis*, comma 4):

a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato (nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita) nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità o all'attività di volontariato di rilievo sociale;

c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. Inoltre la riforma Cartabia ha disposto che si preveda altresì lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. La durata massima del trattamento coincide con la durata della sospensione (Corte cost. n. 91 del 2018) <sup>(251)</sup>.

**La decisione del giudice.** Ai sensi dell'art. 464-*quater*, comma 1, sulla richiesta decide il giudice sentite le parti e la persona offesa, che dunque esprimono un semplice parere non vincolante. Nel corso dell'udienza preliminare o dibattimentale il giudice provvede con ordinanza; altrimenti, decide in un'apposita udienza in camera di consiglio (127 c.p.p.) della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti ed alla persona offesa. La norma appena ricordata subordina la concessione della *probation* alla valutazione negativa circa la possibilità di emettere un proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Stante la delicatezza dell'istituto e gli effetti che esso è destinato a sortire sulla sfera personale dell'imputato, alla pari di quanto è previsto per il patteggiamento, il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato (art. 464-*quater*, comma 2) <sup>(252)</sup>.

**Le valutazioni del giudice.** Ricevuti gli atti, il giudice deve procedere al vaglio della proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Si possono verificare tre ipotesi: 1) il giudice ritiene necessario acquisire ulteriori elementi utili ai fini della decisione; 2) il giudice ritiene che la richiesta meriti accoglimento; 3) il giudice decide di respingere la richiesta di sospensione del procedimento.

**1) Il giudice ritiene necessario acquisire ulteriori elementi utili.** Il giudice può decidere di fissare una udienza camerale, da celebrarsi in camera di consiglio, se ritiene opportuno chiarire

---

L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di compiere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio (art. 141-*ter*, comma 3 disp. att.).

<sup>251</sup> Dalla già ricordata disciplina sostanziale si ricava l'obbligatorietà delle condotte volte ad elidere o attenuare le conseguenze del reato, la necessità del risarcimento del danno, nei limiti in cui ciò risulti possibile; la mera eventualità dell'attività di volontariato di rilievo sociale e della previsione di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali; la necessità della prestazione del lavoro di pubblica utilità, vero e proprio tratto caratterizzante della *probation*.

<sup>252</sup> Nel silenzio della disciplina, ci si è interrogati sulla configurabilità della confessione quale presupposto implicito dell'istituto. In proposito, Cass., sez. V, 4 giugno 2015, B., in *CED* 263777 ha ribadito con chiarezza che la presunzione di innocenza ed il diritto di difesa precludono una simile soluzione. Fermo restando che l'eventuale confessione potrà essere valutata dal giudice quale aspetto della condotta processuale del richiedente, la mancata ammissione degli addebiti non costituisce ragione ostativa all'applicazione del beneficio.

alcuni aspetti della proposta delle parti o del programma elaborato dall'imputato d'intesa con l'UEPE<sup>(253)</sup>.

**2) La concessione della prova.** Ai sensi dell'art. 464-*quater*, comma 3, la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri tracciati dall'art. 133 c.p. in relazione alla commisurazione della pena, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. A tal fine, l'organo giurisdizionale «valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato»<sup>(254)</sup>. Il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento, purché vi sia il consenso dell'imputato (art. 464-*quater*, comma 4).

**3) Il rigetto della richiesta.** Il giudice non accoglie la richiesta di messa alla prova quando considera non idoneo il programma di trattamento o ritiene che l'imputato non si asterrà dal «commettere ulteriori reati»<sup>(255)</sup>.

Restituiti gli atti al pubblico ministero, quest'ultimo potrà assumere le decisioni che ritiene più idonee in ordine alle modalità di prosecuzione del procedimento (ad esempio: richiesta di archiviazione *ex art. 131-bis* c.p.; richiesta di fissazione dell'udienza preliminare o di emissione del decreto di giudizio immediato ovvero di decreto penale di condanna; citazione diretta a giudizio).

In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta nel giudizio prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464-*quater*, comma 9).

**La posizione del danneggiato.** Quando è concessa la messa alla prova, il danneggiato dal reato può iniziare, o proseguire, il processo civile davanti al giudice civile senza subire sospensioni (art. 464-*quater*, comma 8 che esclude l'applicabilità dell'art. 75, comma 3).

**II. La procedura nel corso delle indagini preliminari su iniziativa dell'indagato.** Come abbiamo anticipato, la sede naturale del rito è collocata successivamente all'esercizio

---

<sup>253</sup> In base all'art. 464-*bis*, comma 5, «al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato».

<sup>254</sup> Un elemento essenziale dell'ordinanza del giudice è l'indicazione del termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie devono essere adempiuti. Il termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi (art. 464-*quinqüies*, comma 1). Si tratta di un termine autonomo ed indipendente rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova nel suo complesso.

<sup>255</sup> La giurisprudenza ha affermato che, in caso di richiesta di sospensione del processo con messa alla prova presentata dall'imputato entro i termini previsti, il giudice è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall'accusa ed eventualmente a modificarla, ove non la ritenga corretta, traendone le conseguenze sul piano dell'applicabilità del beneficio in parola già nel corso dell'udienza preliminare (Corte cost. n. 131 del 2019).

Qualora il giudice abbia comunque rigettato la richiesta di sospensione con messa alla prova, l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato; ma tale richiesta, formulata in via principale, deve necessariamente intendersi come presentata con riserva, ove il fatto addebitato venga successivamente derubricato nel corso del rito contratto.

Sempre la Corte cost. n. 131 del 2019 ha affermato che il giudice deve, «una volta avvedutosi – in esito al giudizio abbreviato – dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l'imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-*bis* cod. proc. pen.».

dell'azione penale. Tuttavia, in deroga a tale regola, l'art. 464-*ter* c.p.p., con una procedura di interpello modellata su quella prevista per il patteggiamento, stabilisce che la richiesta possa altresì essere presentata dall'imputato nel corso delle indagini preliminari (<sup>256</sup>).

**III. La procedura nel corso delle indagini preliminari su iniziativa del pubblico ministero.** Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto nel codice di rito un nuovo art. 464-*ter*.1 che riconosce al pubblico ministero la possibilità di formulare, al momento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-*bis*), una proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando «la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale». Il pubblico ministero, ove lo ritenga necessario, può chiedere l'ausilio dell'ufficio di esecuzione penale esterna (<sup>257</sup>).

L'indagato può aderire alla proposta entro il termine di venti giorni con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero anche con modalità telematica (art. 464-*ter*.1, comma 2).

Quando vi è adesione alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari. Questi, laddove lo ritenga necessario, può fissare una udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (art. 464-*ter*.1, comma 6) e, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

Contestualmente alla trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, il pubblico ministero avvisa la persona offesa dal reato dell'esistenza di questo possibile sviluppo del procedimento e della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice (art. 464-*ter*.1, comma 3).

**IV. La sospensione del processo con messa alla prova.** Ai fini degli adempimenti esecutivi, l'ordinanza che concede la messa alla prova è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato (art. 464-*quinquies*, comma 2). Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato

---

<sup>256</sup> In fase investigativa, la richiesta dell'indagato necessita del consenso del pubblico ministero, che «deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato» e deve essere accompagnato dalla formulazione dell'imputazione (art. 464-*ter*, comma 3). A tal fine, il giudice trasmette gli atti al magistrato inquirente, di modo che questi esprima il proprio consenso o dissenso nel termine di cinque giorni (art. 464-*ter*, comma 1).

Se il pubblico ministero esprime il proprio consenso, il giudice provvede secondo le regole dianzi ricordate (art. 464-*quater*, comma 2). Pertanto, il giudice per le indagini preliminari sarà tenuto a fissare un'apposita udienza in camera di consiglio. In caso di dissenso, il pubblico ministero deve enunciare le ragioni (art. 464-*ter*, comma 4). In ipotesi di rigetto da parte del giudice, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice, se la ritiene fondata, può concedere la messa alla prova sulla base della procedura esposta in precedenza (art. 464-*ter*, comma 4).

La necessità del consenso iniziale del pubblico ministero si giustifica in ragione del fatto che, nel corso delle indagini preliminari, l'accusa potrebbe avere ancora necessità di indagare al fine di assumere le proprie determinazioni. Pertanto, la disciplina ha il fine di evitare che l'indagato strumentalizzi la richiesta allo scopo di impedire al pubblico ministero lo svolgimento di indagini complete. Difatti, l'adesione all'iniziativa dell'indagato comporta la formulazione dell'imputazione e, dunque, si configura come atto di esercizio dell'azione penale.

<sup>257</sup> La previsione della possibilità di applicare la sospensione con messa alla prova nella fase anteriore all'esercizio dell'azione penale può assicurare un consistente effetto deflattivo e può consentire l'anticipazione dei percorsi risocializzanti o riparatori. Tuttavia, la scelta di riconoscere al pubblico ministero la possibilità di formulare la proposta solo a partire dal momento in cui le indagini preliminari possono reputarsi concluse assicura la serietà del lavoro della pubblica accusa, consente all'indagato di prestare un consenso consapevole alla messa alla prova e, infine, permette al giudice per le indagini preliminari di assolvere alla sua funzione di controllo.

ed il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, sempre nel rispetto del principio di congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova (art. 464-*quinquies*, comma 3) <sup>(258)</sup>.

**La durata della sospensione.** In ogni caso, il procedimento non può essere sospeso per un periodo (art. 464-*quater*, comma 5):

a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

Tali termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato (art. 464-*quater*, comma 6).

Con disposizione volta a prevenire usi distorti dell'istituto in esame, la disciplina sostanziale stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso nei confronti del "probando" (art. 168-*ter*, comma 1 c.p., che esclude l'effetto estensivo della sospensione della prescrizione nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato, previsto dall'art. 161, comma 1 c.p.) <sup>(259)</sup>.

**L'assunzione di prove durante la sospensione.** Poiché l'ordinanza di ammissione alla *probation* non costituisce un epilogo, bensì una semplice sospensione del procedimento principale dall'esito incerto, il legislatore ha disciplinato l'eventualità che durante la sospensione si presenti l'esigenza di non disperdere prove modellando la disciplina sulle cadenze della sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato. In base all'art. 464-*sexies*, il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato <sup>(260)</sup>.

**Le impugnazioni avverso l'ordinanza che decide sull'istanza.** Contro l'ordinanza che *accoglie* la richiesta di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato ed il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa (art. 464-*quater*, comma 7). Inoltre, la persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita. La norma sopra ricordata stabilisce espressamente che l'impugnazione non sortisce effetto sospensivo rispetto al procedimento. Deve ritenersi che i motivi siano tutti quelli previsti dall'art. 606, con conseguente preclusione delle doglianze di merito.

---

<sup>258</sup> La norma appare non perfettamente allineata con quanto previsto dall'art. 464-*quater*, comma 4, a mente del quale il giudice, al momento della decisione sulla concessione della messa alla prova, può integrare o modificare il programma soltanto con il consenso dell'imputato. La modifica unilaterale appare stridente con la struttura stessa del rito e certamente lesiva del diritto di difesa. Pertanto occorre concludere che il giudice possa provvedere unilateralmente a semplici modifiche delle prescrizioni che non vadano ad intaccare la sostanza del programma.

<sup>(259)</sup> La sospensione della prescrizione, per espressa previsione, opera esclusivamente durante la sospensione del processo. Pertanto, qualora l'imputato presenti istanza allegando la mera richiesta presentata all'ufficio di esecuzione penale esterna ed il giudice disponga un rinvio dell'udienza, opereranno le norme ordinarie in base alle quali in presenza di rinvii disposti su richiesta dell'imputato il termine prescrizionale resta sospeso ai sensi dell'art. 159, co. 1, n. 3 c.p.

<sup>260</sup> Per un verso, le prove non rinviabili vengono "tenute in serbo" in vista di una eventuale ripresa del procedimento principale. Per un altro verso, le prove favorevoli debbono essere assunte a richiesta di parte anche a prescindere dal requisito della non rinviabilità. In presenza di prove d'innocenza tali da determinare un proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.* il giudice dovrà fissare un'apposita udienza nella quale, previo contraddittorio, potrà decidere sulla revoca della messa alla prova ed emettere il predetto provvedimento.

L'ordinanza che **rigetta** la richiesta di messa alla prova è impugnabile soltanto congiuntamente alla sentenza pronunciata nell'udienza preliminare o dibattimentale; il ricorso immediato e autonomo non è ammissibile <sup>(261)</sup>.

**V. L'esito positivo della messa alla prova.** Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato «se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite», ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. Tale provvedimento non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge (art. 168-ter, comma 2 c.p.) <sup>(262)</sup>.

**L'esito negativo.** In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso (art. 464-septies, comma 2) e la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può più essere riproposta (art. 464-novies) <sup>(263)</sup>.

**La revoca.** La disciplina sostanziale e processuale regola altresì la revoca della *probation*. Ai sensi dell'art. 168-quater c.p., tale provvedimento è disposto in due ipotesi. Anzitutto qualora l'imputato commetta una grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, o rifiuti la prestazione del lavoro di pubblica utilità. In secondo luogo, qualora l'imputato commetta, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo ovvero un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. Si tratta, all'evidenza, di situazioni che decretano il fallimento della messa alla prova rispetto agli scopi ai quali l'istituto mira.

In tali ipotesi, la revoca è disposta dal giudice su richiesta di parte o d'ufficio – se del caso dietro sollecitazione dei servizi sociali – con ordinanza emessa all'esito di una udienza in

---

<sup>(261)</sup>Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, Sorcinelli, in ced n. 267238; Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, Rigacci, in *CED* 267237.

<sup>(262)</sup> Cass., sez. IV, 27 ottobre - 17 novembre 2020, n. 32209, B.G., afferma che l'estinzione del reato per esito positivo della prova, anche se non è idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità, tuttavia può essere valutata dal giudice, ad esempio, per la verifica della "recidiva nel biennio" prevista dall'articolo 186, comma 2, lett. b, del codice della strada, quale presupposto per l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente.

<sup>(263)</sup> Al fine di sciogliere l'alternativa decisoria tra esito positivo ed esito negativo il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la decisione dandone avviso alle parti ed alla persona offesa (art. 464-septies, comma 1). Occorre tenere presente che, in un modello ideale, la decisione circa l'esito della prova postula da parte del giudice l'esercizio di un sindacato che si estende a tutti i parametri valutati al momento della concessione considerando se le funzioni retributiva e specialpreventiva collegate alla *probation* siano state perseguite in concreto. Nella realtà delle cose, per contro, è appena il caso di sottolineare come l'esito della prova dipenda quasi interamente dalle informazioni che il giudice riceve dall'ufficio di esecuzione penale esterna, cui viene così attribuito un ruolo determinante nell'ambito dell'istituto in esame.

L'ufficio di esecuzione penale esterna deve informare il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione (art. 141-ter, comma 4 disp. att.). Ancora, alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di esecuzione penale esterna deve trasmettere al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima (art. 141-ter, comma 5 disp. att.). Tale norma pare chiedere all'ufficio di esecuzione penale esterna un vero e proprio giudizio sul successo complessivo della prova. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza sull'esito della messa alla prova, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia (art. 141-ter, comma 7 disp. att.).

camera di consiglio che si celebra con il contraddittorio facoltativo previsto dall'art. 127 c.p.p. La decisione del giudice è obbligatoria in ragione della perentorietà del disposto normativo, ma comporta pur sempre l'esercizio di una discrezionalità tecnica nella valutazione dei presupposti<sup>(264)</sup>.

***Lo scomputo del "presofferto" in caso di revoca o di esito negativo.*** Qualora sia disposta la revoca, o la messa alla prova abbia un esito negativo, è comunque previsto un effetto favorevole nei confronti dell'imputato. Infatti, se il procedimento riprende il suo corso e l'imputato è condannato, nel determinare la pena da eseguire in concreto, il pubblico ministero deve defalcare un periodo corrispondente a quello della prova esperita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda (art. 657-*bis*). A fronte dell'incerta formulazione normativa, pare preferibile ritenere che soltanto il periodo di prova proficuamente trascorso prima che si sia verificata la causa di revoca possa essere scomputato.

***L'inutilizzabilità delle informazioni in caso di revoca o esito negativo.*** La disciplina in esame suscita l'interrogativo circa l'utilizzabilità processuale del materiale probatorio - acquisito su richiesta officiosa *ex art. 464-bis*, comma 5 o, comunque, messo a disposizione dall'ufficio di esecuzione penale esterna attraverso la predisposizione del programma in collaborazione con l'imputato - in caso di mancata ammissione alla prova, come pure in ipotesi di revoca o di esito negativo della stessa. La soluzione più garantista consiste nel ritenere che la natura teleologicamente vincolata di simili informazioni delinei un limite di ammissione<sup>(265)</sup>. L'altra faccia della medaglia è un divieto probatorio rispetto ad ulteriori e diversi utilizzi.

---

<sup>264</sup> L'avviso dell'udienza è comunicato alle parti ed alla persona offesa almeno dieci giorni prima (art. 464-*octies*, comma 2). L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 464-*octies*, comma 3). L'impugnazione non sortisce effetto sospensivo. Soltanto quando il provvedimento è divenuto definitivo, il procedimento «riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti» (art. 464-*octies*, comma 4).

Anche in caso di revoca, come in ipotesi di esito negativo, la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non può più essere riproposta (art. 464-*novies*).

<sup>265</sup> L'art. 464-*bis*, comma 5 precisa che l'acquisizione è effettuata «al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla».

## Parte IV - Capitolo 1 - I procedimenti speciali

A pagina 557 eliminare dalla riga 20 fino in fondo alla pagina 558 e inserire quanto segue.

### 10. La giustizia riparativa.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, approvato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, introduce direttamente una serie di norme volte a tratteggiare una disciplina organica della giustizia riparativa (si tratta degli artt. da 42 a 67 dello stesso d.lgs.). La parte della delega riguardante la giustizia riparativa rappresenta sicuramente una delle principali novità dell'intero progetto riformatore, teso a superare la tradizionale frammentarietà della legislazione in materia <sup>(266)</sup>. Il legislatore italiano ha voluto recepire le indicazioni contenute nelle numerose fonti sovranazionali <sup>(267)</sup> – sia vincolanti, sia di *soft law* – che da tempo sollecitano gli Stati a introdurre nei rispettivi ordinamenti interni misure di *restorative justice*.

Prima di esaminare la disciplina introdotta dal decreto delegato, appare opportuno soffermarsi brevemente sull'idea stessa di giustizia riparativa e sulle sue finalità. Una giustizia della riparazione, nella sua contrapposizione sostanziale alla tradizionale giustizia punitiva, appare come un qualcosa di rivoluzionario. Si introduce nel sistema una dialettica tripolare, nella quale trova pieno riconoscimento, accanto allo Stato (che punisce) e al reo (che subisce la pena), anche la vittima. Quest'ultima diventa protagonista della possibile riparazione, che non si esaurisce nel risarcimento economico. La giustizia riparativa valorizza la vittima e i suoi bisogni di tutela. È una giustizia orientata *anche* alla vittima, che nel paradigma tradizionale è stata messa per lungo tempo in secondo piano.

Sebbene la giustizia riparativa – in quanto strumento di *diversion* – rientri tra i procedimenti speciali che comportano una deflazione giudiziaria, la funzione principale della stessa è estranea a esigenze di economia processuale. Essa mira piuttosto ad affiancare al sistema punitivo tradizionale uno alternativo, fondato sulla (ri)costruzione di un legame tra vittima e autore del reato <sup>(268)</sup>. È proprio la “complementarità” a caratterizzare la disciplina italiana. Non si tratta di una giustizia alternativa a quella tradizionale e neppure sussidiaria, ma di un percorso parallelo, giustificabile alla luce del modello risocializzante indicato dall'art. 27 Cost.

Il d.lgs. n. 150 del 2022 fornisce la definizione di una serie di concetti chiave ricorrenti nell'articolato (art. 42). In questa sede ci limiteremo a riportare i principali.

**La nozione di giustizia riparativa.** La prima definizione riguarda proprio la nozione di giustizia riparativa. A questo proposito il legislatore delegato ha ripreso quasi testualmente

---

<sup>266</sup> In particolare, le principali applicazioni della giustizia riparativa, nella forma della mediazione penale, si trovavano nel d.lgs. 274/2000 (disposizioni in materia di competenza penale del Giudice di Pace), nel D.P.R. 448/1998 (riforma del processo penale minorile) e nella fase di esecuzione della pena (con le misure alternative alla detenzione ex art. 47 L. 354/1975). Sulla necessità di introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa si era espressa la Ministra della Giustizia Marta Cartabia nelle sue “Linee programmatiche sulla giustizia” del 14 marzo 2021, sottolineando come il tempo fosse «ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale e che stavano mostrando esiti fecondi». Cfr. M. CARTABIA, *Linee programmatiche sulla giustizia*, in *Penale. Diritto e Procedura*, 16 marzo 2021.

<sup>267</sup> Si devono ricordare, in particolare, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Vittime); la Raccomandazione del Consiglio d'Europa 2018/8 adottata dal Comitato dei Ministri; la Risoluzione 2002/12 sui *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, adottata dal Consiglio economico e Sociale delle Nazioni Unite.

<sup>268</sup> Sul punto si veda M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022, 377 ss.

quella prevista dalle fonti sovranazionali citate. Per giustizia riparativa si intende «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, lett. a).

È poi delinata una definizione puntuale di vittima del reato. Qui si tiene conto di quanto previsto dalla legge delega all'art. 1, comma 18, lett. b, che a sua volta riprende la nozione contenuta nella Direttiva 2012/29/UE. Tale nozione non coincide esattamente con le figure note dell'ordinamento tradizionale (persona offesa, danneggiato dal reato, parte civile). È vittima del reato «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno, patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (lett. b). Inoltre, l'art. 53 prevede che ai programmi di giustizia riparativa possa partecipare anche la persona offesa di un reato diverso da quello per cui si procede o per cui si avvia il programma. Il riferimento è alla c.d. «vittima aspecifica» (*surrogate victim*), che è pur sempre vittima, ma di un reato e non del reato<sup>(269)</sup>.

**La persona indicata come autore dell'offesa.** Viene impiegata l'espressione «persona indicata come autore dell'offesa». È una scelta lessicale che tiene conto del principio di presunzione di innocenza e dell'esigenza di tutelare l'onorabilità di colui che partecipa ai programmi di giustizia riparativa in qualità di: persona sottoposta alle indagini, imputato, persona sottoposta a misura di sicurezza, persona condannata con pronuncia irrevocabile e persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o non doversi procedere, per difetto di condizione di procedibilità e di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.) o per intervenuta causa estintiva<sup>(270)</sup>.

Nozione cruciale nell'economia della disciplina organica, anche per gli effetti penali che possono derivarne, è la definizione di «esito riparativo». L'espressione si ispira a quella di «*restorative outcome*» fornita dalle Nazioni Unite. Si tiene conto di due opposte esigenze: da un lato, quella di tassatività, determinatezza e precisione richiesta dalla materia penale; dall'altro, l'esigenza di cogliere nel testo normativo la flessibilità tipica della giustizia riparativa. Per esito riparativo – che può essere sia materiale sia simbolico – si intende «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti» (lett. e)<sup>(271)</sup>.

---

<sup>269</sup> In questi termini si esprime la *Relazione* al d.lgs.: «la possibilità di offrire la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa [...] anche alla vittima di un reato diverso [...] è uno specifico valore aggiunto della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale 'convenzionale': un esempio per tutti è la possibilità di coinvolgere in programmi di giustizia riparativa la persona offesa di un reato che resta a carico di ignoti, persona alla quale, di tutta evidenza, la giustizia penale 'classica' non ha nulla da offrire».

<sup>270</sup> «Ai fini della disciplina organica della giustizia riparativa, la persona indicata come autore dell'offesa può essere sia una persona fisica, sia un ente con o senza personalità giuridica. La vocazione organica della disciplina e il divieto di preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità (di cui si dirà in seguito) impongono di rendere fruibili i programmi di giustizia riparativa anche agli enti nei casi di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001». Cfr. *Relazione al d.lgs.*, cit., 379.

<sup>271</sup> La nozione è da correlarsi con l'art. 56, che disciplina l'esito riparativo come simbolico o materiale (o entrambi), nonché con le disposizioni di modifica del codice penale, dell'ordinamento penitenziario e dell'ordinamento minorile. Se la riparazione dell'offesa è una nozione già nota alla cultura penalistica, nuova e più ricca è la specifica incurvatura data dal programma di *restorative justice* alle condotte riparatorie, che possono essere, appunto, sia



***I principi generali della giustizia riparativa.*** Per quanto riguarda le caratteristiche costitutive della giustizia riparativa, l'art. 43, comma 1, enuncia in maniera solenne i principi generali che ispirano la disciplina, tra i quali merita evidenziare:

- la partecipazione attiva e volontaria (*the principle of stakeholder participation*, secondo la locuzione della Raccomandazione 2018/8);

- l'equa considerazione dell'interesse della vittima e del reo (*rectius*, della persona indicata come autore dell'offesa). Si tratta di un delicato punto di equilibrio tra la concezione "reocentrica" della giustizia punitiva e l'orientamento alla vittima, tipico viceversa della giustizia riparativa. La stessa legge delega sul punto prevedeva che la giustizia riparativa dovesse essere intesa e disciplinata nell'«interesse della vittima e dell'autore del reato» (art. 1, comma 18, lett. a), dimostrando di voler evitare di configurare la giustizia riparativa in un'ottica puramente vittimocentrica;

- il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa. Il «consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato» (art. 1, comma 18, lett. c, legge delega) rappresenta l'elemento chiave di ogni archetipo riparativo. È questa la cifra della *restorative justice* e il suo coefficiente democratico, nonché il suo tratto distintivo rispetto al sistema penale coercitivo. L'art. 48 del d.lgs. 150/2022 disciplina le caratteristiche del consenso di ogni partecipante allo svolgimento del programma di giustizia riparativa: il consenso deve essere personale, libero, consapevole, informato, espresso in forma scritta e sempre revocabile, anche per fatti concludenti;

- la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa. La riservatezza rappresenta una condizione indispensabile allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, concepiti come spazi di dialogo aperto e protetto da confidenzialità. Accanto ad essa si collocano le previsioni relative alle inutilizzabilità delle dichiarazioni<sup>(272)</sup> e alla tutela del segreto<sup>(273)</sup>, che assicurano la genuina acquisizione della prova sia nella fase delle indagini sia nel processo;

- l'indipendenza dei mediatori e la loro "equiprossimità" rispetto ai partecipanti. L'equiprossimità del mediatore si distingue rispetto alla terzietà del giudice: mentre il giudice è terzo in quanto neutrale, il mediatore è terzo in quanto "sta nel mezzo", né più in alto né più in basso, bensì accanto a ogni partecipante.

***Gli obiettivi della giustizia riparativa.*** Il comma 2 dell'art. 43 enuncia gli obiettivi generali e ideali della giustizia riparativa. Essa «tende a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità». I successivi commi 3 e 4 sanciscono il diritto all'accesso ai

---

materiali che simboliche. Nuovo è anche il riferimento all'idoneità dell'accordo che scaturisce dall'incontro a significare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti. Per un approfondimento sul punto si veda la *Relazione illustrativa*, cit., 380.

<sup>272</sup> L'art. 51 prevede l'inutilizzabilità per le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma, che non potranno essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase di esecuzione della pena. Tale previsione struttura un divieto legale di impiego probatorio, che si ripercuoterà sulla decisione, sulla validità della motivazione e sarà censurabile in sede di impugnazione. Cfr. *Relazione al d.lgs.*, cit., 394.

<sup>273</sup> L'art. 52 stabilisce che il mediatore non possa «essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale». Cfr. *Relazione al d.lgs.*, cit., 395.

programmi di giustizia riparativa, in conformità con il principio internazionale di libera accessibilità. L'accesso è sempre favorito, è gratuito ed è assicurato a chiunque vi abbia interesse. Il cardine della giustizia riparativa è rappresentato dal «rispetto della dignità di ogni persona», senza alcuna discriminazione.

Il principio di accessibilità vede come unico limite quello del pericolo per i partecipanti, che deve essere concreto e derivare dallo svolgimento del programma stesso (<sup>274</sup>). Tale principio viene ulteriormente specificato. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa può avvenire «in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 44). La riforma, attraverso una simile previsione – la più avanzata dell'intera novella secondo alcuni studiosi (<sup>275</sup>) – apre a una giustizia riparativa ad amplissimo raggio, potendo avere luogo per qualsiasi fattispecie di reato (<sup>276</sup>).

I partecipanti ai programmi di giustizia riparativa (<sup>277</sup>) hanno il diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva relativamente alla natura del percorso, alle garanzie previste e alle conseguenze della partecipazione. Al riguardo, si segnala la modifica dell'art. 90-*bis* c.p.p., riguardante l'informazione della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa sia per la persona sottoposta alle indagini che per la persona offesa. È stato, altresì, introdotto un nuovo art. 90-*bis*.1, in base al quale la stessa informazione deve essere data alla vittima del reato, laddove questa non coincida con la persona offesa (<sup>278</sup>).

**I programmi di giustizia riparativa.** Quanto ai programmi di giustizia riparativa, essi «si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori» (art. 53), soggetti terzi, adeguatamente formati, indipendenti e imparziali. Dei programmi di giustizia riparativa viene fornita una elencazione aperta e non tassativa, vista la costante evoluzione degli stessi. Il decreto menziona quelli maggiormente utilizzati, quali:

a) la mediazione tra la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa, anche estesa ai gruppi parentali, o tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;

---

<sup>274</sup> In questo senso, il nuovo art. 129-*bis* c.p.p. «Accesso ai programmi di giustizia riparativa», comma 3, prevede che l'invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa per l'avvio del relativo programma possa avvenire purché questo «non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti».

<sup>275</sup> In questi termini M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., 379.

<sup>276</sup> Il comma 2 delimita il perimetro di accesso ai programmi prevedendo che lo stesso possa essere esercitato durante un procedimento, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto di una condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* c.p.p., o per intervenuta causa estintiva del reato. Con riferimento ai soli reati procedibili a querela, il comma 3 amplia il suddetto perimetro prevedendo la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa anche prima della proposizione della querela, quindi anche prima e a prescindere dall'eventuale instaurazione del procedimento penale, il che potrebbe comportare un notevole effetto deflativo sull'instaurazione dei procedimenti stessi.

<sup>277</sup> I partecipanti ai programmi di riparazione sono indicati nell'art. 45 del decreto: «a) la vittima del reato; b) la persona indicata come autore dell'offesa; c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali; d) chiunque altro vi abbia interesse».

<sup>278</sup> Sono state apportate numerose modifiche al codice di procedura penale in attuazione dei criteri direttivi contenuti nell'art. 1, comma 18, lettere *c* e *d* della delega, per le quali si rinvia alla *Relazione illustrativa*, cit., 424 ss.

- b) il dialogo riparativo tra la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa<sup>(279)</sup>;
- c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori.

Il decreto delegato disciplina le attività preliminari, in particolare l'incontro, che è il momento fondamentale della giustizia riparativa. Il primo incontro è preceduto da uno o più contatti «[...] diretti a fornire informazioni», «a raccogliere il consenso» e «a verificare la fattibilità dei programmi stessi» (art. 54). Quanto allo svolgimento degli incontri, essi devono avere luogo «in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza» (art. 54). Saranno, quindi, spazi diversi da quelli propri della giustizia ordinaria – a sottolineare l'alternatività del paradigma riparativo – tali da promuovere fiducia e confidenzialità.

Il programma può concludersi con un esito riparativo, che può essere materiale o simbolico<sup>(280)</sup>. Al termine dello svolgimento del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e l'esito riparativo raggiunto. A tal riguardo, il decreto delegato disciplina l'effetto giuridico che lo svolgimento del programma di giustizia riparativa può avere nel procedimento penale e nella fase di esecuzione della pena.

In particolare, l'autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e l'eventuale esito riparativo. La mancata attuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa. Pertanto, solo il raggiungimento di un esito riparativo potrà comportare un effetto favorevole. L'eventuale fallimento del programma non potrà valere *in malam partem*<sup>(281)</sup>.

---

<sup>279</sup> Come il *circle*, termine che non ha un equivalente terminologico nella lingua italiana, ma che indica uno spazio di parola e di ascolto aperto a componenti della comunità. Tra i programmi di giustizia riparativa rientra anche la mediazione con vittima aspecifica, cui si è fatto cenno nel testo in precedenza.

<sup>280</sup> L'art. 56 contiene la disciplina degli esiti riparativi. «L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi». «L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori». Cfr. *Relazione al d.lgs.*, cit., 401.

<sup>281</sup> In questi termini M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa*, in *questionegiustizia.it*, 11 ottobre 2022.

## Parte IV - Capitolo 2

### Il procedimento davanti al tribunale monocratico. Le modifiche operate dalla *riforma Cartabia*.

A pagina 559 eliminare l'intero capitolo II fino a pagina 565 e sostituire con quanto segue.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. - 2. Il procedimento monocratico con udienza preliminare. - 3. Il procedimento monocratico con citazione diretta. - 4. I riti speciali nel procedimento monocratico.

#### 1. Considerazioni introduttive.

Come abbiamo anticipato nella parte II, cap. 1, § 2, lett. c, tra i reati di competenza del tribunale il codice distingue tra quelli attribuiti al giudice collegiale e quelli attribuiti al giudice singolo, c.d. monocratico. La *riforma Cartabia* ha apportato varie modifiche al fine di aumentare l'efficienza del sistema e, al tempo stesso, di tutelare il diritto di difesa.

In primo luogo, ha applicato al procedimento davanti al giudice monocratico il principio generale secondo cui per passare al dibattimento occorre una *ragionevole previsione di condanna* sulla base degli elementi acquisiti nelle indagini; e ciò sia per i reati che richiedono l'udienza preliminare, sia per quelli che non la prevedono e per i quali il pubblico ministero ha il potere di disporre la citazione diretta a dibattimento.

In secondo luogo, la *riforma Cartabia* ha ampliato i casi nei quali il pubblico ministero medesimo ha il potere di citazione diretta. Tuttavia, in tutti i casi nei quali la pubblica accusa gode del potere di citazione diretta, la riforma ha introdotto una nuova *udienza di comparizione predibattimentale* che è attribuita ad un giudice-persona fisica diverso da quello del dibattimento e che adempie ad una funzione di filtro congegnata in modo originale. Infatti, il giudice ha il potere di invitare il pubblico ministero a riformulare l'imputazione che sia non chiara né precisa: ove quest'ultimo non provveda, il giudice dispone la restituzione degli atti all'ufficio della pubblica accusa; lo stesso accade se l'imputazione non corrisponde a quanto emerge dagli atti.

In terzo luogo, nella nuova udienza il giudice svolge una funzione preparatoria dell'udienza dibattimentale, decide le questioni preliminari, può accogliere la richiesta di un rito alternativo formulata dall'imputato e ha il potere di pronunciare il non luogo a procedere se non vi è una ragionevole previsione di condanna sulla base degli elementi acquisiti nelle indagini.

**La distinzione tra i reati che impongono la citazione diretta a dibattimento e quelli che richiedono l'udienza preliminare.** Come abbiamo accennato, nell'ambito dei reati che appartengono alla cognizione del giudice monocratico il legislatore ha distinto due fasce di gravità alle quali sono correlate due differenti tipi di procedimento penale.

**Nella prima fascia** rientrano i seguenti reati (art. 550):

- a) le contravvenzioni, purché non siano di competenza del giudice di pace;
- b) i delitti puniti con la sola multa, purché non siano di competenza del giudice di pace;
- c) i delitti puniti con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo, anche congiunta a multa, purché non siano di competenza del giudice di pace;

d) altri reati puniti con pena superiore, che prima della riforma erano indicati nell'art. 550, comma 2. La *riforma Cartabia* ha ampliato l'elenco sulla base della legge-delega che consentiva l'inserimento di reati puniti con pena detentiva fino a sei anni nel massimo e il cui accertamento non richiede indagini particolarmente complesse (<sup>282</sup>).

---

<sup>282</sup> Nella precedente versione del comma 2 erano previste le fattispecie della violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.); della resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); dell'oltraggio a magistrato in udienza aggravato ai sensi dell'art. 334, comma 2 c.p.; della

violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, comma 2 c.p.; della rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma 2 c.p., escluso il caso in cui taluno sia rimasto ucciso o abbia subito lesioni gravi o gravissime; delle lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'art. 590-*bis* c.p.; del furto aggravato a norma dell'art. 625 c.p.; della ricettazione (art. 648 c.p.). Nella nuova versione del comma 2 sono stati aggiunti i seguenti reati: gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, comma 2, c.p.); il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, comma, 3 c.p.); l'apologia di delitto (art. 414 c.p.); l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.); la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 c.p.); la bigamia (art. 611 c.p.); i reati caratterizzati da violenza o minaccia, come ad esempio l'evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, comma 2, prima parte, c.p.) o la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.). Sono stati aggiunti all'elenco, inoltre, numerosi delitti contro la fede pubblica, sul presupposto che il loro accertamento «non appare complesso in quanto emerge da circostanze di fatto» (cfr. *Relazione Ministeriale*, p. 145): le falsità in monete (artt. 454, 460, 461 c.p.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 c.p.); l'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-*ter* c.p.); alcuni delitti di falsità personale (artt. 495, 495-*ter*, 496, 497-*bis* e 497-*ter* c.p.). Tra i delitti contro il patrimonio, sono stati aggiunti all'elenco di cui all'art. 550 la truffa aggravata (art. 640, comma 2, c.p.), la frode in assicurazione (art. 642 c.p.) e l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Il gruppo dei reati per i quali si procede con citazione diretta è stato arricchito, inoltre, da alcuni reati in forma aggravata, laddove ricorra la prevista circostanza ad effetto speciale: l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità aggravata dalla qualifica di capi, promotori, organizzatori (art. 340, comma terzo c.p.); l'esercizio abusivo di una professione aggravata per chi determina/dirige l'attività (art. 348, comma secondo c.p.); la procurata inosservanza di pena in caso di delitto (art. 390 c.p.); la violazione di domicilio aggravata (art. 614, ultimo comma c.p.) e quella commessa dal pubblico ufficiale (art. 615, comma 1 c.p.); la rivelazione del contenuto della corrispondenza, in caso di violazione di corrispondenza da parte dell'addetto al servizio delle poste (art. 619 secondo comma c.p.). Infine, sempre sul presupposto della semplicità dell'accertamento, il legislatore della riforma ha inserito nell'elenco di cui all'art. 550 dei reati previsti da leggi speciali: alcuni reati riguardanti le armi contenuti nella legge 110/1975, come il porto di arma in riunione pubblica da parte di persona non munita di licenza, il trasferimento illecito di armi e l'importazione di armi senza licenza (artt. 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110); il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); alcuni reati previsti dal c.d. codice antimafia, tra cui i delitti di inosservanza di obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la violazione del divieto di espatrio, il mancato rientro nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, l'elusione della amministrazione giudiziaria dei beni personali, l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali *ex* art. 80 e la violazione del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per i sottoposti a sorveglianza speciale (rispettivamente, artt. 75, comma 2, 75-*bis* e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159); la falsa attestazione della presenza in servizio e la giustificazione dell'assenza con certificato medico falso, punito dall'art. 55-*quinquies* comma 1 d.lgs. del 165/01. c.d. Testo Unico sul pubblico impiego; alcuni reati previsti dal Testo Unico in materia di immigrazione, tra cui la contraffazione e l'alterazione del visto, del permesso di soggiorno o dei documenti necessari per il loro rilascio, la seconda violazione del divieto di rientrare nel territorio dello Stato dopo un respingimento o dopo l'espulsione disposta dal giudice e la produzione di documenti falsi nelle procedure di ingresso e soggiorno (rispettivamente, artt. 5, comma 8-*bis*, 10, comma 2-*quater*, 13, comma 13-*bis*, e 26-*bis*, comma 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

In relazione a questa prima fascia di reati, è predisposto un rito apposito, caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare: in esso il pubblico ministero esercita l'azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio.

**Nella seconda fascia**, determinata in via residuale, rientrano tutti gli altri reati di competenza del tribunale, ma che non appartengono alla cognizione del giudice collegiale. Per tali delitti è predisposto un procedimento che prevede lo svolgimento dell'udienza preliminare.

Ai sensi dell'art. 551, quando vi è connessione tra reati rientranti nella prima fascia e reati rientranti nella seconda, trova applicazione per tutti il procedimento che prevede lo svolgimento dell'udienza preliminare.

## 2. Il procedimento monocratico con udienza preliminare.

Sia il procedimento monocratico predisposto per i reati più gravi, sia quello predisposto per i reati meno gravi sono modellati sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione collegiale, che nel codice è concepito come il *rito ordinario*. Nell'art. 549 il codice opera un generale rinvio al rito ordinario nei seguenti termini: « per tutto ciò che non è previsto nel presente libro (ottavo) o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, *in quanto applicabili* ».

**Il procedimento monocratico per i reati più gravi.** È opportuno ricostruire, in prima battuta, il procedimento monocratico predisposto per i reati più gravi, perché questo comporta minori deroghe rispetto al procedimento ordinario. Una volta tratteggiata la relativa disciplina, daremo conto, per differenza, delle disposizioni concernenti il procedimento per i reati meno gravi (v. tav. 4.2.1).

Poiché non viene dettata alcuna regolamentazione specifica in merito alla fase che precede il giudizio (dalle indagini preliminari all'udienza preliminare), trovano integrale applicazione le norme sul procedimento ordinario collegiale.

**Il dibattimento.** Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili (art. 559, comma 1). Sono previste alcune peculiarità.

Di regola, i dichiaranti sono sentiti con esame incrociato; tuttavia, su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere « condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori » (art. 559, comma 3).

Inoltre, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva « se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale » (art. 559, comma 2).

## 3. Il procedimento monocratico con citazione diretta.

**Considerazioni preliminari.** Si tratta di un procedimento che, relativamente alla fase dibattimentale, ha una disciplina identica a quella finora tratteggiata in relazione al rito monocratico predisposto per i reati più gravi (la maggior parte delle norme, che abbiamo commentato, sono dettate indistintamente per entrambi i procedimenti). Vi è una differenza: nel rito con citazione diretta non è previsto lo svolgimento dell'udienza preliminare. La peculiarità si riflette, ovviamente, sugli istituti che sono collegati con tale udienza. La  *riforma Cartabia*  ha previsto per la prima volta una fase “filtro”, introducendo l'udienza di comparizione

---

luglio 1998, n. 286); i reati di istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti (artt. 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); tra i reati tributari è stato inserito il reato di omessa dichiarazione (art. 5, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

predibattimentale, nella quale un giudice – diverso da quello che si pronuncerà nel dibattimento – valuta la fondatezza dell'accusa e la ragionevole previsione di condanna.

Il pubblico ministero esercita l'azione penale ed emette il *decreto di citazione a giudizio* per l'udienza di comparizione predibattimentale (art. 552)<sup>283</sup> e lo fa notificare, a pena di nullità, all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione.

**Il decreto di citazione a giudizio per l'udienza di comparizione predibattimentale.** Il decreto di citazione a giudizio ha un contenuto più complesso rispetto al rito con udienza preliminare (art. 429). In particolare, deve contenere tre elementi ulteriori:

1) l'avviso all'imputato che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio (art. 552, comma 1, lett. e);

2) l'avviso all'imputato che sino alla definizione della udienza di comparizione predibattimentale può chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento o la sospensione del processo con messa alla prova, o presentare domanda di oblazione (art. 552, comma 1, lett. f);

3) l'avviso che il fascicolo delle indagini è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti, e i loro difensori, potranno prenderne visione ed estrarne copia (art. 552, comma 1, lett. g);

4) l'informazione all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa (art. 552, comma 1, lett. h-bis);

**La formazione del fascicolo per il dibattimento.** Immediatamente dopo la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice dell'udienza predibattimentale unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione (art. 553, comma 1). L'imputato, nonostante le ultime modifiche apportate dalla *riforma Cartabia*, rimane ancora estromesso dalla formazione del fascicolo per il dibattimento<sup>284</sup>.

Prima di emettere il decreto di citazione a giudizio, il pubblico ministero, a pena di nullità, deve aver fatto notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis) nonché, ove l'indagato abbia chiesto di essere interrogato, l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio (art. 552, comma 2).

**L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.** L'introduzione di una nuova udienza predibattimentale in camera di consiglio ha un duplice scopo: da un lato, ha l'obiettivo di consentire un vaglio più snello di quello previsto per l'udienza preliminare, ma pur sempre necessario per sfolire il carico giudiziario da tutti quei processi che non richiedono il dibattimento. Da un altro lato, ha voluto creare un'udienza *ad hoc* che comunque consente di alleggerire il carico delle udienze dibattimentali, liberando il giudice del dibattimento da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie<sup>285</sup>. Nella nuova udienza di comparizione

---

<sup>283</sup> Qualora si proceda per i reati di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la data dell'udienza di comparizione predibattimentale deve essere fissata non oltre novanta giorni dall'emissione del decreto di citazione (art. 552, comma 1-ter).

<sup>284</sup> Infatti, in questa procedura il fascicolo per il dibattimento è formato unilateralmente dal pubblico ministero, a differenza di ciò che avviene nell'udienza preliminare, ove il fascicolo del dibattimento viene formato all'esito della stessa in udienza. Comunque, l'imputato ed il suo difensore possono, nel corso della udienza di comparizione predibattimentale in sede di questioni preliminari, chiedere che vengano esclusi dal fascicolo del dibattimento tutti quegli atti che non potevano esservi inseriti (art. 491 in base al richiamo operato dall'art. 554-bis, comma 3).

<sup>285</sup> Cfr. *Relazione ministeriale*, p. 151. Nella previgente disciplina, accadeva nella prassi che queste ultime attività fossero espletate nel corso della prima udienza di comparizione (chiamate nel "gergo giudiziario" udienze di smistamento), in cui, infatti, la difesa poteva o avanzare richieste di riti alternativi, o formulare una delle questioni preliminari di cui all'art. 491, o formulare direttamente le richieste istruttorie ai sensi dell'art. 493 (a questo punto, il giudice,

predibattimentale si svolgono attività che in parte ricalcano la disciplina prevista per l'udienza preliminare ed in parte quella della prima udienza di comparizione disciplinata dalla previgente disciplina del rito con citazione diretta dinnanzi al tribunale in composizione monocratica.

L'udienza di comparazione predibattimentale si svolge in camera di consiglio (e cioè, senza la partecipazione del pubblico) con la presenza necessaria del pubblico ministero e del difensore (art. 554-*bis*, comma 1); la redazione del verbale avviene in forma riassuntiva, ai sensi dell'art. 140, comma 2 (art. 554-*bis*, comma 8). Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, deve verificare che tra le parti vi sia la possibilità di raggiungere un accordo, per il quale il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione (art. 554-*bis*, comma 4). Si tratta di un vero e proprio tentativo di conciliazione, già previsto per il procedimento dinnanzi al giudice di pace (art. 29, comma 4, d.lgs 28 agosto 2000, n. 274),

**Approfondimento. Svolgimento dell'udienza.** Il giudice verifica, per prima cosa, la corretta costituzione delle parti e, quindi, la regolarità delle notifiche, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e della notificazione di cui dichiara la nullità (art. 554-*bis*, comma 2). Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420 e 420-*bis* - 420-*sexies*. Pertanto, nel caso in cui difetti la conoscenza effettiva del processo, il giudice può emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (art. 420-*quater*).

Una volta accertata la regolare costituzione delle parti, se l'imputato ha effettiva conoscenza del processo, è onere di quest'ultimo, a pena di decadenza, eccipere, in questo preciso momento, tutte le questioni preliminari indicate dall'art. 491 (art. 554-*bis*, comma 3). Si tratta delle questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione e alcune delle nullità (art. 181, commi 2 e 3), la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'art. 91 <sup>(286)</sup>.

**Il potere del giudice di invitare il pubblico ministero a riformulare l'imputazione che sia non chiara né precisa o che non corrisponda a quanto emerge dagli atti.** Uno dei requisiti del

---

una volta ammessi i mezzi di prova, dichiarava aperto il dibattimento e rinviava ad una nuova udienza per l'assunzione dei mezzi di prova). Spesso, poteva accadere che nel corso della medesima udienza fossero calendarizzati processi che prevedevano attività di tipo diverso: per alcuni era previsto lo svolgimento delle attività tipiche della prima udienza di comparizione; per altri era, invece, previsto lo svolgimento di attività istruttorie o decisorie. Ciò poteva comportare un rallentamento reciproco dei processi fissati nella singola giornata, poiché nelle udienze di comparizione, in seguito alla formulazione di eccezioni o alla richiesta di riti alternativi (quali, ad esempio, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e ss.) il giudice avrebbe potuto avere la necessità di ritirarsi in camera di consiglio per emettere un'ordinanza o una sentenza (anche ai sensi dell'art. 469), con conseguenti ritardi e attese (imprevisti) dei testimoni e dei difensori interessati dei processi per i quali era previsto lo svolgimento di attività istruttoria, fissati nelle ore immediatamente successive.

<sup>286</sup> Occorre evidenziare che è questo il momento ultimo in cui l'imputato può eccepire la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, per una delle nullità indicate dall'art. 429, comma 2 (non corretta identificazione dell'imputato; insufficiente enunciazione del fatto contestato in forma chiara e precisa, con l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza e dei relativi articoli di legge; l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo si procederà in sua assenza). Sono altresì precluse in un momento successivo, le questioni concernenti il contenuto del fascicolo del dibattimento (ad. es. la richiesta di espunzione delle sommarie informazioni erroneamente ivi contenute) e le richieste di riunione o separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.



decreto di citazione a giudizio è l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (art. 552, comma 1, lett. c). In base alla nuova disciplina introdotta dalla *riforma Cartabia*, laddove il giudice verifichi che l'imputazione è generica, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformularla e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara con ordinanza la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 554-*bis*, comma 5) <sup>(287)</sup>.

Analogamente, laddove la qualificazione giuridica del fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non siano indicate in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, (senza dichiarare però la nullità dell'imputazione) dispone con ordinanza la restituzione degli atti al medesimo (art. 554-*bis*, comma 6).

Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, tale modifica è inserita nel verbale di udienza. Se l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza (art. 554-*bis*, comma 6) <sup>(288)</sup>.

Per espressa previsione normativa (art. 33-*quinquies*), tra le questioni che devono essere eccepite, a pena di decadenza, nel corso della udienza di comparizione predibattimentale, rientrano quelle relative alla inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (libro I, capo VI-*bis*). Ebbene, laddove l'inosservanza di tali norme sia una conseguenza della modifica della imputazione effettuata dal pubblico ministero, la questione deve essere rilevata dal giudice o eccepita dal difensore, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso in cui l'imputato sia assente e sia stata disposta nei suoi confronti la notifica del verbale di udienza, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata (art. 554-*bis*, comma 7).

***Gli esiti dell'udienza di comparizione predibattimentale.*** Vari possono essere gli esiti dell'udienza di comparizione predibattimentale.

***1) L'imputato richiede un rito alternativo al dibattimento o l'applicazione di una pena sostitutiva.*** L'udienza di comparizione predibattimentale è il termine ultimo per l'imputato per richiedere riti alternativi al dibattimento. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonché la domanda di oblazione devono essere proposte, a pena di decadenza, prima della emissione del provvedimento che definisce l'udienza predibattimentale (art. 544-*ter*, comma 2). È questo, inoltre, il termine ultimo per presentare una richiesta concordata, tra l'imputato e il pubblico ministero, di applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 <sup>(289)</sup>.

---

<sup>287</sup> Occorre precisare che il meccanismo introdotto dalla *riforma Cartabia*, è stato già oggetto di una nota pronuncia delle Sezioni unite, per quel che concerne l'ipotesi in cui il giudice rilevi la genericità dell'imputazione. Si veda Cass., Sez. un., 20 dicembre 2007 -1° febbraio 2008, n. 5307, Battistella, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 177, già citata nel capitolo sull'udienza preliminare.

<sup>288</sup> Le novità introdotte dalla *riforma Cartabia* impongono una riflessione. Al giudice della udienza di comparizione predibattimentale viene attribuito un potere di controllo sulla corretta formulazione della imputazione superiore rispetto a quello attribuito dalla disciplina previgente del rito in esame. Adesso il giudice ha, infatti, a disposizione l'intero fascicolo delle indagini preliminari e può, quindi, verificare effettivamente se la definizione giuridica attribuita ai fatti descritti in imputazione corrisponde al contenuto degli atti processuali.

<sup>289</sup> Laddove quest'ultima richiesta imponga ulteriori accertamenti (ad es. le verifiche sulla idoneità del domicilio dell'imputato che richiede l'applicazione della detenzione domiciliare di

**2) Il giudice emette sentenza di non luogo a procedere.** Come si legge nella *Relazione Ministeriale*, «all'udienza predibattimentale è stato assegnato il compito di definire il processo, quando, sulla base del complesso degli atti di indagine (che, infatti, sono ora trasmessi integralmente al giudice: cfr. art. 553), già emergano elementi che conducono a un proscioglimento oppure si evidenzia che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna». Sotto questo profilo, la disciplina dell'udienza di comparizione predibattimentale è del tutto assimilabile a quella dell'udienza preliminare e, infatti, anche in questo caso il processo può essere definito con una sentenza di non luogo a procedere. La legislazione delegata ha, pertanto, introdotto una fase "filtro" anche per i procedimenti di cui all'art. 550, che non prevedevano nella previgente disciplina una fase assimilabile all'udienza preliminare. Nell'ottica degli scopi della riforma *Cartabia*, si è, quindi, deciso di introdurre uno strumento in grado di sfoltire il carico giudiziario<sup>(290)</sup>.

Il giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale si pronuncia con sentenza di non luogo a procedere se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa<sup>(291)</sup> o quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna (art. 554-ter, comma 1). Sono, pertanto, stati pedissequamente riprodotti i presupposti della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare<sup>(292)</sup>.

Nel caso in cui l'imputato non sia punibile perché non imputabile, il giudice non può emettere sentenza di non luogo a procedere, se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di misure di sicurezza diverse dalla confisca, poiché queste necessitano di un accurato controllo da parte del giudice del dibattimento (art. 554-ter, comma 1).

---

cui al nuovo art. 56 legge 24 novembre 1981, n. 689), il giudice sospende il processo e fissa una apposita udienza, non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente, analogamente a ciò che è previsto con riferimento alla applicazione di sanzioni sostitutive all'esito del dibattimento (artt. 544-ter, comma 2, secondo periodo e 545-bis).

<sup>290</sup> È necessario precisare che, per quanto siano simili, la disciplina dell'udienza di comparizione predibattimentale e quella dell'udienza preliminare sono solo in parte sovrapponibili. A titolo esemplificativo, merita rilevare che il giudice dell'udienza predibattimentale non può ordinare ulteriori indagini (art. 421-bis), né ammettere le prove decisive ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422).

<sup>291</sup> Benché non espressamente prevista, si ritiene certamente applicabile anche la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Sul punto, la *Relazione Ministeriale* precisa che «non si è ritenuto di esplicitare che un esito possibile è anche quello previsto dall'art. 131-bis c.p., in quanto tra gli esiti ordinari dell'udienza vi è anche la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere in presenza di una causa di non punibilità, che include, quindi, anche la pronuncia di cui all'art. 131-bis c.p. (cfr. *Relazione Ministeriale*, p. 151).

<sup>292</sup> Non è stata prevista la possibilità di applicare l'art. 469 (proscioglimento prima del dibattimento), che resta applicabile nella prima udienza di comparizione dibattimentale, prima che il giudice dichiari aperto il dibattimento. Come si legge nella *Relazione Ministeriale*, «non si è, invece, espressamente collocata nell'udienza predibattimentale la disciplina dell'art. 469 c.p., allo scopo di continuare a consentire l'operatività di quell'istituto anche nel rito a citazione diretta, anche per il caso in cui gli eventi lì indicati sopravvengano all'udienza predibattimentale, nella quale, invece, i medesimi esiti sono espressamente previsti e disciplinati. Il tutto in continuità con il rapporto esistente tra pronuncia ex art. 425 c.p.p. e ex art. 469 c.p.p. nei giudizi con udienza preliminare» (cfr. *Relazione Ministeriale*, p. 152).

**3) Il giudice fissa la data dell'udienza dibattimentale.** Se l'imputato non presenta alcuna richiesta di riti alternativi al dibattimento o di applicazione di pene sostitutive e non vi sono i presupposti per la definizione dell'udienza con una sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero contenente la documentazione, i verbali e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.

L'udienza dibattimentale si colloca in continuità con quella di comparizione predibattimentale, seppure debba ovviamente svolgersi davanti ad un altro giudice persona fisica. Tra la data del rinvio dell'udienza predibattimentale e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Lo scopo di questo termine dilatorio è quello di consentire alle parti di organizzare la propria difesa in un'ottica propriamente dibattimentale, individuando i testimoni da inserire nella lista testimoniale di cui all'art. 468, che deve essere depositata almeno sette giorni prima dell'udienza dibattimentale,

**L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.** La riforma *Cartabia*, nell'introdurre nel rito a citazione diretta dinnanzi al tribunale monocratico un'udienza quasi del tutto assimilabile all'udienza preliminare, ha dovuto anche introdurre un apposito mezzo di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere conclusiva della nuova udienza predibattimentale. Si è dunque prevista una specifica disciplina della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, introducendo un nuovo art. 554-*quater*. Quest'ultima disposizione riproduce sostanzialmente il testo dell'omologo art. 428, con alcune differenze marginali.

Una particolarità discende dalla natura del rito in esame. Nel caso di appello del pubblico ministero, la corte di appello, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza; oppure pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.

**La revoca della sentenza di non luogo a procedere.** La legislazione delegata, introducendo il nuovo art. 554-*quinquies*, ha disciplinato anche la revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza di comparizione predibattimentale, introducendo, in questo caso, una disciplina distinta da quella prevista dal titolo X del libro V. La differenza più consistente rispetto a quest'ultima disciplina si sostanzia nell'impossibilità per il pubblico ministero di chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere con contestuale richiesta di riapertura delle indagini allo scopo di acquisire nuove fonti di prova (art. 435). La riforma *Cartabia* ha, pertanto, circoscritto le ipotesi di revoca della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale ai soli casi in cui «sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio» (art. 554-*quinquies*).

Ed invero, come si legge nella *Relazione ministeriale*, «l'esito [della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere] non può mai essere la riapertura delle indagini, in quanto in questo caso il rito [è] già passato ad una fase successiva all'esercizio dell'azione penale e con passaggio ad una fase propriamente processuale» (cfr. *Relazione ministeriale*, p. 152).

Presupposto affinché il pubblico ministero – unico soggetto legittimato – possa richiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere è che si scoprano nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio (art. 554-*quinquies*, comma 1). Sebbene il testo dell'art. 554-*quinquies* non specifichi che cosa debba intendersi per «utile svolgimento del giudizio», attraverso un'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 554-*quater*, deve ritenersi che il requisito vada inteso nel senso che le nuove fonti di prova devono essere tali da consentire di pronosticare una ragionevole previsione di condanna.

Il giudice che provvede sulla richiesta è il giudice dell'udienza predibattimentale e non il giudice per le indagini preliminari; egli, se non dichiara inammissibile la richiesta del pubblico ministero, fissa la data di un'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico

ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Nel corso di questa udienza, le parti hanno la possibilità di esporre le argomentazioni a sostegno delle loro richieste: si instaura così un contraddittorio sull'istanza della parte pubblica, che si svolge secondo le forme ed i termini di cui all'art. 127 (art. 554-*quater*, comma 3).

Se il giudice accoglie la richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza di non luogo a procedere e fissa direttamente l'udienza dibattimentale dinnanzi ad un giudice diverso: non si svolge, quindi, nuovamente la fase della udienza di comparizione predibattimentale (art. 554-*quinqües*, comma 4). Le richieste di riti alternativi al dibattimento dovranno essere formulate, a pena di decadenza, direttamente all'udienza dibattimentale (art. 554-*quinqües*, comma 4, ultimo periodo). Avverso l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di revoca, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione, a norma dell'art. 437 (art. 554-*quinqües*, comma 5).

**L'udienza dibattimentale.** Nella prima udienza dibattimentale (<sup>293</sup>) le attività preliminari al dibattimento sono:

- 1) l'eventuale emissione di una sentenza di proscioglimento predibattimentale (art. 469);
- 2) la dichiarazione di apertura del dibattimento e la formulazione delle richieste di ammissione dei mezzi di prova, sulle quali le parti sono tenute ad illustrare esclusivamente i profili di ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1 (art. 555, comma 4);
- 3) l'acquisizione concordata al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva (art. 555, comma 4).

In ogni caso è previsto che le parti, a pena di inammissibilità, debbano depositare, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, le liste « dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 di cui intendono chiedere l'esame » (art. 555, comma 1).

Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e la formulazione delle richieste di ammissione dei mezzi di prova il rito si svolge con le forme, che abbiamo esaminato *supra*, analizzando il procedimento monocratico con udienza preliminare.

**Le funzioni del pubblico ministero.** Una particolarità concerne le funzioni del pubblico ministero, che dinanzi al tribunale in composizione monocratica sono svolte dal procuratore della repubblica presso il tribunale. Questi può delegare lo svolgimento delle sue funzioni nell'udienza dibattimentale ad uditori giudiziari, a vice procuratori onorari addetti all'ufficio, a personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o a laureati in giurisprudenza che frequentano il

---

<sup>293</sup> È doveroso precisare che, nella prassi, quasi sempre accade che non si svolga un'unica udienza dibattimentale, bensì tante quante sono necessarie per concludere l'escussione di tutti i testimoni, per l'acquisizione delle prove documentali e, infine, per la discussione finale delle parti. Le attività che la *riforma Cartabia* ha suddiviso nelle due udienze di comparizione predibattimentale e della udienza dibattimentale, nella vigenza della disciplina antecedente alla riforma, erano svolte nella prima udienza di comparizione, nella quale, in genere, non aveva luogo nessuna ulteriore attività di tipo istruttorio (c.d. udienze di smistamento nel "gergo giudiziario"). Se lo scopo della riforma è quello di accelerare i processi, è necessario che nella prima udienza dibattimentale si avvii già la fase istruttoria e che, quindi, questa non sia relegata all'unico scopo di consentire alle parti di formulare le richieste istruttorie. Naturalmente, gli obiettivi – per vero assai ambiziosi – che si prefigge la riforma richiedono uno sforzo da parte di tutti gli operatori. Sarà necessario, pertanto, implementare le norme codicistiche con disposizioni amministrative di carattere organizzativo, volte ad imporre che, quantomeno, nella prima udienza dibattimentale, salvo evidenti cause di proscioglimento anticipato, il pubblico ministero provveda già a citare i testimoni indicati nella sua lista.

secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali (art. 72 comma 1 ord. giud.)<sup>(294)</sup>.

L'art. 72 ord. giud. attribuisce al soggetto delegato gli stessi poteri spettanti al pubblico ministero togato, ivi compresa dunque la modifica della imputazione (art. 516), la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante (art. 517) e, con il consenso dell'imputato, la contestazione di un fatto nuovo (art. 518) non enunciato nel decreto di citazione a giudizio<sup>(295)</sup>.

#### 4. I riti speciali nel procedimento monocratico.

***I procedimenti speciali.*** Anche con riferimento ai riti semplificati la disciplina è quasi interamente modellata su quella prevista nell'ambito del procedimento dinanzi al tribunale collegiale in base al generale rinvio operato dall'art. 549. Sono tuttavia previste alcune norme speciali, che veniamo ad esaminare.

***a) Il giudizio abbreviato e il patteggiamento.*** Nel rito monocratico *con udienza preliminare*, vi è un generale rinvio alla disciplina ordinaria, in quanto applicabile (art. 556, comma 1). Viceversa, nel rito monocratico *senza udienza preliminare* l'art. 556, comma 2 precisa che la richiesta di giudizio abbreviato e quella di patteggiamento (oltre ovviamente alla richiesta di oblazione) devono essere presentate nell'udienza di comparizione predibattimentale; competente a decidere è il tribunale monocratico, nella persona del giudice della suddetta udienza di comparizione predibattimentale<sup>(296)</sup>.

***b) Il procedimento per decreto.*** Anche in relazione al procedimento in oggetto il codice effettua un rinvio alle disposizioni del libro sesto (art. 557, comma 3). Tuttavia, l'art. 557 precisa che con l'atto di opposizione l'imputato può presentare domanda di oblazione, ovvero chiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento, o l'emissione del decreto di citazione a giudizio. Quest'ultima ipotesi differisce dall'opposizione al decreto penale effettuata nell'ambito del rito collegiale, perché in tal caso l'imputato può chiedere il giudizio immediato. In entrambe le ipotesi, tuttavia, la richiesta sortisce un effetto identico e cioè il passaggio immediato al dibattimento, senza che abbia luogo l'udienza preliminare.

***c) Il giudizio direttissimo.*** Il rito direttissimo si svolge con modalità differenti rispetto a quelle previste per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale collegiale. Il pubblico ministero, avvisato dalla polizia, di regola dispone che l'indagato sia custodito in arresto domiciliare nel circondario del tribunale in cui l'arresto è stato eseguito; in via eccezionale, l'arrestato è custodito presso « strutture nella disponibilità » della polizia giudiziaria (c.d. camere di sicurezza), se non sono idonei l'abitazione dell'arrestato o un altro luogo di privata dimora o un luogo pubblico di cura o di assistenza o, comunque, se l'arresto è

---

<sup>294</sup> Il comma 3 della medesima disposizione stabilisce, tuttavia, che deve seguirsi il criterio di non delegare le funzioni di pubblico ministero in relazione a “reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio”. Di conseguenza, la delega delle funzioni, di regola, è possibile soltanto nei procedimenti relativi ai reati meno gravi.

<sup>295</sup> La C. cost., sent. 13 luglio 1990 n. 333, in *Cass. pen.*, 1991, II, 75, con nota di E. SELVAGGI, ha affermato che « l'art. 72 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, (...) non è in contrasto con gli artt. 107 e 76 Cost. poiché il soggetto cui sono affidate le funzioni di pubblico ministero viene a trovarsi nella stessa posizione di indipendenza e con i medesimi obblighi del magistrato che esercita quelle funzioni ».

<sup>296</sup> Cass., sez. II, 8 gennaio – 14 marzo 2016, n. 10462: nei casi in cui non si proceda con giudizio immediato, la richiesta di accesso al rito abbreviato, operata dopo il rigetto di quella di patteggiamento ma pur sempre prima dell'esaurimento delle formalità di apertura del dibattimento, deve ritenersi tempestiva. Tale pronuncia deve ora essere intesa con riferimento al nuovo termine ultimo per la presentazione di richieste di riti alternativi introdotto dalla  *riforma Cartabia*, oltretutto prima della definizione della udienza di comparizione predibattimentale.

dovuto a rapina o ad estorsione semplici o a furto in abitazione o con strappo. Infine, quando le camere di sicurezza mancano, non sono disponibili o idonee o se ricorrono ragioni di necessità ed urgenza, il pubblico ministero ordina con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella casa circondariale (art. 558, commi 4-*bis* e *ter*). Il seguito della procedura dipende dalle scelte compiute dall'ufficio della pubblica accusa.

**Il giudizio direttissimo per iniziativa della polizia giudiziaria.** Se il pubblico ministero non ordina alla polizia di mettere l'arrestato a propria disposizione, questi entro quarantotto ore deve essere condotto davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio, direttamente dagli ufficiali o agenti che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato (art. 558, comma 1 e 163 disp. att.). La formulazione dell'imputazione è comunque riservata al pubblico ministero. Se il giudice non tiene udienza, la polizia giudiziaria è obbligata a fornirgli immediata notizia dell'arresto in modo che egli possa fissare l'udienza entro quarantotto ore dalla avvenuta limitazione della libertà personale (art. 558, comma 2). I testimoni e la persona offesa sono citati anche oralmente; il difensore, di fiducia o di ufficio, deve essere avvisato (<sup>297</sup>). In udienza, l'ufficiale o agente che presenta l'arrestato è autorizzato dal giudice ad una relazione orale che non ha carattere di testimonianza (<sup>298</sup>); successivamente viene sentito l'arrestato con le forme previste per l'interrogatorio.

**Il giudizio direttissimo per iniziativa del pubblico ministero.** Spetta alla pubblica accusa il potere di ordinare che l'arrestato sia posto a propria disposizione (art. 386) (<sup>299</sup>); in tal caso il pubblico ministero presenta direttamente in udienza l'imputato entro quarantotto ore dall'arresto per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo (art. 558, comma 4).

**Svolgimento del rito direttissimo.** Se l'arresto non è convalidato, il giudice deve restituire gli atti al pubblico ministero, salvo che questi e l'imputato consentano al giudizio direttissimo (art. 558, comma 5). In caso di mancata convalida il pubblico ministero potrà comunque esercitare l'azione penale nelle forme ordinarie.

Se l'arresto è convalidato, si deve svolgere il rito direttissimo. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento; in tal caso « il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento » (art. 558, comma 8). Se l'imputato intende affrontare il dibattimento, può chiedere un termine non superiore a cinque giorni per preparare la difesa (art. 558, comma 7).

Ai sensi dell'art. 558, comma 9, è possibile procedere a giudizio direttissimo dinanzi al tribunale in composizione monocratica anche nelle altre due ipotesi previste nel libro sesto: e cioè quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari,

---

<sup>297</sup> A causa della ristrettezza dei tempi del procedimento, la giurisprudenza ritiene che l'avviso al difensore non debba necessariamente consistere in una notifica formale, bensì che sia sufficiente un avviso orale: Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2001, Nallo, in *Cass. pen.*, 2002, 2145.

<sup>298</sup> La relazione è ritenuta dalla giurisprudenza utilizzabile soltanto per la decisione sulla convalida dell'arresto e per l'eventuale applicazione di misure cautelari.

<sup>299</sup> Il procuratore della repubblica può interrogare l'arrestato ed è tenuto a valutare se l'indagato debba essere sottoposto o meno ad una misura cautelare coercitiva. Infatti il pubblico ministero, se ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di una misura coercitiva, ha l'obbligo di porre immediatamente in libertà l'arrestato con decreto motivato. In questo caso il giudice, a seguito della richiesta del pubblico ministero, dovrà fissare l'udienza per la convalida dell'arresto e dovrà darne avviso all'imputato libero il quale ha diritto a parteciparvi (art. 121 disp. att.). Se al contrario la pubblica accusa ritiene di dover richiedere al giudice una misura cautelare coercitiva nei confronti dell'arrestato, non si procede alla sua liberazione, ma il pubblico ministero è tenuto a presentarlo di fronte al giudice in udienza entro quarantotto ore dall'arresto per richiederne la convalida; il pubblico ministero chiederà inoltre l'applicazione della misura cautelare che riterrà opportuna, nonché lo svolgimento del contestuale giudizio (art. 558 comma 4).

entro trenta giorni dall'arresto medesimo (art. 449, comma 4), e quando l'indagato ha reso confessione nel corso dell'interrogatorio (art. 449, comma 5).

La riforma *Cartabia* non ha apportato modifiche alla disciplina contenuta nell'art. 558. Deve ritenersi, pertanto, che continui ad applicarsi la disciplina previgente. Se l'arresto viene convalidato non si svolgerà alcuna udienza di comparizione predibattimentale, bensì si procederà direttamente alla trattazione del processo, con la possibilità, comunque impregiudicata, di formulare richieste di riti alternativi ed eventuali questioni preliminari, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento<sup>(300)</sup>.

**La convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari.** Anche in assenza di un'espressa previsione legislativa, quando il pubblico ministero chiede la messa a disposizione del soggetto arrestato, è possibile che il giudizio di convalida e quello sulla responsabilità seguano strade separate. Il pubblico ministero, infatti, potrebbe optare per la sola convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari nel più ampio termine previsto dall'art. 390 (e cioè entro quarantotto ore dalla richiesta della pubblica accusa), per poi procedere con le forme ordinarie o con un procedimento speciale (es. giudizio immediato); ma ai sensi dell'art. 386, comma 4 mod., resta salva la normativa sull'arresto domiciliare o sull'eventuale uso delle c.d. camere di sicurezza, prevista dall'art. 558<sup>(301)</sup>.

**d) Il giudizio immediato.** Nel titolo terzo del libro ottavo, che disciplina i procedimenti speciali nell'ambito del rito monocratico (artt. 556-558), non è dato rinvenire alcuna menzione del giudizio immediato. Tuttavia, deve ritenersi **applicabile il giudizio immediato nel procedimento monocratico con udienza preliminare** in forza del rinvio, contenuto nell'art. 549, alle disposizioni relative al tribunale in composizione collegiale « in quanto applicabili ». Pertanto, nel giudizio immediato per procedimenti di competenza del tribunale monocratico per i quali è prevista l'*udienza preliminare*, se il pubblico ministero decide di accedere al giudizio immediato, non deve essere inviato l'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-*bis*).

**Il giudizio immediato nel procedimento con citazione diretta.** La riforma *Cartabia* ha introdotto nel titolo III, libro VIII del codice, il nuovo articolo 558-*bis*, che prevede espressamente l'applicazione delle norme che riguardano il giudizio immediato (disposizioni del titolo IV del libro sesto), in quanto compatibili, al rito dinnanzi al tribunale in composizione monocratica. La compatibilità delle norme sul giudizio immediato è espressa dal comma secondo dello stesso art. 558-*bis*, secondo cui «nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-*bis*».

Ciò sta a significare che il legislatore della riforma ha voluto introdurre un'apposita disposizione per consentire l'applicazione del giudizio immediato anche nel rito a citazione diretta, unitamente alla contestuale introduzione di una fase filtro (ovverosia l'udienza di comparizione predibattimentale), senza, tuttavia, pregiudicare l'applicabilità del rito immediato. Il dato è chiaramente desumibile dal testo della *Relazione ministeriale*, secondo cui «proprio in ragione dell'introduzione dell'udienza predibattimentale, che, come l'udienza preliminare, ha tra i suoi scopi principali di vagliare preliminarmente la sostenibilità dell'azione penale, si impone l'applicazione di un rito che ha la funzione di evitare quel vaglio quando la prova appaia evidente» (cfr. *Relazione ministeriale*, p. 153).

Conseguentemente, oggi, il giudizio immediato può applicarsi anche nei procedimenti di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta, cioè senza udienza preliminare. L'effetto che si produce in conseguenza dell'instaurazione del rito immediato è la non

---

300 La Corte cost. con sentenza n. 243 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8 c.p.p. nel senso che la concessione del termine a difesa non impedisce all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare dei suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta.

<sup>301</sup> Qualora, invece, intenda presentare l'arrestato davanti al giudice del dibattimento per la convalida ed il contestuale giudizio, il pubblico ministero è obbligato a farlo all'udienza che risulti già fissata entro le quarantotto ore dall'arresto.

celebrazione della udienza di comparizione predibattimentale. Il processo viene trattato direttamente nella fase dibattimentale, unica sede nella quale potranno essere sollevate tutte le eventuali questioni preliminari di cui all'art. 491, così come tutti gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e delle notificazioni. Quanto alle richieste di riti alternativi, queste devono essere presentate nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (art. 458, comma 1).

**e) La sospensione del procedimento con messa alla prova.** In forza del richiamo contenuto nell'art. 464-*bis*, comma 1, nel rito monocratico con citazione diretta trova applicazione la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, istituto introdotto dalla legge n. 67 del 2014. L'ambito applicativo di quest'ultimo procedimento, infatti, coincide con quello del rito monocratico senza udienza preliminare.



## Parte IV - Capitolo 3 - Il procedimento davanti al giudice di pace

### § 1 - Considerazioni introduttive.

A pagina 566 eliminare dalla riga 21 fino alla riga 26 e sostituire con quanto segue.

**Le sanzioni applicabili dal giudice di pace.** Il sistema sanzionatorio si caratterizza per l'eliminazione della pena detentiva e per la valorizzazione della pena pecuniaria (che si esegue a norma dell'art. 660 c.p.p.) e di pene alternative a quella detentiva.

Il giudice onorario di pace può irrogare quattro specie di pene: la multa e l'ammenda (pene pecuniarie), l'obbligo di permanenza domiciliare (art. 53) ed il lavoro di pubblica utilità (art. 54); queste ultime sono pene limitative della libertà personale<sup>(302)</sup>. La pena irrogata dal giudice onorario di pace si ispira al principio di effettività: infatti, non è mai ammessa la sospensione condizionale della pena (art. 60).

La riforma Cartabia (l. n. 134 del 2021), attuata dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 55 (*conversione delle pene pecuniarie*) del d.lgs. n. 274 del 2000, prevedendo che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converta, a richiesta del condannato medesimo, in lavoro di pubblica utilità, da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. Ai fini della conversione, un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.

Nell'ipotesi in cui l'obbligo di lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione dalla pena pecuniaria sia violato, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare. Ai fini della conversione, un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria; e la permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

Si converte in obbligo di permanenza domiciliare anche la pena pecuniaria il cui mancato pagamento non sia dovuto a insolvibilità e il condannato non abbia richiesto la conversione in lavoro di pubblica utilità.

Ad ogni modo, il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.

### § 5 - Il giudizio: le definizioni alternative al procedimento.

A pagina 575 eliminare dalla riga 30 fino a pagina 576 alla riga 6 (nota 15) e sostituire con quanto segue.

**Il tentativo di conciliazione.** Aperta l'udienza di comparizione, il giudice deve promuovere la conciliazione tra le parti nel caso in cui il reato sia *perseguibile a querela* (art. 29, comma 4). Non deve semplicemente accertarsi che il querelante sia disposto a rimettere la querela, come nel caso di cui all'articolo 555 c.p.p.; l'attività del giudice è più penetrante. Gli viene attribuita una vera e propria funzione promozionale della mediazione, per svolgere la quale può ricorrere anche all'attività dei centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio. Si tratta di un vero e proprio dovere: egli non può sottrarsi a tale incombenza. La norma prevede che le dichiarazioni, rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione, non possano essere utilizzate *in alcun modo* ai fini della decisione: il giudice non può basarsi su di esse per motivare la sentenza né altri provvedimenti.

---

<sup>302</sup> La permanenza domiciliare comporta l'«obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica» (art. 53). Il lavoro di pubblica utilità consiste «nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere» presso un ente pubblico territoriale o presso organizzazioni di assistenza sociale o volontariato (art. 54). Si tratta di una pena che può essere applicata soltanto su richiesta del condannato.

## **Parte IV - Capitolo IV - Il procedimento davanti al tribunale per i minorenni**

### **§ 8. La decisione senza la condanna**

#### *c. La sospensione del processo con messa alla prova.*

##### **A pag. 592 dopo la riga 11 aggiungere quanto segue.**

A seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia (d. lgs. n. 150 del 2022), tra le prescrizioni che il giudice può impartire al minorente rientra anche l'invito a partecipare, ove sussistano le condizioni, a un programma di giustizia riparativa (art. 28, comma 2 c.p.m., mod. dal d. lgs. n. 150 del 2022) <sup>(303)</sup>.

##### **A pag. 592 dopo la riga 34 inserire quanto segue.**

*La mediazione penale minorile.* La mediazione penale è definita dall'art. 1 della *Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(99)19* come «qualsivoglia processo dove la vittima e l'autore di reato sono messi in condizione, se vi acconsentono liberamente, di partecipare alla soluzione delle questioni derivanti da un reato attraverso l'aiuto di un terzo imparziale (il mediatore)». Nel nostro ordinamento, pur non essendo prevista espressamente dal legislatore, trova applicazione pratica all'interno del processo minorile in quanto ritenuta di aiuto per il reo e per il suo percorso di crescita educativa, oltre che per la vittima al fine di superare il trauma subito.

La mediazione viene applicata in sede di indagini preliminari attraverso un uso estensivo dell'art. 9, co. 2 d.p.r. 448/1988 relativo agli accertamenti sulla personalità del minore. In alternativa, la mediazione viene disposta nell'ambito della sospensione del processo con messa alla prova del minore. Al riguardo è intervenuta la  *riforma Cartabia*, prevedendo che il giudice possa impartire prescrizioni relative all'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa. La mediazione, infatti, rientra tra i principali obiettivi della riforma (art. 53, comma 1, lett. a, d. lgs. n. 150 del 2022).

##### *d. La giustizia riparativa per i minorenni nella riforma Cartabia.*

La legge delega n. 134 del 2021 non ha previsto particolari indicazioni per quanto concerne le persone minori di età, nonostante la specificità della giustizia minorile rispetto a quella degli adulti. L'unico riferimento è racchiuso nell'art. 1, comma 18, lett. d, laddove si stabilisce che, nel caso di minorenni, l'informazione riguardante i servizi di giustizia riparativa disponibili debba essere rivolta agli esercenti la responsabilità genitoriale. Sotto questo profilo il decreto delegato è andato oltre, perché contempla alcune norme ispirate al principio del *favor minoris*.

È opportuno segnalare che la disciplina di nuova introduzione non va a sostituirsi agli istituti di giustizia riparativa già operativi nell'ordinamento minorile, bensì ad integrare gli stessi <sup>(304)</sup>. Del resto, prima della riforma Cartabia, uno dei pochi settori in cui ha trovato applicazione la giustizia riparativa – nella forma della mediazione penale – è stato proprio quello del processo penale minorile.

L'art. 46 del d. lgs. n. 150 del 2022 è rubricato “Diritti e garanzie per le persone minori di età”, a sottolineare la particolare attenzione che il legislatore delegato ha voluto riservare al minore. Il programma di giustizia riparativa deve essere adattato alla «personalità e alle esigenze del minorente, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989». Inoltre, laddove nel programma riparativo sia coinvolto un minore, i mediatori devono essere dotati di «specifiche attitudini». L'accento sulla formazione del mediatore è posto anche

---

<sup>303</sup> In tal caso si applicano i principi generali in tema giustizia riparativa (per i quali si rinvia alla parte IV, cap. I, § 10).

<sup>304</sup> Ciò è evidenziato dalla *Relazione al d.lgs.*, cit., 386 ss., in cui si precisa che l'integrazione deve essere compatibile con l'attuale disciplina.

nell'art. 59, comma 6, d. lgs. n. 150 del 2022. Qui si afferma che la formazione pratica dei mediatori mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione, fornendo competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti del conflitto, «con specifica attenzione [...] ai minorenni».

L'art. 48 del d. lgs. n. 150 del 2022 disciplina la manifestazione del consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa da parte del minore. Il consenso deve essere «personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta»; è sempre revocabile «anche per fatti concludenti» (art. 48, comma 1 d. lgs. n. 150/2022). Il decreto delegato distingue a seconda che il minore abbia raggiunto o meno i quattordici anni di età. Quando si tratta di persona infraquattordicenne, il consenso è espresso sia dal minore – tenuto conto della sua capacità di discernimento – sia dall' esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'art. 121 c.p., dal curatore speciale<sup>(305)</sup>. Viceversa, il legislatore delegato ha inteso attribuire maggior rilievo alla volontà del minore ultraquattordicenne. In tal caso resta ferma la necessità di acquisire il consenso tanto del minore quanto dell' esercente la responsabilità genitoriale, oppure del curatore speciale quando ricorrono le situazioni di cui all'art. 121 c.p. Tuttavia, nei casi in cui costoro non prestino il loro consenso, il mediatore, previa audizione dei soggetti coinvolti e considerato l'interesse preminente del minore, può valutare se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultimo.

## **§ 9. Le attenuazioni del sistema sanzionatorio in caso di condanna**

### ***a. Gli interventi al momento della pronuncia della sentenza.***

#### **A pagina 593 eliminare dalla riga 10 alla riga 13 e sostituire con quanto segue.**

Al minore sono applicabili le pene sostitutive delle pene detentive brevi, un beneficio concesso anche agli adulti ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La riforma *Cartabia* ha riscritto l'art. 30 c.p.p.m. (“Pene sostitutive”). Tale modifica si è resa necessaria alla luce della legge delega che ha previsto l'abolizione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, nonché la modifica delle disposizioni di legge riferite alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (art. 1, comma 17, lettere a e b della legge delega n. 134 del 2021).

Il d. lgs. n. 150 del 2022 estende da due a quattro anni – come per gli adulti – il limite massimo di pena fungibile con le nuove pene sostitutive. Più precisamente, con la sentenza di condanna il giudice,

(a) quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o la detenzione domiciliare;

(b) quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto a obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità<sup>(306)</sup>;

(c) quando ritiene di dover determinare la pena detentiva entro il limite di un anno, può sostituirla con la pena pecuniaria delle specie corrispondente<sup>(307)</sup>.

---

<sup>305</sup> Nello stesso senso si esprimevano già le “*Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato*”, emanate nel 2019 e consultabili al seguente link: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_5\\_11.page#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_11.page#).

<sup>306</sup> Il legislatore ha ritenuto opportuno mantenere la regola sull'esercizio del potere discrezionale del giudice, prevedendo l'adempimento dell'obbligo di istruzione scolastica quale limite all'applicazione del lavoro di pubblica utilità, in linea con il divieto di lavoro minorile di cui all'art. 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È, dunque, necessario che vi sia il consenso del minore e che questi non sia più soggetto all'obbligo di istruzione.

<sup>307</sup> Come chiarisce la *Relazione al d. lgs.*, cit., 268, una simile possibilità, benché ammessa dalla giurisprudenza (Cfr. Cass., sez. V., 14 giugno 2005, n. 24894, in *CED* 231506 – 01; Cass., sez.

In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere quella sostitutiva, il giudice dovrà tenere in considerazione la personalità e le esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché le sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

L'art. 30, comma 3 c.p.p.m. richiama la disciplina contenuta nel capo III della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibile<sup>(308)</sup>. Tuttavia, non operano nei confronti dei minorenni i limiti soggettivi dell'art. 59 della suddetta legge<sup>(309)</sup>. La stessa Relazione al d. lgs. n. 150 del 2022 chiarisce come la preminente funzione rieducativa nell'esecuzione penale minorile impone di consentire al giudice di individualizzare il trattamento sanzionatorio, applicando le pene sostitutive senza alcuna preclusione soggettiva.

Si deve precisare, infine, che l'esecuzione delle pene sostitutive della pena detentiva per reati commessi dal minore può proseguire anche dopo il compimento dei diciotto anni. In tal caso è competente il magistrato di sorveglianza minorile fino al compimento dei venticinque anni di età.

### **c. Nuove norme sull'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni.**

**A pagina 594 dopo la riga 29 inserire quanto segue.**

La riforma *Cartabia* (d. lgs. n. 150 del 2022) è intervenuta sull'ordinamento penitenziario minorile (d. lgs. n. 121 del 2018) per adeguare la disciplina ai più ampi contenuti della riforma

---

IV, 12 febbraio 1999, n. 3597, in *CED* 212992 – 01), aveva generato numerose perplessità, perché nessun riferimento era contenuto nel testo dell'art. 30 c.p.p.m.

Per la disciplina specifica delle pene sostitutive si rinvia agli artt. 55 ss. della legge n. 689 del 1981, nonché *supra*, parte III, cap. V.

La modifica normativa, da un lato, consente di anticipare nel giudizio di cognizione l'impiego delle analoghe misure penali di comunità a titolo di pene sostitutive di una pena detentiva breve, come avviene per gli adulti. Dall'altro, introduce tra le pene sostitutive il lavoro di pubblica utilità, che sino ad oggi era applicabile dal tribunale dei minorenni come pena principale limitatamente ai reati di competenza del giudice di pace. Si veda la *Relazione al d. lgs.*, cit., 267 ss.

<sup>308</sup> Allo stesso modo, l'art. 75 della legge n. 689 del 1981, mod. dal d. lgs. n. 150 del 2022, ribadisce espressamente che le disposizioni del capo III si applicano anche agli imputati minorenni, richiamando altresì l'applicazione dell'art. 30 c.p.p.m. D'altra parte, come si legge nella stessa Relazione al d. lgs., cit., 239, «escludere l'applicabilità delle pene sostitutive per i minorenni, cioè l'opportunità per il giudice di valutare quelle pene quale più idonea risposta dell'ordinamento, nel caso concreto, alla domanda di reinserimento sociale e rieducazione del minore autore del reato, contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 27, comma 3 e 31 Cost. Di qui la scelta di ribadire l'applicabilità delle pene sostitutive ai minorenni».

<sup>309</sup> La riforma *Cartabia* ha modificato l'art. 59 della l. n. 689 del 1981, prevedendo espressamente che le disposizioni in esso contenute non si applicano agli imputati minorenni. Merita ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 1998, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge n. 689 del 1981 «nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni». Più di recente, con la sentenza n. 263 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina delle misure penali di comunità per i minorenni, nella parte in cui estendeva a tali misure la disciplina di cui all'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis dell'ordinamento penitenziario. In precedenza, la Consulta aveva reso applicabili le misure alternative alla detenzione ai condannati minori di età al momento della condanna, in espiazione di pena detentiva per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata (C. cost., 9 aprile 1997, n. 109, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della l. n. 689 del 1981).

sulla giustizia riparativa. Si deve segnalare l'aggiornamento terminologico dell'art. 1 del d. lgs. n. 121 del 2018, che contiene ora il riferimento ai «programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134». Inoltre, è stato introdotto l'art. 1-*bis* (“Giustizia riparativa”), che prevede la possibilità per i minorenni, in qualsiasi fase dell'esecuzione della pena, di accedere a programmi di giustizia riparativa; il legislatore ha così uniformato la disciplina minorile a quella degli adulti. Infine, sempre analogamente a quanto previsto per gli adulti, il giudice valuta la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa e l'esito riparativo senza tener conto dell'eventuale fallimento del programma stesso.

## **Parte IV - Capitolo 5 - Il procedimento nei confronti degli enti**

### **§ 7 - I procedimenti speciali**

**A pagina 606 alla riga 30 dopo le parole “sanzione pecuniaria” inserire quanto segue.**

Quanto al procedimento per decreto, a seguito della *riforma Cartabia*, il decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione della legge delega n. 134 del 2021, ha apportato delle modifiche all'art. 64 prevedendo che il pubblico ministero può presentare la richiesta di emissione di decreto entro il termine di un anno, e non più di sei mesi, dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo.

## Parte V - Capitolo 1 - Le impugnazioni in generale

§ 2 lett. d. A pagina 612 eliminare dalla riga 26 alla riga 36.

### § 3 - I soggetti legittimati a impugnare

A pagina 614 eliminare dalla riga 23 fino a pagina 615 alla riga 10 e sostituire con quanto segue.

*L'impugnazione per i soli interessi civili.* Per comprendere i particolari limiti entro i quali la parte civile risulta legittimata a proporre impugnazione nel processo penale, occorre esaminare la norma generale che si occupa della forma di trattazione e decisione di qualunque impugnazione che concerna le questioni civili, anche se proposta da parti diverse dalla parte civile. Si fa riferimento all'art. 573, nel quale si prevedono le caratteristiche dell'impugnazione a fini civili: in particolare, essa è proposta, trattata e decisa con le forme del processo penale, anche se è diretta contro i capi della sentenza che riguardano le restituzioni e il risarcimento del danno.

Viene, tuttavia, posta una particolare eccezione per il caso in cui, con l'atto d'impugnazione, non siano proposte doglianze relative anche ai capi penali della sentenza, bensì concernenti *solamente* gli interessi civili. In base alle modifiche introdotte dalla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), il nuovo comma 1-*bis* all'art. 573 ha previsto una disciplina innovativa volta a garantire un risparmio di risorse nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni. Infatti, se nessuna delle parti impugna la sentenza sotto i profili penali e se l'impugnazione attiene solo alle questioni civili, il giudice penale di appello o di legittimità dovrà effettuare unicamente una valutazione circa l'ammissibilità dell'impugnazione proposta.

Se l'impugnazione a fini meramente civili è ammissibile, il giudice penale non potrà pronunciarsi su di essa, ma dovrà *rinvviare per la prosecuzione* al giudice o alla sezione civile competente. Come esplicitato dalla *Relazione al decreto legislativo*, non si è voluto sottrarre alle parti il diritto di impugnare i capi civili *come se* insieme fossero impugnati anche i capi penali. Tuttavia, una volta appurato che nessuna impugnazione a fini penali sia stata presentata, il giudice penale dell'impugnazione – diversamente rispetto a quanto accadeva in passato – non prenderà cognizione del merito dell'appello o del ricorso a fini esclusivamente civili, ma rinvierà al giudice “naturale” dell'azione risarcitoria, ossia il giudice civile.

Quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 573, comma 1-*bis*, potrà decidere dell'impugnazione utilizzando le prove formate nel giudizio penale (oltre a quelle eventualmente acquisite dinanzi a lui), così da evitare che il rinvio in prosecuzione di nuovo conio possa comportare una dispersione delle attività istruttorie compiute nel processo penale d'origine. Ciò è coerente con l'obiettivo efficientistico perseguito dalla  *riforma Cartabia* mediante l'introduzione della novità appena esaminata<sup>310</sup>.

Infine, il secondo comma dell'art. 573 prevede che l'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione dei capi penali; ciò significa che i capi penali, se non sono stati

---

<sup>310</sup> Preme evidenziare il fatto che la disciplina appena esposta non attiene esclusivamente alle impugnazioni della parte civile (la quale non può impugnare altro che i capi civili della sentenza, e dunque proporrà sempre soltanto impugnazioni *per i soli interessi civili*), bensì anche a quelle dell'imputato, qualora quest'ultimo non impugni i capi penali ma limiti le proprie censure solo ai profili civilistici della pronuncia (come si ricava dalla previsione di cui all'art. 574 c.p.p., che si occupa proprio di prevedere la legittimazione dell'imputato ad impugnare la sentenza limitatamente alle questioni risarcitorie).

impugnati dal pubblico ministero, passano in giudicato limitatamente all'aspetto penalistico<sup>(311)</sup>.

**Impugnazione della parte civile.** Il codice riconosce alla parte civile un autonomo potere di impugnazione limitatamente alla tutela dei propri interessi civili (art. 576); occorre naturalmente che costei abbia conservato tale posizione fino al termine del dibattimento ed abbia presentato le proprie conclusioni scritte (artt. 523, comma 2 e 82, comma 2)<sup>(312)</sup>.

Ciò premesso, la *parte civile* può proporre impugnazione, per i soli interessi civili, contro i capi della sentenza di *condanna* che riguardano l'azione civile (art. 576, comma 1). Ad esempio, può proporre impugnazione nel caso in cui il risarcimento sia stato negato o riconosciuto in misura inferiore a quella dovuta.

La *parte civile* può impugnare, per i soli interessi civili, la sentenza di *proscioglimento* pronunciata in giudizio (art. 576, comma 1) anche quando il pubblico ministero non ha presentato un gravame contro la medesima sentenza; la parte civile tende ad ottenere con la sua impugnazione un accertamento del suo diritto al risarcimento del danno. Inoltre, la parte civile può impugnare la sentenza di assoluzione quando questa la condanna ai danni ed alle spese (art. 541, comma 2).

In tutti questi casi, nell'ipotesi in cui nessuna delle altre parti proponga impugnazione dei capi penali, il giudice adito dalla parte civile impugnante procederà nelle forme di cui all'art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. che abbiamo appena esaminato.

Viceversa, qualora oltre alla parte civile impugni anche una delle altre parti con riferimento ai profili penalistici della vicenda, l'impugnazione per gli interessi civili sarà trattata e decisa, congiuntamente all'impugnazione dei capi penali, dinanzi al giudice penale secondo le regole del processo penale (art. 573, comma 1).

---

<sup>311</sup> Questa previsione consente di ritenere costituzionalmente conforme la disposizione introdotta dalla  *riforma Cartabia*  al comma 1-*bis* dell'art. 573. Difatti, come si legge nella  *Relazione*  al d.lgs., poiché i capi penali non impugnati divengono irrevocabili e non potrebbero essere modificati dal giudice che debba valutare la fondatezza dell'impugnazione ai soli fini civili, non si arreca alcuna lesione alla presunzione di innocenza nel prevedere che sia il giudice civile a conoscere delle censure proposte dalla parte civile, poiché la decisione sarebbe limitata alle questioni civili e neanche incidentalmente potrebbe riguardare il tema penale già definito. Si evita così di incorrere nell'illegittimità costituzionale che era stata paventata dalla Consulta con riferimento all'eventualità che un trasferimento della cognizione sull'impugnazione a fini risarcitori al giudice civile potesse comportare l'attribuzione a quest'ultimo del potere di accertare la responsabilità penale del danneggiante (cfr., Corte cost., 12 luglio 2019, n. 176, in  *Dir. pen. proc.* , 2019, 9, 1237).

<sup>312</sup> La  *parte civile e la persona offesa* , anche se non costituita parte civile, nonché  *gli enti e le associazioni*  intervenute ai sensi degli artt. 93 e 94 a presidio degli interessi collettivi o diffusi, possono chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali. «Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato» (art. 572).



## Parte V - Capitolo 1 - Le impugnazioni in generale

### § 4 - Regole generali sulle impugnazioni

A pagina 615 eliminare dalla riga 27 fino a pagina 616 alla riga 26 e sostituire con quanto segue.

**a. Dichiarazione di impugnazione.** L'impugnazione si propone con atto scritto, nel quale ai sensi dell'art. 581 devono essere indicati il *provvedimento impugnato*, la *data* del medesimo ed il *giudice* che lo ha emesso, oltre ad una serie di elementi a pena di inammissibilità.

In particolare, in base all'art. 581 devono essere enunciati in modo specifico, a pena di inammissibilità:

- a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
- b) le «prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o erronea valutazione»;
- c) le richieste, «anche istruttorie»;
- d) «i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

**Il principio della specificità dei motivi.** La norma appena ricordata è stata oggetto di diverse modifiche in tempi recenti, tutte volte a rafforzare il principio di specificità dei motivi onde rendere più efficiente il giudizio di impugnazione. Da ultimo, la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha stabilito all'art. 581, comma 1-*bis* che l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Come si è da tempo rilevato, una simile previsione funziona bene soltanto allorché anche la decisione sia redatta in maniera razionale; se tale principio non è rispettato, non si può imporre alle parti l'onere della specificità.

L'art. 581, comma 1-*ter* stabilisce che con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio<sup>313</sup>.

L'art. 581, comma 1-*quater* stabilisce regole apposite con riguardo all'imputato nei cui confronti si sia proceduto in assenza. In tal caso, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

**La presentazione dell'atto di impugnazione.** Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito telematico nella cancelleria del giudice *a quo* (art. 582, comma 1, mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022 che richiama l'art. 111-*bis* contestualmente introdotto). L'art. 582, comma 1-*bis* stabilisce che le parti private possono presentare l'atto con tali modalità, oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. L'impugnazione presentata in luogo diverso dalla cancelleria (ad es., come talora accade, presso la stazione dei carabinieri) è inammissibile<sup>314</sup>.

---

<sup>313</sup> La disposizione è finalizzata a snellire il lavoro delle cancellerie. Così R. BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma: disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *Il penalista*, 26 ottobre 2022.

<sup>314</sup> È stato abrogato l'art. 164 disp. att. che prevedeva il deposito delle copie dell'atto di impugnazione e la formazione dei relativi fascicoli.

La cancelleria del giudice *a quo* cura la comunicazione dell'impugnazione alle parti non impugnanti. In particolare, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, nonché al procuratore generale. Alle parti private, invece, l'atto di impugnazione è notificato senza ritardo a cura della cancelleria (art. 584).

**b. Termini per impugnare.** I termini per impugnare sono stabiliti a pena di decadenza (art. 585 comma 5) e variano in base alle modalità con le quali si è provveduto a redigere la motivazione della sentenza (v. tav. 5.1.1). Questi sono:

quindici giorni per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio; il termine decorre dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 1, lett. *a*);

quindici giorni quando la motivazione è eccezionalmente redatta insieme al dispositivo (art. 585, comma 1, lett. *a*). Il termine decorre dalla lettura del provvedimento in udienza per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

trenta giorni quando la motivazione è depositata non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (art. 585, comma 1, lett. *b*). Il termine per impugnare decorre dalla scadenza del quindicesimo giorno, appena menzionato;

quarantacinque giorni quando la motivazione, come quasi sempre accade, è depositata successivamente al quindicesimo giorno da quello della pronuncia (art. 585, comma 1, lett. *c*). Si ricorda che in tal caso il termine per il deposito deve essere indicato dal giudice nel dispositivo della sentenza e non può eccedere i novanta giorni dalla pronuncia. Se il giudice deposita anticipatamente la motivazione, il termine per impugnare decorre sempre e comunque dalla data indicata dal giudice per redigere la motivazione, a nulla rilevando la circostanza dell'anticipato deposito (<sup>315</sup>).

Ai sensi del nuovo comma 1-*bis* introdotto nell'art. 585 dal d.lgs. n. 150 del 2022 tutti i predetti termini sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

---

<sup>315</sup> Cass., sez. VI, 21 marzo 2014, n. 13447, B.A., in *Altalex*, con nota di DI MARTIRANO.

## Parte V - Capitolo 1 - Le impugnazioni in generale

### § 5 - L'inammissibilità dell'impugnazione. La mancata specificità dei motivi

**A pagina 617 eliminare dalla riga 5 fino alla pagina 618 alla riga 8 e sostituire con quanto segue.**

Il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento sono trasmessi senza ritardo al giudice competente a conoscere l'impugnazione (giudice *ad quem*). Questi verifica preliminarmente tanto l'ammissibilità dell'impugnazione, quanto la regolarità delle notificazioni. Può essere utile ricordare che l'inammissibilità è una causa di invalidità che impedisce al giudice di esaminare nel merito la domanda presentata da una parte. L'art. 591 comma 1 prevede le cause di inammissibilità generali, comuni a tutti i mezzi di impugnazione, e cioè, in particolare, all'appello e al ricorso per cassazione<sup>316</sup>. L'impugnazione è inammissibile:

- 1) quando è proposta da un soggetto non legittimato o che non vi ha interesse;
- 2) quando il provvedimento non è impugnabile;
- 3) quando vi è stata rinuncia all'impugnazione;
- 4) quando non sono state osservate quelle disposizioni sulle impugnazioni che concernono la forma, la presentazione, la spedizione ed i termini e che sono contenute negli artt. 581, 582, 585, 586.

La legge n. 103 del 2017 (*riforma Orlando*) e, successivamente, il d.lgs. n. 150 del 2022 (*riforma Cartabia*) hanno imposto alle parti, rispetto al passato, un onere più pesante di precisare a pena di inammissibilità in modo specifico i motivi di doglianza nei confronti della sentenza. In particolare, in base all'art. 581, comma 1, così come modificato dalla legge n. 103 del 2017, devono essere enunciati in modo specifico, a pena di inammissibilità: *a)* i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; *b)* le «prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o erronea valutazione»; *c)* le richieste, «anche istruttorie»; *d)* «i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

Tale previsione è stata resa esplicita dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022): l'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita *i rilievi critici* in relazione alle *ragioni di fatto o di diritto* espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento *ai capi e punti* della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (art. 581, comma 1-*bis*).

Come abbiamo accennato in precedenza, la modifica introdotta nel 2017 e ulteriormente esplicitata nel 2022 deve essere colta nel legame ideale con il c.d. modello legale della motivazione “in fatto” della sentenza, che, ove rispettato, permette un agevole controllo delle argomentazioni della decisione al fine di precisare in modo specifico i motivi di doglianza nei confronti della sentenza (art. 546, comma 1, lett. *e*, mod. dalla l. 103 del 2017; si veda, in precedenza, Parte III, cap. 5, § 27). È ovvio che ciò tende a rendere più serio e meditato l'accesso al giudizio di controllo svolto dalle impugnazioni, con riduzione complessiva dei tempi processuali.

Viene quindi ribadito, a livello normativo, che la specificità deve essere non solo interna ai motivi di impugnazione, ma anche esterna, e cioè riguardare la correlazione con i motivi sui quali si fonda la sentenza impugnata. Sotto il primo profilo (c.d. specificità intrinseca o interna)

---

<sup>316</sup> L'orientamento giurisprudenziale prevalente non accetta la tradizionale distinzione tra cause originarie e cause sopravvenute di inammissibilità e sostiene che tutte le fattispecie di inammissibilità formano una categoria unitaria e producono il medesimo risultato di impedire un giudizio di merito; così Cass., sez. un., 21 dicembre 2000, De Luca, in *Cass. pen.*, 2001, 2988. Sul rapporto tra inammissibilità e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, v. *infra* cap. 3, § 2.

sono inammissibili le impugnazioni fondate su considerazioni generiche e astratte o non pertinenti al caso concreto. Sotto il secondo profilo (c.d. specificità estrinseca o esterna) sono inammissibili quelle impugnazioni che non sono basate «su argomenti strettamente correlati agli accertamenti della sentenza di primo grado»<sup>317</sup>).

---

<sup>317</sup> La riforma del 2017, ma anche quella del 2022, trovano un legame ideale con una sentenza delle Sezioni unite della Cassazione che aveva esteso all'appello il rigore, con il quale viene accertato il requisito della specificità in relazione al ricorso per cassazione (Cass, sez. un. 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli). Merita ricordare un insegnamento ancora attuale delle Sezioni unite, secondo cui «tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state espone nel provvedimento impugnato». Se ne è dedotto – e l'affermazione appare ancora estremamente attuale – che se la sentenza di primo grado argomenta in modo non specifico sui punti, anche un appello generico diventa ammissibile; così, R. BRICCHETTI, *Il dovere di ragionare delle parti coinvolte deve essere reciproco*, in *Guida dir.*, 2017, 13, 92. Afferma G. SPANGHER, *Ragionamenti sul processo penale*, Milano, 2018, 90, che il controllo di ammissibilità sulla specificità dei motivi non deve assumere «il ruolo di un preliminare giudizio di legittimità», bensì deve restare configurato «quale strumento deputato ad aprire un giudizio di merito sulla vicenda processuale».

## **Parte V - Capitolo 2 - L'appello**

### **§ 1 - Considerazioni preliminari**

**A pagina 623 eliminare dalla riga 36 fino alla pagina 624 alla riga 6 e sostituire con quanto segue.**

*La riforma Cartabia.* In attuazione della *delega* contenuta nell'art. 1 della legge n. 134 del 2021, la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto ulteriori modifiche volte a consentire un risparmio di risorse e una accelerazione dei tempi del processo. Da un lato, sono stati previsti ulteriori limiti all'appellabilità di determinate decisioni; da un altro lato, si è previsto che, di regola, l'appello si svolga con rito camerale con contraddittorio solo cartolare, sostanzialmente rendendo stabile la normativa emergenziale; inoltre, sono state eliminate le preclusioni per il concordato in appello. Come si è visto nel capitolo sui principi generali sulle impugnazioni, infine, sono state codificate le interpretazioni giurisprudenziali sull'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi (si veda, nel precedente capitolo, il § 5).

## Parte V - Capitolo 2 - L'appello

### § 2 - La legittimazione a proporre l'appello

**A pagina 624 eliminare dalla riga 8 fino alla riga 28 e sostituire con quanto segue.**

La legittimazione a proporre appello è la seguente in relazione al *procedimento ordinario presso il tribunale e la corte d'assise* <sup>(318)</sup>.

**Le sentenze inappellabili.** In primo luogo, non sono appellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3), da intendersi come pena originaria e non sostitutiva della detenzione <sup>(319)</sup>. Pertanto, può essere oggetto di appello la sentenza che applica una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva.

In secondo luogo, a seguito della modifica introdotta all'art. 593, comma 3 dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. *riforma Cartabia*) sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Come si è accennato, nel capitolo sul dibattimento, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato direttamente dal giudice della cognizione quando vi è condanna alla pena della reclusione o dell'arresto non superiori a tre anni. Si è, dunque, dinanzi ad una cospicua riduzione dell'impugnazione di merito.

In terzo luogo, non sono appellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti in astratto con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (art. 593, comma 3, mod. da ultimo dal d.lgs. n. 150 del 2022).

Ciò premesso, esaminiamo in dettaglio la legittimazione a proporre appello.

#### **a) L'appello dell'imputato.**

1) L'imputato può appellare contro le sentenze di *condanna* (purché, come abbiamo appena precisato, la pena applicata in concreto non consista in un'ammenda o nella pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; art. 593, comma 1).

2) L'imputato può appellare contro le sentenze di *proscioglimento* emesse al termine del dibattimento se si tratta di un proscioglimento non pieno; viceversa, l'imputato non può appellare contro le sentenze di assoluzione con formula piena, e cioè "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso" (art. 593, comma 2).

---

<sup>318</sup> Una normativa speciale è prevista per il rito abbreviato e per il patteggiamento.

<sup>319</sup> Così, Cass., sez. un., 3 febbraio 1995, Bonifazi, in *Cass. pen.*, 1995, 3302.

## Parte V - Capitolo 2 - L'appello

### § 4 - La cognizione del giudice d'appello

**A pagina 628 eliminare dalla riga 37 fino a pagina 629 alla riga 10 e sostituire con quanto segue.**

*c) La parte civile appella e né l'imputato né il pubblico ministero propongono appello contro i capi penali della sentenza.* In base all'art. 576, la parte civile è titolare della legittimazione a impugnare tanto la sentenza di condanna quanto quella di proscioglimento, rispetto alle quali sia rimasta "soccumbente", benché né l'imputato né il pubblico ministero intendano criticare la decisione del giudice di primo grado con riferimento ai capi penali. In questo caso, secondo quanto previsto dall'art. 573, comma 2, poiché quella della parte civile è un'impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza non appellata sotto il profilo penale diviene irrevocabile.

Inoltre, in questa eventualità, la cognizione del giudice penale di secondo grado risulta fortemente limitata dalle novità normative introdotte dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022). Il nuovo comma 1-bis dell'art. 573 dispone infatti che, se l'impugnazione è proposta con esclusivo riferimento alle questioni civili, il giudice di secondo grado è tenuto a verificare l'ammissibilità dell'appello e, in caso positivo, a rinviare per la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile competente. Sarà quest'ultimo, sulla base delle prove raccolte nel giudizio penale ed eventualmente di quelle assunte in sede civile, a conoscere del merito dell'impugnazione concernente i soli interessi risarcitori (sul punto, si veda quanto esposto in Parte V, Cap. I, § 3).

In tal caso, il giudicato si sdoppia e si avranno due differenti decisioni: un giudicato penale (a seconda delle circostanze, assoluzione o condanna) pronunciato dal giudice penale ed una sentenza civile di appello che, applicando i criteri civilistici di accertamento dell'illecito aquiliano (in particolare, la regola probatoria del "più probabile che non"), decida sulla responsabilità dell'imputato-danneggiante a fini risarcitori e che è idonea a diventare un giudicato ai fini civilistici, se confermata in cassazione. Una soluzione del genere è coerente con il principio di separazione delle giurisdizioni che la *riforma Cartabia* ha voluto privilegiare per ragioni di celerità, efficienza e "alleggerimento" del carico di lavoro delle corti di appello penali.

## Parte V - Capitolo 2 - L'appello

### § 4 - La cognizione del giudice d'appello

A pagina 630 eliminare dalla riga 17 fino alla riga 28 e sostituire con quanto segue.

***La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.***

La riforma Cartabia si è occupata di coordinare la nuova ipotesi in cui, per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, si debba dichiarare l'azione penale improcedibile per superamento dei termini massimi di durata del giudizio di impugnazione ed il caso in cui nel processo fosse stata esercitata l'azione civile da parte del danneggiato.

In particolare, con il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 578 è stata prevista una inedita disciplina, applicabile sia ai casi in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento del danno, sia ad ogni altro caso di impugnazione *anche* agli effetti civili<sup>320</sup>.

La norma dispone che, se il giudice di appello (o la corte di cassazione) debba dichiarare improcedibile l'azione penale, le questioni civilistiche residue non siano caducate, ma che la competenza a pronunciarsi su di esse debba essere attribuita al giudice civile. Pertanto, si prevede che il giudice dell'impugnazione debba rinviare per la prosecuzione al giudice civile competente nello stesso grado. Quest'ultimo sarà tenuto a decidere sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (<sup>321</sup>).

---

<sup>320</sup> La casistica oggetto della disciplina dell'art. 578, comma 1-*bis* è reciprocamente escludente rispetto a quella di cui si occupa l'art. 573, comma 1-*bis* (su cui si veda il precedente Capitolo). Infatti, quest'ultima disposizione riguarda i casi nei quali l'impugnazione proposta riguardi *soltanto* i capi civili della sentenza: il giudice penale, dopo aver valutato l'ammissibilità dell'impugnazione, non può conoscere delle doglianze della parte impugnante, ma deve rinviare immediatamente al giudice civile competente per la prosecuzione del giudizio d'impugnazione a soli fini civili. Viceversa, l'art. 578, comma 1-*bis* si applicherà in tutte quelle ipotesi nelle quali l'impugnazione proposta riguardi sia i capi penali, sia i capi civili. In tal caso, il giudice di appello (o anche la corte di cassazione) potrebbe prendere cognizione del merito delle questioni, anche civilistiche, sollevate con l'impugnazione: tuttavia, quando risultano decorsi i termini massimi di procedibilità dell'azione penale in tale grado di giudizio, il giudice dell'impugnazione dovrà adottare una decisione "di rito" con riferimento ai capi penali e, solo a questo punto, non potrà più pronunciarsi sulle questioni risarcitorie residue.

<sup>321</sup> La norma appena esaminata ricalca letteralmente quanto previsto dall'art. 573, comma 1-*bis* (anch'esso introdotto dalla riforma Cartabia) per il caso in cui l'impugnazione proposta riguardi esclusivamente gli interessi civili. Si tratta di una scelta dettata dall'intenzione di non causare trattamenti discriminatori in ipotesi nelle quali, seppure per cause differenti, il giudice civile dell'impugnazione sia chiamato a giudicare sulla azione risarcitoria che, inizialmente, era stata proposta davanti al giudice penale.



## Parte V - Capitolo 2 - L'appello

### Lo svolgimento del giudizio di appello

A pagina 630 eliminare dalla riga 30 fino a pagina 635 alla riga 36 e sostituire con quanto segue.

#### 5. Lo svolgimento del giudizio di appello.

##### a. *La citazione per il giudizio di appello.*

L'art. 601 prescrive che, fuori dei casi di inammissibilità dell'appello, il presidente della sezione della corte ordini senza ritardo la citazione dell'imputato appellante, nonché dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se è possibile l'effetto estensivo dell'impugnazione a favore dell'imputato non appellante. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento (art. 601, comma 4).

Il decreto di citazione per il giudizio di appello è più semplice rispetto a quello di primo grado, e cioè ha soltanto alcuni degli elementi previsti dall'art. 429: *a)* le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; *d-bis)* l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (previsione introdotta dalla  *riforma Cartabia*); *f)* l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza; *g)* la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste (art. 601, comma 3).

Nel decreto di citazione per il giudizio di appello sono indicate le modalità con le quali si svolgerà il giudizio. Quando la Corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.

Nello stesso decreto, è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 (art. 601, comma 2). Se la Corte non ha disposto che l'udienza si svolga in contraddittorio, nel decreto di citazione sarà inserito l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio non partecipata, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto (art. 601, comma 3).

Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Nel decreto sono riportati gli estremi della sentenza appellata, ma non il capo di imputazione. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni (art. 601, comma 3) <sup>(322)</sup>. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori (art. 603, comma 5).

##### b. *Le decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.*

Come abbiamo accennato, la  *riforma Cartabia*, nell'ottica di rendere più efficiente e celere l'amministrazione della giustizia ha stabilito che, di regola, il giudizio di appello si svolga in camera di consiglio con udienza non partecipata (art. 598-*bis*, comma 1): se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte d'appello giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima,

---

<sup>322</sup> Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. F, nonché se la notificazione è nulla.

memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545 (art. 598-*bis*, comma 1).

### **c. L'udienza in camera di consiglio partecipata.**

**La partecipazione su richiesta delle parti.** Ai sensi dell'art. 598-*bis*, comma 2, l'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'art. 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore.

Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

**La partecipazione delle parti disposta d'ufficio dalla corte d'appello.** Se le questioni sottoposte all'esame della corte d'appello sono rilevanti, è la corte stessa a poter disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia già stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

**La partecipazione delle parti alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.** L'art. 598-*bis*, comma 4, prevede poi una regola generale in base alla quale la corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.

**Casi di udienza in camera di consiglio partecipata.** Ai sensi dell'art. 599, comma 1, si svolge l'udienza in camera di consiglio partecipata e non l'udienza pubblica, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge (es. appello contro la sentenza di non luogo a procedere ex artt. 428, comma 3 e 554-*quater*, comma 3), quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario.

Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori. Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori (art. 599, comma 3).

L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire (art. 599, comma 2) <sup>(323)</sup>.

### **d. L'udienza pubblica.**

**Riforma Cartabia.** Come abbiamo anticipato, nel quadro introdotto dalla riforma *Cartabia*, la discussione orale in udienza pubblica sarà circoscritta ad ipotesi eccezionali.

---

<sup>323</sup> L'art. 167-*bis* disp. att. stabilisce che l'avviso di deposito del provvedimento emesso dalla Corte di appello in seguito alla camera di consiglio, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.

**L'udienza pubblica.** In particolare, quando si dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, fuori dai casi espressamente previsti in cui occorre procedere in camera di consiglio (art. 599), si svolge l'udienza pubblica (art. 602, comma 1). Il primo atto del dibattimento in appello è la relazione della causa, che è svolta dal presidente o dal consigliere da lui delegato (art. 602, comma 1). L'art. 598 prescrive che «in grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado», salvo quanto previsto dagli artt. 599 - 603. Nel dibattimento di appello può essere data lettura, anche d'ufficio, di atti del giudizio di primo grado e degli atti del fascicolo per il dibattimento (art. 602, comma 3).

**La discussione in appello.** Nell'udienza di appello, la parola passa nell'ordine consueto al procuratore generale, al difensore della parte civile, al difensore del responsabile civile ed a quello della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

L'ultima parola spetta al difensore dell'imputato (art. 602, comma 4). Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento (art. 524) ed il collegio si ritira in camera di consiglio. La deliberazione avviene ai sensi dell'art. 527, sotto la direzione del presidente. Dopodiché viene redatto e sottoscritto dal presidente il dispositivo. Il collegio rientra in aula ed il presidente pubblica il dispositivo dandone lettura.

## 6. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale

**Eccezionalità.** Dalla natura di “controllo”, che il legislatore attribuisce al grado di appello, deriva come conseguenza che l'assunzione di prove è configurata come eccezionale; pertanto, essa è prevista espressamente dal codice. In base al sistema, il luogo naturale dell'assunzione della prova è il giudizio di primo grado, caratterizzato dall'oralità; di regola, l'assunzione in appello è lasciata al potere ampiamente discrezionale del giudice, che in ogni caso, come si è visto, si avvale della lettura degli atti del fascicolo per il dibattimento (art. 602, comma 3).

Le ipotesi eccezionali di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, contenute nell'art. 603, prevedono attenuazioni più o meno significative del potere discrezionale del giudice e dimostrano che è sempre presente una situazione di tensione con il diritto alla prova, riconosciuto dalla Costituzione in favore di tutte le parti (art. 24) e precipuamente dell'imputato (art. 111, comma 3). La rinnovazione dell'istruzione può essere disposta sia su richiesta di parte, sia dal giudice d'ufficio.

**La rinnovazione dell'istruzione su richiesta di parte.** La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere chiesta espressamente dalla parte nell'atto di appello o nei motivi nuovi (presentati a norma dell'art. 585, comma 4): tuttavia, può essere chiesta anche dopo detto termine, ove l'interessato venga a conoscenza dell'elemento di prova soltanto in un momento successivo.

**Prove già acquisite.** Quando la richiesta ha per oggetto l'assunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o di nuove prove (qui intese come prove già note all'interessato nel giudizio precedente, ma non acquisite in quella sede), il giudice di appello ha il potere discrezionale di disporre la rinnovazione dell'istruzione qualora ritenga di « non essere in grado di decidere allo stato degli atti » (art. 603, comma 1).

**Le prove sopravvenute o scoperte.** Diversa è la situazione nella quale « le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado »: in tale ipotesi, « il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con ordinanza, sentite le parti » (art. 603, comma 2). Dunque, in caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, la rinnovazione deve essere disposta dal giudice di appello e ciò avviene secondo i parametri validi per l'ammissione dei mezzi di prova nel giudizio di primo grado: pertinenza e non manifesta irrilevanza (art. 190).

**La rinnovazione d'ufficio.** Come si è accennato, la rinnovazione può essere disposta anche dal giudice d'ufficio. Egli può esercitare tale potere quando ritiene la rinnovazione assolutamente necessaria per l'accertamento del fatto (art. 603 comma 3). In tale norma riappare

quel potere di iniziativa probatoria del giudice, che è espresso in primo grado dall'art. 507 e che caratterizza il sistema di disponibilità attenuata del processo penale italiano.

**La rinnovazione dell'istruzione ove il pubblico ministero abbia appellato il proscioglimento.** L'art. 603 è stato modificato sia dalla *riforma Orlando* (l. n. 103 del 2017), sia dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) con riferimento all'ipotesi in cui il pubblico ministero abbia presentato appello contro la sentenza di proscioglimento. La modifica è la conseguenza di una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale, in prima battuta, si è adeguata la Cassazione con più decisioni a Sezioni Unite.

In particolare, la Corte europea ha accolto il principio secondo cui il giudice d'appello non può riformare la sentenza di assoluzione e pronunciare condanna senza avere assunto nuovamente in contraddittorio quelle prove dichiarative a carico dell'imputato che risultino decisive<sup>(324)</sup>. A detta giurisprudenza si sono adeguate le Sezioni Unite per quanto concerne sia il procedimento ordinario<sup>(325)</sup>, sia il giudizio abbreviato<sup>(326)</sup>.

In un primo momento, tali principi erano stati accolti dal legislatore con la *riforma Orlando*<sup>327</sup>. Successivamente, è stata la *riforma Cartabia* ad intervenire sulla disciplina positiva per chiarire meglio il disposto normativo, recependo espressamente alcune ulteriori precisazioni giurisprudenziali.

---

<sup>324</sup> Tra le più note, si veda la sentenza Corte eur. dir. uomo, sez. III, 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*, in *Arch. pen.*, 2012, 349, con nota di A. GAITO. La giurisprudenza europea, tuttavia, non è univocamente orientata. Di recente, la Corte EDU ha ritenuto sufficiente anche solo una motivazione particolarmente approfondita sulle ragioni del mutato apprezzamento delle risultanze processuali (Corte eur. dir. umani, 26 aprile 2016, *Kashiev. c. Estonia*; Corte eur. dir. umani, 27 giugno 2017, *Chiper c. Romania*).

<sup>325</sup> Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, n. 27620, *Dasgupta*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 5 ottobre 2016, secondo cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza aver proceduto – anche d'ufficio – a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Per la Cassazione, costituiscono prove decisive «quelle che hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell'esito della condanna».

Ricordiamo che, secondo la S.C., «gli stessi principi trovano applicazione nel caso di riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado, ai fini delle statuizioni civili, sull'appello proposto dalla parte civile».

<sup>326</sup> Si è trattato di un appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato. Cass., Sez. un., 19 gennaio - 14 aprile 2017, n. 18620, *Patalano*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 8 maggio 2017, ha affermato che «risulta evidentemente recessiva [...] la circostanza che sia stata l'opzione dell'imputato verso il giudizio abbreviato a consentire il giudizio a suo carico allo stato degli atti, dovendo invece prevalere l'esigenza di riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato».

<sup>327</sup> In base al nuovo comma 3-bis dell'art. 603, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, quando il pubblico ministero impugnava una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice di appello doveva disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

L'attuale comma 3-*bis* dell'art. 603 stabilisce che nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le regole ordinarie in tema di rinnovazione in appello, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato dal giudice d'ufficio o su richiesta condizionata<sup>328</sup>.

Risulta, così, confermato l'orientamento giurisprudenziale volto a ritenere necessaria la rinnovazione soltanto per quella prova dichiarativa sulla quale si basino le specifiche censure avanzate dal pubblico ministero nell'atto di appello<sup>329</sup>. Naturalmente il concetto di prova dichiarativa deve considerarsi ampio e comprensivo dell'esame del perito e del consulente tecnico, secondo le recenti indicazioni della giurisprudenza più illuminata<sup>330</sup>.

Il principio ispiratore della riforma può cogliersi, come più volte chiarito dalle Sezioni unite, nella tutela della presunzione di innocenza. Il canone del ragionevole dubbio impone al giudice d'appello una motivazione rafforzata della condanna sotto due aspetti. Per un verso, tale motivazione deve essere approfondita, logica e precisa; per un altro verso, dal punto di vista del metodo, essa deve basarsi su prove dichiarative che si sono formate in contraddittorio di fronte al giudice d'appello, attivando lo strumento previsto dall'art. 111, comma 4 Cost.

**La riforma della condanna in assoluzione: motivazione rafforzata.** Occorre segnalare che la giurisprudenza ha esaminato la differente ipotesi nella quale, a seguito di una sentenza di condanna, il giudice di appello abbia pronunciato l'*assoluzione* senza aver disposto la rinnovazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva in primo grado. In tal caso, le Sezioni unite hanno affermato che «il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello [...] è tenuto ad offrire una

---

<sup>328</sup> La riforma *Cartabia* ha dunque sconfessato l'indirizzo giurisprudenziale (Cass., Sez. un., 19 gennaio - 14 aprile 2017, n. 18620, Patalano) che aveva ritenuto necessario rinnovare la prova dichiarativa anche quando l'impugnazione del pubblico ministero fosse rivolta contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito di un giudizio abbreviato "semplice". La giustificazione della scelta operata dal d.lgs. n. 150 del 2022 risiede nella circostanza per la quale, per valutare la fondatezza delle censure mosse dall'accusa alla pronuncia liberatoria di primo grado e ribaltare quest'ultima in condanna, non vi sarebbe necessità di recuperare l'immediatezza del rapporto tra giudice e prova dichiarativa, in quanto nel giudizio abbreviato semplice l'imputato avrebbe rinunciato a tale garanzia esprimendo il proprio consenso al rito semplificato che omette la formazione della prova in contraddittorio. Resta comunque in capo al giudice di appello il potere discrezionale di disporre *ex officio* l'audizione del dichiarante, qualora la ritenga «assolutamente necessaria» (art. 603, comma 3). In merito alla mancata rinnovazione in una ipotesi in cui si era svolto il giudizio abbreviato, la Corte europea dei diritti dell'uomo, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia che ha escluso la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.

<sup>329</sup> Cass., sez. IV, 16 aprile - 8 maggio 2019, n. 19730, in *CED* 275997 che sostanzialmente aveva ristretto la necessità di rinnovare l'istruttoria alla sola prova ritenuta decisiva. Ancora attuale appare quanto affermato da Cass., Sez. un., 30 settembre 2021 - 30 marzo 2022, n. 11586, in *penaledp.it*, 29 aprile 2022: la riforma, in grado di appello, della sentenza di assoluzione è ammessa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, ma con i seguenti limiti: la motivazione della sentenza che si fonda sulla prova non rinnovata deve essere rafforzata sulla base di quegli elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, che il giudice ha l'onere di ricercare ed eventualmente acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3.

<sup>330</sup> Cass., Sez. un., 28 gennaio - 2 aprile 2019, n. 14426, Pavan, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 822, con nota di C. BONZANO.

motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado»<sup>331</sup>). Soltanto se lo riterrà necessario ai sensi dell'art. 603, commi 1 e 3, provvederà a rinnovare la prova dichiarativa ritenuta decisiva<sup>332</sup>).

**La rinnovazione dell'istruzione in caso di assente inconsapevole o involontario in primo grado.** La riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto anche un nuovo comma 3-ter nell'art. 603 stabilendo che il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater (e cioè qualora sia stato dichiarato assente ma dimostri, in sintesi, di non aver avuto conoscenza del procedimento). Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3 nei confronti dell'imputato latitante o comunque volontariamente sottrattosi alla conoscenza del procedimento, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-bis e cioè se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

**Le modalità di assunzione della prova in appello.** C'è dibattito in giurisprudenza sulle modalità di escussione dei testi in caso di rinnovazione del dibattimento in appello. Malgrado l'articolo 598 richiami le norme sul dibattimento in primo grado « in quanto compatibili », si è talora ritenuto che la conoscenza degli atti da parte del giudice di appello renda inutile l'esame incrociato del teste. A nostro avviso non ci sono limiti all'oggetto delle contestazioni; ed allora, in considerazione del fatto che il diritto ad esaminare il dichiarante rientra nel diritto di difesa garantito « in ogni stato e grado del procedimento » (art. 24 Cost.) e che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (art. 111 comma 4 Cost.), riteniamo che anche in grado di appello debba farsi luogo ad esame incrociato.

## 7. L'assenza dell'imputato in appello.

**L'imputato appellante.** L'art. 598-ter regola l'ipotesi in cui l'imputato non si presenti al giudizio di appello. Ai fini della possibilità di procedere in assenza, la riforma distingue tra l'imputato appellante e quello non appellante in ragione del fatto che per l'appellante assente in primo grado è stato imposto l'onere di depositare specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio (art. 581, comma 1-quater). In tal modo, si è dato certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza.

---

<sup>331</sup> Cass., Sez. un., 21 dicembre 2017 - 3 aprile 2018, n. 14800, P.G. c. Troise, in *www.penalecontemporaneo.it*. Ad avviso della S.C. la riforma di una pronuncia di condanna può quindi essere operata attraverso un'opera essenzialmente demolitiva, dal momento che nell'ipotesi in parola non viene in gioco il criterio di cui all'art. 533 c.p.p.

Infatti, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, al contrario l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza e di conseguenza «l'assoluzione dopo una condanna non deve superare alcun dubbio, perché è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluzione».

<sup>332</sup> In definitiva, nell'ipotesi in oggetto, il capovolgimento della decisione di primo grado richiede un obbligo di motivazione rafforzata che, tuttavia, dal punto di vista delle implicazioni di metodo, non impone una nuova celebrazione del contraddittorio orale. Per le Sezioni unite, una simile impostazione, per un verso, risulta conforme alle implicazioni della presunzione di innocenza, che rende differenti le posizioni dell'imputato e del pubblico ministero; per un altro verso, non è messa in crisi dalla necessità di tutelare la vittima del reato anche sull'onda delle recenti iniziative europee.

Per questo motivo, in caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza partecipata, sia essa in camera di consiglio o pubblica, è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-*bis* (art. 598-*ter*, comma 1) perché si può ritenere certa la conoscenza del processo e della sentenza da lui impugnata.

**L'assenza dell'imputato non appellante all'udienza partecipata.** Una differente disciplina è dettata in relazione all'imputato non appellante. Qualora quest'ultimo non sia presente all'udienza partecipata, sia essa in camera di consiglio o pubblica, si procede in assenza soltanto se ricorrono le condizioni stabilite dalla disciplina generale di cui all'art. 420-*bis*, commi 1-3 (notificazione a mani proprie; espressa rinuncia a comparire o a far valere il legittimo impedimento; prova della effettiva conoscenza, latitanza o volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo).

Qualora tali situazioni non si verificano, la corte d'appello dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato non appellante ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi relativi all'udienza per la prosecuzione del processo (art. 420-*quater*, comma 4, lett. *b*, *c* e *d*). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 420-*quater*, nonché gli art. 420-*quinquies* e 420-*sexies* in relazione alla sentenza di non luogo procedere per assenza, perché in questo caso c'è una sentenza di primo grado, che sarebbe revocata ove intervenisse una sentenza di non luogo a procedere. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili (art. 598-*ter* comma 3).

**L'assenza dell'imputato non appellante all'udienza non partecipata.** Infine, l'art. 598-*ter*, comma 4 disciplina la situazione dell'imputato non appellante in caso di udienza non partecipata (art. 598-*bis*). Anche a fronte di udienze "non partecipate", infatti, sussiste la necessità di garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato non appellante. In tal caso, la corte accerta la regolarità della notificazione; se essa risulta corretta, si procede in assenza nelle ipotesi previste all'art. 420-*bis*, commi 1, 2 e 3. Fuori da tali situazioni, la corte deve ordinare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 598-*ter*, comma 2.

## 8. Il concordato in appello.

**Natura.** Il concordato in appello è un istituto che riconosce alle parti la possibilità di mettersi d'accordo sull'accoglimento dei motivi di impugnazione con eventuale rinuncia ad altri motivi. Si tratta di un istituto caratterizzato da considerevoli effetti deflativi, che costituisce una forma di manifestazione della c.d. giustizia consensuale. Occorre, peraltro, tenere presente che esso, a differenza del patteggiamento, non ha effetti premiali nel senso che non comporta alcuno sconto di pena. Esso ha avuto alterne vicende dal 1988 ad oggi: presente nella versione originaria del codice, era stato dichiarato incostituzionale (C. cost. n. 435 del 1990); successivamente era stato reintrodotta dalla legge n. 14 del 1999 e di nuovo abrogato con l. n. 125 del 2008. Infine, la  *riforma Orlando* (l. 103 del 2017) lo aveva previsto di nuovo, ma con una serie di preclusioni oggettive e soggettive modellate sulla disciplina del patteggiamento. L'ultimo atto consiste nella  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) che ne ha ampliato molto l'ambito applicativo, eliminando le preclusioni.

**Procedimento.** In base all'art. 599-*bis*, comma 1, le parti <sup>(333)</sup> possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata

---

<sup>333</sup> Il codice usa il termine "parti" e non aggiunge "appellanti"; pertanto, anche le parti non proponenti l'appello sono legittimate all'accordo quando possono subire ripercussioni sulle proprie situazioni sostanziali o processuali in seguito all'accoglimento di un motivo di gravame o alla relativa rinuncia.

per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo<sup>334</sup>). La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'art. 589 (e cioè, nelle forme della rinuncia all'impugnazione) e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.

La corte d'appello può soltanto accogliere o rigettare il concordato nella sua integralità, senza poterlo modificare; se ritiene di non poterlo accettare dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata (art. 599-*bis*, comma 3). Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso, la richiesta e la rinuncia ai motivi perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza (art. 599-*bis*, comma 3).

Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio (art. 599-*bis*, comma 3-*bis*)<sup>335</sup>). In ogni caso, la richiesta e la rinuncia ai motivi «non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo» (art. 599-*bis*, comma 3-*ter*).

Come si è accennato, *la riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha eliminato tutte quelle preclusioni oggettive e soggettive che la legge n. 103 del 2017 ( *riforma Orlando*) aveva previsto per il concordato in appello, prendendo come modello la disciplina del patteggiamento allargato<sup>336</sup>).

**Differenza rispetto al patteggiamento.** Invero, i due istituti appaiono completamente differenti nei presupposti e negli effetti. Infatti, nel patteggiamento il giudice opera una valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero e sulla base di un accordo tra accusa e difesa anticipa una decisione contratta sulla responsabilità dell'imputato.

Viceversa, nel concordato in appello il giudice valuta la congruità della pena in base alle prove già acquisite in primo grado, e cioè sugli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione. L'istituto ha una finalità deflativa e si configura come uno strumento basato sulla rinuncia ai motivi di appello e sottoposto all'insindacabile vaglio di congruità da parte del giudice.

---

<sup>334</sup> Il procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti. Il tutto fermo restando il principio della piena autonomia del magistrato del pubblico ministero in udienza (art. 53, comma 1), espressamente richiamato nell'art. 599-*bis*, comma 4. Sul punto le procure generali hanno emesso circolari talora riducendo in via esecutiva l'ambito applicativo dell'istituto, talaltra prospettando un'interpretazione minimale del ruolo della procura generale e inquadrando l'istituto in modo corretto come una mera convergenza sui motivi non avente effetti premiali, con eventuale accordo sulla pena.

<sup>335</sup> Cass., sez. II, 6 maggio 2022, n. 18241, in *Quot. giur.*, 27 maggio 2022: «il rigetto della proposta di concordato in appello da parte del giudice di secondo grado, senza che sia ordinata la prosecuzione del dibattimento, come prescritto dall'art. 602, comma 1-*bis* c.p.p., si risolve nella violazione di disposizioni concernenti la partecipazione delle parti al procedimento, ai sensi dell'art. 178 lett. *b*) e *c*) c.p.p. Ne consegue la nullità, di ordine generale ed a regime intermedio, della sentenza emessa in grado di appello e, quindi, la necessità di annullamento con rinvio affinché sia assicurata la piena attuazione dei diritti di difesa».

<sup>336</sup> In particolare, erano stati esclusi dall'applicazione del concordato i procedimenti per i delitti di associazione mafiosa e terrorismo (art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*), i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale. Inoltre, dal punto di vista soggettivo, non vi poteva essere concordato nei procedimenti contro coloro che fossero stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.



Infatti, il diniego del consenso da parte del pubblico ministero o il rigetto della proposta di concordato da parte del giudice dell'impugnazione non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo processuale. Inoltre, come si è accennato in apertura, non è prevista alcuna riduzione di pena in caso di concordato in appello<sup>(337)</sup>.

**Effetti deflattivi.** Se il concordato è recepito dal giudice, i tempi dell'appello si riducono; inoltre, si hanno effetti positivi anche sul giudizio di cassazione, che può avere ad oggetto soltanto i vizi che non concernono i poteri dispositivi delle parti<sup>(338)</sup>. Un eventuale ricorso che abbia ad oggetto detti poteri dispositivi deve essere dichiarato inammissibile con la procedura semplificata prevista dal nuovo comma 5-*bis* introdotto nell'art. 610.

---

<sup>337</sup> Pare ragionevole accogliere quella opinione secondo cui il concordato ha certamente un effetto deflativo, ma non è un patteggiamento sulla pena (G. SPANGHER - A. MARANDOLA, *Concordato in appello: basta equivoci*, in *Il penalista*, 21 agosto 2017). Infatti, la pena irrogata dal giudice è quella che avrebbe potuto essere applicata anche in mancanza del consenso del pubblico ministero, se il giudice avesse ritenuto di accogliere quel motivo e di respingere gli altri motivi ai quali le parti hanno rinunciato. La nuova entità della pena non è fissata dal codice in una misura predeterminata (a differenza dal patteggiamento) perché dipende dal contenuto dei motivi accolti e di quelli rinunciati. La sentenza conseguente al concordato è una condanna a tutti gli effetti, emessa all'esito di un giudizio di secondo grado. Inoltre, diversamente dal patteggiamento, non sono previsti dalla legge effetti premiali appositi.

L'indirizzo giurisprudenziale più recente sostiene che, in virtù dell'effetto devolutivo, il giudice non possa conoscere dei motivi di impugnazione rinunciati anche se questi sono rilevabili d'ufficio. Pertanto, in caso di accoglimento di un concordato inerente alla rideterminazione della pena con contestuale rinuncia a tutti gli altri motivi di appello, il giudice non ha alcun obbligo di motivare in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 dato che il motivo ad esso relativo ha formato espressamente oggetto di rinuncia ed è perciò sottratto alla sua cognizione (si veda Cass., sez. V, n. 15505 del 2018).

<sup>338</sup> Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, Gallo, in *Cass. pen.*, 2004, 1597.

## Parte V - Capitolo 2 - L'appello

### § 9 - Questioni di nullità e natura della giurisdizione d'appello

A pagina 636 eliminare dalla riga 24 fino alla riga 35 e sostituire con quanto segue.

**L'assenza dell'imputato dichiarata in primo grado.** La riforma *Cartabia* ha previsto nuove norme per le ipotesi in cui in primo grado si sia proceduto in assenza. Sulla base dell'impostazione di fondo della disciplina, viene tracciata una distinzione tra le ipotesi di assenza erroneamente dichiarata e i casi in cui, sia pure a fronte di una dichiarazione di assenza avvenuta correttamente, risulti che l'imputato non conosceva il processo o non aveva potuto intervenire.

**1) L'annullamento con regressione in caso di erronea dichiarazione di assenza.** Se vi è la prova che la dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420-*bis*, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello (art. 604, comma 5-*bis*).

In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata (art. 604, comma 5-*bis*). In questi ultimi due casi, infatti, secondo il modulo che si è visto, sarebbe stato onere dell'imputato attivarsi per far dimostrare immediatamente il suo diritto.

**2) L'annullamento con regressione in caso di assente inconsapevole o involontario.** Quando, invece, l'assenza è stata correttamente dichiarata, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa (art. 604, commi 5-*ter*);

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-*bis*, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto (art. 604, comma 5-*ter*).

In tali casi, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda il patteggiamento ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta la richiesta di patteggiamento o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte (art. 604, comma 5-*quater*).

**3) Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.** Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto anche un nuovo comma 3-*ter* nell'art. 603 stabilendo che il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-*ter* e 5-*quater* (sopra menzionati). Il medesimo art. 603, comma 3-*ter*, tuttavia, precisa che, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-*bis*, comma 3 nei confronti dell'imputato latitante o comunque volontariamente sottrattosi alla conoscenza del procedimento, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190-*bis* e cioè se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni oppure se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

## Parte V - Capitolo 3 - Il ricorso per cassazione

### § 5 - Il procedimento in cassazione

**A pagina 647 eliminare dalla riga 18 fino alla riga 29 e sostituire con quanto segue.**

Distinguiamo ora i casi di udienza camerale da quelli di udienza pubblica, con la precisazione che la *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) ha previsto come regola l'udienza camerale (<sup>339</sup>).

***L'udienza in camera di consiglio basata sul contraddittorio scritto.*** Ai sensi della nuova versione dell'art. 611, comma 1, di regola, la corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

***L'udienza pubblica su richiesta delle parti.*** Ai sensi dell'art. 611, comma 1-*bis*, nei procedimenti per la decisione su ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o all'esito di giudizio abbreviato, il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza.

***L'udienza in camera di consiglio partecipata su richiesta delle parti.*** Il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in camera di consiglio partecipata:

a) su ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

b) su ricorsi avverso sentenze pronunciate in appello all'esito di udienza in camera di consiglio non partecipata (art. 598-*bis*), salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario (art. 611, comma 1-*bis*).

Le richieste di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza (art. 611, comma 1-*ter*).

Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

***L'udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata disposta d'ufficio dalla corte di cassazione.*** L'udienza pubblica o l'udienza in camera di consiglio partecipata possono essere disposte d'ufficio dalla corte di cassazione negli stessi casi in cui le parti possono presentare richiesta in tal senso, per la rilevanza delle questioni sottoposte all'esame del giudice di legittimità (art. 611, comma 1-*quater*).

Di tale decisione la cassazione dà comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza (art. 611, comma 1-*quater*). Ai sensi dell'art. 611, comma 1-*quinquies*, nei procedimenti da trattare in camera di consiglio partecipata, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.

---

<sup>339</sup> La corte, con ordinanza camerale, a richiesta dell'imputato o del responsabile civile, può sospendere l'esecuzione della condanna civile in pendenza del ricorso « quando può derivarne grave e irreparabile danno » (art. 612).

È altresì previsto che, se nel corso dell'udienza la corte ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, essa dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza (art. 611, comma 1-*sexies*).

**L'udienza in cassazione.** Nell'udienza in cassazione si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado (art. 614, comma 1). L'imputato e le altre parti private non sono citate, perché non sono protagoniste del giudizio di cassazione; esse sono rappresentate dai difensori (art. 613, comma 1) e, quando è prevista l'udienza partecipata, possono comparire in udienza per mezzo degli stessi (art. 614, comma 2).

Nell'udienza partecipata, il presidente prima di tutto verifica la costituzione delle parti e la regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente (ma di solito è il consigliere delegato) fa la relazione della causa (art. 614, comma 3). Dopo la requisitoria del procuratore generale, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono, nell'ordine (che è quello consueto), le loro difese. Non sono ammesse repliche salvo che la questione sia dedotta per la prima volta nel corso della discussione (art. 171 disp. att.).

## Parte V - Capitolo 3 - Il ricorso per cassazione

### § 6 - La tipologia delle sentenze della suprema corte

**A pagina 649 eliminare dalla riga 17 fino a pagina 650 alla riga 7 e sostituire con quanto segue.**

***Annullamento ai soli effetti civili.*** Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia, "quando occorre", al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile (art. 622).

Con riferimento alle possibili pronunce che la corte di cassazione è legittimata ad adottare in presenza di impugnazioni concernenti gli interessi civili, occorre richiamare quanto previsto dalle modifiche introdotte da ultimo dalla  ***riforma Cartabia***  (d.lgs. n. 150 del 2022). In particolare, si devono considerare due differenti disposizioni, di cui ci siamo già occupati nei precedenti capitoli.

Innanzitutto, il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 573 dispone che, qualora il ricorso proposto abbia ad oggetto *esclusivamente* gli interessi civili (e, dunque, non siano state proposte censure nei confronti dei capi penali della sentenza impugnata), il giudice di legittimità è tenuto solo a scrutinare l'ammissibilità del ricorso, non potendo pronunciarsi – come avveniva invece in passato – sulle questioni restitutorie e risarcitorie derivanti da reato. La cassazione dovrà, in tale ipotesi, *rinvviare per la prosecuzione* alla *sezione civile* competente, la quale esaminerà il ricorso concernente gli interessi risarcitori secondo le regole decisorie tipiche del giudizio civile<sup>340</sup>.

In secondo luogo, ai sensi del nuovo comma 1-*bis* dell'art. 578 (come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022), nei casi in cui sia stato proposto ricorso per cassazione *anche* per gli interessi civili o quando, nei confronti dell'imputato, sia stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni da reato, se risultano ormai spirati i termini massimi per la definizione del giudizio di legittimità, la cassazione, nel pronunciare l'improcedibilità dell'azione penale, deve disporre il *rinvio per la prosecuzione* alla sezione civile competente nello stesso grado. Il giudice civile di legittimità così investito della trattazione delle questioni civili residue prenderà cognizione del ricorso proposto ai soli fini della definizione del *thema decidendum* risarcitorio<sup>341</sup>.

---

<sup>340</sup> L'art. 573, comma 1-*bis* dispone che il giudice o la sezione civile competente sulla prosecuzione del procedimento a fini meramente civilistici decide «utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». È tuttavia chiaro che tale previsione concerna esclusivamente il giudizio di appello, non anche il giudizio in cassazione, posti gli stringenti limiti che caratterizzano la cognizione del giudice di legittimità, il quale non ha il potere né di assumere nuove prove né di rivalutare quelle che già sono parte del compendio istruttorio formato nei precedenti gradi di giudizio. Al più, si può ritenere che, in caso di cassazione con rinvio della pronuncia da parte della sezione civile competente sulle questioni risarcitorie derivanti da reato, sarà il giudice civile del rinvio ad essere legittimato all'utilizzo delle prove acquisite nel processo penale originario.

<sup>341</sup> Qualora sia dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale e si sia trasferita in sede civile la residua azione risarcitoria (originariamente cumulata in sede penale), il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 578 dispone che, se era stato disposto il sequestro conservativo a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie derivanti da reato, ne permangano gli effetti fino alla intervenuta irrevocabilità della sentenza del giudice civile che decide sull'impugnazione.

**4.2) Annullamento con rinvio (art. 623).** Come abbiamo accennato in precedenza, l'annullamento con rinvio è disposto quando l'accoglimento del ricorso impone un nuovo giudizio di merito, che è precluso al giudice di legittimità.

Nel momento in cui annulla la sentenza con rinvio, la corte di cassazione fissa un principio di diritto e demanda la decisione al giudice di merito il quale dovrà conformarsi al principio (art. 627, comma 3). Entro tale limite, il giudice di merito è libero di riesaminare i fatti, ovviamente restando all'interno della devoluzione originaria.

Il giudice di rinvio è individuato come segue (art. 623):

a) se è annullata un'ordinanza, la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, «il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento»<sup>342</sup>;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604, commi 1 e 4 e cioè quando la corte di appello avrebbe dovuto annullare (e non lo ha fatto) la sentenza di primo grado ed ordinare in via eccezionale la regressione del processo in tale sede, la corte di cassazione, che rileva l'errore, deve disporre che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

*b-bis*) se è annullata una sentenza di condanna nei casi in cui la corte d'appello avrebbe dovuto annullare la sentenza pronunciata a seguito di erronea dichiarazione di *assenza* (art. 604, comma 5-*bis*), la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità (art. 623, comma 1, lett. *b-bis*); se è annullata una sentenza di condanna nei casi in cui la corte d'appello avrebbe dovuto annullare la sentenza pronunciata in assenza a seguito della prova della mancata conoscenza da parte dell'imputato (art. 604, comma 5-*ter*), la cassazione rinvia al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata (art. 623, comma 1, lett. *b-bis*);

---

<sup>342</sup> Segnaliamo che la Corte cost. con la sentenza n. 7 del 2022 ha esteso l'incompatibilità di cui all'art. 34, comma 1, in un caso nel quale è intervenuta una declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che incideva sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio. In tale ipotesi, quando la cassazione ha annullato con rinvio un'ordinanza che aveva deciso sulla rideterminazione della pena, il giudice dell'esecuzione, chiamato a provvedere, deve essere diverso da quello che aveva operato la rideterminazione annullata (art. 623, comma 1, lett. *a*). Infatti, l'attività che deve essere compiuta ha tutte quelle caratteristiche che la giurisprudenza della Consulta ha delineato nel concetto di "giudizio".

## Parte V - Capitolo 4 - Le impugnazioni straordinarie

**A pagina 655 eliminare dalla riga 3 fino a pagina 656 alla riga 15 e sostituire con quanto segue.**

SOMMARIO: 1. Le impugnazioni straordinarie. — 2. I casi tradizionali di revisione. — 3. Il rimedio tendente a eseguire le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. — 4. Il procedimento di revisione. La fase di delibazione. — 5. Il giudizio di revisione. — 6. La riparazione dell'errore giudiziario. — 7. Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. — 8. La rescissione del giudicato.

### 1. Le impugnazioni straordinarie.

Ove vi sia stata sentenza irrevocabile, il giudicato comporta la non modificabilità dell'accertamento del fatto: si impone un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici (si veda, *infra*, Parte VI, cap. 1). Il giudicato ha un effetto denominato preclusivo; e ciò sia in caso di condanna, sia in caso di assoluzione. Ciò significa che, di regola, non può esserci un nuovo processo penale nei confronti del medesimo imputato per il medesimo fatto storico (art. 649, comma 1). Il legislatore vuole evitare che il medesimo imputato sia sottoponibile indefinitamente a successivi procedimenti penali che abbiano ad oggetto il medesimo fatto storico per il quale è stato condannato o prosciolto.

Gli effetti del giudicato possono venir meno mediante vari tipi di *impugnazioni straordinarie* previste tutte in favore del condannato, e cioè la *revisione*, il *ricorso straordinario per cassazione*, la *rescissione del giudicato* e il *rimedio tendente a eseguire le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*. Ove siano presenti i presupposti che autorizzano le impugnazioni straordinarie, il legislatore ha ritenuto prevalente l'*esigenza di giustizia* sull'*esigenza di certezza*. Sotto questo profilo, le impugnazioni straordinarie applicano il principio contenuto nell'art. 24, comma 4 della Costituzione, secondo cui «la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». La Carta fondamentale garantisce non soltanto il diritto ad una riparazione pecuniaria, ma anche i rimedi per tutelare i diritti dell'imputato ingiustamente condannato; e un'impugnazione «volta ad accertare ed eliminare l'errore contenuto in una sentenza definitiva rappresenta essa stessa una forma di riparazione dell'errore»<sup>(343)</sup>.

La *straordinarietà* dell'impugnazione sta nel fatto che essa è diretta contro una sentenza diventata irrevocabile.

Rinviando la trattazione dei singoli mezzi di impugnazione straordinaria ai paragrafi successivi, procediamo per sintesi.

a) La *revisione tradizionale* ha per oggetto una sentenza di condanna irrevocabile viziata da errori di fatto che siano tali da dimostrare, se accertati, che il condannato doveva essere prosciolto (art. 629).

b) Il *rimedio tendente a eseguire le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo* è un'impugnazione straordinaria prevista dal nuovo art. 628-*bis*, inserito nel codice di procedura penale dalla  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022). Si tratta di un rimedio che sostituisce l'istituto creato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2011) che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 nella parte in cui non contemplava un caso di revisione ulteriore rispetto a quelli già previsti.

c) Il *ricorso straordinario per cassazione* (art. 625-*bis*) è un'impugnazione diretta soltanto a correggere in favore dell'imputato errori materiali o di fatto contenuti nella sentenza della cassazione.

---

<sup>343</sup> M. GIALUZ, *Il ricorso straordinario per cassazione*, Milano, 2005, 82.

d) La ***rescissione del giudicato*** (art. 629-*bis*) è una impugnazione straordinaria esperibile nei confronti delle sentenze irrevocabili di condanna (o con le quali è stata comunque applicata una misura di sicurezza) qualora l'interessato provi di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti stabiliti dall'art. 420-*bis*.



## Parte V - Capitolo 4 - Le impugnazioni straordinarie

**A pagina 658 eliminare dalla riga 21 fino a pagina 659 alla riga 29 e sostituire con quanto segue.**

### 3. Il rimedio tendente a eseguire le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Come abbiamo anticipato, si tratta di un'impugnazione straordinaria prevista dal nuovo art. 628-*bis*, inserito nel codice di procedura penale dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022). È un rimedio che sostituisce l'istituto creato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2011) che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 630 nella parte in cui non contemplava un caso di revisione ulteriore rispetto a quelli già previsti. Tale istituto era volto a consentire la riapertura del procedimento penale quando la stessa risultava necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte di Strasburgo.

**Casi nei quali opera.** Il nuovo rimedio è previsto quando siano intervenute decisioni della Corte europea che hanno accertato una violazione della Convenzione europea con decisione definitiva, o che hanno disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato italiano o, infine, che hanno accertato una violazione del diritto a partecipare personalmente al procedimento penale.

La richiesta è presentata alla corte di cassazione e ha per oggetto la sentenza o il decreto penale di condanna che hanno concluso il procedimento nel quale è stata accertata la violazione.

**Soggetti legittimati a presentare il ricorso** alla corte di cassazione sono il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza che hanno proposto ricorso alla Corte europea e che sono risultati vittoriosi (o i loro congiunti, ove essi siano deceduti). Il contenuto del ricorso è la richiesta di riaprire il procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Per quanto concerne i termini, il ricorso deve essere presentato entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. L'ufficio a cui presentare il ricorso è la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna.

**Forma e contenuto del ricorso a pena di inammissibilità.** La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata, con le forme previste per le impugnazioni (art. 582), personalmente dall'interessato a mezzo di difensore munito di procura speciale. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.

**La prima fase del procedimento di fronte alla corte di cassazione.** La corte controlla l'ammissibilità della richiesta in camera di consiglio a norma dell'art. 611 (rito camerale non partecipato) e, se è il caso, dichiara inammissibile la richiesta. Ove la medesima sia ammissibile, la corte accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto un'incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente (art. 628-*bis*, comma 5).

Dalla formulazione della disposizione si è ricavato che la cassazione ha un margine di apprezzamento nel valutare quanto la violazione accertata abbia avuto una incidenza effettiva sulla decisione sulla quale si è formato il giudicato<sup>344</sup>. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635, comma 4.

---

<sup>344</sup> M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della Riforma Cartabia. Profili processuali*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2 novembre 2022, 84.

A questo punto la cassazione deve valutare se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o se il rinvio ad altro organo appare superfluo.

**Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio**, la corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione e dispone, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna<sup>(345)</sup>.

**Se è necessario un rinvio** perché occorre rivalutare il contenuto dispositivo (c.d. titolo esecutivo) della sentenza o del decreto penale divenuti irrevocabili, la corte trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione<sup>(346)</sup>.

**Se sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ed è necessario un rinvio** per consentire la riapertura del procedimento, la corte annulla la sentenza o il decreto penale e dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione<sup>(347)</sup>. La corte stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi. In detti casi, il condannato riassume la qualità di imputato (art. 60, comma 3).

**Riapertura del processo.** Quando la riapertura del processo è disposta davanti al giudice di primo grado, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della corte che dispone la riapertura del processo (art. 628-*bis*, comma 6). Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto nel caso di annullamento con rinvio (art. 624), si applicano i termini stabiliti per la causa di improcedibilità (art. 344-*bis*, commi 1, 4, 5, 6 e 7; art. 628-*bis*, comma 7) e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito del provvedimento (art. 128).

---

<sup>345</sup> Ad esempio, nel caso in cui la Corte e.d.u. abbia ravvisato l'illegittimità convenzionale della pena per violazione dell'art. 7 CEDU.

<sup>346</sup> Ad esempio, nel caso in cui la Corte e.d.u. abbia ravvisato una violazione convenzionale che abbia un impatto diretto sulla dosimetria della pena inflitta nei confronti del condannato vittorioso a Strasburgo (si pensi a una pena ritenuta sproporzionata dalla Corte e.d.u.).

<sup>347</sup> Ad esempio, nel caso in cui la Corte e.d.u. abbia ravvisato una violazione di carattere processuale dell'art. 6 CEDU, emendabile esclusivamente attraverso la riapertura del procedimento nel grado e nella fase in cui essa si è verificata (si pensi alla violazione del diritto dell'imputato a confrontarsi con il proprio accusatore).

## Parte V - Capitolo 4 - Le impugnazioni straordinarie

**A pagina 664 eliminare dalla riga 7 fino in fondo a pagina 665 e sostituire con quanto segue.**

### 7. La rescissione del giudicato.

Nel nuovo volto risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla *riforma Cartabia*, la rescissione del giudicato è un'impugnazione straordinaria esperibile nei confronti delle sentenze irrevocabili di condanna (o anche di proscioglimento, con le quali sia stata applicata una misura di sicurezza) qualora vi sia stata un'erronea dichiarazione di assenza (art. 629-*bis*, comma 1, modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022), eccettuato il caso in cui una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato una violazione del diritto a partecipare personalmente al processo penale; in detta ipotesi il rimedio sarà quello previsto dall'art. 628-*bis*, introdotto dalla *riforma Cartabia*.

**Casi e requisiti.** Sempre in base alla disciplina, così come modificata dalla medesima riforma (d.lgs. n. 150 del 2022), nei confronti della sentenza irrevocabile il condannato (o la persona sottoposta a misura di sicurezza) ha diritto di ottenere la rescissione del giudicato nei soli casi in cui provi che l'assenza è stata *dichiarata erroneamente*, e cioè in mancanza dei presupposti stabiliti dall'art. 420-*bis*. Inoltre, chi presenta richiesta di rescissione del giudicato, deve dimostrare di *non aver potuto proporre impugnazione* della sentenza nei termini senza sua colpa. L'impugnazione deve ritenersi inammissibile se risulta che l'interessato ha avuto *effettiva conoscenza* della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza (art. 629-*bis*, comma 1).

La richiesta di rescissione è presentata alla corte di appello «nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento» a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato (o da un difensore munito di procura speciale) entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza (art. 629-*bis*, comma 2, così modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022).

La corte di appello provvede ai sensi dell'art. 127, e cioè in base al rito della camera di consiglio. Se accoglie la richiesta, la corte di appello revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità (art. 629-*bis*, comma 3, mod. dal d.lgs. n. 150 del 2022). In tal modo, si svolge un nuovo processo sul merito e l'imputato ha il diritto di ottenere le garanzie che gli sono state negate a seguito dell'erronea dichiarazione di assenza.

## Parte VI - Capitolo 1 - Gli effetti del giudicato penale

**A pagina 678 eliminare dalla riga 31 fino alla riga 34 e inserire quanto segue.**

*Altre sentenze non aventi efficacia di giudicato sul giudizio di danno.*

*Il patteggiamento non ha effetti extrapenali.* In base alla riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022) la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile (art. 445, comma 1-*bis*). Inoltre, non può essere utilizzata a fini di prova nei medesimi giudizi; in tal modo verrà meno la giurisprudenza che affermava tale principio.

Vengono meno anche gli altri effetti penali, salvo quelli che derivano dall'eventuale applicazione delle pene accessorie. Infatti, ai sensi dell'art. 445, comma 1-*bis*, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna.

## Parte VI - Capitolo 2 - L'esecuzione penale

### § 4 - L'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive

**A pagina 690 eliminare dalla riga 35 fino a pagina 691 alla riga 21 e sostituire con quanto segue.**

**L'ordine di esecuzione.** L'atto propulsivo dell'esecuzione delle pene detentive è l'ordine di esecuzione (art. 656). Il pubblico ministero lo emette quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva; l'ordine impone alla polizia giudiziaria di condurre immediatamente in carcere il condannato. Copia dell'ordine deve essere consegnata personalmente nelle mani dell'interessato (art. 656, comma 1), sempre che questi non sia già detenuto. In tale ultima ipotesi, l'ordine di esecuzione sarà comunicato al ministero della giustizia e notificato al condannato in carcere (art. 656, comma 2). In ogni caso, l'ordine deve essere notificato, entro trenta giorni, al difensore nominato espressamente dall'interessato per la fase dell'esecuzione, oppure, qualora tale nomina non sia stata effettuata, a quello designato dal pubblico ministero secondo quanto disposto dall'art. 97 (art. 655 comma 5).

L'ordine di esecuzione deve indicare le generalità della persona nei cui confronti il provvedimento deve essere eseguito e tutto ciò che sia utile per identificarla; l'imputazione; il dispositivo; le ulteriori disposizioni necessarie per l'esecuzione tra le quali, in attuazione della  *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), l'avviso al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 656 comma 3).

Qualora il destinatario del provvedimento da eseguire sia uno straniero, l'ordine di esecuzione deve essere tradotto, a pena di nullità, in una lingua che sia nota al soggetto.

**b) Il computo del presofferto.** L'art. 657 c.p.p. prevede il caso in cui il condannato abbia già scontato periodi di custodia cautelare o abbia espiato pene per sentenze revocate (revisione o *abolitio criminis*) o per le quali siano intervenuti provvedimenti di amnistia o indulto: in tutti questi casi si rende necessario un intervento di calcolo per detrarre il presofferto (o l'indebitamente sofferto) e determinare così la pena ancora effettivamente da espiare.

L'art. 657 prevede, infatti, che il pubblico ministero debba computare il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso<sup>348</sup>, e debba computare altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna sia stata revocata, o quando per il reato sia stata concessa amnistia o indulto, nei limiti dello stesso<sup>349</sup>. In tali ipotesi il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice, che il presofferto, operato il ragguglio, sia computato per la determinazione della pena pecuniaria o della pena sostitutiva da eseguire; inoltre può chiedere che le pene sostitutive espiate siano computate nelle pene sostitutive da eseguire per altro reato (art. 657, comma 3 mod. in tal senso dalla  *riforma Cartabia*, d.lgs. n. 150 del 2022).

---

<sup>348</sup> Dal testo della norma emerge chiaramente come il legislatore si sia ispirato ad un ampio criterio di fungibilità della pena; tuttavia, è opportuno sottolineare che la fungibilità riguarda le sole misure coercitive custodiali, cioè la custodia in carcere (o in luogo di cura o custodia) e gli arresti domiciliari (cfr. art. 284 comma 5). Si è ritenuto, infatti, che le limitazioni derivanti dalle altre misure cautelari (e, quindi, il relativo quoziente di afflittività) non fossero tali da poter essere equiparate alla detenzione per pena definitiva.

<sup>349</sup> Costituisce oggetto di detrazione anche la misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria (art. 312); tuttavia la detrazione non può avere luogo se la misura viene poi applicata definitivamente con la sentenza poiché, in tal caso, il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura è già computato nella durata minima della stessa.

## Parte VI - Capitolo 2 - L'esecuzione penale

### § 4, lett. d - Le pene detentive brevi: l'eventuale sospensione dell'esecuzione

A pagina 693 eliminare dalla riga 19 fino alla riga 25 e sostituire con quanto segue.

*L'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione della pena detentiva "breve".* Il pubblico ministero (senza valutare nel merito la concedibilità della singola misura alternativa, ma quando si rientra matematicamente nell'ammontare sopra indicato) deve emettere l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione della pena "breve". Quindi, deve notificare ordine di esecuzione e decreto di sospensione al condannato e al difensore (<sup>350</sup>), con avviso della possibilità di chiedere una misura alternativa entro trenta giorni con istanza al pubblico ministero (art. 656, comma 5).

A seguito delle modifiche introdotte dalla riforma *Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), con l'avviso il condannato è altresì informato che, qualora il processo si sia svolto in sua assenza, può chiedere, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza ed in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione o la rescissione del giudicato. Inoltre, l'avviso contiene l'informazione al condannato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 656, comma 5).

---

<sup>350</sup> Entrambi i provvedimenti (l'ordine di esecuzione e la sospensione), spesso contenuti nel medesimo decreto, devono essere «notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio». Deve essere dato l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza volta ad ottenere la concessione di una delle seguenti misure alternative alla detenzione: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà (quando la pena è l'arresto o la reclusione non superiore a sei mesi), l'affidamento in prova in casi particolari e la sospensione dell'esecuzione per tossicodipendenti (art. 656, comma 5). La giurisprudenza ha ammesso che l'istanza può indicare, in via alternativa, più di una misura (Cass., sez. I, 26 febbraio 2001, Barbagallo, in *CED* 218925 e in *Cass. pen.*, 2002, 1093).

## Parte VI - Capitolo 2 - L'esecuzione penale

### § 4 - Esecuzione delle sanzioni sostitutive e delle pene pecuniarie

**A pagina 695 eliminare dalla riga 3 fino alla riga 16 e sostituire con quanto segue.**

*e) Esecuzione delle pene sostitutive.* A seguito della possibilità di applicare le pene sostitutive direttamente con la sentenza di condanna introdotta dalla *riforma Cartabia* (si veda *supra* il capitolo sul dibattimento) l'esecuzione di tali sanzioni assume una nuova centralità. In base al nuovo testo dell'art. 661, così come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689<sup>(351)</sup>.

Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, se è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia (art. 661, comma 1).

L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (art. 661, comma 1-*bis*).

La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita seguendo le stesse modalità con le quali viene eseguita la pena pecuniaria, contestualmente rinnovate dalla *riforma Cartabia* (v. subito *infra*, par. 5).

#### 5. L'esecuzione delle pene pecuniarie.

In passato la pena pecuniaria era eseguita con la medesima procedura delle spese di giustizia; la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmetteva i ruoli a Equitalia S.p.A., che procedeva alla riscossione coattiva (art. 208 T.U.S.G. - d.p.r. n. 115 del 2002). Il sistema era totalmente inefficiente, come è stato documentato nella *Relazione ministeriale* al d.lgs. n. 150 del 2022.

Con la *riforma Cartabia* è stato abbandonato il modello del recupero crediti (che resta in vigore per le spese di giustizia) e, in caso di mancato pagamento, si è puntato direttamente sul sistema della conversione della pena pecuniaria in limitazioni della libertà personale; si è anche fatta una distinzione importante tra il mancato pagamento incolpevole di colui che è insolubile e il mancato pagamento colpevole di colui che è solvibile e, pertanto, deve provvedere con i beni a sua disposizione<sup>(352)</sup>.

---

351 Ai sensi dell'art. 67 l. 689 del 1981 come modificato dalla *riforma Cartabia*, salvo quanto previsto dall'art. 47, comma 3-*ter* l. n. 354 del 1975, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge non si applicano al condannato in espiatione di pena sostitutiva.

352 Ai sensi dell'art. 97 disp. trans. d.lgs. n. 150 del 2022, salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'art. 71 e dal Capo V della L. n. 689 del 1981, come modificate dalla *riforma Cartabia*, si applicano ai reati commessi dopo il 30 dicembre 2022.

Fermo quanto appena detto, ai reati commessi prima del 30 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della L. n. 689 del 1981, dall'art. 660 c.p.p. e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data in vigore della *riforma Cartabia* (vale a dire, prima del 30 dicembre 2022).

**Ordine di esecuzione della pena pecuniaria.** Quando deve essere eseguita una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione della pena pecuniaria (con ingiunzione di pagamento entro novanta giorni) e lo fa notificare al condannato e al suo difensore<sup>(353)</sup> indicando l'ammontare della pena e le modalità del pagamento, avvisando che in caso di mancato pagamento si provvederà alla conversione in limitazioni della libertà personale e avvertendo che entro venti giorni il condannato può chiedere il pagamento rateizzato (art. 660, commi 1-3)<sup>(354)</sup>.

Quando il condannato provvede al pagamento, il pubblico ministero dichiara l'avvenuta esecuzione della pena (art. 660, comma 6).

Ma se il condannato non provvede al pagamento (art. 660, comma 7), il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ai fini della conversione della pena pecuniaria mediante la procedura senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4. Il magistrato di sorveglianza accerta la condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato chiedendo informazioni agli organi finanziari o alla polizia giudiziaria (art. 660, comma 9).

**Mancato pagamento incolpevole.** Quando il mancato pagamento è dovuto a *insolvibilità*, il condannato può chiedere il differimento della conversione fino a sei mesi, rinnovabile una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura (art. 660, comma 10)<sup>(355)</sup>.

Sempre in seguito al mancato pagamento dovuto a insolvibilità, il magistrato di sorveglianza ordina la conversione e provvede all'esecuzione (art. 660, comma 12). In particolare, il magistrato di sorveglianza converte la pena pecuniaria principale in lavoro di *pubblica utilità sostitutivo*; se il condannato si oppone, vi è la conversione in *detenzione domiciliare sostitutiva* (art. 103, comma 1, legge n. 689 del 1981)<sup>(356)</sup>.

**Mancato pagamento colpevole.** Quando il mancato pagamento è dovuto a insolvenza di un condannato *solvibile*, il magistrato di sorveglianza ordina la conversione e provvede all'esecuzione (art. 660, comma 12). Il magistrato di sorveglianza converte la pena pecuniaria in *semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva* (art. 102, comma 1 legge n. 689 del 1981 per le pene pecuniarie principali)<sup>(357)</sup>.

---

<sup>353</sup> Si tratta del difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, del difensore che ha assistito l'imputato nella fase del giudizio.

<sup>354</sup> Il pubblico ministero può disporre la rinnovazione della notifica quando appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione.

<sup>355</sup> Se vi è stata condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 534 ed è accertata l'insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda. Qualora il civilmente obbligato non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato (art. 660, comma 11).

<sup>356</sup> Il ragguglio si esegue in ogni caso a norma dell'art. 135 c.p., secondo cui 250 euro (o frazione di 250 euro) di pena pecuniaria equivalgono a un giorno di pena detentiva. Ai sensi dell'art. 103, comma 2 legge n. 689 del 1981 un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale alla prestazione di due ore di lavoro. Vi sono limiti massimi: il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono superare due anni se si tratta di una multa, e un anno se si tratta di un'ammenda (art. 103, comma 2 legge n. 689 del 1981).

La disciplina della conversione della pena pecuniaria sostitutiva si trova all'art. 71 legge n. 689 del 1981 ed è modellata su quella esposta nel testo per le pene pecuniarie principali salvi alcuni adeguamenti.

<sup>357</sup> Il ragguglio si esegue a norma del ricordato art. 135 c.p. e vi sono limiti massimi della semilibertà sostitutiva (o della detenzione domiciliare sostitutiva), e cioè quattro anni se si tratta di una multa, due anni se si tratta di un'ammenda.



Nei due casi di conversione (e cioè per mancato pagamento sia colpevole, sia incolpevole) un eventuale ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione (art. 660, comma 13). Inoltre, se il condannato paga la pena pecuniaria (dedotta la somma corrispondente alla durata della pena sostitutiva espiata) la conversione è revocata (art. 660, comma 15).

**Conversione di secondo grado.** La mancata esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, o la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni relative, comporta la revoca della conversione e la parte residua si converte in egual periodo di *reclusione* o di *arresto* a seconda della specie della pena originariamente inflitta (art. 108 legge n. 689 del 1981). La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave.

**Giudice di pace e tribunale per i minorenni.** La riforma *Cartabia* ha previsto normative specifiche per quanto concerne il procedimento davanti al giudice di pace (<sup>358</sup>) e quello di fronte al tribunale per i minorenni (<sup>359</sup>).

---

<sup>358</sup> L'abrogato art. 42 d.lgs. n. 274 del 2000 affidava al giudice di pace l'accertamento dell'insolvibilità nell'esecuzione della pena pecuniaria. La riforma *Cartabia* ha ritenuto opportuno attribuire al magistrato di sorveglianza l'accertamento dell'insolvenza e dell'insolvibilità (v. il nuovo art. 55-*bis*, d.lgs. n. 274 del 2000). In caso di mancato pagamento per *insolvibilità*, la pena pecuniaria non eseguita si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi (art. 55 d.lgs. n. 274 del 2000).

Quando il condannato non chiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, oppure se il mancato pagamento non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare. Si rinvia alla lettura dell'art. 55 cit.

<sup>359</sup> Per quanto riguarda il condannato minorenne, il nuovo art. 103-*quater* l. 689 del 1981 non ha distinto tra mancato pagamento colpevole e incolpevole ai fini dell'individuazione della pena da conversione. Infatti, la riforma *Cartabia* ha ritenuto opportuno applicare in ogni caso pene da conversione che prevedono l'esecuzione in comunità e non in carcere, in quanto maggiormente idonee alle esigenze di formazione e rieducazione del minorenne. Inoltre, i limiti di durata massima delle pene da conversione sono stati ridotti e diversificati, in questo caso, a seconda della natura colpevole o meno del mancato pagamento. Ciò premesso, rinviamo alla lettura del nuovo art. 103-*quater* cit.

## Parte VI - Capitolo 2 - L'esecuzione penale

### § 6 - La giurisdizione esecutiva

**A pagina 697 eliminare dalla riga 9 fino alla riga 15 e sostituire con quanto segue.**

*L'udienza del procedimento di esecuzione.* L'udienza, a differenza dell'ordinario procedimento in camera di consiglio, si svolge con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero. La presenza del difensore è necessaria; tuttavia, il suo legittimo impedimento a comparire non determina il rinvio dell'udienza. In tal caso, infatti, il giudice designa, come suo sostituto, un altro difensore immediatamente reperibile (art. 97, comma 4 c.p.p.) al quale può essere concesso un congruo termine per preparare la difesa (Cass., sez. un., 22 settembre 2006, n. 31461, in *Guida dir.*, 2006, 46, 78). L'interessato ha facoltà di intervenire e di essere sentito personalmente, se ne fa richiesta.

A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente; tuttavia, se quest'ultimo è detenuto o internato in un luogo fuori dalla circoscrizione del giudice e non consente di essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice decida di disporre la traduzione (art. 666, comma 4, così come modificato dalla *riforma Cartabia*; d.lgs. n. 150 del 2022).

## **Parte VI - Capitolo 2 - L'esecuzione penale**

### **§ 6, lett. e.3 - L'applicazione della riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione della condanna pronunciata nel giudizio abbreviato**

**A pagina 699 dopo la riga 2 inserire quanto segue.**

**f. Dichiarazione di estinzione del reato dopo la condanna.** L'art. 676, che assieme all'art. 673 disciplina gli interventi estintivi del titolo, prevede la competenza del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi nel caso di estinzione del reato dopo la condanna o di estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale (poiché, in tal caso, è competente il tribunale di sorveglianza), in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'art. 442, comma 2-*bis*.

In base a questa disposizione, inserita dalla *riforma Cartabia* (d.lgs. n. 150 del 2022), quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna pronunciata nel giudizio abbreviato, la pena inflitta deve essere ridotta ulteriormente di un sesto dal giudice dell'esecuzione. Ciò avviene perché ormai la decisione è diventata irrevocabile.

## Parte VI - Capitolo 2 - L'esecuzione penale

### § 7 - La magistratura di sorveglianza

**lett. f - Le forme dei procedimenti di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza**

**A pagina 702 eliminare dalla riga 4 alla riga 10 e sostituire con quanto segue.**

**2. Il procedimento semplificato (art. 678, comma 1-bis).** In determinate materie, il magistrato ed il tribunale di sorveglianza provvedono «senza formalità» con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato ai sensi dell'art. 667, comma 4<sup>(360)</sup>. Da segnalare che alle materie tradizionali la *riforma Cartabia* (d. lgs. n. 150 del 2022) ha aggiunto, con riferimento alla competenza del magistrato di sorveglianza, l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria.

Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede con le forme del procedimento di esecuzione (art. 666). L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

---

<sup>360</sup> In base al comma 1-*bis* dell'art. 678, mod. dal d.lgs. n. 123 del 2018, il *magistrato di sorveglianza* provvede «senza formalità» nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie (art. 660), alla remissione del debito (art. 6 T.U.S.G) e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata (art. 661). Con il medesimo procedimento semplificato il *tribunale di sorveglianza* provvede «senza formalità» nelle materie relative alle richieste di riabilitazione (art. 178 c.p.), alla dichiarazione di estinzione della pena conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1 e 2 dell'articolo 146 c.p. (donna incinta o madre di bambino di meno di un anno).

## **Parte VII - Capitolo 1 - La collaborazione giudiziaria regolata dal codice di procedura penale**

### **§ 3.1.1. - L'extradizione per l'estero (passiva)**

**A pagina 712 dopo la riga 4 inserire quanto segue.**

La  *riforma Cartabia*  (d.lgs. n. 150 del 2022 in attuazione della legge-delega n. 134 del 2021), in ragione dell'obiettivo di introdurre nuove ipotesi di partecipazione ad atti e udienze a distanza con il necessario consenso dell'interessato, ha previsto che, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio.

Il procuratore generale inoltre può autorizzare l'interessato e il difensore, quando ne fanno richiesta, a partecipare a distanza allo stesso (art. 703, comma 2, c.p.p.). L'impiego di nuovi strumenti tecnologici è parso compatibile anche con i procedimenti di cooperazione giudiziaria internazionale, come si legge nella  *Relazione ministeriale* , in quanto può trovare applicazione per l'espletamento dell'interrogatorio nella procedura di estradizione (art. 703, comma 2, e per i casi di arresto, 717, comma 2).

**A pagina 714 in fondo alla nota 6 aggiungere quanto segue.**

La  *riforma Cartabia*  (d.lgs. n. 150 del 2022) ha introdotto la previsione secondo cui, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio (art. 717, comma 2). Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.